ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
"F. DATINI"
Serie oro. Testi antichi in anastatica su CD-rom
25

TRATTATO
DELLE
LETTERE DI CAMBIO

Secondo l'uso delle più celebri Piazze
d'Europa

CHE CONTIENE

Tutte le ragioni, e tutti gli obblighi dei
TRAENTI, RIMETTENTI, GIRATARI,
PRESENTANTI, ACCETTANTI E PAGATORI
delle Lettere di Cambio.

Con alcune questioni delle più rilevanti non mai finora
Trattate, le quali coll'applicazione delle Leggi,
Ordinanze, regolamenti, ed Editti più cele-
bri in questa materia, si risolvono

DEL SIGNOR DU PUÏ

Tradotta dalla Lingua Francese nell'Italiano

DAL SIG. PIETRO D'ALBIZZO MARTELLINI
FIORENTINO.

Aggiuntovi il Metodo di tutti li cambi, che si praticano
Nelle principali Piazze d'Europa, e fatto a cadauna
Piazza l'uso col quale si cambia con le altre.

IN VENEZIA, MDCCLXI
Per Guglielmo Zerletti.
Con Licenza de' Superiori e Privilegio.

© settembre 2006

DATI BIBLIOGRAFICI:

Dupuis de La Serra, Jacques [1657-1716]

Trattato delle lettere di cambio secondo l'uso delle più celebri piazze d'Europa, che contiene tutte le ragioni, e tutti gli obblighi de i traenti, rimettenti, giratari, presentanti, accettanti, e pagatori delle lettere di cambio ... Opera utile e necessaria, non solo ai negozianti … del signor Du Puï tradotta dalla lingua francese nell'italiana dal sig. Pietro D'Albizzo Martellini fiorentino. Aggiuntovi il metodo di tutti li cambj, che si praticano nelle principali piazze d'Europa, e sotto a cadauna piazza l'uso col quale si cambia con le altre. – In Venezia : per Guglielmo Merletti, 1761. – XVI, 208, 72 p. ; 8° (18 cm)

Segn.: . *8 A-R8 S4. - Con una pref. di Giuseppe Cairoli, promotore dell'ed. milanese del 1740. - Ed. orig.: L'art des lettres de change suivant l'usage des plus célèbres places de l'Europe ... - 1. ed. italiana: Firenze : nella stamperia di Sua Altezza Reale a spese di G.A. Mornini che li vende in Livorno, 1718. – Impronta: n-m- hei- 4.a- al[h (3) 1761 (R)

Note sull'esemplare: Ex libris incollato sul verso del front. con motto Riens sans peine e stemma di famiglia Ricasoli Firidolfi

Nomi di livello secondario: Martellini, Pietro [fl. 1718-1724]

L'edizione è stata realizzata grazie al contributo di:

Fondazione Cassa Risparmio di Prato

G. 1. sup

TRATTATO
DELLE
LETTERE DI CAMBIO
Secondo l'uso delle più celebri Piazze d'Europa,

CHE CONTIENE

Tutte le ragioni, e tutti gli obblighi de i TRAENTI, RIMETTENTI, GIRATARJ, PRESENTANTI, ACCETTANTI, e PAGATORI delle Lettere di Cambio.

Con alcune queſtioni delle più rilevanti non mai finora trattate, le quali coll'applicazione delle Leggi, Ordinanze, Regolamenti, ed Editti più celebri in queſta materia, ſi riſolvono.

Opera utile e neceſſaria, non ſolo ai Negozianti, ma a tutti quelli, a' quali occorre prendere, o dare Lettere di Cambio, e ſpecialmente a chi ſpetta decidere le liti, che giornalmente inſorgono, o ſia per aggiuſtar le differenze, o per giudicarle.

DEL SIGNOR DU PUÏ

Tradotta dalla Lingua Franceſe nell'Italiana

DAL SIG. PIETRO D'ALBIZZO MARTELLINI FIORENTINO.

Aggiuntovi il Metodo di tutti li Cambj, che ſi praticano nelle principali Piazze d'Europa, e ſotto a cadauna Piazza l'uſo col quale ſi cambia con le altre.

IN VENEZIA, MDCCLXI.
Per Gulielmo Zerletti.
Con Licenza de' Superiori e Privilegio.

SANS PEINE

Giuſeppe Cairolli a' Lettori.

IN qualunque facoltà e ſcienza ſi trovarono ſempremai Uomini verſatiſſimi, e dotti, che a vantaggio de' loro Diſcepoli, e della più tarda poſterità laſciar vollero in iſcritto le memorie di quelle rifleſſioni, da eſſi con diligente ſtudio, e con lungo eſercizio formate a benefizio delle Arti che profeſſavano: ed in fatti noi godiamo al preſente in tanti pregiatiſſimi Libri il copioſo frutto de' ſudori ſparſi dagli Antenati, sì Greci, come Latini, ed Arabi ancora, che accrebbero co'loro volumi le noſtre Bibblioteche. V'à però fra le Dottrine, e le Arti più colte, chi più, chi meno ſia provveduto di tali ajuti; chi ne abbondi di troppo, e chi abbia ancora biſogno di nuovi lumi. Ecco il fine, per cui io ho di buona voglia intrapreſo l'Edizione di queſto *Tratato de'Cambj*, per queſto appunto, che riconobbi, poter con eſſo giovare a moltiſſimi Negozianti, e Cambiſti, in caſo maſſimamente di quiſtioni, e diſcordie ſopra Lettere di Cambio, o Biglietti di tal natura, e per tale maniera recare dal canto mio un ajuto maggiore alla Mercatura. Non è già, ch'io non ſappia, quale antichità vanti nel Mondo il Traffico, e Commercio fra le Genti vicine e rimote, quan-

do anche ne'Secoli più lontani le Nazioni ed i Popoli agli ſteſſi ſi appigliarono, e riconoſcendone il benefizio, vollero aſſegnare a queſt'arte le Divinità Menzognere in Protettrici, onde ſecondo l'opinione de' Galli, riferita da Giulio Ceſare, ſi riconoſceſſe l'Induſtria, qual compagna indiviſibile de'Trafficanti, e per teſtimonianza di Plinio altre Nazioni ſi perſuadeſſero accertatamente, che l'Abbondanza dalla Mercadanzia riceveſſe l'appoggio, e la ſcorta. Stantecchè qualunque Uomo di ſenno non può arrivare a perſuaderſi, che d'altronde ſia proceduta la cognizione de'Frutti, che qualunque Paeſe o naturali, o manufatti produce, e ſiaſene diramato l'uſo, e conſumo, ſe non col benefizio del Commercio fra Provincie e Provincie, che dalla Mercadanzia dipende. Tale vantaggio ben lo conobbero que' Filoſofi, i quali ſeppero conbinare nelle loro ſottili rifleſſioni alla più purgata Morale il penſiero di ſtabilire la vita converſevole fra' Cittadini, mentre ne'loro Scritti non ſolamente leggiamo i Conſigli laſciatici con ſode ragioni per iſtimolare ad intraprendere, e dilatare la Negoziazione, ma taluno di loro volle farſene agli altri eſemplare, non iſdegnando di unire inſieme il carattere di Letterato, e di Mercadante, come fecero Solonne e Tale Mileſio, due fra'ſette ſavj della Grecia, Ippocrate Matematico, e Platone,

Egiu-

giusta l'asserzion di Plutarco. E per verità, quanto più colte furono le Nazioni, e le Metropoli, amiche del pari si dichiararono del Traffico, comechè riconoscessero in esso la conservazione ed ampliamento delle forze e gloria loro, avendosene, per non mentovarne molte altre, accertato riscontro nelle Sacre Carte a favore delle celebri ne'trascorsi tempi Città di Tiro e di Sidone. Nè difficile si rende lo scoprirne la ragione, allor quando i Principi stessi godono ne'loro Stati più ferace la somministrazione de' Tributi, più pronta l'esazione delle Finanze a misura de' soccorsi e delle protezioni accordati alla Negoziazione de'loro Sudditi; imperciocchè cessando l'opera de' Trafficanti, languirebbe in penuria delle cose manchevoli il Popolo sprovveduto, non si potrebbe il più delle volte tutti consumare i Frutti del Paese entro a'Confini, nè si troverebbe il modo facile di spedirne parte con profitto al di fuori, per introddurvi poi od altre Merci bisognevoli, od il danaro in ricompensa. Oltre di che serve di spesso la Mercatura a stabilire i fondamenti, sopra de'quali le Famiglie salir possano col progresso degli anni a'gradi superiori della Nobiltà, e delle Cariche qualificate nella Repubblica, che dalla copia de'facoltosi, e dalla frequenza de'Cittadini più colti riceve il suo maggior splendore ed ornamento. Se quest'Arte ebbe il

ſuo cominciamento dal cambio di una ſpecie con altra diverſa, onde dalla permuta delle Pecore ne traſſe il danaro preſſo i Latini il nome di *Pecunia*, conviene ora dire, che abbia ricevuto il ſuo perfetto compimento nella introduzione delle Lettere e Biglietti Cambiali, la pratica de' quali tanto utile e comoda non meno a' Negozianti, che a qualunque Viaggiatore, venne ideata, propoſta, ed ampliata da' noſtri Mercadanti Italiani; lode, che tutte le Nazioni ci attribuiſcono di buon grado, confeſſando eſſe pure, di conoſcerſi debitrici agli ingegni Italiani per lo ſtabilito uſo della Banca, per la pratica de' Libri a Scrittura doppia, e per altre coſtumanze, che facilitano ed aſſicurano il Commerzio, ſervendo ancora a mantenere le corriſpondenze in ogni parte del Mondo. Mancava ſoltanto, che ſopra di queſte Lettere Cambiali ſi aveſſe una norma diſteſa, per potere nelle occaſioni pratiche decidere le controverſie, che inſorgono; ed a queſto fine mi ſono accinto a pubblicare il preſente Trattato, nel quale i Giudici ritrovar poſſono ragioni ed eſempj per decidere ſopra Quiſtioni e materie al Cambio attinenti; eſſendovi citati Editti Regj, caſi propoſti e ſciolti in altri Tribunali coſpicui, ed i pareri di molti claſſici Autori che ſcriſſero ſopra la Natura, proprietà, e valore del Cambio; e mi perſuado, che gli ſteſſi Moraliſti vi ſcorgeranno lume

ba-

baſtevole, per poter formare le ſentenze più appoggiate all'equo e retto; ſe ne veniſſero conſultati, e doveſſero ſu queſto particolare dar voto per aſſicuramento delle coſcienze.

Non fui però contento di porgere a' Leggitori queſto ſolo Trattato, ma col parere di perſone verſatiſſimo in tale profeſſione, ho creduto di accreſcergli luſtro e pregio, coll' aggiugnere in fine il Cattalogo, che ſpiega il metodo, con cui una Piazza cambia con l' altra, gli Uſi reſpettivi, i nomi e valore delle Monete, che od ideali, o reali, hanno corſo nel Cambio; come a ſuo luogo con altro mio avviſo additai, a riguardo di conſervarne viva ricordanza in quelli, che già ne ſono per iſperienza iſtrutti, e di ſomminiſtrarne cognizione a' Giovani, che bramano di avvanzarſi nella Mercatura, e nell' eſercizio de' Cambj. Reſtami ſoltanto di ſoggiugnere, che ſiccome il Sig. Wiertz, da cui ne ho tratto l'accennato metodo, trattando di Bergomo, ha eſpoſto ciò, che colà praticavaſi negli anni ſcorſi, aſſai diverſo dal coſtume de' tempi correnti, ho aggiunto in fine per la medeſima Piazza il ſiſtema preſentaneo, acciò ſempre più manifeſta ſi renda la mia attenzione, ed il deſiderio, che tengo di giovare in qualunque coſa io poſſa alla Negoziazione. Accettate per tanto, o corteſi Leggitori, il mio buon' animo, e vivete felici.

IL TRADUTTORE

A chi Legge.

VEnendomi da un Amico propoſto, che io voleſſi da uno eſemplar Franceſe tradurre in noſtra Lingua il preſente Trattato delle Lettere di Cambio, ſtimai far coſa grata, non ſolo ad eſſo, ma a molti ancora de i Mercadanti Italiani, ſpecialmente a i Cambiſti (comechè tutti non intendono il Franceſe) concorrendo a ſoddisfare il di lui deſiderio; concioſiachè queſta, come vien detto nel titolo, è un' Opera a tali Negozianti molto utile, e neceſſaria. Preſomi pertanto un tale aſſunto, mi ſono ingegnato di oſſervare, per quanto mi ha permeſſo la mia inſufficienza, le buone regole della Toſcana favella, benchè non ho potuto evitare di non valermi d' alcune voci, le quali, per non eſſer inſcritte nel Dizionario della Cruſca, ſaran forſe da taluno giudicate ſtraniere; abbia però chi vorrà cenſurarle la bontà di riflettere, che per eſſer tali voci uſate comunemente, e forſe da tempo immemorabile, da i noſtri Mercadanti, e da i Curiali, che agitano le loro cauſe, non ſi poteva ciò che denotano, eſprimer con altri termini più propri, nè meglio ſignificanti. Se la fraſe appariſſe al buon guſto d' alcuno poco elegante, deve ciò aſcriverſi, più che ad altra cauſa, alla neceſſità di dovermi conformare alla dettatura del teſto Franceſe, che eſſendo quivi molt' ordinaria e triviale, non mi ha permeſſo nel tradurla d' adoperarvi arte veruna; benchè, a dire il vero, la materia quivi trattata non richiedeva, che per lei s' impiegaſſe la più ſcelta dicitura, ma bensì uno ſtile chiaro, e ſuccinto, proprio di chi preſcrive regole, e precetti di qualche arte, od eſercizio, come preteſe di fare l' Autore.

Due ſvarj ſaran forſe notati fra l'originale Fran-

ce-

ceſe, e la preſente traduzione da chi vorrà farne il confronto: il primo conſiſte in alcune coſe aggiunte, che ſon queſte, cioè; la Prefazione al Trattato, i Sommarj premeſſi ad ogni Capitolo, e la Tavola delle coſe più notabili poſta in fine del Libro, di che niente ſi trova nell' eſemplare ſuddetto ſtampato in Lione l' anno 1698., ma eſſendomi occorſo vedere detta Prefazione, e Repertorj aggiunti in una Parafraſi Latina di queſta medeſima Opera fatta da penna incognita, e ſtampata in Colonia l' anno 1712. ed oſſervato, che le davan compimento, e perfezione; quantunque io non abbia potuto rinvenire, ſe vi ſia tutto queſto inſerito o per opera dell' Autore (che abbia forſe in altra impreſſione, a me ignota, fatto tali addizioni), o per opera, e ſtudio del Traduttore, ho ſtimato non oſtante a propoſito tradur tutto ciò da quella, ed a comodo dei Lettori corredarne queſta mia Traduzione. L' altro ſvario ſarà oſſervato nei numeri, che diſtinguono i capiverſi, nei quali, perchè corriſpondano alle chiamate di detti Sommarj, e Tavola, è ſtato neceſſario variar l' ordine tenuto dall' Autore nell' Eſemplare ſuddetto, e ſeguitar quello, con cui gli ha diſpoſti il Traduttore Latino. Eccettuato però tali aggiunte, e variazione di numeri, non ſi troverà nel corpo del Libro verun' altro ſvario, che ſia di momento: ſe pure non foſſe anco notato, eſſer diverſificata la coſtruzione di qualche periodo, il quale, perchè tradotto parola per parola, non faceva in noſtra lingua buon ſuono, è ſtato neceſſario dir l' iſteſſo con altra fraſe, che meglio s' addataſſe alla noſtra favella, il che non credo ſia per eſſer diſapprovato.

Se deſſe qualche ammirazione al Lettore l' oſſervare, che il capitolo XVI. occupa più d' un terzo dell' Opera, non deve perciò condannar l' Autore (comechè abbia errato nel ripartire i Capitoli, e farne uno contenente più materia, che molti inſieme degli antecedenti) ſenza prima avvertire, che

non

non era facile ad evitarſi una tal proliſſità da chi ha voluto quivi addurre le ragioni, e contradizioni di due Parti litiganti ſopra una quiſtione mercantile molto diſputabile, ed inſerirvi; per dir così, due interi proceſſi; con più i pareri di alcuni Savj al giudizio dei quali fu rimeſſo dall' Autore lo ſcioglimento di tal queſtione; onde chi vorrà evitare il tedio di leggere interamente un sì lungo Capitolo, potrà dalla lettura de' medeſimi pareri intendere in riſtretto ciò, che contiene.

Di tutte queſte coſe ho ſtimato conveniente avvertirvj, o corteſe Lettore, ed inſieme pregarvi a compatire gli errori; ſe miei, conſiderandoli involontarj, ſe della ſtampa, per lo più inevitabili; e vivete felice.

PREFAZIONE.

CHE dalla ſola Mercatura naſcano più liti, che da ogn'altra materia di Ragione, da queſto ſolo ne ſiamo perſuaſi, che giornalmente vediamo proferirſi più ſentenze da i Conſoli, e dagli altri Tribunali coſtituiti ſopra le coſe mercantili, che da i Giudici ordinarj. Contuttociò (coſa aſſai diſpiacevole) la Ragione nella mercatura, e particolarmente nelle Lettere di Cambio, che coſtituiſcono la principal parte di eſſa, è tanto incerta, e dubbioſa, che quantunque non ſi trovi quaſi alcuno, che non pigli, o dia lettere di Cambio, rimetta, o riceva, paghi, o preſenti, o eſiga il pagamento di eſſe, contuttocio pare, che ſia nelle medeſime un certo ſegreto, che da niun altro, che da quegli, che ſogliono cambiare, e volgarmente ſon chiamati Banchieri, ſi poſſa ſpiegare; imperocchè, ſe qualche cauſa di Cambio è devoluta per apello a i Parlamenti, i Giudici comunemente richiedono il parere de i mercanti, da i quali però, anco i più dotti, ritraggono molte volte minor chiarezza, che

da-

dagli atti medesimi; perchè fra quelli, de i quali si richiedono i pareri, intendono uno il fatto in una maniera, e decidendolo un altro, o secondo l'occorrenza d'una causa propria, simile forse a quella, o per affetto alle parti, per lo più si trovano opinioni diverse, e ciascheduno appoggia la sua a ragioni vere, o apparenti, per discerner le quali i Giudici incontrano non poca difficoltà; e questo solamente procede da ignoranza della natura de' Cambj, de' principj da osservarsi nel decidere le controversie cambiali, per causa, che i nostri Avvocati non hanno in questa materia fatto tanto studio, quanto ne fecero per discutere le liti occorrenti in altre materie: imperocchè quantunque Monsr. Marechal desse in luce l'anno 1625. un Trattato *Des Changes, & Rechanges, & Banqueroutes*, copiosissimo di Leggi, e di Dottrine, in esso però scrisse tanto parcamente delle Lettere di Cambio, e con regola sì confusa, che dà a conoscere chiaramente, che non avesse troppa cognizione della natura del contratto delle Lettere di Cambio. Clerc fece stampare l'anno 1659. un altro Trattato *Des Changes*, ma non lo compilò più felicemente, che l'altro. Finalmente uscì fuori l'anno 1679. un Trattato di Giacomo Savary, intitolato *Le Parfait Negotiant*, nel quale inserì molti Arresti, e moltissime questioni utili assai sopra questa materia, ma perchè di essa non trattò

se

se non per incidenza, e non esaminò diligentemente tutte le circostanze occorrenti nel contratto delle Lettere di Cambio, e benchè di gran lunga avvanzi gli altri, che scrissero prima di lui, lasciò però molte cose imperfette. Da esso vien molto bene esposto il legittimo senso dell' Editto del Comercio pubblicato nel mese di Mar. 1673. il quale prescrive la Legge in tutta la Francia alle Lettere di Cambio; ma essendo che quest'Editto non estenda la sua autorità fuori del Regno, e non contenga se non casi più frequenti, e però non si possono per mezzo di essi decidere i casi nuovi, che giornalmente occorrono; quindi è, che è necessario far ricorso altrove.

Avendo io dunque scritto per uso mio proprio, con somma diligenza, e buon successo, una certa operetta, e condottala al suo fine, ho giudicato far cosa grata comunemente a tutti facendo pubblica questa mia fatica; poichè in essa non solo viene esposta compitamente la natura del contratto cambiale, ed assegnate le regole, secondo le quali devon decidersi le quistioni de' Cambj; ma ancora ciascheduna cosa è illustrata con utilissime note, e le opinioni proposte son provate con le Ordinazioni, Leggi, ed Arresti, e co i pareri di celeberrimi Giureconsulti, e particolarmente confermate con le Decisioni della Ruota Genovese, e di Sigismondo Scaccia Giureconsulto Romano, ed Auditore della Sacra

Ruo-

Ruota, le quali son le più celebri nella materia de' Commercj, e da Monſ. Bornier ſpeſſiſſimo citate nelle conferenze fatte per compor l' Editto del Commercio. E perchè non vi è coſa, che ſia più moleſta al Lettore, che una ſcrittura interrotta delle citazioni, particolarmente in queſta materia, dove quegli, che intendono il fatto, non hanno per lo più cognizione della Legge, e perchè ancora è coſa preſuntuoſa voler, che ſia creduto alle ſue ſole parole; per prevenire queſti inconvenienti, ho ſcritto tutto con ordine continovato, come ſe ciò, che io dico, foſſe di mia propria invenzione, ma ho aggiunto in margine le citazioni degli Autori come teſtimonj, ed aſſertori delle mie parole; per lo che ciaſcheduno potrà vedere, che quantunque queſt' operetta ſia per lo più compoſta di detti altrui, io però nel diſporli, e ridurli per ordine, nel dilucidare le coſe oſcure, ed in applicare le autorità, le Leggi, e Conſ etudini della Patria, vi ho contribuito molto del mio; e mi ſia lecito il dire in una parola, che on fermamente perſuaſo, che un Trattato di queſta materia così regolato, chiaro, e compito, come il preſente, non ſia finora uſcito alla luce.

TAVOLA

DE' CAPITOLI.

Cap. I. DEL nome, e delle differenti ſpecie del Cambio p. 1

II. Dell' origine del contratto di Cambio da una Piazza all' altra per mezzo di Lettere p. 4

III. Della natura, e della Definizione del Contratto di Cambio da una Piazza, all' altra per mezzo di Lettere p. 5

IV. Delle diverſe formule delle Lettere di Cambio: delle perſone che vi ſi eſprimono: de' varj termini de' pagamenti: de' differenti modi di dichiararne la valuta: e delle Lettere miſſive, che ſi ſcrivono per queſta occaſione p. 17

V. Se poſſa alcuno ritrattarſi della convenzione del Cambio, e ſe ſi poſſa opporre di non averne ricevuto il valore p. 31

VI. Del Portatore delle Lettere di Cambio. p. 40

VII. Dell' effetto, che può produrre il proteſto per diffetto d' accettazione p. 54

VIII. Delle accettazioni delle Lettere di Cambio p. 59

IX. Delle accettazioni ſotto Proteſto, e ſotto Proteſto di mettere a conto, volgarmente dette S. P. ed S. P. C. p. 69

X. Se quello che accetta una Lettera di Cambio, poſſa ritrattarſi p. 78

XI. Se il Traente è liberato ſubito, che la Lettera di Cambio è accettata p. 81

XII. Se quello che ha accettato una Lettera di Cambio, poſſa pagarla avanti la ſcadenza contro la volontà del Portatore p. 87

XIII. Della qualità per domandare il pagamento d'una Lettera di Cambio p. 89

XIV. Delle diligenze, che il Portatore d'una Lettera di Cambio deve fare in diffetto del pagamento alla ſcadenza p. 95

XV. In che conſiſtono le Ragioni del Portatore d'una Lettera di Cambio proteſtata per diffetto di pagamento p. 110

XVI. Contro chi poſſa il Portatore eſercitare le ſue ragioni per il rimborſo d'una Lettera di Cambio proteſtata per diffetto di pagamento, e de' ſuoi danni, ed intereſſi p. 123

XVII. In qual maniera il Portatore d'una Lettera di Cambio proteſtata per diffetto di pagamento poſſa ſperimentare le ſue ragioni contro quelli, che gli ſono obbligati p. 184

XVIII. De' Biglietti di Cambio p. 188

TRATTATO
DELLE LETTERE DI CAMBIO

Secondo l'uſo delle più celebri Piazze dell' Europa,

CONTENENTE

Tutte le ragioni, ed obbligazioni di quelli, che traggono, rimettono, girano, preſentano, accettano, e pagano Lettere di Cambio.

CAPITOLO I

Del nome e delle differenti ſpecie del Cambio.

SOMMARIO.

1. *Che coſa ſignifichi Cambiare.*
2. *Di quante ſpecie ſia il Cambio.*
3. *Che coſa ſia il Cambio minuto, e chè ſia l' Aggio*
4. *Che coſa ſia il Cambio da luogo a luogo, e come ſi faccia.*
5. *Che coſa ſia il Cambio ſecco.*
6. *Che coſa ſia il Cambio di Lione.*

1. CAmbiare è un termine, la di cui ſignificazione è sì ampla, che per ordinario ce ne ſerviamo tutte le volte, che ſi laſcia qualche coſa per pigliarne un' altra, ancorchè queſta non ſia altro, che una qualità, o un abito morale; ed in queſto ſenſo il ſuſtantivo è cambiamento, o ſia mutazione: ma nel commercio egli ha due ſignificazioni; una per le Mercanzie, allorchè ſe ne dà d' una ſorte, per averne d'un' altra, ed allora un tal verbo è ſino-

nimo con barattare. e non ha ſuſtantivo: (Così dice nel teſto Franceſe, ma ciò non può dirſi nell' Italiano, eſſendovi in queſta lingua il ſuo ſuſtantivo, che è Baratto). L'altra ſignificazione è per riſpetto alla moneta, ed in queſto ſenſo il ſuo ſuſtantivo è Cambio.

2. Le ſpecie del Cambio ſono quattro.

3. La prima è il Cambio minuto, (*a*) come lo chiamano i Dottori, più antico di tutti, e queſto ſi fà allora, che ſi dà una ſorte di moneta, per averne d'un'altra ſorte. Per eſempio: ſi danno Luigi d'argento, per aver Luigi d'oro, mediante qualche utile, (In Italiano Aggio) che dagli Autori latini è ſtato detto *Collybus* (*b*), e quegli, che lo praticavano, *Collybiſtæ*, i quali in noſtra lingua chiamiamo Cambiatori. Cicerone nella ſua quinta Orazione contro Verre parla di queſt' Aggio.

4. La ſeconda ſpecie del Cambio (*c*) è quello di Piazza in Piazza (per parlare conforme l'Editto) Queſto ſi fà per lettere di Cambio, dando la ſua moneta in una Città, e ricevendo una lettera, per ritrarne la valuta in altra Città. Quegli, che ne fanno commercio ordinario, ſono comunemente chia-

(*a*) Primum genus Cambii eſt de pecunia præſenti cum pecunia præſenti, quod ideo ſolet fieri in uno eodemque loco, & regulariter pro non magna ſumma, & ideo vocant Cambium minutum ſeu manuale: *Scaccia de Commerciis, & Cambio, §. 1. qu. 5. n. 2.*

(*b*) *Collybiſtæ* idem ſunt, qui dicuntur a Collybo, qui eſt illa merces, quæ datur pro illa permutatione, *qu. 3. n. 8. Cevarruvias de vet. nu. collat. 7. n. 4. verſ. hanc ſanè rationem.* Ex omni pecunia, quam aratoribus ſolvere debuiſti, certis nominibus deductiones fieri ſolebant, primum pro ſpectatione, & Collybo, deinde pro neſcio quo ærario. Hæc omnia, judices, non rerum certarum, ſed furtorum improbiſſimorum ſunt vocabula, nam Collybus eſſe qui poteſt, cum utamur omnes uno genere nummorum? Cicero in Verrem Or. 5.

(*c*) Secundum genus eſt Cambium, quod fit de pecunia præſenti cum pecunia abſenti, ideoque cum fiat de loco ad locum, fit per litteras, & hinc vocatum per litteras: *Scaccia d. §. q. 5.*

chiamati Banchieri. Queſto appunto è il Cambio, del quale ſi diſcorrerà nel preſente Trattato.

5. La terza ſpecie è un' imitazione, o, per meglio dire, una finzione della ſeconda ſpecie, ma in effetto è un preſtito uſurajo, che i Dottori chiamano Cambio ſecco (*d*) ed adulterino, il quale è riprovato dalle Bolle de' Papi. Queſto non è conoſciuto in Francia; e non ne ſarà parlato, per non l' inſegnare.

6. La quarta ſpecie è quella, (*e*) che volgarmente è chiamata il Cambio di Lione, permeſſo a i Mercanti, i quali frequentano le Fiere di detta Piazza, del quale non ſe ne parlerà altrimenti.

Da queſto Capitolo ſe ne può dedurre quattro Maſſime.

Maſſime.

1. *Il Cambio in termine di Commercio è un contratto di moneta.*
2. *Vi ſono quattro ſpecie di Cambio.*
3. *Non vi ſono propriamente, che due Cambj leciti ad ogni ſorte di perſone, quello d'una moneta con l'altra, e quello per mezzo di lettere.*
4. *Le Lettere di Cambio hanno queſto d'eſſenziale, che vi ſia la rimeſſa da una Piazza all' altra.*

(*d*) Cambium ſiccum eſt illicitum, & prohibitum, ut conſentiunt communiter omnes; hæcque prohibitio continetur expreſſe in conſtitutione Pii V. *Scace. d. §. qu. 7. p. 1. nu. 19.* Dicitur illud, ex quo lucrum exigitur, & accipitur ratione ſolutionis ad tempus dilatæ, ideoque re vera eſt Mutuum, licet habeat nomen Cambii: *eodem nu. 70.*

La troiſieme eſpece de Change, que pour diſtinguer dans les autres, nos pourrions avec les Caſuiſtes, & aucuns juriſconſultes nommer *Cambium ſiccum, neſcio qua ratione*; puiſque par luy, autant que autres, on tire la ſubſtance, c'eſt a dire l'argent, & moyen des perſones, qui en ſouffrent ſur eux paſſivement l' uſage; mais nous l'appellerons adulterin. *Mareschal Traité des Changes licites, & illicites cap. 1. pag. 26.*

(*e*) Il y a un' autre eſpece de Change ſeulement tolerè entre Marchands trafiquans les foires de Lyon, *Mareschal audit Chapitre, page 18.*

CAPITOLO II.

Dell' origine del Contratto di Cambio da una Piazza all' altra per mezzo di lettere.

SOMMARIO.

1. *Il Cambio per lettere è un contratto incognito agli antichi Romani.*
2. *L' origine, e gl' inventori del cambio ſono incerti.*
3. *Alcuni l' aſcrivono al bando degli Ebrei.*
4. *De Rubis l' aſcrive a i Fiorentini ricoveratiſi in Francia.*
5. *Si prova queſt' ultima opinione.*

1. IL Cambio (*f*) da una Piazza all'altra per mezzo di lettere, del quale ci ſerviamo preſentemente, è un contratto, che non è ſtato conoſciuto dagli Antichi, e che la neceſſità ha introdotto per il ben pubblico; e fra le Leggi Romane non ſe ne trova una, che ne parli nei termini, e per l' effetto, che al giorno d'oggi ce ne ſerviamo. Il Titolo *De eo, quod certo loco dari oportet:* e quello, ch'è detto in più leggi *De Nummulariis* A, *Argentariis* B, *& Trapezitis* C, è ben differente dal Cambio, e da i Banchieri del tempo preſente.

2. Il tempo dell'origine, e gl'inventori del Cambio, che ſi fa da una Piazza all'altra, allorchè una Piazza da qualche ſomma di moneta in una Città, per avere una lettera, in virtù della quale eſſa riceva, o faccia ricevere in un' altra Città il pagamento, ſono molto incerti.

3. Alcu-

(*f*) Litterarum cambii prorſus incognita erat materia. *Gajus de credito tit. 7. n. 2480.*

A *L. 9. §. 2. ff de edendo, l. 7. §. 2. ff. depoſiti.*

B *LL. 4. 6. 8. 9. 10. ff. de edendo. L. 50. ff. de adm. Tut. LL. 2. 3. ff. de re judic. n. 136.*

C *L. 12. q. 3. Cod. de Cohortalibus.*

3. Alcuni l'attribuiſcono al bando degli Ebrei dal Regno di Francia, ordinato mentre regnavano Dagoberto I. l'anno 640. Filippo Auguſto l'anno 1181. e Filippo il Lungo nel 1316. e dicono, che eſſendoſi ritirati in Lombardia, per avere il denaro, che eſſi avevano depoſitato nelle mani de' loro amici, ſi ſerviſſero del miniſtero de' viaggianti, e delle lettere in ſtile conciſo, e di poche parole.

4. De Rubis nella ſua ſtoria della Città di Lione f. 249. l'attribuiſce a i Fiorentini, i quali cacciati dalla loro Patria da i Ghibellini, ſi ritirarono in Francia, dove cominciarono il commercio del Cambio, per ritirare dal loro paeſe o la ſorte principale, o le rendite de' loro beni.

5. Queſt'ultima opinione pare la più probabile, perchè da una parte la prima produce un'incertezza di più di 600. anni, cioè ſe il Cambio ſia ſtato inventato nel 640. o nel 1316. e dall'altra parte eſſendo il Bando degli Ebrei gaſtigo delle loro rapine, e de' loro delitti, che avevan tirato l'odio di tutti, non ſi può preſumere, che alcuno ſi ſia voluto addoſſare di pigliare in depoſito il loro danaro, aſſiſterli, ed aver commercio con eſſi, contravvenendo in ciò agli ordini reali.

Maſſima.

1. *Il Contratto di Cambio è ſtato ignoto agli Antichi.*

CAPITOLO III.

Della natura, e della definizione del contratto di Cambio d'una Piazza all'altra per mezzo di lettere.

SOMMARIO.

1. *Il Contratto di Cambio ha doppio riſpetto.*
2. *Il primo fra 'l Traente, ed il Rimittente.*

3. *Il ſecondo, da una parte fra'l Traente, e l'Accettante; e dall'altra parte fra'l Rimettente, ed il Preſentante.*
4. *I Dottori hanno varj pareri della natura del Cambio.*
5. *La prima opinione è, che il Cambio ſia una ſpecie di mutuo, cioè preſtito.*
6. *Queſt' opinione ſi rigetta, e ſi aſſegna la differenza.*
7. *La prima differenza è, che nel Cambio non ſi può diſcernere qual ſia il mutuante, o il mutuario.*
8. *La ſeconda, che nel Cambio non ſi rende il medeſimo nell'iſteſſa ſpecie.*
9. *La terza, che non ſi rende altrettanto.*
10. *La quarta, che nel Cambio la reſtituzione non ſi fa nell'iſteſſo luogo.*
11. *La quinta, che il preſtito ſi fa per comodo d'un ſolo, ed il Cambio per comodo d'ambidue.*
12. *Nel Cambio non ſi commette uſura.*
13. *Quando le lettere di Cambio perdono v. gr. uno per cento, non è uſura, ma prezzo del Cambio.*
14. *La ſeconda opinione è, che il Cambio ſia un contratto, ſenza nome, la quale ſi rigetta.*
15. *La terza opinione è, che il Cambio ſia un baratto, la quale ſi rigetta.*
16. *La quarta opinione è, che il Cambio è una ſpecie di compra, e vendita.*
17. *Fra il Cambio, e la vendita vi è una ſola differenza, cioè circa la materia, o la materia del Cambio è vendibile.*
18. *La moneta è ſoggetta a creſcere, e ſcemare di prezzo.*
19. *La moneta val più in un luogo, che in un altro, benchè ſia dell'iſteſſa bontà, e conto.*
20. *La moneta ſi comprende ſotto la general denominazione de' mobili.*
21. *La moneta è commutabile.*
22. *La moneta ſi può ſtimare a ragguaglio d'altra moneta.*
23. *Nella moneta ſi ritrova doppia bontà, come nell'altre mercanzie.*
24. *Il nome del debitore ſi può vendere.*
25. *Il baratto è un genere, a riſpetto del quale la vendita è una ſpecie, ſotto la quale ſi contiene il Cambio.*
26. *Definizione del Cambio.*
27. *Il Cambio è un contratto di ragion delle genti.*
28. *Il Cambio è un contratto nominato.*
29. *Il Cambio è un contratto di buona fede.*
30. *Il Cambio ſi perfeziona col ſolo conſenſo.*

31. *Il*

31. *Il conſenſo del cambio ſi deve dichiarare per ſcritture, (in Francia) almeno per prova.*
32. *Non ſi ricerca, che la reciproca conſegna della valuta, e della lettera ſi faccia preciſamente nell' iſteſſo tempo del contratto.*
33. 34. *Queſto ſi prova con eſempj.*
35. *Benchè la lettera di Cambio non ſi paghi, il contratto non oſtante è valido.*

E' Certamente impoſſibile di ben concepire un contratto ſenza conoſcerne la natura, e non ne ſapere la definizione: queſto è molto più vero in quello del Cambio, il quale eſſendo per così dire, nuovamente inventato, ſarebbe impoſſibile ſenza queſte notizie avere alcun fondamento certo di ciò, che ſiamo per dirne.

1. Il Contratto di Cambio ha due riſpetti, ciaſcheduno de i quali produce due differenti nature.

2. Il primo riſpetto è fra il Traente, e quello che ne paga la valuta, e ſopra queſto riſpetto ſi eſamina la natura del Cambio.

3. Il ſecondo è da una parte fra 'l Traente, e quello, che deve pagar la lettera di Cambio; e dall' altra parte fra quello, che ne dà la valuta, o quelli, che hanno le ſue ragioni, e quello, che ne riceve il pagamento; e da queſte due parti c' è un' ordine, ed una commiſſione, di cui ſi parlerà trattandoſi della ſeconda parte.

4. L'opinioni ſopra la natura del Cambio d'una Piazza all' altra ſono diverſe.

5. La prima opinione è queſta (*g*), che il Cambio è una ſpecie di preſtito, e queſta opinione è ſtata ſeguitata da tutti quegli, che hanno biaſimato il Cambio come illecito, ed uſurajo.

6. Ma è facile dimoſtrare la falſità di queſta

(*g*) Prima opinio eſt, quod ſit mutuum, hancque opinionem ſecuti ſunt omnes ii, qui hac ipſa de cauſa deteſtantur Cambia tanquam illicita, & uſuraria. *Scacc. de Commerciis, & Cambio* §. 1. *q.* 4, *n.* 4.

opinione per le differenze, che vi ſono fra il contratto di Cambio, e quello del preſtito, o ſia mutuo.

7. La prima ſi è (*h*), che non ſi può dire quale delle due parti, che contrattano il Cambio reale da una Piazza all'altra, ſia il mutuante, o il mutuatario; poichè eſſendo eſſenziale, che il mutuatario prima riceva, e che dopo renda, biſognerebbe, che ſeguiſſe il medeſimo nel Cambio. Contuttociò ſpeſſo, quello che dà la lettera di Cambio, riceve la valuta nell'atto di conſegnar la lettera, ſpeſſo ancora non la riceve, ſenon dopo lungo tempo, ed alcune volte fin'a tanto, che non abbia avuto aviſo, che la lettera ſia ſtata pagata; così per ſoſtenere, che il contratto di Cambio ſia un preſtito, biſognerebbe, che la ſteſſa perſona foſſe una volta il mutuante, ed una volta il mutuatario, il che ſarebbe inconveniente, e queſta differenza ſi deduce dagli articoli 27. 28. e 29. del titolo 5. dell'Editto del Commercio del meſe di Marzo 1673, dove ſi parla de' biglietti di Cambio per le lettere date, o da darſi.

8. La ſeconda ſi è, che nel preſtito biſogna rendere il danaro nella medeſima ſpecie (*i*), e nel Cambio il pagamento non ſi fa nella medeſima ſpe-

(*h*) Prima differentia eſt, quia ſi conſideremus perſonam accipientis ad Cambium, differentia eſt manifeſta, quia mutuans prius dat, & poſtea recipit, ſed accipiens ad Cambium facit oppoſitum, primo recipit, & poſtea dat, & ſic ex parte accipientis non eſt mutuum. *Scacc.* § 1. *qu.* 4. *nu.* 5.

Aucun billet ne ſerà reputé billet de Change, ſi ce n'eſt pour lettres de Change, qui auroient été fournies on qui le devroient etre.

Les Billets pour lettres de Change fournies feront mention&c.

Les Billets pour lettres de Change a fournir feront mention&c.

Art: 27. 28. 29. *titre* 5. *dal Edit. du Commerce.*

(*i*) Secunda differentia, quia in mutuo res mutuata reddi debet in eadem ſpecie, nempe vinum pro vino, moneta argentea pro argentea, aurea pro aurea *l.* 99. *ff. de ſolut.* At in Cambio reddi debet res alterius ſpeciei. *Scacc.* §. 1. *qu.* 4. *n.* 7. *Raph. de Turri Tract. de Camb. diſp.* 1. *qu.* 7. *nu.* 16.

ſpecie, poichè da un Paeſe all'altro le medeſime ſpecie di moneta non corrono.

9. La terza differenza è (*l*), che nel preſtito non ſi può mai render meno di quello, che ſi è ricevuto, e non ſi può diminuire il principale; ma nel Cambio, quello che piglia la lettera di Cambio, ſpeſſo riceve meno di quanto ha dato, dipendendo il più, o meno dalla ſcarſità, o dall'abbondanza della moneta, che vi è per la Piazza, ove la lettera di Cambio dev'eſſer pagata.

10. La quarta differenza è (*m*), che il preſtito dev'eſſer reſtituito nel medeſimo luogo, dov'è ſtato fatto; ma il Cambio al contrario dev'eſſer pagato in un altra Città diverſa da quella, dov'è ſtato contrattato.

11. La quinta ſi è, che il mutuo, o ſia preſtito, non ſi fa ſenon in favore del mutuatario (*n*), dovecchè il contratto di Cambio ſi fa in favore, e per utilità di due perſone, che lo contrattano, perchè tant'è utile a quello, che dà la ſua moneta, per riceverla in un'altra Città, ove n'ha biſogno; che a quello, che la riceve, per dar la ſua lettera, in virtù della quale l'altro deve eſſer pagato.

12. Così per tutte queſte differenze eſſenziali è coſa certa, che il Cambio non è preſtito, il che è importantiſſimo a ſaperſi; perchè non eſſendo preſtito, non è capace d'uſura (*o*), non potendo l'uſura cadere, ſe-

con-

(*l*) Tertia differentia, quia capitale mutui minui non poteſt; ſecus eſt in Cambio, quia poteſt evenire, ut dans Cambio detrimentum patiatur in ſorte. *Scacc. de Cammerc. & Camb. §. 1. qu. 4. nu. 11.*

(*m*) Differt quia in Cambio, ſaltem reali, & vero, quod ſit ratione loci, & per litteras, neceſſe eſt, ut commutetur pecunia unius loci pro pecunia alterius loci, at mutui reſtitutio ſit in eodem loco, ubi fuit acceptum. *Scaccia §. 1. qu. 4. n. 14.* Mutuum date, nihil ſperantes, *Luca 6. 35.*

(*n*) Contractus Cambii ſit ad utriuſque contrahentis utilitatem. *Scaccia §. 2. n. 447. Rota Genuenſis dec. 32. n. 5.*

(*o*) Ultimo loco propoſuimus in definitione, uſuram vi mu-

condo il ſentimento de' Dottori, che nel preſtito, o ſia mutuo, com' eſſi dicono, vero, o palliato.

13. Poſto un tal fondamento, s'ingannano quegli, che dicono, che il pigliar di più del corſo ordinario, per dare una lettera di Cambio, è un' uſura, perchè queſto è falſo: potrebbe bensì eſſervi qualche malizia, o fraude, o qualche ſpecie d'ingiuſtizia; ma il nome d'uſura non può in alcuna maniera adattarviſi. L'iſteſſo potrebbe dirſi d'un Mercante di Biade, o d'altre mercanzie, ſe le vendeſſe un prezzo più alto di quel, che corre nel mercato: egli commetterebbe bensì un male, ma queſto non potrebbe mai dirſi uſura. Parimente un Mercante di Legne, o d'altre robe, a cui ſia limitato, da chi ha l'autorità, il prezzo, ſe le vendeſſe più care di tal prezzo, commetterebbe una contravvenzione, ed un'ingiuſtizia: ma non ſi potrebbe mai dire, ch' egli aveſſe commeſſo un' uſura. Per la medeſima ragione, quando le lettere di Cambio di Parigi a Lione, perdono v. g. un per cento, non biſogna dire, che una lettera di Cambio, che ſarà di 1010. lire, per 1000. lire di valuta in contanti, ſia contraria all' Articolo 6. dell'Editto di Commercio, come contenente l'intereſſe con la ſorte, poichè quelle dieci lire non ſono un'intereſſe, ma il prezzo del Cambio, cioè a dire, che a cauſa della ſcarſità della moneta fra Parigi, e Lione, quello, che in Lione ha un credito di 1010. lire, non lo può vendere in parigi ſe non 1000. lire.

14. La ſeconda opinione ſi è, che il contratto del Cambio (*p*) ſia un contratto anonimo, cioè ſen-

mutui committi, aperte intelligentes, hoc crimen in aliis contractibus, quam mutui nequaquam accidere. *Covaruv. variar. reſol. lib. 3. cap. 1. verſ. Hinc juſtiſſime. Scaccia §. 1. quaſt. 7. part. 1. num. 25. & part. 3. limit. 6. num. 3. Gibalin. de uſur. cap. 8. art. 1. Reg. 3. Raph. de Turri de Camb. diſp. 1. quaſt. 7. n. 29.*

(*p*) Secunda opinio eſt, quod ſit contractus innominatus, *do, ut des. Scaccia §. 1. quaſt. 4. num. 12.*

ſenza nome, *do*, *ut des*; ma oltrecchè queſta opinione è poco ſeguitata, come troppo generale, ella vien diſtrutta dal nome di Cambio, il quale ſpecialmente s'adatta a queſto contratto.

15. La terza opinione ſi è (*q*), che queſta è una permutazione di moneta con altra moneta; ma queſta opinione non è ſeguitata, perchè ella non ci dimoſtra ſenon il genere ſupremo, e noi cerchiamo la ſpecie nel genere.

16. Finalmente la quarta opinione ſi è (*r*), che il Cambio reale d'una Piazza all'altra è una ſpecie di compra, e vendita, nel medeſimo modo che ſono le ceſſioni, ed i traſporti; perchè quel tale, che fa la lettera di Cambio, vende, cede, e traſporta il credito, ch'egli ha con quello, che deve pagarla.

17. Una ſola differenza vi è fra'l Cambio, e la compra, e vendita (*s*), che neppure è eſſenziale, e queſta differenza conſiſte nella materia, perchè il Cambio non ſi contrae ſe non di moneta per moneta; ma egli ha tutte le proprietà del contratto di compra, e vendita, e ciò che ſerve per materia del Cambio, può eſſer venduto.

18. Primieramente (*t*) tutto ciò, che può ricevere au-

Turri diſp. 1. quæſt. 4. num. 12.

(*q*) Tertia opinio eſt, quod ſit permutatio pecuniæ pro pecunia. *Scaccia §. 1. quæſt. 4. num. 18.*

Turri diſp. 1. quæſt. 6.

(*r*) Quarta opinio eſt, quod ſit contractus emptionis, & venditionis *Jo: de Anan. in capite ait. Navigantì ſub n. 46. 47. cum aliis*, dicens Cambium eſſe contractum emptionis ex parte dantis, & venditionis ex parte accipientis Cambio, & ſic pecunia ejus, qui dat Cambio, eſt pretium, & pecunia conſignanda poſtea ex Civitate Placentiæ, ſeu Romæ, eſt reſumpta, & vendita &c. *Scacc. §. 1. q. 4. n. 21. Rota Genuenſis deciſ. ult. n. 41. verſ. 1. ratione, & deciſ. 32. n. 5. Critus de credito cap. 2. ſit. 8. nu. 1208. & nu. 2293.*

(*s*) Et quod Cambium differat a venditione ſola materia, quia non verſatur niſi circa pecuniam; & quod contractus emptionis, & venditionis. *Scaccia loco citato.*

(*t*) Quia pecuniæ æſtimatio creſcit, & decreſcit, ſed ea, quo-

augumento, o diminuzione nel ſuo prezzo, può eſſer venduto: le monete, che fanno la materia del Cambio, poſſono eſſer augumentate, o diminuite di prezzo: dunque poſſono anco eſſere vendute.

19. Secondariamente (*u*), perchè una moneta val più in un luogo, che in un' altro, benchè dell' iſteſſo peſo, e conio: come la Doppia di Spagna, la quale in Madrid vale quattro pezze da otto reali, ed in Francia non ne val più che tre, e due terzi: e così può dirſi di divers'altre ſorti di monete; e per conſeguenza, ſe eſſe ricevono diverſe ſtime, poſſono eſſer vendute.

20. In terzo luogo (*x*) la moneta è compreſa nel termine generale degli effetti mobili; e queſti poſſone eſſere comprati, e venduti, come ſegue giornalmente: dunque anco la moneta può eſſere venduta.

21. In quarto luogo (*y*) tutto ciò, che può eſſer barattato, può eſſer venduto; or'una moneta può eſſer barattata con altra moneta: dunque può eſſer ancora venduta.

22. In quinto luogo (*z*) ciò, che può eſſere ſtima-

to

quorum prelium cr ſcit, & decreſcit, ſunt vendibilia, ut experientia patet: ergo &c. *Scacc. loco citato nu.* 25.

(*u*) Quia una pecunia propter curſum valet plus uno loco, quam alio, licet ſit ejuſdem ponderis, & menſuræ; quare florenus aureus, vel ducatus Venetus, propter ſuum curſum, valet pluſquam aureus Bononienſis, vel ducatus Romanus &c. *Scaccia nu.* 26. Si recepit varias æſtimationes: ergo eſt emibilis. *Scaccia nu.* 28. *in fin.*

(*x*) Quia pecunia continetur appellatione mercis, ut ex *Bald.* ſequitur *Stracchin. tract. de mercat. part.* 1. *n.* 75. *Navarrus in cap. Navigant.* ſed merx poteſt emi, & vendi, ut quotidie emitur, & venditur; ergo pecunia tanquam merx, contractari poteſt. *Scacc. n.* 29. 30.

(*y*) Quidquid eſt commutabile, eſt etiam vendibile &c. ſed pecunia eſt commutabilis cum pecunia, ergo eſt vendibilis. *Scaccia n.* 31.

(*z*) Illud eſt vendibile, quod pecunia eſt æſtimabile, fuit enim pecuniæ uſus inventus pro pretio, & menſura rerum comparandarum; ſed ea pecunia, ſeu moneta æſtimatur alia, ut puta groſſa per minutam, & e converſo: ergo moneta poteſt emi, & vendi. *Scacc. nu.* 32.

to a prezzo di moneta, può esser venduto; poichè l'uso della moneta fu introdotto per servir di prezzo, e di misura a tutte le cose vendibili; ma una moneta è stimata per lo rapporto, ch'ella ha con un'altra moneta: dunque può esser comprata, e venduta.

23. In sesto luogo (*a*) ogni cosa venale ha due sorti di bontà, l'una intrinseca, l'altra estrinseca; e da questa doppia bontà si deduce la giustizia del prezzo di ciascuna cosa, che deve essere venduta; ma questa doppia bontà si trova nella moneta: dunque ella può vendersi nel medesimo modo, che tutte l'altre cose.

24. In settimo luogo (*b*) il contratto di Cambio è piuttosto una cessione del credito, che si ha sopra quello, che lo deve pagare, che una vendita di moneta: ora egli è certo, che un credito può esser comprato, e venduto: dunque il contratto di Cambio è una specie di compra, e vendita.

25. E benchè molti Dottori (*c*) giudichino, che il Cambio non sia una specie di contratto di compra, e vendita, perchè non possono figurarsi, che la moneta possa vendersi, contuttociò, perchè apparisce chiaramente, che il genere supremo è la permutazione, a riguardo del quale, la compra, e vendita è una specie, della quale si può dire, che il Cambio è un altra specie; poichè il primo contratto (cioè la permutazione, o baratto) consiste in dare una cosa

(*a*) Merx vendibilis habet duplicem bonitatem, intrinsecam scilicet, & extrinsecam, & ab ista duplici bonitate sumitur justitia pretii, quod merx illa vendi debeat, ut sciunt omnes; sed ista duplex bonitas reperitur in pecunia; ergo etiam pecunia, sicut alia merx est vendibilis. *Scaccia nu.* 33.

(*b*) Nomina eorum, qui sub conditione, vel in diem debent, & emere, & vendere solemus; ea enim res est, quæ emi, & vendi potest *l.* 17. *ff. de hæred. vel act. vendit.* Nominis venditio, etiam ignorante, vel invito eo, adversus quem actiones mandantur, contrahi solet *l.* 3. *cod. de hæred. vel act. vendit.*

(*c*) Contrarium: quod enim non sit contractus venditionis, eo quia pecunia sit invendibilis, tenent *Laur. de Rodulphis. Jo. Azor. Medin. Navarr. Mich. Sa. Jo. Cavat. relati a Scaccia n.* 34.

ſa per riceverne un' altra ; il ſecondo in dare una coſa per ricever moneta , ed il terzo in dar qualche ſomma di moneta in un luogo per ricevere , o far ricevere altra moneta in un altro luogo. Che però io giudico (*d*), che non vi ſia luogo di repugnare a queſt'opinione, che il Cambio ſia una compra , poichè per le prove addotte è concludemente ſtabilita , e queſta è l'opinione comune.

26. Il contratto di Cambio può eſſer particolarmente diſinito così : (*e*) Un contratto di ragion delle genti , nominato, di buona fede , perfezionato dal ſolo conſenſo , pel quale , data la valuta al Traente , queſto dà a quello , che gliene paga , lettere , per ricevere altrettanto nel luogo convenuto.

27. Queſto contratto deve chiamarſi di Ragione delle genti (*f*), perchè l'uſo , e la neceſſità del commercio l'ha reſo comune a tutte le nazioni.

28. Si dice Nominato (*g*) per differenziarlo da i contratti anonimi , e da altri del ſuo genere , ed ha un nome , che ad eſſo è proprio , cioè Cambio.

29. E' detto ancora , di buona fede , (*h*) perchè la buona fede è la legge ſovrana del commercio , e che diſcendendo dalla compra , e vendita , ch'è un contratto di buona fede , deve anco ſeguirne la

---

(*d*) Tamen ego eligendam eſſe exiſtimo quartam opinionem , quod Cambium ſit emptio , & venditio , ut dixi ſupra *num.* 21. *& ſeqq.* tum quia efficaciter probatur , tum quia videtur magis communis. *Scaccia n.* 17.

(*e*) Contractus juris gentium nominatus , bonæ fidei , ſolo conſenſu perfectus , quo , dato pretio Campſori , ab eodem traduntur literæ Campſorio ad tantumdem alibi recipiendum.

[*f*] Illud dicitur de jure gentium , quod æque apud omnes gentes ſervatur ; ſed Cambium in omnibus Regnis , & Provinciis , & ubique terrarum , exercetur , veluti Reipublicæ , & hominum commerciis neceſſarium. *Scaccia* §. 1. *quæſt. 6. num. 3.*

[*g*] Quem quidem Contractum alii appellant nominatum , *Rota Genuenſis deciſ.* 30. *n.* 5.

[*h*] Contractus Cambii &c. conſiſtit in bona fide magis quam alii contractus. *Rota Genuenſis deciſ.* 1. *n.* 41. *verſ. prima ratione.*

la natura ; oltrecchè secondo l' uso, consiste più nella buona fede, che gli altri contratti.

30. Egli è perfezionato dal solo consenso (*i*) secondo l'esempio della compra, e vendita, poichè dopo il reciproco consenso, l'uno de i Contraenti, non se ne può ritrattare contro la volontà dell' altro ; perch' egli è fatto per respettiva utilità d' ambidue.

31. Ma nella Francia però è necessario, che questo consenso appariſca per iscritto, ad effetto di provarlo, secondo l'Ordinazione del Regno, come ancora negli altri contratti ; altrimenti non si potrebbe provare, senon pel giuramento del Reo.

32. E benchè si dica nella difinizione : *Pel quale dando la valuta al Traente, egli dà a quello che gliela paga, delle lettere, per ricevere altrettanto nel luogo convenuto* ; non è però necessario, che il pagamento della valuta, e la consegna della lettera si faccia precisamente nell' atto stesso della convenzione, potendo le Parti convenire d'una dilazione a compire o l'uno, o l'altro atto, o tutti due come si può mostrare per due esempj di ciò, che si pratica.

33. Per esempio : (*l*) quando si tratta un Cambio per qualche pagamento, o fiera, di cui la scadenza è lontana, non si consegna allora la lettera di Cambio, ma un biglietto, contenente la promessa di darla, il quale dev' essere fatto secondo le formalità prescritte dall'Editto del mese di Marzo 1673. pel commercio.

34. Che se si danno lettere (*m*), e che la valuta

[*i*] Quæro XVIII. an in contractu Cambii sit licita pœnitentia altero contrahente invito? Respondeo, quod non ; quia contractus Cambii fit ad utriusque utilitatem. *Scaccia* §. 2. *Glossa* 5. *n.* 347.

[*l*] Les Billets pour lettres de Change a fournir mention du lieu où elles seront tirées, et si la valeur en a été reçue, & de quelles personnes à peine de nullité. Edit du mois de Mars 1673. *tit.* 5. *art.* 29.

[*m*] Les Billets pour lettres de Change fournies, feront mention

ta non debba pagarſi, ſenon ad un tal tempo, quello, che la deve, dà un biglietto, ſecondo le formalità preſcritte dal medeſimo Editto.

E ſe la valuta non è ſtata pagata, nè le lettere conſegnate, e che l' accordo ſia di compire all' uno, ed altr' atto nel tempo convenuto, ſi deve fare un Biglietto doppio, per poter provare il reciproco conſenſo delle Parti.

35. E benchè la lettera di Cambio non ſia pagata (*n*), e ch'ella ſia proteſtata, il contratto di Cambio è non oſtante buono, e valido, perchè quello che ne ha data la valuta, ha un' azione per rilevo di tutti i ſuoi danni, ed intereſſi di Cambio, e ricambio nel medeſimo modo, che nella compra, e vendita.

Si raccoglie da queſto Capitolo tre Maſſime.

Maſſime.

1. *Le lettere di Cambio producono due ſpecie di contratti. La prima fra'l Traente, e quello, che ne paga la valuta, e ch'è una ſpecie di compra, e vendita. La ſeconda fra'l Traente, e quello, che deve pagare la lettera; ſiccome fra quello, che ne dà la valuta, o quegli, che hanno le ſue ragioni, e quello, che la deve ricevere, ch'è come una proccura.*
2. *Il contratto delle lettere di Cambio non è un preſtito:*
3. *L'uſura non cade, ſe non nel preſtito, o vero, o palliato.*

CA-

---

tion de celui, & ſi le payement a été fait en deniers, marchandiſes, où autres effets, à peine de nullité. *Art cle 28.*

[*n*] Si res vendita tradatur in id, quod intereſt, agitur, hoc eſt rem habere intereſt emptoris: Hoc autem interdum pretium egreditur, ſi pluris intereſt quam res valet, vel empta eſt, *l. 1. ff. de action. & vend.*

CAPITOLO IV.

Delle diverſe formule delle Lettere di Cambio: Delle Perſone, che in eſſe ſi nominano: De' diverſi termini de' pagamenti: Delle differenti materie di dichiararne la valuta, e delle Lettere, che ſi mandano in queſt' occaſione.

SOMMARIO.

1. *Forma delle lettere di Cambio.*
2. *Quattro conſiderazioni nelle lettere di Cambio.*
3. *La prima conſiderazione ſi è, di quante perſone ſian conſiderate nelle lettere di Cambio, e le loro denominazioni.*
4. *Forma nelle lettere di quattro perſone.*
5. 6. *Forma degli ſpacci del Traente.*
7. 8. *Forma degli ſpacci di chi rimmette.*
9. *Della clauſula: Pagherai a Severino, o a ordine, e ſe vi ſiano diverſi ordini.*
10. *Eſempio, col quale ſi paga al mandatario, ed eſempio del mandato.*
11. *Spiegazione degli Articoli 11. 13. 15. 16. 17. 24., e 25. del titolo 5. dell' Editto del commercio.*
12. *Eſempj delle lettere di Cambio, dove ſono nominate tre ſole perſone num. 12. parimente ai numeri 13. 15. 16. 17. 18.*
14. *Se il rimettente non veniſſe in perſona al luogo, dove il Cambio deve pagarſi, ſe foſſe ſufficiente il ſemplice ſuo mandato? ſi riſponde affermativamente.*
19. 20. *Eſempio delle lettere di Cambio dove ſono nominate due ſole perſone.*
21. *In queſti due eſempj, oltre le due perſone nominate, vi ſe ne deve ſottintendere un' altra, e qualche volta due.*
22. *Queſtione ſopra l' eſempio precedente, ſe ſian vere lettere di Cambio, ed i caſi nei quali ſi praticano.*
23. *Nel Cambio due ſoli ſono i Contraenti, che reciprocamente ſi obbligano, cioè il Traente, ed il Rimettente: gli altri due, cioè il Preſentante, e l' Accettante, non intervengono, ſenon per l'eſecuzione.*
24. *Seconda conſiderazione delle lettere di Cambio, che riguarda in cinque modi il tempo del pagamento.*

25. *Il primo modo a vista della lettera.*
26. *Il secondo modo alcuni giorni dopo vista la lettera.*
27. *In caso, che fosse differita la presentazione delle lettere di Cambio, se il Traente sia tenuto per gli accidenti, che possono succedere.*
28. *Il terzo modo è a un tal giorno del mese.*
29. *Il quarto modo ad uno, o più usi.*
30. *Da questo numero fino al 43. si accennano gli usi di diversi luoghi.*
44. *Il quinto modo è nei Pagamenti, o in Fiera.*
45. *Terza considerazione, che riguarda la somma da pagarsi.*
46. *Quarta considerazione, che riguarda la valuta.*

SI propongono i seguenti esempj, piuttosto per facilitare l'intelligenza del contratto di Cambio, che a fine di prescrivere le formule necessarie, poichè a questo contratto (*o*) non vi è alcuna formula prescritta: e purchè la lettera di Cambio contenga (*p*) quello, che l'ha fatta, quello, che la deve pagare, quello a cui dev' essere pagata, quello, che ne ha data la valuta, il tempo del pagamento, ed in qual maniera sia stata pagata la valuta; del resto, i termini per esprimere queste cose, e le condizioni, sono arbitrarj.

2. Sicchè tutte le considerazioni delle lettere di Cambio si riducono a quattro:

La prima riguarda le persone.
La seconda il tempo del pagamento.
La terza quel che si deve pagare.
La quarta riguarda la valuta.

3. Per quel che riguarda la prima; in una lettera di Cambio intervengono ordinariamente quattro

[*o*] Secundo sciendum est, quod scriptura Cambii non habet certam præscriptam formam, ideoque potest diversis modis concipi. *Scaccia* §. 1. *qu.* 5. *n.* 11.

[*p*] Les lettres de Change contiendront sommairement le nom de ceux, aux quels le contenu devra etre payé, le tems du payement, le nom de celui, qui en a donné la valeur &c. *Edit. de* 1673. *tit.* 5. *ar.* 1.

tro persone (*q*), cioè, quello, che la fa, che si chiama il Traente, quello, che la piglia, il quale è il Pagatore della valuta, e si dice il Rimettente; quello, che la deve pagare, e che si chiama l' Acettante; e quello, che la deve ricevere, il quale si chiama il Presentante.

Esempio primo.

Parigi 11. Agosto 1679. per lire 1000.

Signor Mio (*r*)

4 A vista vi piacerà pagare per questa prima di Cambio al Sig. Severino la somma di lire mille per valuta ricevuta in contanti dal Sig. Luciano, e mettete a conto come per la d'avviso.

Vostro umilis. Servit.
Simeone.

Al Sig. Illario,
a Lione.

5. Per dar luogo all' esecuzione di questo contratto, quello, che ha fatto la lettera ne dà avviso a quello, che la deve pagare, con ordine di far tal pagamento per mezzo d' una lettera ordinaria, appresso a poco in questi termini,

Parigi 11. Agosto 1679.

[*q*] Notum est, quod quatuor personæ ad complendum contractum Cambii intervenire debent; una dans, & altera accipiens literas, & solvere debens, & altera exigens pecunias cambiatas, & tractas. *Rota Genuens. decis.* 1. *n.* 27.

[*r*] In hac literarum formula illæ quatuor Personæ apparent realiter, & distinctæ, *Scaccia qu.* 5. §. 1. *nu.* 44.

Signor Mio

5. Io vi ho tratto queſto giorno mille lire pagabili a viſta al Sig. Severino, per valuta in contanti dal Sig. Luciano, io vi prego d'onorar la mia lettera, e di darmene debito.

Se quello, che ha fatto la lettera di Cambio, non è creditore almeno d' una ſomma eguale a quella della lettera di Cambio, egli ſi ſpiega in qual maniera darà ſoddisfazione; che ſe egli è creditore, aggiugne: nel mio conto, il che ſperando della voſtra puntualità, reſto

Voſtro umiliſs. Servit.
Simeone.

7. Quello, che ha dato la valuta, ſcrive a quello, che la deve ricevere, una lettera d'avviſo appreſs' a poco di queſto tenore.

Parigi 11. Agoſto 1679.

Mio Signore

8. Io vi rimetto mille lire per la quì ingiunta lettera di Cambio del Sig. Simeone ſopra il Sig. Illario, della quale io vi prego a procurarne il pagamento, e darmene credito (S' egli non è debitore di quello, al quale eſſo invia queſta lettera di Cambio, gli dice in che vuole, che il danaro ſia impiegato) e reſto

Voſtro umiliſs. Servit.
Luciano.

9. Qualche volta ſi mette nella lettera di Cambio: Vi piacerà pagare al Sig. Severino, o ſuo ordine. Nel qual caſo poſſon' eſſervi diverſi ordini ſucceſ-

ceſſivi, ma queſti non mutano in conto alcuno la inſtanza della lettera di Cambio; perciocchè tali ordini non ſon' altro, che ſurrogazioni dell'uno all' altro, per mettere l' ultimo luogo di quello, al quale principalmente ella era pagabile.

Eſempio ſecondo.

Parigi 14. Agoſto 1679. per lire 2000.

Mio Signore

10. A otto giorni viſta vi piacerà pagare per queſta prima di Cambio al Sig. Felice, o a ſuo ordine la ſomma di duemilla lire, per valore cambiato col Sig. Marcello, e mettere a conto come per la d' avviſo ec.

Voſtro umiliſs. Servit.
Fabiano.

Al Sig. Vittorio
Roano

E ſotto, o dietro alla lettera vi è detto:
E per me pagate il contenuto, che ſopra, o a tergo, all' ordine del Sig. Vincenzio per la valuta ricevuta in contanti dal Sig. Giuliano.

Sottoſcritto Felice.

Parigi 14. Agoſto 1679.

E così altri ordini ec.

11. Non ſarà inutile notare, che l' Editto del Commercio negli articoli 12. 13. 15. 16. 17. 24. e 25. del titolo 5. ſi ſerve de i termini *d'endoſſer*, *d'endoſſeurs*, & *d'endoſſement*, (che in queſta lin-

gua si direbbe Girare, Giratario, e la Girata) per significare: *Mettere degli ordini a tergo. Quegli, che hanno messo tali ordini, e gli ordini stessi.* Ed all' articolo 23. del medesimo titolo leva al termine *endossement* il significato *d'ordine*, per non dargli altro, che quello di *Mandato*, o *Proccura*, e così questo termine *d' endossement* ha doppio senso e bisogna intenderlo secondo, che il caso può denotarlo.

12. Qualche volta la lettera di Cambio è pagabile a quello, che ne paga la valuta, il che ordinariamente segue allorchè il medesimo vuol far viaggio, ed andare a quel luogo, dov' ella dev' esser pagata, ed in tal caso non vi appariscono senon tre persone.

Esempio terzo.

Parigi 1. Agosto 1697. per lire 3000.

Mio Signore

13. Alla fine di questo mese vi piacerà pagare per questa prima di Cambio al Sig. Romualdo la somma di lire tremilla per la valuta ricevuta in contanti da lui medesimo, e mettete a conto come per la d' avviso

Vostro umilis. Servit.
Gabinio.

Al Sig. Paolo
Marsilia.

14. Che se quello, al quale ella è pagabile, non andasse a Marsilia per riceverne il pagamento, vi è chi dubita, se il suo ordine semplice fosse sufficiente, e dicono, che sarebbe necessario un trasporto per mezzo di Notajo, o una Proccura; ma nè l'uno, nè l'altra non avrebbero più forza d'un semplice ordine, sarebbero solamente più autentici.

15. Qual-

15. Qualche volta quello, ſopra'l quale è tratta la lettera di Cambio, eſſendo corriſpondente di quello, che la fa, e di quello, che ne paga la valuta, ella è pagabile a lui medeſimo, ed in tal caſo ancora non appariſcono ſenon tre perſone.

Eſempio quarto.

Parigi 18. Agoſto 1679. Per lire 1000.
a d. 101. d. gr.

Mio Signore

(s) 16. A due uſi vi piacerà pagare per queſta prima lettera di Cambio a voi medeſimo la ſomma di mille ſcudi a danari centouno di groſſi per ſcudo, per valuta riceyuta in contanti dal Sig. Benedetto, e mettete a conto come per la d' avviſo.

Voſtro umiliſs. Servit.
Albino.

Al Sig. Dioniſio
Amſterdam.

17. Parimente non appariſcono ſenon tre perſone in quella lettera di Cambio, nella quale quello, che la fa, mette, ch'è valuta ſua propria.

Eſempio quinto.

Parigi 21. Agoſto 1679. per l. 4000.
Mio Signore

18. Ne i proſſimi pagamenti d' Agoſto vi pia-

(s) Nunc pono formulam, in qua tres tantum perſonæ apparent realiter, & diſtinctæ, ſed virtualiter ſunt etiam quatuor, nempe quando una eademque perſona gerit negotium remittentis, & trahentis ſolvendo ſibi ipſi. *Scaccia loco citato.*

cerà pagare al Sig. Giovino la ſomma di lire quattromilla per valuta da me medeſimo, e mettete a conto come per la d' avviſo.

Voſtro umiliſs. Servit.
Gabinio.

Al Sig. Paolo
Lione.

26. Si vedono ancora alcune lettere di Cambio, nelle quali non appariſcono ſenon due perſone, cioè quello, che le fa, e quello, che le deve pagare.

Eſempio ſeſto.

Parigi 1. Agoſto 1679.
per 1000. ſc. a 74. per ſc.

Mio Signote

20. Nella proſſima Fiera di Settembre vi piacerà pagare per queſta prima lettera di Cambio a voi medeſimo la ſomma di 1000. ſc. a ſettanta quattro croſati per ſcudo per valuta da me medeſimo, e mettete a conto per la d' avviſo.

Voſtro umiliſs. Servit.
Simeone.

Al Sig. Illario
Francfort.

Eſempio ſettimo.

Parigi 1. Agoſto 1679. per lir. 1000.

Mio Signore

A due uſi vi piacerà pagare per queſta prima let-

lettera di Cambio a mio ordine la ſomma di lire mille per valuta da me medeſimo, e mettete a conto come per la d' avviſo.

Voſtro umiliſs. Servit.
Simeone.

Al Sig. Franceſco
Roano.

21. Ma nelle lettere di Cambio, della qualità del ſeſto eſempio, ſi deve ſempre ſottintendere una perſona, e qualche volta due, perchè o la lettera di Cambio è tratta per conto d'una terza perſona, che non è mentovata nella lettera di Cambio, ma ſolamente nella lettera d' avviſo; o ch' ella è rimeſſa per conto d'un terzo, che pure non è nominato, e qualche volta nell'uno, e nell' altro modo: ed in queſti caſi quello, al quale è diretta fa la figura di più perſone, (*t*) perchè egli paga, e riceve da ſe medeſimo; ma biſogna neceſſariamente, che la tratta, e la rimeſſa ſia per conto d' un terzo, perchè non ſi può fare, che una perſona paghi a ſe medeſima ſenza qualche cauſa eſtranea, a talchè almeno tre perſone, e qualche volta quattro ſono eſſenzialmente neceſſarie nella lettera di Cambio.

22. Il ſettimo eſempio occorre di rado, ma io l'ho veduto, ed alcuni dubitavano, ſe quella foſſe una lettera di Cambio. Per riſolver queſto dubbio, convien ſaper la ragione, che produce ſimili lettere di Cambio, ed io ne adduco due: la prima ſi è quando un Banchiere ha ordine di trarre da una Piazza ad un certo prezzo, ch'egli giudica vantaggioſo; ma non trovando, alcuna occaſione, nè a quel prezzo, nè ad alcun'altro, non trovandoſi moneta per quella Piazza, ſi riſolve a pigliar

[t] Proprie diverſis reſpectibus una perſona poteſt fungi vices duarum. *Rota Genuenſis deciſ.* 1. *num.* 17.

gliar la lettera, ch' egli trà per conto dell'amico, per ſuo proprio conto, piuttoſto che mancare di ſervirlo, ed aſpettando l'occaſione di diſporne, fa la lettera di Cambio pagabile al ſuo proprio ordine. L'altra ragione ſi è, allor quando il Traente è creditore di quello, ſopra 'l quale egli trae, e che avanti di diſporre del ſuo credito, eſſo vuole aſſicurarſi, per mezzo dell' accettazione, del privilegio delle lettere di Cambio. In ambidue queſti caſi io non credo, che vi ſia da dubitare, che quella, che ſi fà, non ſia lettera di Cambio, perchè vi concorre il più ſoſtanziale, ch' è da una parte la rimeſſa da una Piazza all' altra; e per l'altra parte il conſenſo del Traente, a quello, che ne dà la valuta, e ſoprabbondantemente dell'Accettante. Del Traente, nel primo caſo, per la lettera di quello, che ha dato l'ordine di trarre al Datore della valuta: e quantunque queſto conſenſo di due perſone non appariſca nella lettera di Cambio, che per una ſola perſona, non laſcia d'eſſer perfetto, rappreſentando validamente due perſone, l'una di Commettente, e l'altra di Commiſſario, come ſopra vien provato.

Se ſarà oppoſto, che nel ſecondo caſo non intervenga il conſenſo di due perſone, ſi riſponde, che, ſtante l'ordine, un tal conſenſo è compito, ed intero, e per conſeguenza quella è una lettera di Cambio.

Conviene anco notare, che la qualità della lettera di Cambio non può eſſere controverſa, ſe non dall'Accettante, per evitare l'eccezion perſonale, o dal Preſentante, per iſcuſare il ſuo difetto di non aver fatto le diligenze in tempo; ma nè l' uno, nè l'altro devon' eſſere aſcoltati con tali pretenſioni: l'Accettante per aver riconoſciuta ſimil lettera per vera lettera di Cambio, ed averla accettata per tale, e per avere in effetto dato luogo al Preſentante di correre la fede di queſto

im-

impegno ; ed il Preſentante per averla preſa per lettera di Cambio , ed eſſerſi impegnato a far le diligenze preſcritte alle lettere di Cambio.

Si può ancora aggiugnere un altro eſempio molto raro.

Eſempio ottavo.

Caen 20. Agoſto 1679. lir. 3000.

Pel 20. Dicembre proſſimo io pagherò in Parigi al Sig..... all' ordine di Tommaſo , la ſomma di lire tre milla , per la valuta da eſſo ricevuta in mercanzie.

Clemente.

23. Quì parimente non vi ſono altri, che due che contrattano, e che ſi obbligano; quello, che fa la lettera di Cambio, di farla pagare; e quello che ne dà la valuta, ſi obbliga di farla ricevere: gli altri due, cioè quello, che la deve pagare, e quello, che l'eſige , non v' intervengono, ſenon che per l'eſecuzione ; queſti poſſono nientedimeno aver dell' azioni ſecondo i caſi , come ſarà ſpiegato nei Capitoli ſeguenti.

24. La ſeconda conſiderazione riguarda il tempo del pagamento della lettera di Cambio, che ſi riduce a cinque maniere differenti.

25. La prima è a viſta (*u*), o a piacere, ch'è l' iſteſſa coſa , perchè convien pagarla nel tempo , che vien preſentata.

26. La ſeconda è a tanti giorni dopo viſta, ch' è un tempo incerto , che non ſi determina , ſenon

[*u*] Quando dicitur : *Pagate a lettera viſta*, videtur celeriter, quam in antecedenti, injuncta ſolutio, vel ſaltem celeritas erat expreſſa ; & concludo , ſolutionem eſſe faciendam ſtatim atque literæ ſunt oſtenſæ. *Scaccia §. 2. Gloſ. 5. nu. 5.*

non comincia a correre, che da quel giorno, in cui vien preſentata, acciocchè, correndo tal tempo, quello, che deve pagar la lettera, poſſa preparare la ſomma occorrente.

27. Queſte due ſorte di tempo, danno luogo ad una nuova queſtione, ed importante, che noi eſaminaremo a ſuo luogo: ſe venendo differita la preſentazion della lettera di Cambio, il Traente ſia obbligato per quel, che poſſa ſuccedere.

28. La terza al tal giorno del tal meſe, ch' è un tempo determinato dalla lettera di Cambio.

29. La quarta è ad uno, o più uſi, ch'è un termine determinato dall'uſo del luogo, dove la lettera di Cambio dev' eſſer pagata, e che comincia a correre, o dal giorno della data della lettera di Cambio; o dal giorno dell'accettazione; e così un tal termine è più lungo, o più corto, ſecondo l' uſo (x) di ciaſcheduna Piazza. In Francia gli uſi ſono regolati a trenta giorni dall'Editto del meſe di Marzo 1673. tit. 5. art. 5., ma nelle Piazze ſtraniere vi è aſſai diverſità; che però torna in acconcio rapportar l'uſo, tale quale ſi pratica nelle più principali, perchè ſarebbe difficile aver di quello, e di tutti i luoghi una preciſa cognizione.

30. A Londra l'uſo delle lettere di Cambio di Francia è d'un meſe dalla data; di Spagna di due meſi; e di Venezia, Genova, e Livorno di tre meſi.

31. Ad Amburgo l'uſo delle lettere di Francia, d' Inghilterra, e di Venezia è di due meſi dalla data; d' Anverſa, e Norimberga è di quindici giorni viſta.

32. A Venezia l' uſo delle lettere di Ferrara, Bologna, Fiorenza, Lucca, e Livorno, è di cinque giorni viſta; di Roma, ed Ancona, di dieci gior-

[x] Quando dicitur: *A uſo*; dico ſolutionem faciendam eſſe infra decem dies, & plures, & pauciores, ſecundum uſum, & placitum platearum, in quibus fiunt Cambia. *Scaccia §. 2. Gloſſ. 5. nu. 8. Rota Gen. deciſ. 32. n. 6.*

giorni vista; di Napoli, Bari, Lecce, Genova, Augusta, Vienna, Norimberga, e San Gallo, di quindici giorni vista; di Mantova, Modena, Bergamo, e Milano, di venti giorni dalla data; d' Amsterdam, Anversa, ed Amburgo, due mesi dalla data, e di Londra di tre mesi dalla data.

33. A Milano l'uso delle lettere di Cambio di Genova è di otto giorni vista, e di Venezia venti giorni dalla data.

34. A Fiorenza l'uso delle lettere di Cambio di Bologna è di tre giorni vista; di Roma, ed Ancona di dieci giorni vista; di Venezia, e Napoli di venti giorni dalla data.

35. A Bergamo l'uso delle lettere di Cambio di Venezia è di venti giorni, e di venti quattro dalla data.

36. A Roma l' uso delle lettere di Cambio d' Italia era di dieci giorni vista, ma per abuso si sono estesi a quindici giorni parimente vista.

37 Ad Ancona l'uso è di quindici giorni vista.

38. A Bologna l'uso è d'otto giorni vista.

39. A Livorno l'uso delle lettere di Cambio di Genova è d'otto giorni vista; di Roma dieci giorni vista; di Napoli di tre settimane vista. di Venezia di venti giorni dalla data; d' Amsterdam, di quaranta giorni dalla data; di Londra tre mesi dalla data.

40. In Amsterdam l'uso delle lettere di Cambio di Francia, e d'Inghilterra è d'un mese dalla data; di Venezia, Madrid, Cadice, e Siviglia due mesi dalla data.

41. A Norimberga l' uso di tutte le lettere di Cambio è di quindici giorni vista.

42 A Vienna in Austria si pratica l' istesso.

43. A Genova l'uso delle lettere di Cambio di Milano, Fiorenza, Livorno, e Lucca è d' otto giorni vista; di Venezia, Roma, e Bologna di quindici giorni vista; di Napoli ventidue giorni vista; di Sicilia un mese vista, o due mesi dalla

da-

data; di Sardigna un meſe viſta; d' Anverſa, d' Amſterdam, e d' altre Piazze de' Paeſi Baſſi due meſi dalla data.

44. La quinta maniera è a i Pagamenti, o in Fiera: queſta non è generale per tutte le Piazze, ma ſolamente per quelle, dove ſono ſtabilite le Fiere, come a Lione, a Francoforte, a Novi, a Bolzano, a Lintz, ed altre Città, e queſto tempo è determinato da i regolamenti, e ſtatuti di tali Fiere.

45. Per quel, che ſi deve pagare, cioè la ſomma eſpreſſa nella lettera di Cambio, che fa la terza conſiderazione, baſta oſſervare, che quando la lettera è fatta in moneta del luogo, e che là, dove deve eſſer pagata, una tal moneta non corre, ſi mette il prezzo, col quale deve eſſere conguagliata, come negli eſempj quarto, e ſeſto, dove ſi è meſſo a qual prezzo della moneta d' Amſterdam, e di Francoforte, devon' eſſere valutati i mille ſcudi.

46. Finalmente per la quarta, ed ultima conſiderazione, che riguarda la valuta, l' Editto del meſe di Marzo 1673. tit. 5. art. 1. ordina, che ſi dichiari nella lettera di Cambio ſe la valuta è ſtata ricevuta in danari, mercanzie, od altri effetti. Ma come gli ſtranieri non ſono ſottopoſti a queſt' Editto, ſi vedono delle lor lettere di Cambio, che non eſprimono altro, che la valuta ricevuta, ſenza dire in che ſorte d' effetti; ovvero la valuta d' un tale, ſenza neppur dire ricevuta; e queſte differenti eſpreſſioni di valuta, come altresì queſt' altre: *valuta in me medeſimo: valuta riſcontrata con me medeſimo*, e quelle ancora ordinate dall' Editto, danno occaſione a diverſe liti, che ſaranno a' ſuoi luoghi eſaminate.

Da queſto capitolo ſi raccolgono ſei Maſſime.

Maſ-

Maſſime.

1. *Le formule delle lettere di Cambio ſono arbitrarie pur che eſprimano quello, che fa la lettera, quello, che la deve pagare, quando debba eſſere pagata, quello, che ne ha dato la valuta, ed in qual maniera l' ha pagata.*
2. *Regolarmente in una lettera di Cambio intervengono quattro perſone, o almeno tre, e qualche volta non ve ne appariſcono altre, che due, ma ſempre vi ſe ne ſottintende una, o due.*
3. *Benchè in una lettera di Cambio vi ſiano quattro perſone, o tre; quelle però, che contrattano, non ſon più, che due: cioè, quello, che fa la lettera di Cambio, e quello, che ne dà la valuta, il quale n' è proprietario, gli altri due non v' entrano, ſenon per l' eſecuzione.*
4. *Quantunque quello, che deve pagare una lettera di Cambio, e quello, che la deve ricevere, non vi entrino, che per l'eſecuzione, poſſono nientedimeno aver dell' azioni ſecondo i caſi.*
5. *Tutti i differenti termini de' pagamenti delle lettere di Cambio ſi riducono a cinque: a viſta, o a piacere; a tanti giorni viſta: a tanti giorni del tal meſe, ad uno, o più uſi; ed a i pagamenti della Fiera.*
6. *Quando la lettera di Cambio è fatta in moneta, che non ha corſo nel luogo dov' ella dev' eſſer pagata, biſogna mettere il prezzo, che dev' eſſer valutata.*

CAPITOLO V.

Se poſſa alcuno ritrattarſi della convenzione del Cambio, e ſe poſſa opporre di non averne ricevuta la valuta.

SOMMARIO.

1. *Se quello, che patteggiato di pigliare la lettera di Cambio, poſſa ſotto qualche preteſto ritrattarſi.*
2. *Il patto di pigliar lettere ſi prova, o per mezzo di ſcrittura, o di giuramento.*
3. *L' opinioni circa la queſtione propoſta ſono tre.*

4. *La*

4. *La prima si è , che il Rimettente possa ritrattarsi, sia pagata , o nò , la valuta.*
5. *La seconda sia , che il Rimettente non possa ritrattarsi sotto prètesto alcuno.*
6. *La terza è sotto distinzione.*
7. *Si dimostra l'errore di questa opinione.*
8. *La seconda opinione si può tener per regola , la quale però vien limitata secondo le circostanze.*
9. *Sopravvenendo un grave sospetto contro il Traente , si può domandar sicurtà , la quale negata , il Rimettente non è tenuto alla valuta.*
10. *Diversamente , se il sospetto sarà leggiero , e la ragione si adduce al num. 11.*
12. *Mentre non vi sia legittimo sospetto , o che il Traente sia pronto a dar sicurtà , non vi è luogo al pentimento.*
13. *Se il Traente possa pentirsi : e si pongono due quistioni.*
14. *La prima , se alcuno possa estimersi dall' obbligazione di dar le lettere promesse : che si risolve con distizione.*
15. *La seconda , se essendo data la lettera , possa il Traente opporre le eccezioni della non numerata pecunia , sopra di che si fa doppia distinzione.*
16. *La prima distinzione , che non è generale , num. 17.*
18. *La seconda , distinzione , la quale si dilucida a i numeri 19. 20. 21. 22.*

COmecchè la questione proposta riguarda due persone opposte, cioè il Treante, ed il Rimettente , conviene esaminarla separamente rispetto all'uno, e l'altro.

E par necessario cominciare dal Rimettente , che paga la valuta della lettera di Cambio, come primo interessato, non essendo la detta lettera , che un mezzo per ritrarne il pagamento.

1. Si cerca prima di sapere , se quello, che ha convenuto di pigliare una lettera di Cambio pagabile in qualche altra Piazza , possa ritrattarsi sotto qualche prete sto, come quel, che suppone, che la lettera di Cambio non sia per esser pagata per causa , che il Traente non abbia effetti esistenti in mano di quello, sopra 'l quale ella è tratta, o per mancanza di credito, o sotto qualche

che altro pretesto: e se possa rendere la lettera di Cambio, avendola ricevuta o ricusarla venendogli offerta, o ricusare di pagarne la valuta, o farsela rendere, se l'ha pagata.

2. Io suppongo, che l'atto della convenzione sia provato, o per iscritto, o per giuramento, perchè se la somma passasse 100. lire, non si potrebbe, secondo gli ordini, provare per testimonj, e nè meno per mezzo del sensale di Cambio; se però le due Parti non vi consentono, nel qual caso la di lui sola testimonianza sarebbe decisiva, come nota *Marechal* (*y*) nel suo trattato *des Changes, & rechanges chapit.* 13. *pag.* 239.

3. Supposto il fatto per fermo, cioè non controversa la convenzione del Cambio, vi sono tre opinioni differenti.

4. La prima è di quegli, che credono, che il Rimettente si possa ritrattare, sia pagata, o nò la valuta: ma questa opinione è così evidentemente impropria, ch'è inutile confutarla.

5. La seconda di quegli, che sostengono, che quello, che ha convenuto d'un Cambio, non possa ritrattarsi (z) sotto qualsisia pretesto, perchè facendosi il contratto di Cambio per utilità reciproca delle due Parti, che sono convenute, non si può sciogliere, repugnando una delle Parti. Questa opinione è fondata sopra questa regola

C ge-

(*y*) E de même le provenette courretier est non seulement admis in temoignage au different des parties sur l'affaire, qu'il a negociés mais, *illis requirentibus*, il y peut etre contraint. *Accurs. Bartol. & Angel. ad Anthen. de testibus. §. Quoniam &* en ce cas *ius bene probat: idem Bart. in l. Lucius ff. de fidejussorib. zelin. ad cap. Veniens de testib.*

Le contraire est, si l'une des parties l'empeche: car en ce cas il ne peut etre temoin. *Accurs eodem §. Quoniam. Marechal Traitè de Chang. cap. 13. pag. 239.*

(z) Quando Campsor, qui facit litteras, non vult rescindere contractum Cambii, non tenetur restituere pecu-

nia-

generale, che i contratti nella convenzione dipendono dalla ſola volontà, ma la loro intera eſecuzione è di neceſſità.

6. La terza opinione è di quegli, che diſtinguono, dicendo, che ſe è ſtata pagata la valuta, non può ritrattarſi; ma ſe non è ſtata pagata, giudicano, che poſſa, eſſendo le coſe nel loro eſſere.

7. Ma queſti s'ingannano, perchè il contratto di Cambio, eſſendo una ſpecie di compra, e vendita (*a*), è ſoggetto alle medeſime regole: e ſiccome la compra, e vendita non reſta d'eſſer perfetta, ancorchè il prezzo non ſia ſtato pagato, così parimente è perfetto il contratto di Cambio, ancorchè non ne ſia ſtata pagata la valuta.

8. Per tanto la ſeconda opinione può ſervir di regola generale, come la più certa: ma perchè vi potrebb' eſſere qualche circoſtanza di fatto, dei ſoſpetti sì leggittimi, che deſſero occaſione di giudicarne altrimenti; biſogna eſaminar la qualità di tali ſoſpetti, e le precauzioni, che poſſon eſſer preſe.

9. Se i ſoſpetti procedono da qualche mutazione conſiderabile della condizione del Traente; dopo aver convenuto del Cambio, di modo che ſi poſſa fortemente dubitare, che tornando la let-

te-

---

nias; nam cum contractus Cambii ſit ad utilitatem utriuſque partis, non poteſt reſcindi, altera parte invita. *Scaccia* §. 2. *Gleſſa* 5. *num.* 351.

Sicut initio libera poteſtas unicuique eſt habendi, vel contrahendi contractus, ita renunciare ſemel conſtitutæ obligationi, adverſario non conſentiente, non poteſt; quapropter intelligere debetis, voluntariæ actioni ſemel vos nexos, ad hæc non conſentiente altera parte, de cujus præcibus feciſtis mentionem, minime poſſe diſcedere *l.* 5. *Cod. de obligat. & act.*

[*a*] Emptio, & venditio contrahitur, ſimul atque de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum ſit, ac ne arrha quidem data fuerit. *Inſtit. Lib.* 3. *tit.* 24.

tera di Cambio protestata, non potesse renderne la valuta; in questo caso si potrebbe chieder mallevadore, o sicurtà pel pagamento della lettera di Cambio; e ricusando egli di dare tali assicurazioni (*b*), quello, che averà convenuto di dare la valuta, potrà lasciar di pagarla.

Nel medesimo modo, che un Compratore, allorchè la cosa comprata è in pericolo d' esser' evitta, può dispensarsi di pagarne il prezzo, se non gli se ne dà sicurtà; e parimente potrebbe farsi render la valuta, avendola pagata.

10. Ma se questi sospetti son leggieri (*c*), e non hanno un fondamento pubblico, e manifesto, bisogna per necessità, che quello, che ha convenuto di pigliare una lettera di Cambio, ne dia la valuta, ed eseguisca la convenzione fatta, senza domandar sicurtà, e parimente se la causa di questi sospetti non insorge dopo la convenzione, non può servire di pretesto legittimo per ritrattarsene, o per domandar sicurtà, perchè quando egli ha contratto (*d*), ha saputo, o doveva sapere la condizione di quello, col quale trattava.

11. Perchè, se fosse permesso ritrattarsi sopra sospetti leggieri, e che posson' essere stati previsti nel tempo della convenzione, la buona fede del commercio sarebbe annicchilata, e quello che avesse formato un Cambio, non l'atterrebbe, se non tanto

[*b*] Cum in ipso limine contractus immineat evictio, emptionem, si satis ei non offeratur ad totius, vel residui pretii solutionem, non compelli, jurisauctoritate monstratur. *Leg.* 24. *cod. de evictionibus*. Si pro evictione promittere non vis, non liberabenis, quamvis a te pecuniam repetere possim. *Leg. ult. in fin. ff. de condit. causf. dat.*

[*c*] Illud quæritur, an is, qui mancipium vendidit, debeat fidejussorem ob vectionem dare, quam vulgo auctorem secundum vocant, & est relatum, non debere, nisi hoc nominatim actum est. *Leg.* 4. *ff. de evictionibus.*

[*d*] Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus. *Leg.* 19. *ff. de Reg. Juris.*

quanto gli foſſe vantaggioſo: che ſe egli trovaſſe da contrattare a miglior prezzo con altri, ſi ritratterebbe dal primo Cambio, per fare il ſecondo, il che produrebbe un diſordine univerſale nel commercio.

12. Biſogna dunque concludere, che ſe quello, che dà la valuta, non ha ſoſpetti legittimi, e nuovi, e per cagion de' quali il Traente della lettera di Cambio non ricuſa di dargli ſicurtà, che la lettera di Cambio ſarà pagata; non può ritrattarſi della ſua convenzione.

13. Per ſaper poi ſe quello, che ha convenúto di dare una lettera di Cambio, poſſa ricuſar di darla, o ſe avendola data, poſſa operare, che non ſia pagata, ſono due quiſtioni da eſaminarſi.

14. Quanto alla prima, ſe poſſa ricuſare di dar la lettera di Cambio, convien diſtinguer così: o che la valuta è ſtata ricevuta (come nella ſpecie de' biglietti di Cambio per lettere da darſi, dei quali parla il titolo 5. artic. 27. e 29. dell' Editto del meſe di Marzo 1679.) ed in queſto caſo non può in alcuna maniera diſpenſarſi di dar la lettera di Cambio; o che la valuta non è ſtata ricevuta; ed in queſto caſo, ſe dopo la convenzione foſſe ſopravvenuto un cambiamento conſiderabile, che poteſſe produrre un ſoſpetto legittimo, com' è ſtato ſpiegato ſopra, pel quale ſi poſſa veriſimilmente temere, che quello, che ne ha promeſſa la valuta, diverrà impotente a ſoddisfarla nel tempo convenuto: in queſto caſo ſi potrebbe aſtenere di dar la lettera, ſe pure non gli foſſe data ſicurtà. Ma ſe i ſoſpetti ſono leggieri, ſenza pubblico fondamento, e cauſa nuova, biſogna eſeguire la convenzione.

15. L'altra queſtione ſi è ſe eſſendo ſtata data la lettera di Cambio, il Traente poſſa impedire, che ſia pagata ſotto preteſto, che non abbia ricevuta la valuta.

Alcuni Negozianti fanno due diſtinzioni.

16. La prima: ſe la lettera di Cambio dichiara,

per

per valuta ricevuta in contanti, o ſe ella dice, valuta d'un tale, ſenza dire ricevuta in contanti, o valuta cambiata: e dicono, che quando nella lettera è dichiarato, valuta ricevuta in contanti; il Traente è obbligato a farla pagare, ſotto pena di tutte le ſpeſe, danni, ed intereſſi; ma ſe la valuta è dichiarata in una dell' altre due maniere; il Traente non è tenuto di farla pagare, ſe nell' intervallo del tempo, dacchè è ſtata data fino alla ſcadenza, non è ſoddisfatto della valuta.

17. Queſta deciſione non è generalmente vera, come ſarà dimoſtrato in appreſſo.

18. La ſeconda diſtinzione è queſta: ſe la lettera di Cambio dichiara, pagabile ad un tale, o a ſuo ordine, o ſemplicemente all'ordine d'un tale.

19. Se la lettera di Cambio è pagabile ad un tale ſemplicemente, alcuni, col preſuppoſto, che l' intenzione de' contraenti non ſia ſtata, che la detta lettera poſſa eſſere traſportata, e ceduta ad altri, dicono, che il traente poſſa eſentarſi di farla pagare, s' egli non è ſoddisfatto della valuta.

20. Queſta propoſizione è conforme alla diſpoſizione dell' artic. 30. del tit. 5. dell' Editto di Commercio, e benchè queſt' articolo non parli ſenonchè de' biglietti di Cambio, eſſendovi parità di ragione, ſi può ancora applicare alle lettere di Cambio, e molto più, che l' articolo 18. del medeſimo titolo, ch' è per le lettere di Cambio, ha l' iſteſſo ſenſo. E benchè l' eſperienza faceia giornalmente vedere, che ſi traſportano delle lettere di Cambio, quantunque pagabili ad un tale ſemplicemente, e che non ſia più di vent' anni, che la più parte delle lettere di Cambio ſi trovino alla ſcadenza accompagnate da più traſporti (che in Italia ſi dicon Girate) gli uni ſopra gli altri, tutti paſſati davanti a' Notaj, e che la ragione fa vedere, che alcuno non avrebbe la pro-

prietà (*e*) d'una lettera di Cambio, ſenon ne poteſſe diſporre, e non foſſe certo, che la conſegna della lettera di Cambio, dopo la convenzione, ne dà la proprietà a quello, al quale il Traente l'ha ceduta, contuttociò, comecchè queſta lettera non può eſſere traſportata ſenon colla ſua cauſa, tutte l'eccezioni del Traente reſtano nel loro eſſere contro quello, che n'è il Preſentante, come quello, del quale è dichiarato eſſere la valuta, perchè l'uno non può avere maggior ragione dell'altro; molto più, che il Traente non ha dato veruna occaſione di correre la ſua fede, poichè egli aveva eſpreſſo, che non intendeva trattare ſenon con quello, di cui è dichiarato eſſer la valuta.

21. E ſe la lettera di Cambio foſſe pagabile all'ordine d'alcuno, e foſſe paſſata ad un terzo, il Traente ha ancora la libertà di vedere, ſe ella non appartiene ancora a quello, col quale egli è convenuto, e del quale è dichiarato eſſere la valuta; perchè in queſto caſo le ſue eccezioni ſono ancora intere: ma ſe la lettera di Cambio dichiaraſſe, per valuta ricevuta contanti, ſarebbe difficile opporre l'eccezione di non l'aver ricevuta, perchè la confeſſione della lettera di Cambio ſarebbe al contrario, e non ſi potrebbe provare queſt'eccezione, ſenon per mezzo de i libri, o pel giuramento di quello, al quale è ſtata data la lettera di Cambio. Che ſe la lettera di Cambio dichiara, valuta cambiata; (*f*) o in qualche al-

[*e*] Proprie enim dominium eſt proprietas. *Duaren. di. ſp.* 17. Ita dominium definivit jus de re aliqua corporali plene, ac libere diſponendi, extra quam ſi quid lege prohibeatur. *Gottofred. in Rubr. ff. de acquir. rer. dom.*

[*f*] Si recuſes ſolvere, eo quod aſſeras, fuiſſe a te mihi ſolutas in confeſſione litterarum, quia mercatores non faciunt litteras Cambii, niſi pecunias recipiant: Ego poſſum replicare, quod fecit litteras, ſpefuturæ numerationis. *Scacc. §. 2. Gloſſ. ... num. 7.*

altra maniera, onde appariſca, che quello non è ſtato un pagamento reale, ed effettivo, l'eccezione ſarebbe fondata nella ſteſſa lettera di Cambio.

22. Ma ſe la lettera di Cambio, in virtù degli ordini, appartiene ad un terzo, il Traente non può ricuſare di farla pagare, in qualſivoglia modo, che la valuta ſia dichiarata, perchè quand' egli ha dato la ſua lettera di Cambio, egli ha corſo la fede di quello, al quale l'ha data; e ſe ella è paſſata in altre mani, non la può più ritrarre, per la medeſima ragione, che un venditore (*g*) non può ritrarre la ſua mercanzia, che a buona fede è paſſata nelle mani di un terzo, allorchè egli l'ha venduta a credenza, perchè ella è divenuta talmente propria del compratore, ch' eſſo ne può diſporre come vuole, e conſegnandola ad un altro in virtù di un ordine, trasferiſce in quello la proprietà. E queſta regola di ragione ſi può bene appropoſito addattare al fatto delle lettere di Cambio, poichè quello, che dà una lettera, vende il credito, ch' egli ha con quello, che deve pagarla; e facendo ciò a credenza, egli ne perde talmente la proprietà; che ſubito che ella non è più nelle mani di quello, col quale ne ha ſtipulata la valuta a tempo (ch' è il ſuo compratore) eſſo non può più ricuperarla; e deve imputare alla ſua facilità (*h*) il danno, che ne ſoffre, altrimenti ſarebbe ingiuſtizia, che un Traente, il quale non deve dare la lettera ſenza la valuta, deſſe occaſione per ſuo difetto d' ingannar quello, che tratta ſul credito, e reputazione della ſua lettera.

[*g*] Sed ſi is, qui vendit, fidem emptoris ſequutus fuerit, dicendum eſt, ſtatim rem emptoris fieri. *Inſti. l. 2. tit. 1. §. 41. L. 19. ff. de contrab. empt. Lovet lett. P. num. 19. & Brondau eod. Bacquet des droits de Juſtice c. 21. n. 409.*

[*h*] Quod quis ex culpa ſua damnum ſentit, non intelligitur damnum ſentire, *l. 203. ff. de reg. Juris.*

La ſuſtanza di queſto Capitolo conſiſte in quattro maſſime.

Maſſime.

1. *Comechè il contratto delle lettere di Cambio ſi faper utilità reciproca del Traente, e di quello, che ne dà la valuta, non ſi può ſciogliere ſenza cauſa legittima, o conſenſo reciproco.*
2. *Nel medeſimo modo, che un compratore può ricuſare di pagare il prezzo, e può ripeterlo, allorchè dopo la compra ſoppravviene un pericolo evidente d'evizione, mentre non gli ſia data cauzione, o ſicurtà; così quello, che ha convenuto di pigliare una lettera di Cambio, che è una ſpecie di compratore, può ricuſare di pagarne la valuta, o ripeterla, ſe dopo la convenzione ſoppraggiugne qualche pericolo apparente, che la lettera non poſſa eſſere pagata, che eſſendo proteſtata, il Traente non poſſa pagarne il ritorno, mentre non gli ſi dia cauzione, o ſicurtà.*
3. *Siccome un venditore a credenza non può ricuſare di conſegnare la coſa venduta, ſalvo che ſopravvenendo qualche accidente al compratore, che lo rendeſſe inabile di pagarne il prezzo alla ſcadenza; così parimente quello, che ha premeſſo di dare una lettera di Cambio, non può eſimerſi di conſegnarla, ſe pure non ſopravveniſſe qualche accidente a quello, che ne ha promeſſa la valuta, che lo rendeſſe inabile a pagarla al tempo convenuto.*
4. *Finattanto, che la lettera di Cambio non ha cambiato proprietà, quello che l'ha fatta, ha le ſue eccezioni nel loro intero eſſere; maſe la lettera di Cambio ha mutato proprietà, biſogna, che ella ſia compita, ſalve ſempre al Traente le ſue azioni contro quello, col quale egli ha trattato.*

CAPITOLO VI.

Del portatore, o ſia Preſentante delle lettere di Cambio.

SOMMARIO.

1. *Se il Preſentante ſia tenuto preſentare, e poſſa obbligare ad accettare la lettera di Cambio.*

2. *Spia-*

2. *Spiegazione dell' art. 2. tit. 5. dell' Editto del meſe di Marzo 1673.*
3. *Se il Preſentante ſia obbligato, ed in qual maniera, a preſentare, e fare accettare la lettera di Cambio.*
4. *Se al Traente importi, e quando importi, che ſia preſentata, ed accettata la lettera di Cambio.*
5. *Se il Preſentante ſia tenuto, e quando ſia tenuto dell' indugio a preſentare.*
6. *Si porta il caſo dell' indugio commeſſo in preſentare la lettera pagabile a otto giorni viſta.*
7. 8. *Opinione, che il Preſentante non è tenuto dell' indugio, e ſue ragioni.*
9. 10. *Contraria opinione la quale ſi prova.*
11. *Lo Scaccia nel trattato de' Cambj non tratta della formula* a tanti giorni viſta.
12. *Se il Preſentante ſia arbitro aſſoluto della lettera, di modo che poſſa a ſuo piacere preſentarla, quando vuole.*
13. *Il contratto di Cambio è una ſpecie di compra, e vendita, contratto di buona fede in utilità d' ambidue i contraenti.*
14. *Perfezionata la compra, ſe il venditore non indugia a conſegnare, il riſchio poſſa al compratore.*
15. *Nei contratti di buona fede ſi giudica ſecondo l' equità, e non ſecondo la lettera.*
16. *Le parole inſerite nella lettera di Cambio;* a tanti giorni viſta, *devono interpretarſi ſecondo l' equità.*
17. *Se il contratto di Cambio è in utilità di ambidue i contraenti, non è conveniente, che uno goda tutto l'utile, e libertà, e l'altro abbia tutto il riſchio.*
18. *Per coſtituire un tempo conveniente a preſentare, il Giudice, e l' Arbitro potrebbero raddoppiare i giorni neceſſarj al viaggio.*
19. *Chi non opera gratis è maggiormente obbligato.*
20. *E' in dolo chi non fa ciò, di che vien richieſto, è può facilmente farlo.*
21. 22. *Il Parlamento di Parigi ne' 7. Settembre 1630. dichiarò, che il Preſentante ſia tenuto della mora, ſe nel termine di dieci giorni non avrà fatto il proteſto: dimodocchè ſarà parimente ad eſſo imputato, ſenon avrà preſentato in tempo conveniente.*
23. *Spiegazione della legge 39. ff. de ſolutionibus.*
24. *Il Preſentante non è tenuto proccurare l' accettazione, ſe non ne ſarà incaricato per proccura, nel qual caſo ſarebbe tenuto della mora:*

25. *Non*

25. *Non è regola generale, che il Preſentante faccia accettar la lettera.*

26. *La lettera è alle volte accettata prima, che pervenga in mano ſua, il che ſi dimoſtra con un eſempio.*

27. *Se la lettera non viene accettata in iſcritto, ſi fa il Proteſto per mezzo di due Notaj, e per mezzo d' un ſolo notajo e due teſtimonj, come ſi pratica ſecondo i luoghi.*

28. *Formula del Proteſto.*

DOpo aver diſcorſo delle due perſone, le quali contrattano la lettera di Cambio, è neceſſario, che ſi parli adeſſo del Preſentante, e ſi eſamini i ſuoi obblighi, ed i ſuoi diritti.

1. La prima coſa, che riguarda il Preſentante, è la preſentazione, ed accettazione della lettera di Cambio, ed è neceſſario vedere, s' egli può eſſere obbligato a preſentare, e fare accettar la lettera, e ſe egli poſſa coſtringer l' accettante ad accettarla.

2. Parrebbe ſuperfluo diſcorrere della preſentazione, poichè l' Editto del meſe di Marzo 1673. nel titolo 5. all' art. 2. ha dichiarato invalido il ſemplice termine vu, *Viſta* (*i*), che ſi metteva ſopra le lettere di Cambio, che dicevano: a tanti giorni viſta: per determinare la ſcadenza ſenz' alcuno impegno; ma comechè la diſpoſizione di queſt' Editto non fa legge fuori di Francia, anzichè all' articolo 7. eccettua il regolamento accordato alla Città di Lione, che ha mantenuto l' uſo di non eſſere obbligati ad accettare ſenon le

[*i*] Toutes les lettres de Change ſeront acceptées par ecrit, purement, & ſimplement abrogeons l' uſage de les accepter verbalement, ou parce mots, *veu ſans accepter*, ou *accepté pour répondre au tems*, & toutes autres acceptations ſont conditions, les quelles paſſeront pour refus, & pourront les lettres être proteſtées. Edit du mois de Mars 1673 titre 5. artic. 2. N' entendons rien innover à notre reglement du ſecond jour de Juin 1667. pour les acceptations, les payemens, & autres diſpoſitions concernant le commerce dans notre Ville de Lion. *Article 7.*

le lettere di Cambio pagabili ad uno de i pagamenti, che seguono le quattro Fiere, le quali sono quella de i Re, dal primo giorno di Marzo fino al primo d'Aprile: quella di Pasqua, dal primo di Giugno fino al primo di Luglio: quella d'Agosto, dal primo di Settembre fino al primo d'Ottobre: e quella di tutti i Santi, dal primo di Dicembre fino al primo di Gennajo; pertanto è necessario esaminare interamente la questione.

3. Il presentante non può essere obbligato a presentare, e far accettare la lettera di Cambio se non in quanto che ciò è d'interesse del Traente, o di quello, che ne ha sborsata la valuta, o di quegli, che ne hanno fatte le girate, per mezzo delle quali, la lettera è pervenuta a lui.

4. Il Traente non ha alcuno interesse nell'accettazione della lettera di Cambio, perchè egli non è liberato per la sola accettazione, essendo obbligato fino al pagamento (*l*) alla di lei scadenza, secondo l'uso universale. Non può dunque aver interesse, senonchè alla presentazione, ed anca solamente di quelle, che sono a vista, o a tanti giorni vista, affinchè ne sia determinata la scadenza: ma quanto all'altre, la scadenza delle quali è determinata dal giorno del mese, dall'uso da' pagamenti, o dalla Fiera, la presentazione, rispetto al Traente, non opera cosa veruna.

5. Si cerca dunque di sapere, se il Presentante per difetto di non aver presentato la lettera di Cambio a vista, o a tanti giorni vista, in un tempo conveniente, sia tenuto per gli casi, che

pos-

[*l*] Scribentes litteras Cambii semper tenentur ad pecunias in eorum litteris contentas persolvendas actoribus, donec appareat fuisse solutas, & satisfactas per illos solvere debentes in litteris deputatos, *Rota Genuens. decis. prim. n. 6. decis. 8. n. 19.*

poſſon ſuccedere, dimodocchè egli non abbia regreſſo contro il Traente. Queſto ſarà ſpiegato meglio con un eſempio d'un fatto ſeguito l'anno 1675.

6. Un particolar Franceſe, eſſendo in Treveri in ſervizio del Re, ſcriſſe nel meſe di Maggio 1675. ad un ſuo fratello negoziante in Parigi, che gli traſſe fra pochi giorni la ſomma di 2000. lire: queſto fratello di Parigi ne trattò con un Banchiere pur di Parigi a due per cento di ſua perdita; (cioè a dire, che egli non ricevè ſe non mille novecento ſeſſanta lire per le 2000. che ſarebbero ricevute a Treveri) egli diede il 12. Giugno la ſua lettera di Cambio pagabile a otto giorni viſta all'ordine di queſto Banchiere per valuta ricevuta. Queſto Banchiere, che aveva dato la valuta, negoziò la lettera nel medeſimo giorno con un altro Banchiere colla medeſima condizione di due per cento di perdita, e colla girata la fece pagabile all'ordine di queſt'ultimo Banchiere. In quel tempo erano regolate le poſte da Parigi a Treveri, e gli Ordinarj partivano due volte la ſettimana, e facevano il viaggio da una Città all'altra in cinque giorni con tutta libertà. Queſto libero paſſaggio degli Ordinarj, ed il commercio di Parigi a Treveri reſtò aperto fino al 4. d'Agoſto, nel qual giorno la Città di Treveri fu inveſtita, e ſuſſeguentemente aſſediata, e preſa. In queſto intervallo di tempo dal 12. di Giugno fino al 4. d'Agoſto il Traente, ed il primo Banchiere ſollecitarono ſpeſſo l'altro d'inviar la lettera di Cambio, ed eſſo gli diceva d'averla mandata: contuttociò in tutto quel tempo, in cui il commercio, ed il paſſaggio d'una Città all'altra era aperto, quella lettera non fu in effetto preſentata. Frattanto il Franceſe, che era a Treveri, e che aveva ordinato, che prontamente gli foſſe tratto, aveva ricevuto l'avviſo della tratta. Preſa la Città di Treveri, reſtò

egli

egli prigioniero di guerra, e la ſomma deſtinata per la lettera di Cambio, ed altri danari, che oltre quelli aveva con tutti i ſuoi effetti, furon preſi da' nemici. Poco dopo l'eſpugnazione della Città l'ultimo Banchiere riportò la lettera di Cambio al Traente, e gli domandò la reſtituzione della valuta, perch'egli ſapeva, che in Treveri le coſe non erano più in iſtato da potere ſperare, che queſta lettera foſſe pagata. Il Traente ſoſteneva, non poter eſſere aſtretto a render la valuta, perchè queſt'ultimo Banchiere non doveva laſciar paſſare tanto tempo, ſenza mandar la lettera di Cambio, molto più che egli n' era ſtato preſſato, onde poteva incolpar la ſua negligenza, ſe l'aſſegnamento, che doveva ſervire a pagar queſta lettera di Cambio, ſi era perduto.

7. L'opinioni de' Mercanti ſopra queſto fatto eran diverſe. Alcuni giudicavano, che il Traente doveſſe render la valuta, perchè eſſendo la lettera a tanti giorni viſta, il Preſentante può farla preſentare quando gli piace, non eſſendovi tempo limitato, potendo, s' egli è Banchiere (come nel preſente caſo), negoziarla da una Piazza all'altra, ſecondo la ſua comodità: e s'egli è viaggiante, non è certo in che tempo arriverà al luogo, dove la lettera è pagabile: e ſe ſi voleſſe regolar queſto tempo, converrebbe ſeguitare la diſpoſizione del titolo 5. articolo 13. dell'Editto del meſe di Marzo 1673. che dichiara che i Preſentanti devono per la loro indennità andar dietro ai Traenti nei tempi prefiſſi, ſecondo la diſtanza dei luoghi. Treveri è una Città d'Alemagna per dove la dilazione è di tre meſi.

8. Che il tempo di cinque giorni, ſolito conſumarſi dagli Ordinarj in tal viaggio, non era da conſiderarſi, perchè un uomo non è obbligato

an-

andar per le Poſte per preſentar la lettera, ma vi può andar con ſuo comodo.

9. Altri erano di parere, che venendo affermato da quel particolare, ch'era Treveri, che ſubito fatta la lettera di Cambio, e fin' alla preſa della Città, egli aveva la moneta pronta per pagarla, la perdita doveſſe eſſere a riſchio, e danno dell'ultimo Banchiere.

10. Queſta opinione è la più ragionevole, ſe ſi conſidera bene la natura, e le proprietà del contratto di Cambio, che ſono le ſtrade più certe per decider giuſtamente, come quì appreſſo ſarà dimoſtrato.

11. Non v'è dubbio, che la reſoluzione di queſta quiſtione non ſia difficile per la ſua novità, perchè quantunque molti Autori abbiano ſcritto delle lettere di Cambio, non ve n'è alcuno, che l'abbia trattata. Sigiſmodo Scaccia Giureconſulto Romano, il quale ha ſcritto molto amplamente l'anno 1617. ſopra tutto ciò: che riguarda il commercio di Cambio, ed ha fatto diverſe rifleſſioni, e gloſe ſopra ciaſcheduna parola di quelle, che entrano nella compoſizione d'una lettera di Cambio, non ha detto niente ſopra la lettera a tanti giorni viſta; benchè per altro abbia parlato delle lettere a viſta: o tanti del meſe: a uſo: ed a i pagamenti: il che dà luogo di credere, che in quel tempo non foſſe ancora in pratica queſto termine di pagamento.

12. Nella propoſizione così in generale, il punto della difficoltà conſiſte in quèſto, che ſi cerca ſapere, ſe il Preſentante è aſſolutamente padrone di non preſentare la lettera di Cambio, ſenon quando gli piace, per far comunicare queſti giorni a viſta, e dar luogo alla ſcadenza della lettera, e ſe frattanto tutti i riſchj ſono a carico del Traente: o ſe il Preſentante ſia obbligato a preſentare la lettera in un certo tempo, il quale paſſato, la lettera di Cambio ſia attualmen-

mente a suo rischio, che, purchè quello, sopra 'l quale è tratta, abbia l'assegnamento per pagarla il Presentante non possa rivolgersi contro al Traente.

13. Per risolvere questa difficoltà convien ricorrere a i principj posti nel Capitolo 4. Quivi fu dimostrato in primo luogo, che il contratto di Cambio è una specie di compra, e vendita: In secondo luogo, che questo è un contratto di buona fede: Terzo, che questo contratto è fatto per utilità de i due contraenti, che sono il Traente, e quello che paga la valuta della lettera, e non per utilità particolare d'alcuno di essi.

Presi dunque questi principj, ed applicandoli alla quistione, se ne dedurrà una decisione ben fondata.

14. Primieramente allorchè il contratto di compra e vendita (*m*) è perfetto, e che il venditore non è in mora per la consegna, il pericolo, ed il vantaggio, che sopravviene, è pel compratore. Applicando questa massima alla quistione, il Traente, ch'è il venditore, non essendo stato in mora di far consegnare al Presentante (che rappresenta il compratore) la moneta, ch'era a Treveri, bisogna concludere, ch'era a rischio del compratore, ch'è il Presentante.

15. Secondariamente ne i contratti di buona fede (*n*) bisogna giudicare *ex bono, & æquo*, interpretando i termini secondo l'equità, e non secondo la lettera, come ne i contratti *stricti juris*.

16. Or

[*m*] Cum autem emptio & venditio contracta sit, quod effici diximus, simul atque de pretio convenerit, cum sine scriptura res agitur, periculum rei venditæ statim ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit &c. Quidquid enim sine dolo, & culpa venditoris accidit, in eo venditor securus est. *Inst. de Empt. & Vendit. §. 3. l. 4. ff. de peric. & comm. rei vend. l. 1. & 4. Cod. eod l. 2. §. 1. de in diem addictione.*

[*n*] In bona fidei judiciis libera potestas permitti videtur Judici ex bono, & æquo existimandi. *Inst. de actionibus §. 30.*

16. Or per interpretare i termini d'una lettera di Cambio, a tanti giorni viſta, ſecondo l'equità, biſogna dire, che il Preſentante è obbligato a preſentarla in un tempo conveniente ; perchè ſe ſi voleſſe, ch'egli aveſſe la libertà di differire quant' ei voleſſe la preſentazione, queſto non ſolo ſarebbe un interpretarla come un contratto di ragione ſtretta, *ſtricti juris*, in cui ſi ſtà attaccati alla lettera ; ma ſarebbe ancora contro l' equità, perchè il Traente non ſarebbe mai diſimpegnato , e ſarebbe ſottopoſto a tutti gli accidenti.

17. In terzo luogo , eſſendo il contratto di Cambio per utilità di ciaſcheduno de i contraenti, non è conveniente, che uno di eſſi abbia tutta l'utilità, e tutta la libertà, e che l'altro ſia eſpoſto a tutta la perdita ſenza libertà veruna . Pertanto è coſa evidente, che ſe il Preſentante non aveſſe alcun obbligo di preſentar la lettera in un tempo conveniente, egli avrebbe tutta l' utilità, perchè riceverebbe il pagamento quando gli piaceſſe; s' egli vedeſſe proſſima augumentazione di moneta, ſi affretterebbe , ſe vedeſſe una diminuzione, indugerebbe a far la preſentazione, e così avrebbe tutta la libertà. Il Traente per lo contrario ſarebbe eſpoſto a tutti li danni, ſenz'avere alcuna libertà, eſſendo coſa certa, che dopo aver eſſo ricevuta la valeta, e pervenuta che ſia la lettera in terza mano, come s'è ſpiegato nel precedente Capitolo, non può in modo alcuno eſimerſi dall'obbligo di pagar la medeſima lettera di Cambio, quando tornaſſe proteſtata, con tutti i danni, ed intereſſi. Per conſeguenza dunque , affinchè l'utilità ſia reciproca, biſogna che anco l'obbligo ſia reciproco ; e comecchè il Traente è obbligato a far pagar la lettera di Cambio , quando vien domandato il pagamento , è altresì giuſto, che il Preſentante ſia obbligato a domandare il pagamento in tempo conveniente.

18. E per determinare un tal tempo conveniente, il Pubblico avrebbe bisogno d'un regolamento, il quale non essendovi al presente, sta in arbitrio de' Giudici il determinarlo; e se la lettera fosse data a qualche persona per far viaggio, parrebbe, che giustamente si potessero duplicare i giorni del cammino; e se ciò occorresse nel commercio, si potesse raddoppiare il tempo degli Ordinarj.

Nel caso proposto vi sono ancora due circostanze considerabili, le quali concorrono alla decisione secondo i principj.

19. La prima si è, che il Traente ha dato due per cento per far'esiger la moneta, ch'era in Treveri, dimodochè il suo utile non è gratuito, avendone pagato un prezzo, a riguardo del quale il Presentante era certamente più obbligato a far ricever prontamente il danaro, che se fosse stato lui, che avesse dato un tal prezzo, per aver questa lettera, ovvero se la convenzione fosse stata per la pari.

20. L'altra circostanza si è, che il Presentante è stato più volte richiesto, e sollecitato a mandar questa lettera, ed a proccurare, che ne fosse fatto il pagamento, il che lo fa reo di dolo manifesto, (o) per non aver'esatto ciò, che poteva facilmente esigere.

21. E l'opinione contraria non è ben fondata sopra questo motivo, cioè, che non vi è un tempo limitato, essendo a tanti giorni vista, perchè oltre ciò, che si è detto sopra, che nel contratto di compra, e vendita il rischio è del compratore, mentre non altri che lui ha mancato di ricevere la cosa comprata, (il che serve di mezzo sufficiente per distruggere questo preteso fondamento) vi è di più, che bisogna nel fatto delle lettere di Cambio usar l'equità, e moderar la libertà del Presentante, ed obbligarlo a presentar la lettera

(o) Dolus est si quis nolit persequi quod persequi potest, aut si quis non exegerit, quod exigere potest, *l. 44. ff. mandati.*

in tempo conveniente, nel modo ſteſſo, che fu ordinato de i proteſti delle lettere di Cambio; poichè quantunque avanti l'anno 1664. non vi foſſe alcun regolamento, che obbligaſſe a proteſtar le lettere di Cambio in un tempo limitato, e che pareſſe, che il Preſentante foſſe in un' intera libertà; nondimeno per arreſto del Parlamento di Parigi de'7. Settembre 1630. (*p*) fu giudicato, che il Preſentante doveſſe render conto della ſua negligenza, per aver laſciato paſſar dieci giorni, ſenza fare il proteſto: così per una pari equità ſi deve imputare al Preſentante la negligenza di non aver preſentato la lettera in un tempo conveniente.

22. E l'applicazione dell'articolo 13. del titolo 5. dell'Editto del meſe di Marzo 1673. non è appropoſito, perchè quivi ſi tratta ſolo del regreſſo contro'l Traente, ed i Giratarj, dovecchè nel caſo noſtro ſi tratta d'una preſentazione a quello, ſopra'l quale è tratta la lettera. E per oſſervar la differenza, baſta riflettere, che l'atto, che ſi fa contro quello, ſopra'l quale la lettera è tratta, cioè il proteſto, dev'eſſer fatto dentro a' 10. giorni; (com'è ordinato per l'articolo 4. del medeſimo titolo) dovecchè pel regreſſo ſono aſſegnati quindici giorni.

23. Finalmente per non tralaſciar coſa alcuna di ciò, che ha qualche rapporto alla quiſtione, trovo, che altra ſimile a queſta è propoſta nella legge 39. *ff. de ſolutionibus*, (*q*) nella quale ſi porta il ſeguente caſo. Dovendoſi fare un pagamento, il creditore ordina, che ſi metta la ſomma in un ſacchetto ſigillato in depoſito appreſſo un Banchiere,

[*p*] Journal des Audiences, *livre* 2. *chap.* 67.

[*q*] Si ſoluturus pecuniam tibi, juſſu tuo ſignatam, eam apud nummularium, quoad probaretur, depoſuerit, tui periculi eam fore: *Mela l.* 10. ſcribit; quod verum eſt: Cum eo tamen, ut illud maxime ſpectetur, an per teſteterit, quominus in continenti probaretur: nam tunc perinde habendum erit, ac ſi parato me ſolvere, tu ex aliqua cauſa accipere nolles, *l.* 39. *ff. de ſolut.*

re, fino a che ſia riconoſciuto, ſe tutta la moneta è buona. Il Giureconſulto dice, ch'ella ſta a riſchio del medeſimo creditore, ſe reſta da lui, che la moneta non ſia ſubito riconoſciuta; poichè ſi conſidera il debitore come pronto a pagare, e che il creditore per qualche cauſa non abbia voluto ricevere. Nel caſo noſtro non è reſtato ſenon dal Preſentante di non aver preſentato la lettera, per riceverne il pagamento; e per conſeguenza la moneta, ch'era in Treveri, doveva ſtare a ſuo riſchio.

Da quanto ſi è detto fin'ora, ſi può concludere che il Preſentante è obbligato a preſentare la lettera di Cambio a tanti giorni vista in un tempo conveniente, altrimenti non ha riccorſo in caſo d'accidente, ſe non conforme all' articolo 16. (r) del titolo 5. dell' Editto del meſe di Marzo 1673.

24. Quantunque importi aſſai a quello, che ha sborſato la valuta della lettera di Cambio, ed ai Giratarj, ch'ella ſia accettata, perchè con tal atto acquiſtano una nuova, e più forte azione contro 'l Traente, nondimeno il Preſentante non è obbligato a farla accettare, ſenon ha ordine da quello, che glie l'ha mandata; ma avendo avuto tal'ordine (s) di procurare l'accettazione, s'egli traſcuraſſe d'eſequirlo, potrebbe ſecondo l' occorrenze, eſſer tenuto a i danni, ed intereſſi, che potrebbe aver cagionato la ſua negligenza.

Non è però, che ordinariamente il Preſentante

D 2 fac-

[r] Les Tireur, ou Endoſſeur des lettres de Change ſeront tenus de prouver en cas de denegation, que ceux, ſur qui elles étoient tirées, leur etoient redevables, ou avoient proviſion au tems, qu'elles ont dû être proteſtées, ſinon, ils ſeront tenus de les garentir. *Edit. de 1673. tit. 5. art. 16.*

[s] Qui mandatum ſuſcepit, ſi poteſt, id explebit: deferere promiſſum officium non debet; alioquin quanti mandatoris interſit, damnabitur: ſi vero intelligit ſe explere id officium non poſſe, id ipſum, cum primum poterit, debet mandatori nuntiare; uti, ſi velit, alterius opera utatur: quod ſi cum poterit, nuntiare ceſſaverit, quanti mandatoris interſit, tenebitur, *l. 27. §. 2. ff. mandati.*

faccia accettar la lettera di Cambio, anzi che ſe vi è a tergo più ordini avanti, ch' ella gli venga nelle mani, già è accettata; è quello, che ha dato la valuta, manda la prima, o la ſeconda per tal effetto a qualcheduno de' ſuoi corriſpondenti; benchè, ſe la prima è mandata, per farla accettare, la negoziazione, e gli ordini ſono ſopra la ſeconda, la quale è dell' iſteſſo tenore che la prima, ſenonchè vi è eſpreſſo, che non poſſa ſervire ſenon in mancanza di quella.

26 *Eſempio.*

Parigi 18. Agoſto 1679. per 1000. ſc. a 54. d. ſterl.

Sig. Mio,

A due uſi vi piacerà pagare per queſta ſeconda lettera di Cambio, non avendo pagato per la prima, all' ordine del Sig. Tommaſo la ſomma di ſcudi mille, per valuta ricevuta contanti dal Sig. Amadeo, e mettete a conto come per la d'avviſo ec.

Voſtro umiliſs. Servit.
Simeone.

Al Sig. Illario
Londra.

27. Quando la lettera di Cambio è preſentata a quello ſopra'l quale è tratta, s'egli ricuſa d'accettarla in iſcritto, il Preſentante la fa proteſtare da due Notaj, o da un ſolo, e da due teſtimonj ec. ſecondo l'articolo 8. del titolo 5. dell' Editto del Commercio del Meſe di Marzo 1673. (r). Con-

vien

[r] Les Proteſts ne pourront etre faits, que par deux Notaires, ou un Notaire, & deux temoins; ou par un Huiſſier ou Sergent, même de la Juſtice Conſulaire, avec deux Recors, & contiendront le nom, & le domicile des temoins, ou Recors. *Edit, du mois de Mars 1673. titre 5. article 8.*

vien però intender queſt' articolo, ſecondo gli uſi differenti de' luoghi, per paſſare gli atti autentici, per eſſer validi, devon'eſſer ricevuti da due Notaj; e per tanto, ſe ſi faceſſe fare un Proteſto da un Notajo, e due teſtimonj, non ſarebbe valido. Parimente a Lione, dove gli atti ſono ricevuti da un Notajo in preſenza di due teſtimonj, ſe ſi faceſſe fare un Proteſto da due Notaj ſenza teſtimonj, ſarebbe contro l'uſo, e per conſeguenza nullo.

A Parigi ſi vedono pochi Proteſti fatti da due Notaj, eſſendo praticato di farli fare ordinariamente per un Donzello con due ſuoi ajutanti; ma a Lione ſi coſtuma per ordinario di farli fare da un Notajo, e da due teſtimonj apreſs' a poco in queſta forma.

28. In preſenza del Notajo Reale infraſcritto, e de' teſtimonj appreſſo nominati, il Sig. Tizio ha preſentato al Sig. Cajo una lettera del ſeguente tenore, cioè (*u*).....

.....

pregando, e richiedendo il detto Sig. Cajo a volerla ſubito accettare, e pagare nella forma, che in eſſa ſi dice: proteſtando, in caſo che ricuſi far ciò, di tutte le ſpeſe, danni, ed intereſſi di Cambj, e Ricambj, e di pigliare la detta ſomma al corſo di queſta Piazza ſopra, e contro a chi s'aſpetta, e di prevalerſene per quella Piazza, per dove conoſcerà eſſer di ſuo maggior vantaggio. Alle quali coſe il Sig. Cajo riſpoſe..... Il che inteſo, il detto Sig. Tizio inſiſtendo nelle ſue proteſte, ha domandato, che ſe ne faccia il preſente atto, e d'averne copia ec. Fatto in Lione ec.

Se nella lettera di Cambio vi ſono delle girate,

[*u*] Dans l'acte du Proteſt les lettres de Change ſeront tranſcrites avec les ordres, & les reſponſes, s'il y en a, & la copie du tout ſignée, s'era laiſsée a la Partie ſur peine de faux, & des dommages, & intereſts. *Suſdit Edit. art. 9.*

nel copiar la lettera biſogna copiare anco quelle, e parimente ſe vi ſono de' traſporti, o ceſſioni, è neceſſario farne menzione.

Da queſto Capitolo ſi può dedurre la ſeguente ſola

Maſſima.

Quantunque il Preſentante non ſia obbligato, ſenza un ordine preciſo di far accettare le lettere di Cambio, deve nondimeno in un tempo conveniente preſentar quelle A tanti giorni viſta, *per determinare la ſcadenza, e mancando, è tenuto al danno.*

CAPITOLO VII.

Dell'effetto del Proteſto per mancanza d' accettazione.

SOMMARIO.

1. *Il Proteſto fatto per mancanza d' accettazione, ſarebbe inutile, ſenon produceſſe il ſuo effetto.*
2. *Il Proteſto, fatto come ſopra, ne' luoghi, dove non è in uſo l' accettare, non fa effetto alcuno.*
3. *Il Proteſto per difetto d' accettazione delle lettere da pagarſi nelle Fiere, o nei Pagamenti, non vale, ſe vien fatto fuori delle Fiere, o dei pagamenti.*
4. *Fatto in debito tempo, non è privo d' effetto.*
5. *L' effetto del Proteſto, fatto come ſopra, varia ſecondo la diverſità dei luoghi.*
6. *Il Proteſto alle lettere di Cambio, da pagarſi fuori delle Fiere ec. non può farſi per l' accettazione negata, ma per mancanza di pagamento paſſato il termine.*
7. *In tal caſo non ſi può dal Traente eſigere altro, ſenonchè una cauzione, che le lettere ſian pagate nel tal termine.*
8. *Si adduce la cauſa della differenza dei diverſi effetti del Proteſto delle lettere pagabili nelle Fiere, e in pagamenti, o fuori di tali tempi.*
9. *Si riſolve un obiezione.*
10. *In Lione l' accettazioni devon farſi nell' adunanze ſolite farſi nei primi ſei giorni dei pagamenti, ed in mancanza ſi fa il Proteſto.*

11. *Spie-*

11. Spiegazione dell' Articolo primo del Regolamento di Lione fatto nel meſe di Giugno 1667.

1. SArebbe certamente inutile, che il Preſentante faceſſe proteſtare una lettera di Cambio per mancanza d' accettazione, ſe un tal proteſto non faceſſe alcun' effetto. E' neceſſario dunque vedere quando il Proteſto per mancanza d' accettazione può produrre qualche effetto, e qual ſia quell' effetto.

2. Egli è certo, che 'l Proteſto per difetto d' accettazione d' una lettera di Cambio pagabile in una piazza, dove non è l' uſo d' accettare, non può produrre alcun' effetto (*x*), poichè quello, che proteſta, non ha autorità d' andar contro l' uſo: in queſto caſo non ſi può uſare altro Proteſto, che quello da farſi alla ſcadenza per difetto di pagamento, che poſſa produrre il ritorno, e il regreſſo con i Cambj, e Ricambj, ſe pure nella lettera di Cambio non vi foſſe eſpreſſa la condizione di dover eſſere accettata nell' atto della preſentazione, per pagare a tempo, come qualche volta ſi vede.

3. E' parimente certo, che il Proteſto per mancanza d' accettazione d' una lettera di Cambio pagabile in fiera, o ne' pagamenti, il quale foſſe fatto fuor dei detti tempi di fiera, o per gli pagamenti, o prima del tempo preſcritto dai regolamenti, non potrebbe produrre alcun' effetto, perchè ſarebbe intempeſtivo, o contro la diſpoſizion della legge. E' neceſſario dunque, che il Preſentante ſi conformi preciſamente agli uſi, ed agli ordini: per eſempio, a Lione non ſi può far proteſtare per mancanza d' accettazione, ſe non quelle lettere di Cambio, che ſono pagabili nei pagamenti; ſe pure la lettera non dichiaraſſe altrimen-

(*x*) Proteſtatio non prodeſt in his, quæ a poteſtate proteſtantis non dependent. *Scaccia §. 1. quæſt. 7. part. 2. ampliat. 8. nu. 399. in fine.*

ti, come poco fa ſi è detto; ed ancora le lettere pagabili nei pagamenti non conviene farle proteſtare per mancanza d'accettazione, ſenon il ſettimo giorno de' pagamenti, ſecondo l'eſpreſſa diſpoſizione dell' articolo primo del Regolamento di Giugno 1667., altrimenti il Proteſto ſarebbe precipitoſo, e nullo, e per conſeguenza non potrebbe produrre effetto veruno.

4. Ma il Proteſto per mancanza d'accettazione fatto per le lettere pagabili nelle fiere, o ne i pagamenti, in tempo congruo, e per l'altre lettere di Cambio in una Piazza, dove l'uſo non vi ſia contrario, è coſa certa, che deve produrre qualch'effetto.

5. Queſt'effetto però non è ſempre il medeſimo, egli è differente ſecondo il luogo, dove la lettera di Cambio deve eſſer pagata, come ſe foſſe in fiera, e ne i pagamenti, com'a Lione, Novi, Francoforte, Bolzano ec. il Preſentante può ſubito prevalerſene, (*y*) cioè ritrarre, ed il Traente non può eſimerſi di pagare con tutti i danni, ed intereſſi, cioè con le ſpeſe del Proteſto, e del ritorno, (che appreſſo ſi ſpiegarà) alle quali è ſottopoſto, e perſonalmente obbligato, non ſolo ſecondo l'articolo quarto del titolo 34. dell'Ordinanza d'Aprile 1667. ſecondo l'articolo primo del titolo 7. dell'Editto di Marzo 1673., ma an-

(*y*) Tenere debemus ſecundum veram juris Reſolutionem, & Doctorum veriorem ſententiam, quod ſcribens litteras Cambii ſit obbligatus ad faciendum eas acceptari, & compleri, vel ad reddendam pecuniam. *Rot. Gen. deciſ.* 4. *nu.* 8.

Litteræ, quæ non fuerunt acceptatæ ab illis, quibus erant directæ, imò Proteſtatio damnorum, & intereſſe ſecuta fuit ob moram, intereſſe currit. *Rot. Gen. deciſ.* 57. *n.* 2.

Defendons à nos Cours, & à tous autres Juges de condamner aucuns de nos ſujets par corps en matiere civile, ſi non, & en cas &c. de lettre de Change, quand il y aura remiſe de Place, en Place, *Ordon; du mois d'Auril 1667. tit.* 34. *art.* 4.

Ceux qui auront ſigné des lettres, ou Billets de Change pourront etre contraint tſpar corps, &c. *Edit du mois de Mars* 1673. *tit.* 7. *a.* 1.

ancora secondo l'uso universale di tutte le Piazze.

6. Se la lettera di Cambio non è pagabile in un luogo, nel quale non sia fiera, o pagamenti, ma a uso, o in termine più lungo, il Presentante non può prevalersi, nè levare il Protesto per mancanza d'accettazione, ed il Traente non può esser costretto a restituir la valuta, nè alcun danno, ed interesse, se non in virtù d'un Protesto per mancanza di pagamento, fatto alla scadenza; e la ragion di ciò è evidente, perchè il Presentante riceverebbe il rimborso avanti il termine contro voglia del Traente, il che non può farsi.

7. Tutto quello, che si può esigere da un Traente sopra un Protesto per mancanza d'accettazione d'una lettera di Cambio della qualità sopraddetta, non è altro, che farsi dar sicurtà; (z) che ella sarà pagata nel debito tempo; come anco pegno, e ipoteca, o cauzione solvente; ed in caso di negativa, si potrebbe costringere a render la valuta, perchè il Protesto per mancanza d'accettazione, produce una giusta presunzione, che la lettera non sarà pagata alla scadenza, ed il traente non può distrugger tal presunzione, senon con dare idonea sicurtà per il pagamento.

8. La ragione de i differenti effetti del Protesto per difetto d'accettazione delle lettere pagabili in fiera, o ne i pagamenti, e del Protesto per difetto d'accettazione delle lettere pagabili in altri termini, si è, perchè la lettera pagabile ne i pagamenti, o in fiera, è scaduta subito, che può essere accettata, e può esser pagata; poichè subito che è aperto la fiera, o i pagamenti, il termine datogli è già venuto, dovecchè la scadenza dell'altre è ancora lontana.

9. E se viene opposto, che non si può ottenere, che sian fatte esecuzioni avanti la terminazione della

(z) In omnibus bonæ fidei judiciis cum nondum dies præstandæ pecuniæ venit, si agat aliquis ad interponendam cautionem ex justa causa condemnatio fit, *l.* 41. *ff. de Judic. l.* 31. *de rebus auth. Judic. poss. l. si ab arb. in fine ff. qui satisd. cog.*

della fiera, o de i pagamenti, che convien differire a prevalerſene fin' alla fine, perchè potrebb' eſſere, che avanti di terminar la fiera, o i pagamenti, ella foſſe accettata, e pagata; a queſto ſi può riſpondere, che la durata della fiera, e dei pagamenti è ordinata per facilitare le negoziazioni, ed i pagamenti, e non per ritardarli, acciocchè ciaſcheduno paghi ciò che deve, dentro quei termini, e diſponga de' ſuoi effetti; e pertanto è neceſſario, che chi preſenta una lettera di Cambio, ſia aſſicurato dell aſſegnamento, che ne può fare, affinchè poſſa prender le ſue miſure, e dar' ordine al ſuo commercio.

10. E per queſta ragione il regolamento della Piazza di Lione del meſe di Giugno *1667.* ordina nell' articolo primo, che l' accettazioni delle lettere di Cambio comincieranno nell' Adunanza, che ſi farà a queſt' effetto il primo giorno del meſe di ciaſchedun pagamento, e continuerà fin' al ſeſto giorno incluſivamente, dopo 'l quale i Preſentanti delle lettere di Cambio potranno farle proteſtare per difetro d' accettazione, e rimandarle, per ritrarne il rimborſo colle ſpeſe del ritorno.

11. Queſt' Articolo permette, primieramente di proteſtare per difetto d' accettazione dopo il ſeſto giorno: ed in ſecondo luogo ſopra un tal Proteſto di rimandar la lettera di Cambio, e ritrarne il rimborſo colle ſpeſe del ritorno. E comecchè non parla, ſennon delle lettere pagabili in tempo de' pagamenti, non ſi può applicare all' altre.

Da queſto Capitolo ſi deducono tre maſſime.

Maſſime.

1. *Il Proteſto per mancanza d' accettazione, fatto anticipatamente, non produce alcun' effetto.*
2. *Il Proteſto per difetto d' accettazione debitamente fatto in fiera, o ne i pagamenti produce un ritorno, ſenz' aſpettare il fine della fiera, o de i pagamenti.*

3. *Que-*

3. *Questo Protesto per mancanza d' accettazione fatto in una Piazza, dove si pratica (o sia per l' uso, o sia per il tenor della lettera) serve per obbligare il Traente a render la valuta, o a dar sicurtà, ch' ella sarà pagata alla scadenza.*

CAPITOLO VIII.

Dell' Accettazioni delle Lettere di Cambio.

SOMMARIO.

1. *Per l' accettazione l' Accettante si fa debitor principale, ed il Traente sta solo mallevadore in solido per il pagamento.*
2. *Ma questo non è sempre per comodo del Presentante, perchè in due casi non riceve pagamento.*
3. *Il primo caso si è, quando l' Accettante è creditore di chi rimette, perchè allora accetta la lettera per pagare a se stesso.*
4. *Quantunque l' osservanza faccia lecito detto caso, e venga confermato dalle decisioni giudiciali, non ostante a prima vista pare iniquo.*
5. *Il Cambio si perfeziona solo fra 'l Traente, ed il Rimettente.*
6. *Il Presentante si considera come procuratore del Rimettente; o come proprietario della lettera di Cambio.*
7. *Contr' al procuratore hanno luogo le stesse eccezioni, che possono darsi al principale.*
8. *Non può alcuno esser di miglior condizione del suo autore.*
9. *La compensazione della lettera di Cambio col debito del Rimettente ha luogo, ancorchè il Presentante allegasse d' aver dato la valuta.*
10. *E di più ancora, se provasse d' aver rimesso la moneta; imperocchè in tal caso avrebbe azione contro 'l Rimettente.*
11. *Spiegazione dell' Articolo secondo del titolo 5. dell' Editto del Commercio.*
12. *Se, ed in quanto, essendo accettata la lettera per pagare a se stesso, il Presentante abbia azione contro l' Accettante.*
13. *Se il Presentante possa costringer l' Accettante a giu-*

sti-

ſtificare il credito, o in mancanza di eſſo, ad accettare ſemplicemente, o puramente.

14. *Qual ſia il credito, che ſi poſſa compenſare col Cambio.*
15. *Qual ſia il credito liquido.*
16. *Come ſi provi eſſer liquido.*
17. *Quel ch' è dovuto dal tal giorno, non è liquido.*
18. *Secondo caſo, quando il creditore del Rimettente fa arreſtare il Cambio.*
19. *Fuori di queſti caſi, l' accettazione ſi fa ſempre a comodo del Preſentante, ma in diverſi modi.*

1. PEr mezzo dell' accettazione, quello, al quale è diretta la lettera di Cambio, ſe ne fa debitor principale, ed il Traente ne reſta ſolo mallevadore in ſolido per il pagamento.

2. Ma queſto non è ſempre a favore del Preſentante, poichè vi ſono due caſi, ne i quali il Preſentante non ne riceve il pagamento, ed il Proteſto, ch'egli ne fa, non gli dà alcun regreſſo contro 'l Traente.

3. Il primo caſo ſi è, quando quello, ſopra 'l quale è tratta la lettera di Cambio, ſi trova creditor di quello, che ne ha data la valuta, allora può accettar la lettera di Cambio per pagare a sè medeſimo; eſſendo ben giuſto, che avanti, ch' egli paghi per il ſuo debitore, o a chi per lui, ſia pagato egli ſteſſo (*a*), ed allora faccia una compenſazione di ciò, che gli è dovuto, con la lettera di Cambio, la quale compenſazione è un vero pagamento, purchè quello, che gli è dovuto, ſia in iſtato d' eſſer compenſato.

4. Queſt' uſo, quantunque ſia ordinario in Italia, in Lione, ed altrove, e che ſia fondato per la ragione, e per l'equità, e ſia confermato da Sentenze, ed Arreſti, nulladimeno quegli, che non hanno veduto agitare una tal quiſtione, hanno dif-

[*a*] Ideo compenſatio neceſſaria eſt, quia intereſt noſtra, potius non ſolvere, quam ſolutum repetere, *l. 3. ff. de compenſat.* Qui enim compenſat ſolvit. *Rota Gen. deciſ. 16. nu. 32. deciſ. 214. num. 5.*

difficoltà a comprendere a prima vista la giustizia d'una tale accettazione, ma comecchè ella è conforme a i principj, convien dimostrare l'evidenza, per levare ogni occasione di dubitarne.

5. E' cosa certa, come fu dimostrato nel Capitolo 4., che il contratto di Cambio si fa fra 'l Traente, e quello, che ne dà la valuta; perchè, nè il Presentante, nè quello, che deve pagar la lettera, i quali dimorano in altra Piazza, non danno il lor consenso alla convenzione, che se ne fa, e per conseguenza solamente il Traente, e quello, che ne dà la valuta, sono le parti principali; non potendo il Presentante esser considerato, senonchè, o come destinato a riceverne il pagamento, e come procuratore di quello (*b*), che ne ha data la valuta; o come proprietario della lettera di Cambio.

6. Se si considera nel primo modo, cioè come procuratore di chi ne ha data la valuta (*c*), niuno può dubitare, che se quello, che deve pagar la lettera di Cambio, è creditore (*d*) di quello, che ne ha data la valuta, con ragione può prendere la compensazione.

7. Se poi si considera il Presentante come proprietario della lettera di Cambio, egl'è tale per la mediazione, e per la cessione fattali da quello, che ne diede la valuta, senza la quale la lettera di Cambio non sarebbe stata fatta; ma essendo regola di ragione, che niuno può esser di miglior condizione del suo autore, da cui proviene il suo di-

[*b*] Dum solvitur, adjecto dicitur solvi creditori, quia reputatur procurator creditoris. *Scaccia* §. 2. *Glos.* 7. *n.* 38.

[*c*] Negocium præsumitur pertinere principaliter ad eum, qui numerat pecuniam, quia præsumitur pecunia sua, & appositus solutioni videtur adjectus tanquam simplex procurator. *Scacc. Glossa* 7. *nu.* 68.

[*d*] Si constat, pecuniam invicem deberi, ipso jure pro soluto compensationem haberi oportet. *l.* 4. *Cod. de compens.*

diritto (e), ne viene in conſeguenza, che ſe quello, che ne ha dato la valuta, non può impedire la compenſazione, il Preſentante, che non può aver più ragione di lui, non la può parimente impedire.

9. E quando ancora il Preſentante pretendeſſe, che la valuta foſſe ſtata pagata co' ſuoi propri danari, non potrebbe impedire la compenſazione, ſennon nel caſo, che la lettera di Cambio ne faceſſe eſpreſſa menzione, perchè tal lettera non può appartenere, ſenon a quello, del quale è dichiarato eſſer la valuta.

10. Di più, ſe il Preſentante provaſſe d'aver rimeſſo i ſuoi danari, ed avere ordinato a quello, che ha dato la valuta, di pigliar la lettera di Cambio: tutto queſto non gli potrebbe dar altro, che un'azione contro quello, che ha dato la valuta come ſuo commeſſario, del quale egli ha corſo la fede; ma non può in alcun modo impedire la compenſazione d'una lettera, che non può appartenergli, ſe non per mezzo di quello, che ne ha dato la valuta.

Non ſi deve dunque dubitare, che quello, al quale è indirizzata la lettera di Cambio, eſſendo legittimo creditore di quello, che ne ha data la valuta, non la poſſa accettare, per pagarne la valuta a sè medeſimo per compenſazione.

11. E quantunque alcuni ſian d'opinione, che avendo l'articolo ſecondo del titolo 5. dell'Editto del Commercio proibito ogni ſorte d'accettazione (poichè ordina, che le lettere di Cambio ſiano accettate puramente; e ſemplicemente: e dopo aver proibito i termini eſpreſſi il *Viſta ſenz' accettare:* o *l'Accettata per riſpondere a tempo:* e tutte l'altre accettazioni ſotto condizione) inferiſcono da queſt'ultime parole, che l'accettazione per pagare a sè medeſimo ſia un'accettazione ſotto condizione proibita da queſt'articolo, dimodocchè dopo

(e) Non debeo melioris conditionis eſſe, quam auctor meus, a quo jus in me tranſit. *Leg.* 175. §. 1. *de reg. juris.*

po pubblicato l'Editto del Commercio, ella non poſſa eſſer più praticata. Contuttociò queſt' articolo interpretato, come ſi deve, non impediſce punto queſt' accettazione.

Poichè, ſe ſi eſaminano i termini di detto articolo (*Annulliamo l' uſo d'accettarle verbalmente, o con queſte parole. Viſta ſenz' accettare:* o *Accettata per riſpondere a tempo*) ſi vedrà, che queſta concluſione (*e tutte l' altre accettazioni ſotto condizione*) in tutto il ſuo contenuto determina in che deve conſiſter queſta proibizione, cioè nell' accettazioni, che foſſero fatte in termini, che ſoſpendono l' obbligazioni a tempo futuro (*f*), e che l' intenzione del Re non è, che l' Accettante non poſſa fare ſenon dell' accettazioni pure, e ſemplici, o che accettando con condizione, accetti nullamente, poichè dice: *Le quali ſi averanno come rifiuti, e potranno le lettere eſſer proteſtate, ſenza riguardo a tali accettazioni ſoſpenſive, e condizionato*: Non ſi può dunque negare, che l' Accettante non abbia la libertà di mettere alla ſua accettazione qualunque condizione, per ſoffrire un Proteſto, che farà paſſare la condizione appoſta per un rifiuto.

Frattanto, ſuppoſto che l' accettazioni per pagare a sè ſteſſo ſiano compreſe nella diſpoſizione dell' articolo ſecondo del titolo 5. dell' Editto del Commercio (quantunque debbano paſſare per accettazioni pure, e ſemplici, poichè per mezzo di tali accettazioni l' Accettante s' impegna ſubito al Rimettente ſenz' alcuna ſoſpenſione a tempo (*g*) futuro, e che l' iſteſſo Rimettente proprietario della

[*f*] Itaque tunc poteſtatem conditionis obtinet, cum in futurum confertur. *l.* 39. *ff. de rebus credit.*

[*g*] Nam conditionis propria, & præcipua poteſtas eſt ſuſpendere, differre, morari. Hanc poteſtatem non habet conditio, quæ refertur ad præſens, vel præteritum tempus: ergo non eſt propriè conditio. *Cuiac. ad l.* 37. *&* 39 *ff. de reb. cred. in lib.* 1. *defin. Papin. edit.* 1658. *tom.* 4. *colum.* 624.

la lettera di Cambio s'approfitta ſubito di ciò, che contiene la ſteſſa lettera, che ſono le qualità dell'accettazione pura, e ſemplice, dovecchè la qualità dell'accettazione condizionata è di ſoſpender l'impegno a tempo futuro). Suppoſto dunque, che queſta ſorte d'accettazione ſia proibita, non vi ſara altra pena per eſſa, che paſſar per rifiuto, e che ſia levato il proteſto a richieſta del Preſentante; s'egli è proprietario della lettera di Cambio, ricorra contro i ſuoi autori, ed anco contro il Rimettente, e contro quegli, che ſono cagione della qualità di queſt'accettazione: che ſe eſſo non è proprietario, può rimandarla ai ſuoi autori, ſenza pigliarſene altra pena, perchè la qualità di pagare a ſe medeſimo non gli dà alcun diritto contro'l Traente, perchè non per cauſa di eſſo, ma del Rimettente ſuccede ciò; ed è di ragione, che niuno patiſca per colpa, o dolo d'un altro (*h*), ma che ſolo ne patiſca quello, che l'ha commeſſo, qual'è in queſto caſo il Rimettente, perchè il Traente ha interamente ſoddisfatto a tutto ciò, che doveva, ed è interamente liberato ſubito, che la ſua lettera di Cambio è accettata, e pagata, a quietanza di quello, col quale ha contrattato, ch'è il datore della valuta, come ſegue per l'accettazione, che ne vien fatta per pagare a ſe medeſimo in compenſazione del ſuo credito (*i*).

Ed il Preſentante tanto meno può convenire il Traente, quanto che non può avere maggior ragione del Rimettente, ch'è il ſuo autore, come ſi è dimoſtrato. Che ſe lo ſteſſo Rimettente voleſſe

---

[*h*] Ex culpa alterius non debet quis pœnam pati. *Gloſſa in l. meminerint lit. N. Cod. Unde vi.* Dolus ei dumtaxat nocere debet, qui eum admiſit, *l. 9. ff. quæ in fraudem.* Ne ex aliena malignitate alienum damnum emergat, *l. 12. Cod. de acquir. vel retinen. poſſeſ.*

[*i*] Ipſo jure pro ſoluto compenſationem haberi oportet, *l. 4. Cod. de compenſ.*

leſſe convenire il Traente, queſti potrebbe difenderſi, con dire: tocca a voi a cautelarvi, eſſendo avvenuto per colpa voſtra ciò che è ſeguito (*l*).

12. Non potendo dunque il Preſentante ricorrere contro 'l Traente in virtù del Proteſto fatto, a tenore dell' articolo 2. del titolo 5. dell' Editto del Commercio, non oſtante che quello, a cui è diretta, l'ha accettata per pagare a sè medeſimo; (com'è ſtato provato) biſogna vedere s'egli abbia ragione contro queſt' Accettante. Per l'eſatta diſcuſſione, fatta ſopra de i termini dell' articolo, tutte le pene impoſte all' accettazioni proibite ſi riducono a queſta, cioè: di dover paſſare per rifiuti, e che le lettere poſſono eſſer proteſtate; e per conſeguenza non vi eſſendo alcun termine, che dia azione alcuna al Preſentante contro queſt' Accettante, quand'egli accetta, per pagare a ſe medeſimo, è coſa certa, che non può averla. Le leggi ſono di ſtretta ragione, e non ſoffrono d'eſſer eſteſe di là da i lor termini. Se l'intenzione del Re foſſe ſtata, che l'Accettante poteſſe reſtare obbligato al Preſentante per una tale accettazione, l'articolo direbbe: *e mutiamo tutte l' accettazioni ſotto condizione, in pure, e ſemplici*; ma una tal clauſula avrebbe offeſo la Giuſtizia, poichè avrebbe coſtretto un Accettante creditore di chi ha dato la valuta, ad eſſer miniſtro della fraude, che gli fa il ſuo debitore, negoziando impunemente una ſomma, che la buona fede vuole, che ſia impiegata a pagarlo. Queſto è, talmente contrario all' intenzione di Sua Maeſtà, che per l'articolo 25. del medeſimo titolo, conferma i creditori, quali ſono gli Accettanti, nel diritto di compenſare con i proprietarj della lettera di Cambio, quali ſono i Rimettenti, che ne danno la valuta.

13. Dilucidata queſta quiſtione, convien riconoſcere ſe il Preſentante può obbligare queſt' Accet-

E tante

[*l*] De tuo etiam facto cavere debes, *l. 9. ff. Mandati.*

tante a giuſtificare, che il ſuo credito abbia i requiſiti neceſſarj, per poterne fare la compenſazione, ed in difetto, convertire la ſua accettazione condizionata in pura, e ſemplice.

Se il Preſentante non ha verun' intereſſe proprio nella lettera di Cambio, non può domandare queſta giuſtificazione, ſenz' un eſpreſſa proccura del Rimettente; poichè quello, che non ha intereſſe alcuno, non ha neppure azione; anzi ſi potrebbe dire ch'è il vero proprietario della lettera di Cambio, il che non s'ammette in Francia, non eſſendovi altri che il Re, che poſſa piatire per mezzo di Proccuratore.

Se poi foſſe proprietario della lettera di Cambio, e la provaſſe potrebbe obbligar l'Accettante a giuſtificare il ſuo credito; ma per far ciò formalmente, vi ſarebbe neceſſaria la preſenza di quello, che ha dato la valuta, il quale è il debitor reale, o preſunto, queſto pertanto dovrebb' eſſer citato ad iſtanza del Preſentante, per eſſer' egli ſuo autore, o ſuo mallevadore.

14. Eſſendo maſſima certa, che la compenſazione non ſi fa, ſe non di liquido, con liquido, convien vedere qual ſia il credito liquido, e capace di compenſazione; per l'equivoco di quelli, che s'immaginano, che un debito non ſia liquido, ſenon ha l'eſecuzion parata, come ſarebbe una ſentenza, un contratto rogato da' Notarj, o una lettera di Cambio accettata, o proteſtata.

15. Un credito allora è liquido, quando la quantità è certa, (*m*) perchè liquido non vuol dir' altro, che certezza della ſomma; eſſendo liquido,

e

[*m*] Hac ſententia, *quæ bona accepiſti ſolue*: cum incertum eſſet, quid accepiſſet, quantumque ab eo peteretur, præſertim cum ipſe, qui extra ordinem judicabat, interlecutus ſit dotem datam, quæ repetebatur, non liquidam eſſe, judicati auctoritate non nititur, *l. 4. Cod. de ſent. quæ ſine cert. quant. proſ.*

e certo, due termini ſinonimi, come appariſce per la *l.* 4. *Cod. de ſententia, quæ ſine certa quantitate proferatur*. E per l'Ordinanza del meſe d'Aprile 1667. al titolo 26. art. 9. ove ſi dice, che tutte le Sentenze, Decreti, ed Arreſti, che condanneranno in materia d'intereſſi, o di reliquati, ne doveranno contenere la liquidazione, o calcolo, cioè la ſomma certa: ed il titolo 30. non diſpone d'altro, che di render certa la quantità, o il prezzo de' frutti per mezzo della liquidazione; come altresì il titolo 32. per gli danni, ed intereſſi.

E parimente, un credito, la ſomma del quale non è certa, non laſcia però di paſſar per liquido, (*n*) purchè poſſa prontamente eſſer liquidato.

Ed è sì vero, che acciocchè un credito ſi dica liquido, altro non biſogna, che la certezza di eſſo, (*o*) benchè non ſia di quelli ſoggetti all'eſecuzione, che anco un debito puramente naturale, ed un azione, o altro, ſopra cui ſia conteſtata lite, può eſſer compatibile.

16. Di qualunque ſorte dunque, che ſia il credito, purchè la quantità ne ſia certa, può farſene la compenſazione, e può giuſtificarſi, o con giuramento, (*p*) o per la ſola confeſſione del debitore, o per mezzo delle lettere, o con altre prove legittime.

17. Contuttociò, ſe il termine del credito non foſſe ſcaduto (*q*) non potrebbe compenſarſi, ſecondo

E 2

[*n*] Pro liquido tamen habendum eſt, quod in promptu liquidari poteſt. *Cod. Fab. de comp. defin. 2. n. 2.*

[*o*] Etiam quod natura debetur venit in compenſationem, *l. 6. ff. de compenſat.* In compenſationem etiam id deducitur, quo nomine cum actore lis conteſtata eſt; ne diligentior quiſque deterioris conditionis habeatur, ſi ei compenſatio denegetur, *l. 8. ff. de compenſ.*

[*p*] Jusjurandum ſpeciem tranſactionis continet, majoremque auctoritatem habet quam res judicata, *l. 2. ff. de jurejurando.* Confeſſus pro judicato eſt, qui quodammodo tua ſententia damnatur, *l. 1. ff. de confeſſ.*

[*q*] Quod in diem debetur, non compenſabitur ante quam dies veniat, quanquam dari oporteat, *l. 7. ff. de compenſ.*

condo l'aſſioma volgare : chi deve a termine, non deve niente.

Sicchè dunque, purchè quello, a cui è diretta la lettera di Cambio, ſia creditore di una ſomma certa, o che poſſa prontamente eſſer reſa certa, e che ſia ſcaduta (preſuppoſta la prova) non può eſſer impedito d' accettar la lettera di Cambio per pagare a ſe medeſimo per compenſazione, ed il Preſentante non può aver ricorſo contro quello, che ne ha data la valuta.

18. Il ſecondo caſo, nel quale, quantunque la lettera di Cambio ſia accettata, il Preſentante non può ricever il pagamento, è quando qualche creditore di quello, che ne ha data la valuta, ha fatto ſequeſtrare per via di giuſtizia tuttociò, che gli è dovuto, nelle mani di quello, ſopra cui è tratta la lettera, avanti che eſſo l'abbia accettata ; perchè allora non può accettar la detta lettera, ſenon con la condizione di pagare a chi ſarà dal Giudice ordinato. E ſe la cauſa del ſequeſtro è legittima, il Preſentante non può impedir l'effetto, per le medeſime ragioni dette di ſopra, a riguardo della campenſazione : perchè è coſa certa, che quello, che ha dato la valuta della lettera di Cambio, n' è il vero proprietario fin' all' accettazione ; il quale non può dare ad altri più ragione di quella che ha egli ſteſſo ; (r) e che ſiccome eſſo non potrebbe impedir l'effetto del ſequeſtro, così il Preſentante non può parimente impedirlo.

Fuori di queſti due cali ſopraddetti, l'accettazione è ſempre fatta per pagare al Preſentante, o puramente, e ſemplicemente, a tenore della lettera di Cambio, o ſotto diverſe condizioni, tanto del tempo, che della ſomma ; perchè quello, che

---

De ſolutione Cambii per compenſationem, vide *Scacc.* §. 2. *Gloſſ.* 5. *n.* 432. *Raph. de Turri diſp.* 2. *qu.* 21.

[r] Nemo plus juris transferre ad alium poteſt, quam ipſe haberet, *l.* 54. *ff. de reg. juris.*

che accetta, ha la libertà di metter quella condizione, che gli piace, o sia per la proroga del termine, per la diminuzione della somma, e per la forma del pagamento puro, e semplice, e sotto protesto, per onor del Traente, di quello, che ha dato la valuta, o d'alcuno de' Giratori, come appresso si dirà. Ma in tutti i casi, nei quali l'accettazioni non sono pure, e semplici a tenore della lettera, senz'alcuna condizione per il termine, per la somma, e per la forma del pagamento, il Presentante è obbligato a fare il Protesto; mediante'l quale il Traente, o quello, per conto di cui è fatta la lettera, deve rifar tutti i danni di tali condizioni apposte; esso però ha il regresso contro l'Accettante, in caso che questi non abbia avuto ragione alcuna di metterle nella sua accettazione.

Da questo Capitolo si raccoglie tre Massime.

Massime

1. *Quando quello, al quale è diretta la lettera di Cambio, è creditore di chi n'ha data la valuta, può accettarla per pagare a sè medesimo, purchè il suo credito sia liquido, o da scadere nell'istesso tempo, che la lettera di Cambio, cioè a dire in istato di compensazione:*
2. *Il credito si dice liquido, quando la quantità è certa,*
3. *Quando la lettera di Cambio è protestata per cagion di quello, che ne ha data la valuta, il Traente non è tenuto.*

CAPITOLO IX.

Delle Accettazioni sotto protesto, e sotto protesto per mettere a conto, volgarmente dette S. P., ed S. P. C.

SOMMARIO.

1. *L'Accettante alle volte non vuole in alcuna maniera accettare; ed alle volte vuol'accettare, e pagare la let-*

lettera di Cambio in modo diverſo da quello in eſſa ordinato.

2. *per qual cauſa non voglia accettare.*
3. *per qual motivo voglia accettar diverſamente.*
4. *Si dichiara con un eſempio.*
5. *Per qual ragione ſia introdotta l' accettazione ſotto prò teſto, e da chi ſia ben fatta.*
6. *Formola, ſe quello, al quale è diretta la tratta, accetti ſotto proteſto.*
7. *Formola, ſe il Preſentante accetta ſotto proteſto.*
8. *Formola, ſe un terzo accetta ſotto proteſto.*
9. *Spiegazione dell' articolo 5. titolo 5. dell' Editto del Commercio.*
10. *Modo di ſcriver brevemente l' accettazione ſotto proteſto.*
11. 12. *Quali obbligazioni acquiſti l' Accettante ſotto Proteſto, e contro quali Perſone, ed a che ſia tenuto.*
13. *Quando ſi faccia l' accettazione ſotto Proteſto per metter a conto, e come ſi ſcriva tale accettazione.*
14. *Quando ſi faccia l' accettazione con la formola:* Accettata liberamente, *o* ſotto Proteſto.
15. *In concorſo d' accettanti chi debba eſſere preferito.*
16. *Non ſi permette pagar le lettere per onore d' alcuno, che ciò abbia proibito.*
17. *Non ſi poſſono accettar le lettere, mentre ſia noto il fallimento del Traente.*

1. SPeſſo ſuccede, che quello, ſopra 'l quale è tratta la lettera di Cambio, non la vuole accettare, nè pagare; o non la vuole accettare, per pagarla ſecondo l'ordine datogli.

2. Egli non la vuole in alcun modo accettare, quando non ha in mano effetti di quello, per conto di cui ell' è tratta, e non vuol fidarli: o perchè, quantunque egli abbia de' ſuoi effetti, e voglia avergli credito, non avrà ricevuto ſuoi ordini, ovvero non vuol fidare al Traente.

3. Può anco ſuccedere, ch' ei non voglia accettarla, per pagarla ſecondo l'ordine eſpreſſo nella lettera d'avviſo del Traente, quando non ha in mano effetti di quello, per conto del quale è tratta, o che non gli vuol fidare in modo alcu-

no,

tio, benchè crederebbe al medesimo Traente.

4. Per dilucidare queste propositioni, sarà a proposito addurre un esempio. Un particolare di Lione trae una lettera di Cambio ad un altro di Parigi, per ordine, e conto d'un Mercante di Bordeos: quello di Parigi non ha ordine da quello di Bordeos, o s'egli ha ordine, non ha suoi effetti, e non vuol fidargli il suo, il che dà luogo al protesto della lettera di Cambio, che apporta pregiudizio considerabile al Traente, a quello che ne ha data la valuta, ed ai Giratori, tanto per la reputazione, quanto per li danni, ed interessi de' medesimi.

5. Per impedire questi pregiudizj, si sono introdotte l'accettazioni sotto Protesto, che possono esser fatte da tutti, tanto da quello sopra 'l quale è tratta la lettera, quanto dal Presentante, come ancora da terze persone, che non vi hanno alcuno interesse.

6. La maniera di far tale accettazione si è, primieramente, che nel Protesto sia espresso a un bel circa quel che segue, cioè, se quello, sul quale è tratta la lettera di Cambio, e lui stesso, che l'accetta, vi s'inscrisce: *Il quale ha rispposto, che per mancanza di provvisione, o d'ordine di quello, per conto del quale la detta lettera di Cambio è tratta, non può accettarla puramente, e semplicemente; ma egli l'accetta sotto Protesto per onore del Traente, o di quello, che ne ha data la valuta, o di quello, che ha fatto a tergo la girata.* Secondariamente scrive sopra la lettera di Cambio, *Accettata P. S.* In Parigi questo dì di 1679.

7. Se quello, che l'accetta, è il Presentante, bisogna, che nel Protesto, dopo la formula ordinaria metta. *Ed il detto Sig. . . . . accetta la detta lettera sotto Protesto, per pagarla per onore del Traente o di quello, che ne ha data la valuta, o del Giratario.*

8. Se poi è un terzo; dopo tutte le clausule del Protesto, si mette: *Ed è comparso un tale, il quale ha dichiarato, che per fare onore al Sig. . . . .*

Traente, o Rimettente, o Giratario di detta lettera di Cambio, egli l' accetta sotto Protesto.

9. Quest' è l' uso universalmente praticato; e non è da credere, che l' articolo 5. dell'Editto del Commercio del mese di Marzo 1673. vi abbia apportato alcun cambiamento, e che abbia privato quello, sopra 'l quale è tratta la lettera di Cambio, della facoltà d' accettarla sotto Protesto; dicendo in tal proposito; *In caso di Protesto della lettera di Cambio, ella potrà essere accettata da qualsivoglia altro, che da quello sul quale sarà stata tratta*; perchè questo deve intendersi, *se non l' accetta lui medesimo sotto Protesto*; poichè nel Commercio vi è una massima, che quello, sul quale è tratta una lettera di Cambio, può, senz' attender l' ordine datogli per la lettera d' avviso, pagarla sotto Protesto, e tenere il Traente obbligato. (*s*)

10. E perchè i Negozianti amano la brevità, sogliono scrivere: *Accettata S. P.* significando con queste prime lettere *S.* sotto, *P.* Protesto.

11. Quello, che ha pagato una lettera di Cambio sotto Protesto, ha operato utilmente a favore di quelli, che sono obbligati pel Cambio: Egli ha non solamente azione contro quello, per onor del quale esso ha pagato (*t*) ma contro tutti quelli, che sono obbligati a quello, per onor del quale egli ha pagato, o sia per aver dato la valuta, o per aver girata la lettera, mentre l' abbia pagata per

[*s*] Recipiens litteras Cambii, & mandatum de solvendo, potest, non observato ordine, solvere summam honore litterarum super protestu, & retinere obligatum scribentem, a quo exigere potest, nulla facta noti ia de ordine non acceptato *Rot. Gen. decis.* 23. *Scacc.* §. 2. *Gloss.* 5. *n.* 3. 8.

[*t*] Conclusio in jure est vera, quod quis potest solvere pro aliquo obbligato, & solvendo, & per solutionem liberando eum, acquirit contra eum actionem negotiorum gestorum, *l. soluendo, ff. de negotii: gestis*. Et in terminis est stylus, & consuetudo, quod unusquisque potest litteras Cambii solvere etiam si non directas, &c. *Rota Genuen. decis.* 6. *nu.* 7.

per onor di quello, che ha fatto l'ultima girata, dovendosi però intendere, che può covenirli come mallevadori pel suo rilievo, non che debba trarre per quella Piazza, che più gli piacesse, (come può fare il Presentante, quando la lettera è puramente Protestata) perchè quello, che ha pagato sotto Protesto, è obbligato di farlo sapere speditamente a quello, per onor del quale egli ha fatto tal pagamento, e non può trarre ad altri, che ad esso, (*u*) o per mancanza d'occasione per quel luogo, alla più prossima Piazza, per dove trova occasione; e la ragione si è, perchè quello, che fa i negozj altrui, deve farli più utilmente, che può. Or questo non sarebbe farli utilmente, quando differisce d'avvertirlo di ciò, che passa; perchè se nella dilazione quello, contro 'l quale egli potrebbe valersi del regresso, venisse a fallire, resterebbe privo della facoltà di valersene; e se facesse la tratta pel rimborso a Piazze lontane, lo caricherebbe di gravi spese, e renderebbe più difficile il pagamento, il che sarebbe contro ogni sorte di giustizia.

12. Non è sempre vero, che quello, che paga una

[*u*] Declara secundo, ut solvens supra protestum, ita volens retinere obligatum eum, qui scripsit litteras, debeat, ultra prædicta, in præcedenti prima declaratione mittere debitum, ideſt facere solito tempore tractum ejusdem summæ, quam ipse solvit, ad eundem locum, in eundem, qui sibi traxit &c. Salvo impedimento, & salvo casu, quo ordo esset aliter datus, & salvo etiam casu, quo in eo loco, unde tracta processit, non esset solitum cambiari, vel tunc non reperiretur qui vellet Cambio dare &c. Quod fundatur in dispositione Juris communis: nam solvens litteras supra protestum, supponit se gerere utile negotium illius, qui scripsit litteras: ut dixi supra num. 364. & 365. Sed hoc suppositum est falsum, quando ex ista solutione in tempore non notificata, saltem per viam reflexæ tractæ, potest ei imminere periculum, ut interim ejus debitor, quem voluit delegare, & ignorat non esse acceptatum, decoquat, ut in casu, de quo *Rota Gen. decis. 6. & decis. 23.* Vel quando facit tractum in alium locum, in quo debitori gravior est solutio, quia his casibus non gerit utiliter negotium. *Scaccia §. 2. Glossa 5. num. 388.*

una lettera di Cambio sotto Protesto, entri in tutte le ragioni del Presentante, come dispone l'articolo terzo del titolo 5. dell'Editto del Commercio, perch'egli è impossibile, che quello, che paga sotto Protesto per onore del Traente, e che per conseguenza lo libera dall'azioni, le quali avrebbono contro di lui i Giratori, e quello, che ha data la valuta, per la soddisfazione della lettera di Cambio, possa acquistare delle ragioni contro questi medesimi; e la disposizione di quell'articolo non può aver luogo, senon nel caso, che si paghi per onor di quello, che ha fatto l'ultima girata, contro'l quale si ha azione per aver pagato per lui, e contro tutti gli altri, che ad esso sono obbligati, o sia per aver fatto le precedenti girate, o sia per aver pagato la valuta, o per aver tratto la lettera di Cambio.

13. Quando quello, sopra'l quale è tratta la lettera di Cambio per conto di qualche particolare (per lo quale egli non vuol pagarla) ha degli effetti del Traente, a cui esso vuol fare onore, l'accetta sotto Protesto, per mettere a conto, (che si scrive, secondo la brevità ordinaria praticata fra i Negozianti S. P. C.) cioè a dire, che egli non trarrà pel suo rimborso, ma che si contenta di mettere il pagamento a conto del Traente.

14. Si vede talvolta, che quello, sopra'l quale è tratta la lettera di Cambio, vi mette la sua accettazione in questi termini: *Accettata liberamente, o sotto protesto*: il che segue in due casi.

Il primo si è quando la lettera di Cambio gli è tratta per conto d'un particolare, che gli fa sperare di rimettergli la somma occorrente pel pagamento di essa avanti la scadenza, e per tal accettazione egli dichiara, che se riceverà la somma promessa, pagherà la lettera di Cambio liberamente; e non ricevendola, esso vuol'avere il Traente per obbligato. Il secondo caso è allora, quan-

quando egli ha effetti di quello, per conto del quale è tratta la lettera, ma non ha ricevuto suo ordine, e nell' incertezza di riceverlo, accetta in tal forma, per dimostrare, che se lo riceverà, accetta la lettera liberamente, e non ricevendolo, l' accetta sotto Protesto per onor del Traente.

15. Comechè l' accettar sotto Protesto una lettera di Cambio, è, come si è detto di sopra, in potestà d' ogni sorte di persone, queste si possono ridurre a tre specie, cioè: quello sopra 'l quale è tratta, il Presentante, ed ogn' altra terza persona; è necessario sapere, chi dovrebbe esser preferito, nel caso, che concorressero tutti a voler' accettare, e pagar la lettera sotto Protesto.

Primieramente, se qualcheduno ha ordine da quello, per conto del quale è tratta la lettera di far ciò, questi deve esser preferito, perchè quello, per conto di cui è tratta, è padrone di farsi liberare per mezzo di chi gli piace:

Secondariamente, se alcuno ha ordine speciale dal Traente, quegli dev' esser preferito agli altri.

In terzo luogo, se quello, sopra 'l quale la lettera di Cambio è tratta, l' accetta liberamente, o sotto Protesto, egli dev' esser preferito, per la speranza, che debba pagarla liberamente: e nell' istesso modo s' egli l' accetta per mettere a conto; poichè risparmiando esso al Traente le spese del ritorno, fa il di lui negozio più utilmente.

In quarto luogo, se il medesimo non vuol' accettarla se non sotto Protesto per onore del Traente; e che il Presentante voglia parimente accettarla sotto Protesto per onor del Traente, il Presentante è preferito; e dopo lui quello, sopra 'l quale è tratta, e dopo, qualsisia terza persona (*x*).

In

[*x*] Declara tertio, ut facultas solvendi supra protestum competat gradatim hoc ordine: Primo competit illi, qui vult solvere liberè, quisque ille sit; hic enim præfertur omnibus

In quinto luogo, quello che vuol'accettar ſotto proteſto per onor del Traente, dev'eſſer preferito a quelli, che vogliono accettare per onor dei Giratarj.

E finalmente quello, che vuol'accettare ſotto Proteſto per onor d'uno, che ha fatto la prima girata, dev'eſſer preferito a quello, che vuol'accettar ſotto Proteſto per onor di quelli, che hanno fatto l'altre girate poſteriori; e la ragione di ciò ſi è, che biſogna preferir quello, per mezzo del quale più ſi eſtingue l'obbligo.

16. Quantunque chi paga ſotto Proteſto una lettera di Cambio liberi quello, per onor di cui fa il pagamento; e taluno pagando per un altro libera un debitore anco repugnante, contuttociò non ſi può pagare una lettera di Cambio ſotto Proteſto, quando quello, per onor di cui ſi vuol pagare, ha proibito far ciò, e chi lo faceſſe non acquiſtarebbe azione alcuna contro di lui (y).

Quando è pubblicato il fallimento del Traente, non è più permeſſo accettare (z), nè liberamente, nè ſotto Proteſto, alcuna delle ſue lettere, e neppure d'accettarla ſotto Proteſto per onor di quello, che ne ha data la valuta, o di quelli, che v'hanno

volentibus ſolvere ſupra proteſtum. Secundo competit illi, cui debet Cambium recipere. Tertio vero loco competit illi, cui facta eſt tracta. *Scaccia* §. 2. *Gloſſa* 50. *n.* 389.

[7] Secundo, quiſque pro alio, licet invito, & ignorante ſolvendo, liberat eum *l.* 39. *ff. de neg. geſt.* Declara quarto, ut nemo poſſit facere ſolutionem ſuper proteſtu honore litterarum, quando aliquis Mercator habens ad hoc ſpeciale mandatum intimaſſet, & proteſtatus eſſet, ne quis litteras talis tractæ ſolveret ſuper proteſtu; nam tertius poteſt ſolvere invito, & ignorante debitore, quando debitor non eſt præſens, & non prohibet; ſed ſi adſit, & prohibeat, malè iſte tertius ſolvit, & od id nulla ei acquiritur actio contra ipſum debitorem. *Scaccia n.* 390.

(z) Declara quinto ut poſt habitam notitiam, ſeu publicam vocem, & famam de decoctione trahentis debitum, nemo poſſit illam tractam acceptare nec libere nec ſuper proteſtu. *Scacciannu.* 391.

hanno fatto delle girate dopo detta pubblicazione, perchè questo sarebbe un favorire il Presentante, e quelli, che gli fossero obbligati, in fraude dei Creditori, i quali, seguendo ciò, potrebbero far rivocare quanto fosse stato fatto in lor pregiudizio. (*)

Da questo Capitolo si deducono sei Massime.

Massime.

1. *Comecchè l'accettare una lettera di Cambio sotto Protesto, è un fare utilmente i fatti di tutti gli obbligati per la medesima, quindi è, che tutte le persone; cioè il Presentante, quello, sopra'l quale è tratta, e qualsisia terza persona possono farlo.*
2. *Chi paga una lettera di Cambio sotto Protesto, ha un azione contro quello, per onor del quale egli paga, e contro tutti i suoi autori.*
3. *Chi paga una lettera di Cambio sotto Protesto, è obbligato ad avvisarne speditamente quello, per onor del quale egli paga, e non può trarre sopr' altre Piazze, senon in mancanza d'occasioni, ed in questo caso deve trarre sopra la più vicina.*
4. *In concorrenza di più persone, che volessero accettare una lettera di Cambio sotto Protesto, si preferisce in primo luogo quello, che ha ordine dalla persona, per conto di cui è tratta la lettera di Cambio. Secondariamente quello, che ha ordine dal Traente. In terzo luogo, quello sopra'l quale è tratta la lettera di Cambio, s'egli l'accetta liberamente, o sotto Protesto, o per metter a conto. In quarto luogo, quello che vuole accettarla per onor del Traente è preferito a quelli, che non vogliono accettarla, senon per onore delle girate. In quinto luogo, in concorrenza di più persone, che vogliono accettare nel medesimo modo, il Presentante è preferito, e dopo lui, quello, sopra'l quale ella è tratta. In sesto luogo, quello che*

(*) Qui verò post bonà possessa debitum suum recipit, hunc in portionem vocandum exæquandumque cæteris creditoribus; neque enim debuit prætripere cæteris post bona possessa, cum jam par conditio omnium creditorum facta esset, *l. 6. §. 7. ff. qua in fraud. credit.*

che accetta ſotto Proteſto per onor d' un Giratario anteriore, è preferito a quello, che accetta ſimilmente ſotto Proteſto per onore d' un Giratario poſteriore.

5. *Non ſi può accettare una lettera di Cambio ſotto Proteſto per onor di qualcheduno, s' egli ha ciò proibito.*

6. *Non ſi può accettare nè ſotto Proteſto, nè liberamente per conto d' alcuno, di cui ſi foſſe pubblicato il fallimento.*

CAPITOLO X.

Se quello, che accetta una lettera di Cambio poſſa ritrattarſi.

SOMMARIO.

1. *Se l' Accettante per qualche cauſa poſſa pentirſi.*
2. *E' regola generale, che l' Accettante non poſſa pentirſi per qualſivoglia cauſa.*
3. *Tal regola patiſce eccezione nel ſolo caſo, che l' accettazione ſia ſtata procurata con inganno.*
4. *Due caſi notabili in materia d' accettazione.*
5. *Errore de' Parigini frequente nella preſentazione delle lettere di Cambio, dal quale procederono queſti due caſi.*
6. *Il primo caſo, nel quale l' Accettante cancellò l' accettazione, e fu aſſoluto dal pagamento.*
7. *Il ſecondo caſo, nel quale l' Accettante aſſerì eſſer perduta la lettera di Cambio, e fu condannato.*

1. Eſſendo l' accettazione un impegno di pagare la lettera di Cambio, ſi cerca di ſapere, ſe quello, che l' ha accettata, poſſa ritrattarſi, o ſia per non aver ricevuto l' equivalente, che gli era ſtato fatto ſperare, o perchè il Traente ha dato poſteriormente ordine di non pagare.

2. La regola generale ſi è, che quello che ha accettato, non poſſa ritrattarſi (*a*), nè eſimerſi da pa-

(*a*) Quare xii. an is qui acceptavit ſolvere litteras Cam-

pagare : poteva egli non impegnarsi, se non aveva l'assegnamento; ma essendosi impegnato colle sua accettazione, ha corso la fede del Traente, la di cui condizione doveva essergli nota. Per quel che riguarda il Traente, non può questi ricevere il suo ordine di pagar, non essendovi più tempo, mentre le cose sono in altro stato dopo che la lettera è stata accettata.

3. Tal regola però patisce un eccezione, ch'è questa. Se una lettera di Cambio tratta, quand'era imminente il fallimento, fosse stata inviata per via straordinaria per farla accettare, che se veniva mandata per la via ordinaria, poteva aversi notizia del fallimento del Traente avanti l'accettazione; in questo caso, quello, che ha accettato, può esser rimesso nel pristino stato (*b*) e disobbligato dalla sua accettazione, per essere stata procurata per via surrettizia, e con inganno sempre condannato dalle leggi.

4. Due casi notabili sono seguiti, che hanno dato occasione di ritrattar l'accettazione, e sono molto a proposito per inserirsi in questo Capitolo.

5. Per un abuso passato in consuetudine nella Città di Parigi, i Presentanti delle lettere di Cambio, quando le presentano per farle accettare, se non trovano quelli, sopra i quali elle son tratte, nelle lor case, o trovati non hanno comodità di subito accettarle, lascian le stesse lettere in mano de

---

bii possit pœnitere, & recusare earum solutionem, præsertim si post transmissas ad se litteras, is, qui litteras fecit, decoxerit. Respondeo, quod acceptatis litteris, non potest illarum solutionem recusare, quamvis debitor decoxerit. *Scaccia §. 2. Glos. 5. nu.* 327.

Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus, *l. 19. ff. de reg. Juris*. Amplia secundo, ut multo magis procedat quando litteræ Cambii essent jam acceptatæ, quia tunc non posset revocari *Scaccian.* 449.

(*b*) Quę dolo malo facta esse dicantur, si de his rebus alia actio non erit, & justa causa esse videbitur, judicium dabo. *L. 1. §. 1. ff. de dolo malo.*

de i loro domeſtici fino all'altro giorno, e talvolta per due, e tre giorni, il che ha dato luogo a i due caſi ſeguenti : perchè nell'intervallo di tempo, che le lettere ſtettero in caſa di quelli, a i quali eran dirette, eſſi ebbero avviſo del fallimento de' Traenti ; e comechè eſſi avevano già ſcritto ſopra le medeſime lettere (Accettata a dì . ec.) e le avevano tuttavia nelle loro mani, preteſero diſimpegnarſi dalla loro accettazione, ma con mezzi differenti.

6. Il primo raſe l'accettazione, da sè già ſcritta, il che diede occaſione ad una lite. Il Preſentante ſoſteneva, che quello a cui la lettera di Cambio era diretta, avendo ſcritto ſopra la lettera medeſima, *Accettata*, non poteva rader tale accettazione, (*c*) la quale doveva obbligarlo al pagamento, come ſe non foſſe ſtata raſa.

Pel contrario l'Accettante diceva, che l'impegno dell'accettazione, non ſeguiva ſe non per la conſegna al Preſentante, (*d*) che però, eſſendo fino allora le coſe nel primo ſtato, era egli padrone della ſua ſegnatura, la quale egli aveva potuto radere, e ritrattare la ſua accettazione : e di fatto ne fu con ragione diſcaricato ; poichè ſe la Parte, che ha firmato un contratto in caſa d'un Notajo, può radere la ſua ſottoſcrizione, finchè l'altra Parte non l'abbia ſottoſcritto (come vien certamente praticato) per più forte ragione quello, che non s'è diſpoſſeſſato della ſua firma, può cancellarla fin che ſtà in ſuo potere.

7. Il ſecondo, che diede luogo all'altro caſo, o non pensò a rader la ſua accettazione, o non credè per tal mezzo metterſi al coperto, e perciò diſſe al Preſentante, venuto a ripigliar la lettera, ch'

(*c*) Quod ſemel placuit, amplius diſplicere non poteſt. *de reg. in 6. l. 5. Cod. de Act. & Oblig. l. 33. de reg. jur. in 6.*

(*d*) Fallit hæc regula ex cauſa ſuperveniente, vel de novo ad notitiam perveniente, *Gloſſa in dicta regula*.

ch'egli l'aveva ſmarrita, che però faceſſe venir la ſeconda.

Il Preſentante non ſoddisfatto di queſta condotta, ricorſe in giudizio, ed ottenne ſentenza confermata per Arreſto, per la quale fu giudicato che la retenzione della lettera di Cambio produceva tacitamente un accettazione, ed era queſta equivalente, (*e*) pel quale motivo quello, ſopra cui era tratta la lettera, fu condannato a pagare.

Da queſto Capitolo ſi poſſono dedurre quattro Maſſime.

Maſſime.

1. *L'Accettante non ſi può ritrarre, e deve pagare non oſtante qualſiſia accidente, che ſegua dopo conſegnata la ſua accettazione al Preſentante, il quale ſia con i ſuoi autori in buona fede.*
2. *Quando l'accettazione d'una lettera di Cambio è ſurrettizia, l'Accettante può farſene diſobbligare:*
3. *Mentre che l'Accettante è padrone della ſua firma, cioè avanti la conſegna della lettera di Cambio, può radere la ſua accettazione; ma dopo la conſegna, quando anco la lettera ritornaſſe in ſua mano, non può cancellare la ſua accettazione.*
4. *Quando quello, ſopra'l quale la lettera di Cambio è tratta, la ritiene ſotto preteſto d'averla perſa, od'altro accidente, queſta retenzione equivale ad una accettazione.*

CAPITOLO XI.

Se il Traente reſti liberato per l'accettazione della lettera di Cambio.

SOMMARIO.

1. *Prima opinione, che il Traente ſi liberi per l'accettazione della lettera di Cambio, poichè per mezzo di eſſa ſegue innovazione.*

(*e*) Acceptatio fit tacitè per receptionem, & retentionem literarum. *Scaccia §. 2. Gloſſa 5. n. 335.*

2. *La contraria opinione è più vera.*
3. *Fondamenti di essa.*
4. *Si ristringe, se il Presentante trascuri di esigere, e accordi qualche dilazione.*

IL fallimento dell'Accettante ha dato occasione a questa quistione, perchè se il Traente è liberato per mezzo dell'accettazione, un tal fallimento è rischio, e danno del Presentante; ma se il Traente non è liberato, resta egli stesso soggetto ad un tal pericolo, e danno.

1. Quelli, che tengono, che il Traente resti libero, mediante l'accettazione, sostengono, che ottenendo il Presentante la promessa del pagamento da quello, al quale è diretta la lettera, per mezzo della di lui accettazione, che (*f*) risolva la prima obbligazione del Traente.

2. Ma l'opinion contraria, che 'l Traente non è liberato per tale accettazione, e ch'egli resti obbligato fino all'attual pagamento, (*g*) prevale all'altra, essendo stato così giudicato ne i più celebri Tribunali.

3. E la ragione di quest'opinione si è (*h*), perchè l'

(*f*) Si Campsor absque delegatione promittat per hæc verba; promitto tibi loco Titii, Titius erit liberatus, quia qui eligit unum debitorem pro alio, innovare videtur. *Scaccia §. 2. Clossa 6. 2. num 345.*

(*g*) Quæro 1. nunquid debitor Cambii sit liberatus eo ipso, quod ille, cui mittuntur litteræ solvendæ, acceptet illius litteras? Respondeo, debitorem, qui litteras fecit, non esse liberatum &c. nisi ipsæ litteræ sint realiter solutæ &c. *Scaccia nu. 322. Rot. Gen. decis. 1. nu. 6. 21. 38. decis. 2. decis. 4. nu. 7. decis. 8. nn. 17. & seqq.*

(*h*) Ratio meo judicio, quare debitor Cambii, qui scripsit litteras, remaneat adhuc obligatus, est quia illa acceptatio non est novus contractus inter ipsum acceptantem, & creditorem, cui facienda est solutio, sed est pars contractus litterarum Cambii: neque creditor acquievit acceptationi, nisi quatenus sequatur solutio de contanti; unde cum creditor non habeat eadem de pretio litterarum acceptatarum, non liberat suum debitorem. *Scaccia nu. 323.*

l'accettazione non è un nuovo contratto fra l'Accettante, ed il Presentante, al quale dev'esser fatto il pagamento, ma è una parte del primo contratto della lettera di Cambio; perchè il Presentate non riceve l'accettazione, senon colla condizione, che ne debba seguire il pagamento; dal che ne segue, che il Presentante, non seguendo assolutamente la fede dell'accettazion della lettera, il Traente primo debitore, non è altrimenti liberato.

4. Questo però non ha luogo, se il Presentante sarà stato negligente in far la sua parte nella scadenza, (*i*) o se egli avrà accordato all'Accettante qualche dilazione; perchè stante ciò, in caso di fallimento dell'Accettante, il Traente potrebbe esser liberato, come sarà dichiarato più avanti nel Capitolo, che tratterà delle diligenze, alle quali è obbligato il Presentante.

Da questo Capitolo convien dedurre due Massime.

Massime.

1. *Il Traente non vien liberato per l'accettazione della lettera di Cambio, poichè stà obbligato fino a che ella non sia attualmente pagata.*
2. *Se il Presentante trascura alla scadenza di far le sue diligenze, o se egli accorda qualche dilazione all'Accettante, il Traente non ne deve patire.*

CAPITOLO XII.

Se quello, che ha accettato una lettera di Cambio, possa pagarla avanti la scadenza contro la volontà del Presentante.

SOMMARIO.

1. *La quistione, se l'Accettante possa pagare prima del tempo, ripugnandovi il Presentante, non è ancora stata trattata.*

(*i*) Restringe eandem responsionem, & ejus extensionem ut non procedant, si creditor Cambii acceptatis litteris ab illo cui directæ sunt, fecerit illi aliquam dilationem, seu negligens fuerit in illis exigendis, quia in isto casu, si du-

ran-

3. *Quanto ſi computi uno ſcudo in Francia.*
Ragioni di quelli, che tengono, che l'Accettante poſſa pagare avant'l termine contro la volontà del Preſentante.
4. *Ragioni della contraria opinione.*
5. *Se il giorno è determinato a favore del Creditore, o d'ambidue, il Debitore non può pagare prima di quel giorno.*
6. *Si riſolve la quiſtione, che l'Accettante non può pagare prima del giorno determinato, mentre il Preſentante non lo conſente.*
7. *Spiegazione della Legge 38. §. 16. ff. de verb. obligat. a ſenſo del Cujacio.*
8. *Scaduto il giorno della lettera, il Preſentante è tenuto accettare il pagamento offertogli.*
9. *Se il Preſentante foſſe aſſente, o non voleſſe accettare il pagamento nel termine della lettera, l'Accettante, mediante il depoſito, ſi può cautelare per ogni danno, ed intereſſe.*
10. *Forma del Depoſito.*
11. *Cautela da pigliarſi, e uſarſi nel Depoſito.*

1. LA preſente quiſtione non ſi trova trattata da veruno di quelli, che hanno ſcritto de' Cambj, benchè i differenti sbaſſi delle monete abbiano ſpeſſo dato occaſione d'agitarle, per lo che è neceſſario trattarla fondatamente.

2. Prima d'entrare nella quiſtione è neceſſario conſiderare, che le lettere di Cambio fatte in paeſi ſtranieri per eſſer pagate in Francia, ſono ragguagliate a ſcudi, o devono eſſer pagate in ſcudi, e queſti ſcudi per ordinario vagliono tre lire, o che lo ſcudo, o ſia Luigi d'argento, vaglia più; come quando ne fu augumentato il prezzo ſino a tre lire, e quattro ſoldi, o che vaglia meno; come quando fu ridotto il ſuo valore a 58. ſoldi, ſempre però la valuta dello ſcudo concepito nelle lettere, non s'intende nè maggiore nè minore di

rante illa dilatione, vel negligentia, ille mandatarius decoxerit, damnum erit ipſius, qui dilationem fecit, & is, qui litteras ſcripſit, erit liberatus. *Scaccia nu.* 325.

di tre lire; dal che ne segue, che quello, il quale sarà Presentante d'una lettera di Cambio ragguagliata a scudi, non può pretendere d'esser pagato in tanti Luigi d'argento, quando questi vagliono tre lire, e quattro soldi; nè quello, che ne averà accettata un'altra, quando sono ridotti a 58. soldi, non potrà pretendere di dar solo altrettanti di detti Luigi d'argento, ma bisogna sempre ridur gli scudi a tre lire, seppure la lettera di Cambio non dichiarasse altrimenti.

3. Venendo adesso alla quistione: quelli, che sono di parere, che l'Accettante possa pagar la lettera di Cambio avanti la scadenza, si fondano sul §. 16. della Legge 38. *ff. de verbor. obbligat.* (*l*), dove Ulpiano dice, che vi è differenza fra un giorno certo, ed uno incerto, e che questo apparisce nel caso, che alcuna cosa sia promessa per un certo giorno, la quale può darsi subito, perchè tutto quel tempo di mezzo, accordato per pagare, è in libertà del debitore; ma quello, che hà promesso sotto condizione, se si farà la tal cosa, o allorchè sarà fatta la tal cosa, s'egli paga avanti, che quella tal cosa sia fatta, non fa veramente quel che ha promesso.

Inoltre si fondano sopra la Legge 70. *ff. de solutionibus*, dove Celso Giureconsulto dice (*m*) che quel che è promesso per un certo giorno, può esser dato subito, perchè tutto'l tempo per pagare è libero al debitore.

4. Quelli poi, che sono d'opinione, che non si possa costringere il Presentante della lettera avanti

(*l*) Inter incertam, certamque diem discrimen esse, ex eo quoque apparet, quod certa die promissum, vel statim dari potest: totum enim medium tempus ad solvendum liberum promissori relinquitur, & qui promisit, si aliquid factum sit, nisi cum id factum fuerit dederit, non videbitur feciſſe quod promisit. *L.* 38. *ff.* §. 16. *de verbor. obligat.*

(*m*) Quod certa die promissum est, vel statim dari potest; totum enim medium tempus ad solvendum promissori liberum relinqui intelligitur. *Leg.* 70. *ff. de solut.*

ti'l tempo, ſi fondano ſopra la Legge 122. (*n*) *ff. de verbor. oblig.* dalla quale i Dottori deducono queſta maſſima: che il Debitore non può liberarſi per mezzo d'offerte, ch'egli fá in un luogo, o in un tempo non congruente al Creditore.

5. Per riſolver la controverſia, e conciliar queſte Leggi, che pajon contrarie, convien ſeguitare il ſentimento di Bartolo ſopra la citata Legge 122. (*o*), e del Preſidente Farbo nel ſuo Codice Lib. 8. tit. 3. defin. 14, i quali dicono, che ſe il tempo è ſtato accordato in favore del Creditore, o d'ambidue, non può il Debitore pagare avanti'l tempo della ſcadenza, ma biſogna aſpettarlo, per non pregiudicare in conto alcuno alle ragioni del Creditore.

6. Applicando queſta maſſima alla materia delle lettere di Cambio, il contratto delle quali eſſendo per utilità reciproca d'ambidue i Contraenti (come ſi è dimoſtrato nel Capitolo 5.) tutte le condizioni del tempo, e del luogo ſono in favore dell'uno, e dell'altro; e così il Preſentante, che è nelle ragioni di quello che ne ha dato la valuta (come ſi è ſtabilito nel Capitolo 8.) non può eſſere aſtretto a ricevere avanti il tempo dichiarato nella lettera.

7. Ancora il Cujacio ſpiegando il §. 16. della Legge 38. *ff. de verbor. obligat.* (*p*) dopo aver dimoſtra-

(*n*) Hujuſmodi oblatio debitori non prodeſt, offert enim incongruo loco, & tempore. *Gottofred in l. 122. ff. de verb. oblig.*

(*o*) Si tempus adjicitur gratia Creditoris, vel utriuſque, non poteſt ſolvi ante tempus. *Bart. in leg. 122 ff. de verb. oblig.*

Quod in diem debetur, non ſemper ante diem ſolvi poteſt, licet dici ſoleat, plus præſtare debitorem, quam debeat, cum ſolutum repræſentat: quid enim ſi dies adjecta ſit in favorem creditoris, non debitoris, ſive ex teſtamento, ſive ex contractu, aut qua alia juſta cauſa debeatur: utique dies expetenda eſt, ne quicquid de credi or s jure minuatur, ita Senatu in ea cauſa &c. *Faber Cod l. 8. tit. 30. defin. 14.*

(*p*) Totumque deſumptum eſt *ex Celſo lib. 26. Digeſtorum*. Prima pars *ex l. quod certa inſt. de ſolutionib.* Secunda ex *l. qui promiſit ſup. de condict. indeb.* ex prima parte

strato, che tal §. è composto delle Leggi 70. *ff. de solutionibus*, e 48. e *ff. de condict. indeb.* dice, che questa differenza di giorno certo, o incerto, non è, senon per la repetizione della somma pagata, come non dovuta, che si chiama *Condictio indebiti*; ma non già per poter costringere il Creditore a ricevere avanti il tempo; benchè egli non approva l' eccezione, se il giorno è apposto in favore del Creditore.

8. Ma ancora, subito scaduta la lettera di Cambio, quantunque il Presentante non sia obbligato ad esigerne il pagamento, od a fare il Protesto, senon dentro i dieci giorni, contuttociò egli può esser costretto a riceverlo, perchè se esso ha la libertà di fare, o non fare le sue diligenze, l' Accettante ha quella di liberarsi subito, ch' egli può esser costretto.

9. Se il Presentante non comparisce alla scadenza, come talvolta segue, quando la lettera di Cambio è pagabile all'ordine di quello, che ne ha data la valuta, il quale ha mandato la prima, per farla accettare, e che la seconda è stata negoziata con molti, (com' è stato spiegato nel Capitolo 6.) o se il Presentante ricusasse di ricevere; allora l'

notandum id quod certa die promissum est ante diem dari & repræsentari, *l. continuus* 137. §. *Cum ita infra hoc tit'* Atque ideo solutum non reperitur, quia certum est deberi', *l. in diem sup. de condit' indeb.* Ex secunda notandum, id, quod die incerta promissum est, veluti si navis ex Asia venerit, ante diem non solvi recte, & ideo condicitur, quia debitum iri non & certum, *l. qui promisit*, *l. sufficit. de condict. indeb.*

Pertine igitur hæc differentia inter diem certam, & incertam ad conditionem indebiti: quod si quæratur, an invito creditore ante diem solvi possit, non distinguam inter diem certam, & incertam, dicam generaliter, invito ante diem non solvi, nec moram facere debitorem, qui ante diem oblato debito, id recusat accipere &c. Ante diem igitur certam, vel incertam, non solvitur nisi volenti. Male *Accursius* utitur hac exceptione, nisi dies adjectus sit stipulatoris gratia &c. *Cujac. in l.* 38. 5. *Inter incertam.* §. *De verb. obligat.*

Accettante potrebbe, coll' approvazione del Giudice, (*q*) depositar la ſomma contenuta nella lettera di Cambio, ed il danno della diminuzione delle monete ſarà a tutto riſchio del Preſentante com'è ſtato ſempre praticato.

10. Queſto depoſito ſi fa ordinariamente con portare in contanti la ſomma davanti al Giudice, il quale fa ſigillare i ſacchetti col ſigillo della ſua giuriſdizione, e così ſigillati li reſtituiſce al debitore, coſtituendolo in tal maniera depoſitario.

11. Convien però far ſigillare così bene i ſacchetti, che non poſſano eſſere aperti, perchè il depoſito potrebb' eſſer dichiarato mal fatto, ed il depoſitante (*r*) reſterebbe privo dell' effetto, che ne aveva ſperato, come ſucceſſe ad alcuni Negozianti della Città di Lione debitori del già Signor Marcheſe *d' Allegre*, i quali avendo preſentato le ſomme, da eſſi dovute nella maniera ſopraddetta, non eſſendo ſtati ben ſigillati i ſacchetti ſopra le cuciture, queſti furono da eſſi ſdruciti, e trattane quindi la moneta per ſervirſene a lor piacere; ed allorchè fu fatta iſtanza di render la moneta, eglino ve la rimiſero, come ſe non foſſe ſtato niente; ma ciò fu riconoſciuto, perchè ſi trovò in quei ſacchetti de' Luigi d' argento d' un milleſimo poſteriore alla conſegna ſuddetta, e per Arreſto furono condannati a pagar la ſomma con più gl' intereſſi, ſenza riguardo alcuno al depoſito.

Due Maſſime poſſono raccoglierſi da queſto Capitolo.

Maſ-

(*q*) Obſignatione totius debitæ pecuniæ ſolemniter facta, liberationem contingere manifeſtum eſt, *l. 9. Cod. de ſolut.*

(*r*) Si ſacculum vel argentum ſignatum depoſuero, & is, penes quem depoſitum fuit me invito contrectaverit, & depoſiti, & furti actio mihi competit, §. 1. *Si ex permiſſu* meo depoſita pecunia is, penes quem depoſita eſt, utatur, ut in cæteris bona fidei judiciis, uſuras, ejus nomine, præſtare mihi cogitur, *l. 29. ff. Depoſiti.*

Maſſime.

1. *Quello, ſopra'l quale è tratta la lettera di Cambio; o quello che l'ha accettata, non può obbligare il Preſentante a riceverne il pagamento avanti la ſcadenza.*
2. *Subito, che l'Accettante può eſſer coſtretto a pagare, può anco obbligare il Preſentante a ricevere, non oſtante la dilazione, che l'uſo, o i regolamenti gli concedono, per far le ſue diligenze.*

CAPITOLO XIII.

Delle qualità neceſſarie per poter domandare il pagamento d'una lettera di Cambio.

SOMMARIO.

1. *Il Preſentante dev'eſſer qualificato tale per ricevere il pagamento, e perchè l'Accettante ſia con quello liberato.*
2. *Al Preſentante, acciocchè poſſa eſigere, non baſta aver la lettera di Cambio, ma è neceſſario un giuſto titolo.*
3. *Per qualificazione del Preſentante, regolarmente baſta, che debba pagarſeli il Cambio, o in vigor della lettera, o in vigor d'ordine, o di ceſſione.*
4. 5. *Caſo d'un Preſentante non qualificato, e ſua deciſione.*
6. *La regola, che il Cambio debba pagarſi al nominato dalla lettera, dall'ordine, o dalla ceſſione, patiſce eccezione nel fallito.*
7. *Si riſtringe ancora in quelle Piazze, dove ſono Statuti diverſi.*
8. *L'accettante, per pagar bene, deve conoſcere chi eſige; e cautelarſi di non pagare ad un falſo Preſentante, ſotto pena di pagar due volte.*
9. *Se il Preſentante è incognito, ſi faccia dar malleva: dore, o ſi faccia provar la perſona per mezzo di teſtimoni.*
10. *Ad un Preſentante conoſciuto, e ſolvente, ſi paga ſenza riſchio.*

1. LA qualità o qualificazione, della perſona, è neceſſaria non ſolo per la parte del Preſentan-

tan-

tante, per esigere il pagamento; ma anco per la parte dell' Accettante per validità del suo discarico.

2. Quando al Presentante, non serve, ch' egli abbia in suo potere una lettera di Cambio, per esigerne il pagamento; bisogna, ch' esso abbia un titolo valido, senza 'l quale non ha ragione alcuna di domandarlo,

3. Questa qualità si stende più, o meno, secondo la diversità de' luoghi; perchè, secondo la regola generale, per esser legittimo Presentante d' una lettera di Cambio, basta, che ella sia pagabile a me, o per il tenore della lettera, o per ordine di quello, a cui è pagabile, o successivamente di quelli, a favor de' quali sono stati messi gli ordin (o sian le girate) precedenti: o che io abbia la cessione di quello, al quale è pagabile, o per il tenore della stessa lettera, o per proccura, e parimente non è necessario, che tali ordini siano sopra la medesima lettera, ch' è accettata; poichè se la lettera accettata è la prima, gli ordini possono esser sopra la seconda, o al contrario, essendo fatte ambidue per il medesimo effetto.

La ragione, perchè una lettera di Cambio sia pagabile a quello, che 'l ha in suo potere, o per il di lei tenore, o per ordine, o per cessione, o in vigore d' un mandato di proccura, è fondata sopra questo, cioè, perchè quello, che ne ha data la valuta, il quale è il vero proprietario, avendo sostituito in suo luogo un altro, a cui sia pagabile, non può esigerne esso il pagamento (s) senza la volontà di quest' ultimo, o di quello, che ha le di lui ragioni.

Per maggior chiarezza di quanto si è detto, sarà molto appropositto il racconto d' un caso molto notabile, concernente questa propositione.

4. *Jacob Vas*, altrimenti detto Simon Martini d' Amburgo, trasse una lettera di Cambio di

(s) Quod autem alicui debetur, alius sine voluntate ejus, non potest jure exigere, *l. 39. ff. de neg. gest.*

di 3000. lire ne' 20. (ſtil vechio) 30. (ſtil nuovo) Ottobre 1677. ſopra Filippo Martini di Parigi, pagabile a quattr' uſi, e mezzo, all'ordine di Bernardo Guiſa Mercante d'Amburgo per valuta da eſſo ricevuta: queſta lettera fu mandata da Manuel Martini a Parigi ad Enrigo Barchaux, perchè la faceſſe accettare, ſiccome fu accettata, e ſubito rimandata a detto Bernardo Guiſa, all'ordine del quale era pagabile. Queſto Bernardo Guiſa, che non aveva pagata la valuta, nè aveva pretenſione alcuna ſopra tal lettera, la rimandò al Barchaux, il quale ricevutala per la ſeconda volta, e pretendendo eſſer creditore di Manuel Martini, da cui l'aveva ricevuta la prima volta, pensò, per eſigerne il pagamento, di farvi mettere da man incognita un ordine in ſuo favore a nome di Bernardo Guiſa, al quale pareva, che appartenеſſe, e dopo convenne davanti ai Conſoli Filippo Martini, per farlo condannare a pagargli queſta lettera di Cambio, da eſſo accettata.

Filippo Martini, che era ſtato informato di tutto queſto fatto, ne doveva niente a Jacob Vas, altrimenti detto Simon Martini, e che vedeva, che tal lettera di Cambio non gli era ſtata tratta, ſenon per dar luogo al Traente d'abuſarſi della ſua facilità, ſoſtenne, chè l'ordine era falſo, e che quella non era altrimenti la firma di Bernardo Guiſa, il quale non aveva data la valuta, e non pretendeva niente da quella lettera, e che pertanto ella apparteneva al Traente, ed era colluſiva; ma non oſtante queſte ragioni, fu condannato a pagarla per ſentenza de' Giudici Conſoli di Parigi de' 23. Marzo 1678., il che l'obbligò ad interpor l'appello.

Nella cauſa d'appellazione il Barchaux produſſe una Scrittura di conſenſo del detto Bernardo Guiſa, e due dichiarazioni, l'una del Traente, che diceva, Manuel Martino avergli dato il valore di queſta lettera di Cambio; l'altra dell'iſteſſo Manuel

Mar-

Martino uniforme alla prima; ed affidato in queſte ſue prove, non negò d'aver fatto metter l'ordine, o ſia la girata da un incognito, a nome di Bernardo Guiſa, anzi ſoſteneva d'aver potuto far ciò per mezzo di chi che ſia, ed aveva a ſuo favore il parere di qualche Mercante di reputazione.

5. Ma la maggiore, e più ſavia parte de' Negozianti eran di contrario parere, dicendo, che la propoſizione, che poſſa farſi firmare a nome d'un altro, non era da approvarſi (r) eſſendo queſto un ammettere la falſità nel commercio, ed abbattere ogni certezza: che l'uſo era, che una lettera di Cambio, che non ha a tergo alcun'ordine, o girata di quello, ad utile del quale ella è tratta, non può eſſer pagata ad altri, che a lui medeſimo; e ſe egli non vuol ricevere, o non vuol far la girata, per non aver dato la valuta al Traente, la lettera non ha ſuſſiſtenza, e divien nulla: che il conſenſo di Bernardo Guiſa era inabile a dargli alcuna ragione, non avendone egli per sè medeſimo, come aveva confeſſato, nè poteva render vero un ordine, che nel ſuo principio era falſo (u), onde non poteva Barchaux in vigore di eſſo acquiſtar diritto alcuno: che la dichiarazione del Traente era di mala fede, e contraria a quello, ch'egli aveva dichiarato nella lettera, e che quella di Manuel Martino non era da conſiderarſi, perchè ciò ſarebbe come ammettere un teſtimonio in cauſa propria.

Col motivo di tutte queſte ragioni fu deciſo per Arreſto nella prima Conſulta a relazione di *Monſieur Amproux* ne' 18. Luglio 1679. a favore di Filippo Martino, in virtù del qual' Arreſto la ſentenza de' Conſoli fu annullata.

6. So-

(r) Quid ſit falſum quæritur, & videtur id eſſe, ſi quis alienum chirographum imitetur, *l.* 23. *ff. ad l. Corn. de falſis.*

(u) Ex initio falſi commiſſi juſta poſſeſſio non paratur, *l.* 18. *ff. ad l. Corn. de falſis.*

6. Sopra si è posto come regola generale, che per esigere il pagamento della lettera di Cambio, è necessario, che questa sia pagabile, o per il tenore di essa, o per l'ordine, o sia girata, o per la cessione, ovvero per la Proccura di quello, al quale è pagabile; ma questa regola patisce un eccezione, cioè, che quando quello, a cui la lettera è pagabile, è fallito, i deputati de'sui creditori, o quello, per conto del quale è stata rimessa, possono per autorità del Giudice ottener facoltà d'esigerla.

7. Inoltre tal regola vien ristretta in alcune Città particolari, come Venezia, Firenze, Novi, e Bolzano, dove per gli Statuti municipali, che hanno forza di legge, è proibito pagar le lettere di Cambio in virtù degli ordini, o sia delle girate, ma bisogna, che sian pagabili direttamente a quelli, i quali, secondo il tenore dalle medesime lettere, devono esigerle: o che almeno quegli, a cui sono pagabili, mandino una Proccura concepita in certa forma particolare, senza la quale non si potrebbe nè esigere il pagamento, nè farne fare il Protesto, che fosse valido; e questo non succederebbe per difetto del Traente, nè dell'Accettante, ma per l'impedimento, che danno le Leggi del Paese, dove la lettera di Cambio dev'esser pagata, alle quali il Presentante non può ricusare di sottomettersi: e parimente gli Statuti di queste Piazze proibiscono a i Notaj, ed a i Ministri di Giustizia, che non facciano alcun Protesto delle lettere, che non sono pagabili per il tenore delle medesime, o per Proccura concepita secondo la forma prescritta; per lo che quelli, che piglian lettere di Cambio, devono essere informati delle leggi, e degli usi de' luoghi, per evitare gl'incovenienti.

8. Tutto ciò, che si è detto finora, riguarda la facoltà d'esigere; ma bisogna ancora aggiugnere una considerazione per la validità del discarico di quello che paga, e questa è, ch'egli deve conoscere,

ſcere, che quello, a cui paga, (x) ſia veramente quello ſteſſo, al quale la lettera di Cambio è pagabile, o ſia direttamente, o per ordine, e che l'ordine ſia infallibilmente vero, perchè ſe egli pagaſſe ſopra un ordine falſo, o a qualcheduno, che ſi fingeſſe il nominato nella lettera, o nell'ordine, egli pagherebbe male, e ſarebbe tenuto a pagare un altra volta al vero Preſentante della lettera di Cambio, com'è ſtato giudicato per molti Arreſti.

9. Pertanto quando le lettere di Cambio vengono preſentate da perſone incognite, che ne ricerchino il pagamento, ſarà ben fatto obbligarle a a dar mallevadore, o almeno a darſi a conoſcere, con far giuſtificare d'eſſer tali, quali ſi ſpacciano, per mezzo di perſone di tutta integrità, per le di cui teſtimonianze ſi poſſa ſtar ſicuri.

10. Quando ſi paga a perſone ſolventi, non ſi corre alcun riſchio, perchè eſſi ſono mallevadori della verità degli ordini, e delle lettere di Cambio, in virtù delle quali eſſi ricevono, ma trattandoſi di gente non conoſciuta, convien pigliare le neceſſarie precauzioni.

Queſto Capitolo ci ſomminiſtra quattro Maſſime.

Maſſime.

1. *Per eſigere una lettera di Cambio, biſogna, ch'ella ſia pagabile a quello, che ne domanda il pagamento, o per il tenor della lettera, o per ordine, o ceſſione di quello, che ne ha le ragioni, o che ne ha la Procura.*
2. *Se quello, al quale la lettera di Cambio è pagabile, ſarà fallito, i ſuoi creditori, o quello, per conto di cui ella è rimeſſa, poſſono ottener dal Giudice la facoltà di eſigerla.*

3. *Quel-*

(x) Infero ex hac declaratione, quod Bancherii, ſeu num mulari i debent eſſe cauti in ſcripturis, & ſubſcriptionibus cedularum, & illarum recognitionibus, qui ſi ſolverint pecuniam cum cedulis, ſeu apochis falſis, quæ eis præſentantur &c. quas ipſi veras præſupponunt, quando ſolvunt, coguntur iterum ſolvere veris dominis pecuniarum, quia male ſolverunt. *Scacc.* §. 2. *Gloſſa* 5. *n.* 397.

3. *Quello, che paga una lettera di Cambio, deve conoſcer quello, che riceve, altrimenti corre riſchio di non pagar validamente.*
4. *Quello, che riceve, è mallevadore della verità degli ordini, e della lettera; eſſo però ha il regreſſo contro gli autori.*

CAPITOLO XIV.

Delle diligenze da farſi dal Preſentante d'una lettera di Cambio in difetto di pagamento alla ſcadenza.

SOMMARIO.

1. *Il Preſentante non deve indugiare ad eſigere, altrimenti è ſuo danno, ſe l'Accettante diventa cattivo debitore.*
2. *Non venendo fatto il pagamento nel proprio giorno, deve fare il Proteſto ſecondo lo ſtile del luogo, dove la lettera è tagabile.*
3. *Formula del Proteſto, che ſi fa nella Città di Lione.*
4. *La maniera di fare il Proteſto è varia ſecondo la diverſità de' luoghi*
5. *Caſi notabili per occaſione di Proteſti fatti in Firenze.*
6. *Stile di proteſtare, che ſi tiene in Francia.*
7. *Stile di Lione.*
8. *Stile di Londra.*
9. *Stile d'Amburgo.*
10. *Stile di Venezia.*
11. *Quando, e quante volte ſi chiuda il Banco in Venezia*
12. *Stile di Milano.*
13. *Stile di Bergamo.*
14. *Stile di Roma.*
15. *Stile d'Ancona.*
16. *Stile di Bologna, e di Livorno;*
17. *Stile d'Amſterdam.*
18. *Stile di Vienna.*
19. *Stile delle Piazze, dove ſono le fiere de' Cambj.*
20. *Stile di Genova.*
21. *Si confuta l'opinione di chi dice, non eſſer neceſſarj i Proteſti.*

22. *I Protesti devon notificarsi dentro a certo tempo a chi ha tratto, a chi ha fatto la girata, e ad altri interessati:*

23. *Per ordinazione dell' Editto del Commercio non basta notificare i Protesti; ma inoltre è necessario fare gli atti dentro a certo tempo, altrimenti può essere opposta l' eccezione dell' azione non competente per causa d' indugio.*

24. *Si dimostra un certo errore nell' Editto del Commercio.*

25. *Che cosa sian tenuti provare il Traente, e il Girata-rio, quando oppongono l' eccezione della non competente azione per causa d' indugio.*

1. I Presentanti delle lettere di Cambio non possono differire d' esigerne il pagamento, senza esporsi a i rischj, che gli Accettanti divengano impotenti a pagare, e di non essere ascoltati in causa di ricorso contro quelli, che sono loro obbligati per il Cambio, (y) perchè la trascuraggine in domandare il pagamento è un dolo, per cagion del quale sono tenuti a rispondere per tutti gli accidenti, che possono seguire.

2. Per questo, in mancanza di pagamento alla scadenza delle lettere, sono essi obbligati, per sostenere le lor ragioni, a fare i Protesti dentro al tempo prescritto dagli usi respettivi de' luoghi, ove le medesime lettere sono pagabili; perchè nel modo, che una lettera di Cambio tratta di Londra, pagabile in Parigi, non può esser potestata, in difetto di pagamento, che secondo l' uso di Parigi, e non secondo quello di Londra; così appunto per una lettera tratta di Parigi pagabile in Londra, o in altra Città, non essendo pagata alla scadenza, deve farsene il Protesto secondo l' uso di Londra, o di quell' altra Città dov' ella è pagabile.

3. Que-

(y) Dolus est si quis nolit persequi, quod persequi potest, aut si quis non exegerit, quod exigere potest, *l. 44. ff. mandati*. Nominum, quæ deteriora facta sunt tempore Curatoris, periculum ac ipsum pertinet, l. 9. §. 9. *ff. de admin. rerum ad civit. pertin.*

3. Questo Protesto nella Città di Lione si costuma fare appress' a poco in questa forma.

In presenza del Notajo Reale appiè sottoscritto, e de' Testimonj appresso nominati il Signor N..... ha intimato, e richiesto il Sig. N..... a pagargli in contanti la somma dichiarata nella lettera di Cambio tratta sopra di esso, il tenor della quale è il seguente .....

.....

.....

Protestando, in mancanza di pagamento, di tutte le spese, danni, ed interessi, e di pigliar la detta somma a Cambio, e Ricambio, secondo che corre in questa Città, e di prevalersene per quella Piazza, che più gli piacerà, sopra, e contro a chi spetta: e dicendo questo al Sig. N..... ha risposto..... Il che pigliando esso per rifiuto, e persistendo nelle sue protestazioni, ne ha richiesto un atto rogato ec.

4. Ma perchè gli usi sono molto differenti, quindi è, che nel riceversi i protesti delle Piazze straniere, si dubita spesso della lor validità, perchè non si trovan conformi al nostro uso; come seguì l'anno 1664. fra 'l Sig. Gallon Banchiere di Lione da una parte, ed i Signori Robilliard, e Reynard, ed i fratelli Simonetti dall' altra, per causa della validità d' alcuni Protesti fatti in Firenze, i quali furono giudicati buoni, e validi per Arresto del 21. Febbrajo 1668. fatto nella gran Camera a relazione del fu Monsieur Du Laurens. Onde sarà appropolito dar notizia degli usi differenti delle Piazze, affinchè si possa conoscere, se i Protesti, che vengono dalle medesime, sian conformi agli usi, che quivi corrono.

E perchè nella detta causa de' Signori Gallon, Robilliard, e Reynard, e fratelli Simonetti, un riscontro di giorni feriati aveva prolungato assai il tempo del Protesto, il racconto del fatto sarà assai curioso per essere inserito in questo luogo.

5. Il dì 13. marzo 1664. Robilliard, e Reynard diedero una lettera di Cambio di scudi 1666. 13. 4. di Firenze cambiata a 75. scudi Fiorentini per 100. scudi di lire tre di Lione, pagabile a dieci giorni vista al Sig. Orazio Marucelli di Firenze da Gio: Paolo Prades Banchiere in detta Città, valuta contanti da' Signori Gallon.

Il dì 20. Marzo dell' istesso anno i Fratelli Simonetti diedero parimente ai Signori Gallon una lettera di cambio di 1200. scudi di tre lire di Lione, pagabile a dieci giorni vista al medesimo Signor Orazio Marucelli dallo stesso Gio: Paolo Prades.

Il dì 27. del medesimo mese i Signori Robilliard, è Reynard diedero parimente a i Signori Gallon altra lettera di Cambio di 2000. scudi di Francia valutati a scudi 75. 10. moneta di Firenze per ogni 100. di Francia, pagabile a dieci giorni vista al suddetto Sig. Marucelli dal medesimo Gio: Paolo Prades.

1664. La lettera del 13. Marzo fu accettata il dì 26. detto.
Quella del 20. Marzo fu accettata il dì 2. Aprile.
E quella del 27. Marzo fu accettata il dì 6. Aprile.

Tutte tre furono protestate per mancanza di pagamento il 22. Aprile di detto anno, (perchè il giorno precedente il Prades s' era ritirato per essere i suoi affari sconcertati) e rimandate a Lione ai Signori Gallon, il che diede loro occasione d' intentare il regresso davanti ai Giudici della Conservazione, tanto contro i Signori Robilliard, e Reynard, che contro i Signori Fratelli Simonetti, per esserne rimborsati col ritorno, e spese del Protesto.

I Signori Robilliard, e Reynard, ed i Simonetti sostenevano, che i Protesti non eran fatti in tempo conveniente, e che vi era un gran tratto di tempo di negligenza dalla scadenza al Protesto, il che rendeva il Sig. Marucelli obbligato a rispondere per il Prades falli-

fallito, ch'era l'Accettante, e perciò non v'era alcun ricorso contro di loro.

Ma i Signori Gallon fecero istanza di far prova per mezzo di Testimonj, che l'uso di Firenze era questo.

Primieramente, che quando quivi è accettata una lettera di Cambio, quello, che l'accetta, mette solamente: *Accettata*; e quand'ell'è a tanti giorni vista, vi aggiugne il giorno dell'accettazione, senza farvi altra sottoscrizione.

Secondariamente, che il giorno dell'accettazione non si conta, ed il termine comincia a correre il giorno seguente.

In terzo luogo, che il giorno della scadenza è tratto per il debitore, onde in quel giorno non si può costringere al pagamento; e perciò quando il termine scade in Sabbato, o sia in Festa, o nò, non si pagan le lettere in quel giorno, ma il pagamento è differito fino al Sabbato seguente, perchè le lettere di Cambio non si pagano, se non il primo Sabbato dopo la loro scadenza, nel qual giorno si dà il bilancio.

In quarto luogo, che i pagamenti delle lettere di Cambio fra i Banchieri, e gente di Negozio, non si pratica farli altrimenti, che nel Bancogiro (tenuto da un Banchiere, il quale è eletto a tempo dal gran Duca) per mezzo de i bilanci, che si presentano a quel Banco il Sabbato; ed il Principale di quel Banco ha tempo fino al Martedì seguente per esaminare i bilanci, e per dichiararsi, se vuol'approvare le partite in essi scritturate.

In quinto luogo, che quando il Principale di quel Banco non vuole approvare le partite impostate nei bilanci, egli ne fa la notificazione dentro al detto giorno di Martedì, nel qual caso quello che ha dato il bilancio, è tenuto depennare le partite ricevute, e non può costringere il Principale del Banco a passarle per buone, e dopo si fa il Protesto.

In ſeſto luogo, che il Sabbato Santo non ſi preſentano i bilanci al Bancogiro, nè ſi pagano in tal giorno lettere di Cambio, ma ſi differiſce a far tutto ciò nel ſabbato ſeguente.

I quali Teſtimonj, eſſendo per Decreto della Conſervazione de' 5. Agoſto 1664. ammeſſi, ed eſaminati, fu inoltre provato ſopra il loro depoſto, che ſecondo l'uſo di Firenze, il primo Sabbato dopo la ſcadenza delle lettere de' 13., e de' 20. Marzo era il Sabbato Santo, giorno feriato in detta Città, il che obbligava a differirſi ſino al Sabdato 19. Aprile a dare il bilancio, ed al Martedì 22. detto a fare il Proteſto. Da tal Decreto eſſendoſi appellati i Signori Robilliard, e Reynard, ed i Signori Fratelli Simonetti; queſti per Arreſto de' 28. Febbrarjo 1668. furono condannati a pagare il contenuto delle lettere di Cambio, con più gl' intereſſi decorſi dopo il Proteſto.

Si riconoſce da queſt' Arreſto, la Corte aver giudicato, che la validità d' un Proteſto dipende dall' uſo del luogo, dov' è ſtato fatto; pertanto importa molto il ſapere gli uſi differenti de i luoghi.

6. Per tutta la Francia i Proteſti delle lettere di Cambio devono farſi dentro a i dieci giorni dopo quello della ſcadenza (z), e queſta è la preciſa diſpoſizione dell' articolo 4. del titolo 5. dell' Editto del Commercio, e dentro i dieci giorni l'articolo 6. vuole, che vi ſi comprenda quello della ſcadenza, e quello del Proteſto, in che egli è contrario all'artic. 4., che non ordina di fare il Proteſto, ſe non dieci giorni dopo quello della ſcadenza. Dipoi vi è una dichiarazione del Re del meſe di Giugno 1686. conforme ad uno Arreſto del Conſiglio del 5. Aprile del me-

de-

(z) Les Porteurs des lettres de Change, qui auront été acceptées, ou dont le payement échoit a jour certain, ſeront tenus de les faire payer, ou proteſter dans dix jours apres celui de l'echeance *Art. 4. titre 5. de l' Edit. de Commerce.*

desimo anno, per il quale Sua Maestà ordina, che i dieci giorni accordati a i Presentanti delle lettere di Cambio per fare i Protesti, non devono esser contati, senon dal giorno dopo quello della scadenza delle medesime lettere, senza che 'l giorno della scadenza vi possa esser compreso: il più sicuro si è non indugiare all' ultimo punto, poiche è in libertà del Presentante di farlo il primo giorno dopo la scadenza.

7. La Città di Lione ha un uso particolare (*a*) per le lettere di Cambio, pagabili in uno de' suoi quattro pagamenti, il quale è, che elle sian protestate dentro i giorni seguenti non feriati, cioè a dire, che come i pagamenti de i Re duran tutto il mese di Marzo, bisogna fare i Protesti dentro i tre primi giorni di Aprile non feriati. I pagamenti di Pasqua durano tutto il mese di Giugno, onde bisogna protestare ne i tre primi giorni non feriati di Luglio. I pagamenti di Agosto durano tutto il mese di Settembre, per lo che bisogna protestare ne i tre primi giorni non feriati d' Ottobre. Ed i pagamenti de i Santi durando tutto 'l mese di Dicembre, convien protestare dentro a i tre primi giorni di Gennajo. Quest' uso è autorizzato dal regolamento de' 2. Giugno 1667. approvato dal Re il dì 7. Luglio di detto anno, e verificato in Parlamento il 18. Maggio 1668. e l'articolo 7. del titolo 5. dell' Editto del 1673. dichiara, che non vi è stato derogato.

8. In Londra vi è l' uso di fare il Protesto dentro a i tre giorni dopo la scadenza, sotto pena di risponder per la negligenza: e bisogna ancora osservare, che se il terzo giorno de i tre giorni è feriato, è necessario fare il Protesto la vigilia.

9. L' uso d' Amburgo per le lettere di Cambio

(*a*) Que les lettres de Change acceptées payables en payement qui n'auront été payées du tout, ou en partie pendant icelluy, & jusques au dernier jour du mois inclusivement, seront protestées dans les trois jours suivans non feriez &c. *Artic. 9. du Reglement de la Place de Lion.*

tratte di Parigi, e di Roano, è il medeſimo, che quello di Londra; ma per le lettere di tutte l'altre Piazze, l'uſo è di dieci giorni, cioè a dire, che biſogna fare il proteſto al più lungo il decimo giorno.

10. In Venezia non ſi può pagare le lettere di Cambio, ſe non in Banco, ed il Proteſto per mancanza di pagamento dev'eſſer fatto ſei giorni dopo la ſcadenza, ma biſogna, che il Banco ſia aperto, perchè quando è ſerrato, non ſi può aſtringer l'Accettante a pagare in contanti, nè ſi può fare il Proteſto; e pertanto, venuto il ſeſto giorno biſogna aſpettare l'apertura del Banco, per chiedere il pagamento, e fare il Proteſto, ſenza che il Preſentante poſſa eſſer tacciato di negligenza.

11. Il detto Banco ſta ſerrato ordinariamente quattro volte l'anno per quindici, o venti giorni, che ſegue circa al 20. Marzo, 20. di Giugno, 20. di Settembre, e 20. Dicembre, ed inoltre nel Carnevale è ſerrato per otto, o dieci giorni, e nella ſettimana Santa, quando ella non cade nella fine di Marzo.

12. In Milano non vi è termine regolato per proteſtare in difetto di pagamento, ma l'uſo è di defferir pochi giorni.

13. In Bergamo i Proteſti per mancanza di pagamento ſi fanno dentro a i 3. giorni dopo la ſcadenza della lettera di Cambio.

14. In Roma ſi fanno i Proteſti per difetto di pagamento dentro a i quindici giorni dopo la ſcadenza.

15. In Ancona ſi fanno l'ottavo giorno dopo la ſcadenza.

16. In Bologna, ed in Livorno non vi è regola ferma in queſto particolare; ma ordinariamente i Proteſti in mancanza di pagamento ſi fanno pochi giorni dopo la ſcadenza.

17. In Amſterdam i Proteſti per difetto di pagamento ſi fanno il quinto giorno dopo la

ſca-

ſcadenza, e l'iſteſſo ſi pratica in Norimberga.

18. In Vienna d'Auſtria i Proteſti per mancanza di pagamento ſi coſtuma farli il terzo giorno dopo la ſcadenza.

19. Nelle Piazze, dove ſono le fiere de' Cambj, come Novi, Francofort, Bolzano, e Lintz, i Proteſti per difetto di pagamento ſi fanno l'ultimo giorno della fiera.

20. Non vi è alcuna Piazza, nella quale il termine per fare i Proteſti delle lettere di Cambio ſia sì lungo come in Genova, eſſendo di trenta giorni, ſecondo il Capitolo 14. del quarto Libro degli Statuti di detta Città. (*b*)

21. I Negozianti di qualche Piazza, ſpecialmente quelli di Roma, ſi perſuadono non eſſere obbligati a proteſtare per difetto di pagamento; ma queſt' opinione ſi oppone, non ſolamente all' uſo univerſale, ma ancora alla ragione naturale, perchè non facendo eſſi conſtare a quelli, contro a i quali pretendono riccorrere, che l' Accettante al tempo della ſcadenza delle lettere ha ricuſato pagarle, il lor ricorſo non ſarà mai ben fondato. (*c*) Pertanto ſi tien per fermo, che tutti i Preſentanti delle lettere di Cambio ſiano obbligati proteſtare alla ſcadenza, ſecondo gli uſi delle Piazze, dove le lettere devono eſſer pagate; ed il Proteſto è di una neceſſità sì indiſpenſabile, che non ſi può ſupplire con alcun altro atto, ſecondo la preciſa diſpoſizione

 ne

(*b*) Si Cambium aliquod eſſet ſolvendum, & non acceptaretur, vel non ſolveretur, tenetur Creditor, ſeu ille, cui Cambium ſolvendum eſſet, proteſtari intra trigínta dies a die ſolutionis faciendæ, aliàs remaneat obligatus pro ipſo Cambio &c. *Cod. 14. lib. 4. Stat. Gen.*

(*c*) Priuſquam Campſor poſſit agere contra Campſarii ſolutionem, debet apparere, an illæ litteræ fuerint acceptæ, & ſolutæ pront inter eos actum fuit, & quando non fuerint ſolutæ, debet apparere, quod Campſor, ſeu alius nomine ipſius proteſtatus fuit. *Scaccia §. 7. Gloſſa 2. n. 3. in fin.*

ne dell'articolo 10. del titolo 5. dell' Editto del Commercio.

22. Ma perchè il Proteſto non ſervirebbe niente a quelli, che ſono obbligati alla lettera di Cambio, e che poſſono aver dell' azioni per lor rilievo, quali ſono i Preſentanti, ed i Traenti, ſe non ne aveſſero notizia; (*d*) e perchè anco è ſeguito, che alcuni Preſentanti, dopo aver fatto il Proteſto, giudicando eſſer ſicuri di poter eſigere, quando lor piaceſſe, il contenuto delle lettere di Cambio con gl' intereſſi, e perciò avendo traſcurato di notificarlo a quelli, che vi avevano intereſſe diedero occaſione a molti inconvenienti, come appariſce negli atti de' Conſoli di Parigi.

Quindi è, che il Parlamento per Arreſto de' 7. Settembre 1664. decretò, che i Proteſti devono eſſer notificati in tempo alla diſtanza de' luoghi conveniente: e dal Regolamento della Città di Lione de' 7. Luglio 1667. fu ordinato, che i Proteſti delle lettere di Cambio del Regno di Francia devono eſſer notificati dentro a due meſi: delle lettere d'Italia, di Elvezia, Alemagna, Olanda, Fiandra, ed Inghilterra, dentro a' tre meſi: delle lettere di Spagna, Portogallo, Polonia, Svezia, e Danimarca, dentro a' ſei meſi.

23. L'Editto del Commercio non ſolo ordina una ſemplice notificazione del Proteſto (*e*), ma vuole

(*d*) Si proteſtaretur, & certioraret debitorem; utique debitor, ſi tunc non ſolveret, teneretur ad Cambium, & ad intereſſe; ſed non certioratus, videtur excuſandus, quia poſſet præſumere, litteras fuiſſe ſolutas, hæcque juſta præſumptio excuſaret à mora *Curt. Jun. conſ.* 132. *ha bit. n.* 11. Tum quia ſi litteræ Cambii ſpectent ad eundem, cui ſolvendæ erant poteſt is malitioſe omittere proteſtationem & certiorationem debitoris, quia cum ſciat debitorem eſſe ſecurum, & idoneum, deſiderat illum obligare etiam pro intereſſibus, cui malitiæ Statutum Genuenſe prudenter obviavit. *Scaccia Gloſſa* 5. *n.* 320.

(*e*) Ceux, qui auront tiré, ou endoſſé des lettres ſeront por ſuivis en garantie dans la quinzaine s' ils ont do-

vuole inoltre, che quelli, che averanno tratto, o girato le lettere di Cambio, ſian convenuti in giudizio per rilevare chi occorre, dentro a' quindici giorni, ſe abitaſſero lontano dieci leghe, ed abitando in maggior diſtanza, aſſegna un giorno per ogni cinque leghe, e queſto per le perſone domiciliate nel Regno di Francia: quelle poi, che abitaſſero in Inghilterra, Fiandra, ed Olanda, ſian convenute dentro a' tre meſi: quelle dimoranti in Italia, negli Svizzeri, ed in Germania, dentro a quattro meſi: quelle di Spagna dentro a ſei meſi; e per quelle di Portogallo, Svezia, e Danimarca, l' Articolo quarto di queſt' Editto preſcrive come debba computarſi il tempo; e l'Articolo 15. dichiara, che oltre queſti reſpettivi termini non ſi competa al Preſentante azione alcuna.

24. Pare a prima viſta, che queſta neceſſità di coſtringere gli obbligati, ordinata dalla Dichiarazione del 1664. ſia contraria al bene del Commercio, perchè leva la facilità, che i Creditori poſſono fare ai medeſimi obbligati, ſenza alcun pregiudizio, nè degli uni, nè degli altri, e mette i Negozianti in una neceſſità indiſpenſabile di far delle liti, il che è diſavvantaggioſo alle Parti.

Il Signor Savary nel ſuo Tratto *del Perfetto Negoziante* Capitolo 6. Libro 3. della prima Parte fog. 178. della ſeconda Edizione, dice, che queſt' Ordinazione di coſtringere gli obbligati per il rilievo, è fatta per eſſerſi riconoſciuti degli abuſi nelle notificazioni, che non erano ſempre fatte fe-

---

miciliées dans la diſtance de dix lieves, & au de là à raiſon d'un jour pour cinq lieves ſans diſtinction du reſſort des Parlamens; ſcavoir, pour les perſonnes domiciliées dans nôtre Royaume; hors icellui, les delais ſeront de deux mois pour les perſonnes domiciliées en Angleterre, Flandres ou Hollande; de trois mois, pour l' Italie, l' Allemagne, & Canton des Suiſſes; de quattre mois pour l' Eſpagne, de ſix pour le Portugal, la Svede, & le Dannemarch; *Edit. de Commerce Tit. 5. artic. 13.*

fedelmente; ma ſe le medeſime precauzioni, ordinate particolarmente nell' Editto di Luglio 1667 Articolo 4., ed in altri ſimil, foſſero ſtate fate ſolamente per limitare il termine a notificare, ſenza che foſſe per eſſe impoſta quella neceſſità di mover delle liti, parrebbe, che foſſero di maggior benefizio al Commercio.

Ed in vero la forma, in cui queſta diſpoſizione è ſtata concepita, tanto per la notificazione de' Proteſti nella Dichiarazione del 1664. e nel Regolamento di Lione, quanto per l'azione da intentarſi per il rilievo nell' Editto del Commercio, è molto ſoggetta (per quel che ſpetta alle lettere ſtraniere) a non eſſere eſeguita, poichè per quel che ordina circa le lettere d' Italia, Elvezia, Germania, Olanda, Fiandra, Inghilterra ec., e circa le perſone in dette Provincie domiciliate, alle quali devon farſi tali notificazioni, ed intentarſi contro di loro le azioni per il rilievo, dovendo farſi queſti atti fuori del Regno di Francia, i Giudici ſtranieri, che hanno autorità in quelle parti, come non obbligati a giudicare ſecondo le noſtre leggi non ne faranno alcun conto.

Meglio ſarebbe ſtato, ſe in tali diſpoſizioni foſſe detto, che per le lettere di Cambio tratte di Francia, e pagabili in Paeſi ſtranieri, eſſendo proteſtate per difetto di pagamento, i Traenti, e quelli, che vi hanno fatto le girate, ſaranno convenuti in giudizio per il rilievo, cioè di quelle pagabili in Inghilterra, ec. dentro a due meſi, ec. perchè dovendoſi queſte azioni intentare davanti ai Giudici del Regno di Francia, queſti giudicherebbero in ſimili caſi, ſecondo le leggi del medeſimo Regno.

Sarebbe ſtato parimente appropoſito ſpiegare, ſe le dilazioni ſtabilite doveſſero intenderſi per ciaſcheduno di quelli, che aveſſero fatto le girate; dimodocchè, ſe la lettera foſſe ſtata girata da molti abitanti in diverſi luoghi, per convenire i qua-

li

li si dovesse consumare tutto quel tempo, se si potesse contuttociò fare ancora la notificazione al Traente, e convenirlo validamente? Ovvero se la dilazione prescritta debba esser presa strettamente dal luogo, dove la lettera è pagabile, a quello dove fu tratta? essendocchè per casi di questa sorte è nata qualche differenza, per la cui decisione si è incontrata non poca difficoltà. Io ho veduto una lettera di Cambio tratta in Orleans, e pagabile in Parigi all' ordine d' un particolare, il quale aveva messo il suo ordine a favore d' un particolare di Jours: questi aveva messo il suo a favore di S. Estienne en Foreſt: questi aveva messo il suo a favore d' un particolare di Lione, quale aveva messo il suo a favore d' un particolare di Parigi. Questa lettera fu protestata per difetto di pagamento, e rimandata a Lione, ed a tutti i luoghi, per li quali era passata, il che non potè farsi dentro al termine della dilazione ordinata da Orleans a Parigi, secondo l'articolo 13. dell' Editto del Commercio, che è di 19. giorni, perchè essendovi la distanza di 30. leghe; vi volevano quindici giorni per le 20. leghe restanti a ragione d' un giorno per ogni 5. leghe. Il Traente pertanto, dopo molto tempo essendo stato convenuto, si difendeva coll' eccezione della non competente azione per l' indugio; e la più comune opinione fu questa, che ciascheduno di quelli, che avevan messo gli ordini, o sian le girate, doveva avere il tempo ad esser convenuto per il rilievo, secondo la distanza dal luogo di sua abitazione a quello del suo autore, e che il Traente non poteva contare se non dal giorno, che era stato convenuto quello, al quale egli aveva dato la lettera di Cambio. Le Parti s' accomodarono senza dar luogo ad alcuno Arresto, che potesse servire di regolamento in simili casi.

Il Sig. Savary dice nel Capitolo 22. che in Laval del mese di Febbrajo 1673. era insorta una simil quistione, e che i Consoli di detto luogo ne scrissero

ai

ai Conſoli di Parigi, i quali riſpoſero con partecipare a quelli l'opinione comune riferita ſopra, e che fu così giudicato per ſentenza confermata per Arreſto; ma conveniva, che il detto Autore aveſſe detto i nomi delle Parti, e la data della Sentenza, e dell'Arreſto.

Se l'Editto del Commercio non aveſſe obbligato ad altro, che alla notificazione del Proteſto, come diſpone la Dichiarazione del 1664. il Preſentante della lettera di Cambio potrebbe facilmente prevenire l'inconveniente della quiſtione poc'anzi propoſta, facendo far due copie del Proteſto, una da mandarſi a quello, che gli ha fatto la girata, e l'altra copia al Traente. Ma queſt'Editto ordinando, che ſian convenuti gli obbligati per il rilievo, viene a mettere in neceſſità di muover lite, che ciaſcuno procura d'evitare.

25. Ad effetto, che chi ha fatto la girata, eſſendo convenuto per il rilievo (*f*) poſſa difendersi coll'eccezione dell'azione non competente, biſogna, che egli provi d'aver dato la valuta della lettera di Cambio, ovvero d'eſſer creditore del ſuo Autore. E quando il Traente vuole opporre l'iſteſſa eccezione, convien, che egli provi, che quello, ſopra 'l quale fu tratta la lettera, era ſuo debitore, o che aveva l'aſſegnamento da pagarla, così diſponendo l'articolo 16. del titolo 5. dell'Editto del Commercio: e queſto è conforme all'equità (*g*); perchè ſe il primo non aveſſe pagato la valuta della lettera, non ſarebbe creditore del ſuo Autore: e ſe l'altro (ch'è il Traente) non aveſſe mandato l'

(*f*) Les Tireurs, ou Endoſſeurs des lettres ſeront tenus de prover en cas de negation, que ceux ſur qui elles étoient tirées leurs etoient redevables, ou avoient proviſion au tems, qu'elles ont dû etre proteſtées, ſi non ils ſeront tenus de les garantir. *Edit. de Commercé tit. 5. art. 16.*

(*g*) Cum enim ſit bonæ fidei judicium, nihil magis bonæ fidei congruit, quam id præſtari, quod inter contrahentes actum eſt. *l. 11. §. 1 ff. de Act. Empt.*

l'assegnamento, o non fosse stato creditore di quello, che doveva pagar la lettera sarebbero ambidue ne' medesimi termini di quelli, che vendon ciò (*b*), che non gli appartiene, o che cedono quel che non gli è dovuto, i quali avendo operato con dolo, e non mala fede, non hanno a lor difesa, eccezione alcuna, che possa ammettersi; ma se quello avrà pagato la valuta, e se l'altro avrà rimesso l'assegnamento, possono esser discaricati dall'obbligo del rilievo, quand'il Protesto non fosse stato fatto in tempo conveniente secondo l'uso delle Piazze, ed in Francia, se l'azione per il rilievo non è intentata nei termini ordinati dall'Editto del Commercio.

E perchè importa assai, che il Presentante faccia le diligenze spiegate in questo Capitolo, per conservare le sue ragioni, ed azioni, sarà necessario, che nel seguente Capitolo si esamini in che consistano tali azioni, e ragioni.

Da questo Capitolo si possono raccogliere quattro massime.

Massime.

1. *Il Presentante d'una lettera di Cambio è obbligato alla scadenza, o al più nelle dilazioni ordinarie de' luoghi, ad esigere la lettera di Cambio, o farla Protestare, ed in oltre a notificare il Protesto, ed a convenir quelli, che egli pretende obbligati a rilevarlo, ne i termini ordinati, sotto pena di prender la competenza dell'azione per la mora.*
2. *Questo Protesto per esser valido deve esser fatto secondo l'uso del luogo, dove la lettera di Cambio è pagabile, e non secondo quello del luogo dove la lettera è stata tratta.*

3. *Il*

(*b*) Si dolo malo aliquid fecit venditor in re vendita, ex empto eo nomine actio competit; nam & dolum malum eo judicio æstimari oportet, ut id, quod præstaturum se esse pollicitus sit venditor, emptori præstari oporet. *L. 6. §. 2. ff. de act. empt.*

3. *Il Preſentante non può mai ricorrere contro quelli, che hanno fatto ad eſſo le girate, nè contro i Traenti, ſenza fare apparire per mezzo di un Proteſto la mancanza del pagamento della lettera di Cambio.*
4. *Quelli, che giran la lettera di Cambio, ed i Traenti, i quali pretendono di eſſere eſenti dall' obbligo del rilievo coll' eccazione di non eſſere ſtato fatto, nè notificato in tempo il Proteſto, devono notificare di aver dato la valuta nella lettera di Cambio, o d' eſſer creditori dell' Accettante, o di averli rimeſſo l' aſſegnamento.*

CAPITOLO XV.

In che conſiſtano le ragioni del Preſentante d' una Lettera di Cambio proteſtata per difetto di pagamento.

SOMMARIO.

1. *Il Preſentante mentre non ſia padrone della lettera di Cambio proteſtata, deve ſolo rimandarla, e può pretender le ſpeſe del Proteſto, e la provviſione.*
2. *Il Preſentante, eſſendo padrone della lettera proteſtata ha tre rimedj a ſua elezione.*
3. *Il primo rimedio è, che può ripeter le ſpeſe del Proteſto, l' intereſſe dal giorno, che fu fatto, e la ſorte principale.*
4. *L' intereſſe del Cambio corre non dal giorno che è conteſtata la lite, ma dal giorno del Proteſto.*
5. *Il ſecondo rimedio ſi è, che poſſa fare il Ricambio, e come queſto ſi faccia.*
6. *Eſempio del Ricambio.*
7. *Il terzo rimedio ſi è, che queſto Ricambio lo può fare per qualſivoglia Piazza, e per qualunque parte del Mondo.*
8. *Facendo il Ricambio per altra Piazza, che quella in cui fu tratta la lettera di Cambio, deve notificarlo per tempo a quelli, che vi hanno intereſſe.*
9. *In Francia è proibito Ricambiare per altra Piazza, che per quella dove fu dato il Cambio.*
10. *Le Leggi di Francia non obbligano gli ſtranieri.*
11. *I Ricambj per altra Piazza, che quella dove fu fatto il Cambio, ſi praticano in diverſi caſi.*

12. *Il*

12. *Il primo caſo ſi è, quando la lettera proteſtata ſtata girata per diverſe Piazze.*
13. *Eſempio.*
14. *Il ſecondo caſo è, ſe frà la Città, dove ſi fa il Proteſto, e la Città dove fu tratta la lettera non vi ſia continuo, e regolato commercio.*
15. *Il terzo caſo ſi è, quando fra l'una, e l'altra Piazza vi è commercio.*
16. *Il Signor Savary pone tre caſi, ne i quali ſi fanno molti Ricambj.*
17. *Il primo caſo: ſe il Traente manda la lettera ad altra Piazza, che a quella, per la quale fu tratta.*
18. *Eſempio.*
19. *Secondo caſo: ſe la lettera tratta per un luogo terzo, ſia mandata all' Accettante per aſſegnamento, col quale ſia pagato il primo Cambio, e ſia proteſtata.*
20. *Eſempio.*
21. *Terzo caſo: ſe al Rimettente ſia data la facoltà di trasferir la lettera in altra piazza.*
22. *Se il Ricambio foſſe fatto in un modo, che portaſſe grave ſpeſa, mentre poteva farſi in altro modo con meno diſpendio per il Traente, queſti non è tenuto pagarlo più caro di quel che importi il modo men diſpendioſo.*
23. *La moltiplicazione del Ricambio nel primo caſo è iniqua.*
24. *Si ribatte l'obbjezione, che potrebbe fare il Preſentante.*
25. *Differenza fra l'obbligazione del Traente, e l'azione, che il Preſentante ha contro il ſuo Autore.*
26. *I Ricambi, che ſi fanno nel ſecondo caſo per luoghi terzi, ſi diſendono colla neceſſità, purchè il Traente ne ſia avviſato per tempo, come ancora nel caſo che il Traente aveſſe tralaſciato di mandar l'aſſegnamento per pagare il Cambio.*
27. *In queſti caſi pare, che vi ſia un tacito aſſenſo, che ſi facciano, e ſi moltiplichino i Ricambj.*
28. *Quella tal coſa, ſenza la quale non ſi può adempire il contratto, par che vi ſia tacitamente inſerita.*
29. *I Ricambi, nel terzo caſo, fatti per i luoghi terzi, ſono giuſti, mentre ſi provi la ſcarſità della moneta nel luogo del proteſto per il luogo della tratta.*
30. *Quando però queſto non ſi può provare, ſono ingiuſti.*

31. *Il*

31. *Il Traente non può dare eccezione alla lettera del Ricambio, con dire che sia finta.*
32. *I Ricambj, che ne i due primi casi posti dal Savary, si moltiplicano, non hanno difficoltà.*
33. *Nel terzo caso è accordato, che siano moltiplicati.*

1. SE la Lettera di Cambio non appartiene al Presentante, e che gli sia rimessa per conto d' altri, egli non deve fare altro, che rimandarla al suo Autore, e ripeter contro di lui le spese del Protesto, e la sua provvisione, per ricognizione della sua fatica.

2. Ma se la lettera appartiene al Presentante l' uso universale gli dà tre rimedj a sua elezione per esser reintegrato del danno sofferto per difetto di pagamento. (*i*)

3. Il primo si è, che può aggiugnere alla somma principale le spese del Protesto, e gl' interessi dal giorno del medesimo Protesto, fino a quello dell' attual pagamento.

4. Perchè gl' interessi in materia di lettere di Cambio sono dovuti dal giorno del Protesto, ancorchè non ne abbia fatto istanza in giustizia: così disponendo l'Articolo 7. del tit. 6. dell'Editto del Commercio, e così è stato giudicato per molti Arresti.

5. Il secondo rimedio si è, che il Presentante pigli del danaro a Cambio, (*l*) e che dia una lettera

(*i*) L'interest du principal du Changes sera dû du jour du protest ancore qu'il n'ait été demandé en Justice. *Edit. de Commerce tit. 6. artic. 7.* Arrest du Conseil du 26. Juin. 164.. entre Jean Savaron & Balzac, & Seguret, Arrest du Parlem. du 13. Juin. 1643. entre Maitre Pierre le Clere de la Galoriere & Consors, & Jaques Despinoy Defendeurs.

(*l*) Ne sera dû aucun Rechange pour le Rétour des Lettres, s'il n'est justifié par pieces valables, ch'il a été pris de l'argent pour le lieu au quel la lettre aura été tiré, sinon le Rechange ne serà, que pour la restitution du Change, avec l'interest, les frais du Protest & du voiage, s'il en a été fait, apres l'affirmation en Justice. *Artic. 4. Tit. 6. de l'Edit. de Commerce.*

Qui exigere debet Cambium, potest non soluto pecuniæ Cambio capere, protestatione facta. *Rota Gen. decis. 43. n. 1.*

tera di Cambio pagabile nella medesima Città, dove quella protesta fu tratta, ed in questa, ch' egli trae, vi comprenda; Primieramente la somma principale della lettera, della quale esso era il Presentante; Secondariamente le spese del Protesto; In terzo luogo la sua provvisione; (*) quarto la senseria occorsa; e in quinto luogo il prezzo del nuovo Cambio; per ispiegazione delle quali cose sarà ben portare un esempio.

6. Si supponga, che la lettera di Cambio protestata per mancanza di pagamento fosse di 4000. lire, tratta di Lione, e pagabile in Parigi: che le spese del Protesto siano una lira, e dieci soldi: che la provvisione a un terzo per cento sia lire tredici, soldi sei, e denari otto, che la senseria a un ottavo per cento importi cinque lire: E che il prezzo del nuovo Cambio, o sia Ricambio; a mezzo per cento per gli pagamenti più prossimi, ascenda a sessanta lire, cinque soldi, e dieci danari. Tutte queste somme unite insieme fanno lire 4080. soldi 2. e danari 6., della qual somma farà una lettera per il ritorno di quella protestata: e quest' uso viene approvato per l'Articolo 4. del titolo 6. dell' Editto del Commercio.

7. Il terzo rimedio, che l'uso universale concede al Presentante per la clausola del Protesto, si è di fare il Ricambio sopra qualunque Piazza, che più gli piaccia, fuor di quella dove la lettera di Cambio protesta fu tratta; dimodocchè io ho veduto, che per lettere tratte di Lione, e pagabili in Madrid, venute protestate per mancanza di pagamento, il Presentante ha fatto il Ricambio, e tratto altre lettere per il suo Ricambio in Amsterdam; ed i Traenti di Lione delle medesime lettere protestate, non hanno fatto alcuna difficoltà di provvedere in Amsterdam per il

(*) Provisio est stipendium, seu merces, eaque datur Præsentanti quandoque ratione solius laboris, quandoque ratione solius periculi, & quandoque ratione utriusque laboris, & periculi. *Scaccia §. 3. Glossa 3.*

pagamento di queſto Ricambio, perchè tale è l'uſo di tutte le Piazze; e l'iſteſſo Proteſto è fatto comunemente con queſta clauſula eſpreſſa, di proteſtarſi di pigliar del denaro a Cambio, e Ricambio ſopra qualunque Piazza, che più piacerà.

8. Egli è ben vero, che il Preſentante, che piglia Cambio per altra Piazza, che quella, di dove venne la lettera, che è ſtata proteſtata, deve avviſare gli intereſſati (*m*) in un tempo conveniente acciocchè queſti poſſano rimettere a tempo l'aſſegnamento per pagar quella, che egli ha tratto.

9. 10. Queſt' ultimo rimedio in Francia è proibito per l'Articolo 5. del titolo 6. dell'Editto del Commercio (*n*); ma comechè le noſtre leggi non obbligano gli ſtranieri, per impedire, che l'intento delle medeſime di favorire i Negozianti del Regno, non abbia un effetto del tutto contrario, biſogna eſaminare da quale delle due Parti ſia l'equità, affinchè riconoſciuta, ſia ſeguita ſenza contradizione.

11. Queſto rimedio di trarre il Ricambio per un altra Piazza diverſa da quella, dove la lettera di Cambio ebbe la ſua origine, era praticato in diverſi caſi.

12. Il primo, ed il più conſiderabile ſi era, quando la lettera di Cambio proteſtata, ſi trovava caricata di molti ordini, o ſian girate, fatte in favore di diverſi particolari di differenti luoghi,

(*m*) Rurius notificetur debitori, ad effectum ut certo ſciat debitum ſuum jam eſſe ſub uſuris, ſic quod poſſit, ſi velit, ſe ab illis liberare. *Scaccia* §. 1. *qu.* 7. *part.* 2. *ampl.* 8 *n.* 250. Clam facere videtur, Caſſius ſcribit eum, qui celavit adverſarium, neque ei denuntiavit, *l.* 3. §. 7. *ff. Quod vi, aut clam.*

(*n*) La lettre de Change même payable au Porteur, ou à ordre étant proteſtée, le Rechange ne ſera dû par celui, qui l'aura tirée, que pour le lieu, ou la Remiſe aura été faite, & non pour les autres lieux, ou elle aura été negociée, ſauf a ſe pouvoir par le Porteur contre les Endoſſeurs pour le payement d'un Rechang des lieux, ou elle aura été negociée ſuivant leur ordre. *Artic.* 5. *tit.* 6. *de l'Edit. de Commerce.*

ghi, imperciocchè allora il Presentante pigliava il suo Regresso sopra 'l suo, e così successivamente fino al Traente.

Esempio.

13. Pietro di Parigi dà a Giovanni di detta Città una lettera di Cambio di lire 3000. in data de' di Giugno sopra Paolo di Lione, pagabile a Giovanni, o a suo ordine a' pagamenti d' Agosto, cioè dentro al mese di Settembre prossimo, valuta ricevuta contanti da lui medesimo. Giovanni fa girata a favore di Jacopo d' Amsterdam; questi fa la sua a favore di Bernardino di Venezia, e questi fa la sua girata a favore di Guglielmo di Lione, per procurarne l' accettazione, ed il pagamento.

Ne i pagamenti d' Agosto Paolo di Lione, sopra 'l quale la lettera di Cambio fu tratta, la lascia protestare, e stante ciò, Guglielmo Presentante piglia il Ricambio sopra Bernardino di Venezia colle spese del Protesto, della senseria, e della sua provvisione.

Bernardino di Venezia piglia il Ricambio del pagamento, che egli ha fatto, sopra Jacopo d' Amsterdam, colle spese del Protesto, della senseria, e della sua provvisione: e Jacopo d' Amsterdam piglia il Ricambio di quanto ha pagato colle spese di senseria, e provvisione sopra Giovanni di Parigi, che fece la prima girata a suo favore; per causa di tutti questi Ricambj, l' ultimo Ricorso viene ad essere molto più rigoroso, che non sarebbe stato di Lion a Parigi.

Stante tutto ciò, Giovanni domanda a Pietro Traente il rimborso di tutti questi Ricambj cagionati per difetto di pagamento della lettera di Cambio da esso data, come obbligato, e mallevadore, non solo della lettera, ma ancora di tutti i danni, ed interessi, che procedono dalla mancanza del pagamento.

14. L'altro caſo, nel quale ſi pratica pigliare il Ricambio per quella piazza, che il Preſentante ſtima appropoſito per una certa neceſſità, ſi è allora quando fra la Città, dove la lettera di Cambio era pagabile, e quella dove fu tratta, non vi è ordinario, e regolato commercio. Per eſempio; ſe una lettera fu tratta di Parigi, pagabile in Bologna d' Italia, eſſendo certiſſimo, che fra quelle Piazze non v' è commercio ordinario, biſogna per neceſſità pigliare il Ricambio ſopra un' altra Piazza, la quale abbia negozio ordinario, e corrente per quelle due Piazze, come ſarebbe Lione, affinchè il debitore del Cambio poſſa fare il rimborſo di queſto Ricambio in queſta Piazza di mezzo, o che ſi faccia ritrarre un altro Ricambio. In queſto caſo ſono la maggior parte delle Città d'Italia con Parigi, e parimente Amburgo, Danzica, ed altre Piazze con quella di Lion, e così può dirſi di molt' altre.

15. Segue ancora, che quantunque fra la Piazza, dove la lettera di Cambio è tratta, e quella dove è diretta, vi ſia ordinario commercio, contuttociò i Preſentanti, in caſo di Proteſto, pigliano il Ricambio per un' altra Piazza: Per eſempio delle lettere tratte in Lione, e proteſtate in Venezia, il Preſentante ne piglia ſpeſſo il Ricambio, o per Novi, o per Amſterdam, o per Londra.

16. Il Signor Savary nel ſuo Trattato *Le Parfait Negotiant*, *Parte prima*, *l.* 3. *Cap.* 11. *fol.* 271. *della ſeconda Edizione*, propone ancora tre caſi, che danno occaſione a molti Ricambj.

17. Il primo è, allorchè il Traente rimette la ſua lettera ad un Banchiere d' un' altra Piazza diverſa da quella, per dove è diretta la lettera di Cambio.

Eſempio.

18. Pietro di Parigi deve 3000. lire a Jacopo d' Am-

d' Amſterdam, e per ſodisfarlo, manda al medeſimo una ſua lettera di Cambio tratta ſopra Paolo di Lione, con ordine di negoziarla: ſegue, che queſta lettera è proteſtata, ed il Preſentante piglia il Ricambio ſopra Jacopo d' Amſterdam, il quale gliel' ha rimeſſa, e Jacopo piglia un ſecondo Ricambio ſopra Pietro di Parigi.

19. Il ſecondo caſo poſto dal Signor Savary nell' iſteſſo Lib. fol. 272. è quando il Traente d' una lettera di Cambio ſopra una Piazza, manda per aſſegnamento per ſodisfarla un' altra lettera di Cambio ſopra un' altra Piazza, e che queſt' ultima lettera di Cambio vien proteſtata.

Eſempio.

20. Pietro di Rion in Overgne trae una lettera di Cambio di Lire 3000. ſopra Paolo di Parigi pagabile a Tommaſo: per ſodisfare queſta lettera, Pietro rimette a Paolo una lettera ſopra Jacopo d' Orleans, il quale laſcia proteſtar queſta lettera, il Preſentante ne piglia il Ricambio per Parigi, ed il Ricambio fatto in Parigi è preſo ſopra Rion.

21. Il terzo caſo, propoſto dal Signor Savary, è allora, quando il Traente della lettera di Cambio dà facoltà o al Rimettente, o al Preſentante, di diſporne per un' altra Piazza diverſa da quella, dove ella è diretta, o per tutti quei luoghi, che ſaranno ſtimati più appropropoſito; ed in queſto caſo, quando una ſimil lettera ritorna proteſtata, tutti i Ricambj ſucceſſivamente ſi poſſono fare, ſecondo la facoltà conceſſa dal Traente; così diſponendo l'Articolo 6. del titolo 6. dell' Editto del Commercio.

Queſti ſono i caſi, ne i quali le lettere proteſtate non ritornan direttamente a quella Piazza, dove furon tratte, onde conviene eſaminarli ſecondo i principj dell'equità, della ragione, e delle leggi, ſenza fermarſi all' uſo, ſenon in quanto ſi

troverà conforme all'equità; perchè se si troverà contrario, bisognerà correggerlo come abuso.

Quest'è un principio d'equità (o), che tutte le volte, che il Presentante d'una lettera di Cambio protestata, può pigliare il suo Ricambio in un modo, nel quale sia minor perdita per il Traente, che pigliandolo in un altro modo, il Traente non è obbligato a rimborsarlo del Ricambio, senon che secondo quel modo, che porta il minor danno.

23. Posto questo principio, egli è certo, che quando dal luogo, dove la lettera di Cambio deve esser pagata, a quello, dove fu tratta, vi è commercio ordinario, e regolato, come da Lione a Parigi, vi è sempre minor perdita per il Traente, se il Ricambio vien preso per Parigi, che s'egli è preso per un altra Piazza, come v. g. per Venezia; e per conseguenza il Traente d'una lettera di Cambio tratta di Parigi, pagabile, e protestata in Lione, non deve soffrire senon il Ricambio di Lione a Parigi, e sarebbe un'ingiustizia l'obbligarlo a rimborsar chi occorre in altra maniera.

24. E l'obbiezione, che forse potrebbe dare il Presentante, che egli deve fare il ritorno al suo Autore, non deve esser considerata contro 'l Traente, poichè la valuta del Ricambio, che egli prendesse per Parigi, sarebbe un assegnamento proporzionato per il ritorno del suo Autore, quanto il Ricambio, che egli stesso pigliasse sopra 'l medesimo suo Autore. Oltredicchè il Traente, che è il debitor principale, ed originario del Cambio, non deve essere aggravato per causa di

(o) Confirmatur secundo, quia creditor, quando potuisset aliter cum minori dispendio se conservare indemnem, tunc debitor tenetur solum ad id, quod cum minori dispendio potuisset se conservare indemnem, & non ad illud plus. *Scaccia §. 1. qu. 7. ampl. 8. nu. 249. in fin.* Quilibet debet esse intentus ut non noceat, sed ut prosit aliis. *Glossa in l. 1. §. 3. ff. de perit. & comm. rei vendit.*

di terze persone (*p*) che abbian girato la sua lettera in diverse Piazze.

Considerato dunque un tal principio, convien dire, che per quel che riguarda i Ricambj della specie del primo caso, l'articolo 5. del Titolo 6. dell'Editto del Commercio, ha dichiarato, ed autorizzato i principj dell'equità, i quali senza repugnare alla ragione non possono esser rifiutati.

25. Vi è una differenza considerabile fra le ragioni, che militano contro 'l Traente, e quelle, che il Presentante ha contro al suo Autore; perchè il Traente non è tenuto ad altro, che al ritorno direttamente dalla Piazza, dove la lettera era diretta, a quella dove fu tratta, essendo questo la sola obbligazione, che risulta dal fatto della sua negazione, e che si può dir sustanziale del suo contratto di Cambio, il qual contratto, per la parte del Traente, contien solamente la promessa di far pagar la lettera, ed in caso di Protesto di pagarne il Ricambio dal luogo, dove era diretta, al luogo della sua data, e non già i Ricambj per le girate, e negoziazioni non prevedute (*q*), e procedenti per fatto di quelli, che n'erano i Presentanti, nell'atto del contratto onninamente ignoti.

Ma quando il Presentante fa il suo Ricorso addirittura sopra il suo immediato Autore, si vale di quel diritto, che gli si compete, e così successivamente gli altri.

26. Quanto ai Ricambj, che si fanno nel secondo caso per i luoghi terzi, purchè il Traente originale della lettera di Cambio protestata ne sia avvertito in tempo conveniente, a potere ordinare il pagamento di questo Ricambio, la neces-

(*p*) Factum cuique suum, non adversario nocere debet, *l.* 155. *ff. de reg. juris*.

(*q*) Non attenditur id, de quo cogitatum non docetur. *Arg. l.* 9. *ff. de transact.*

ſità di valerſene lo ſa legittimo quanto quello, che ſi piglia, allorachè avendo mancato il Traente d'aver provveduto nel luogo terzo al pagamento del primo Ricambio, biſogna farne un ſecondo da queſto luogo terzo per la Piazza originaria.

27. Si può parimente dire, che le Parti ſon tacitamente convenute, che i Ricambj ſi facciano in queſta maniera, eſſendo di natura del contratto di Cambio, che in difetto di pagamento della lettera, il Preſentante poſſa pigliare il ritorno col Ricambio, per ſupplire a ciò, in cui dovevaſi impiegare il pagamento della lettera di Cambio, ſe foſſe ſtato effettuato.

28. Ma eſſendo impoſſibile nei caſi accennati poter pigliare il ritorno col Ricambio addirittura per la Piazza originaria della lettera di Cambio, biſogna, che ciò ſegua neceſſariamente per mezzo di luoghi terzi, e per conſeguenza ſi deve comprendere queſta neceſſità com'una convenzione ſott'inteſa (*r*), e tacita delle Parti, la quale, a cauſa dell'impoſſibilità di fare altrimenti, deve fare il medeſimo effetto, che ſe foſſe eſpreſſa, e conſeguentemente i Ricambj ſono dovuti, come ſe foſſero ſtati accordati, ſecondo che diſpone l'Articolo 6. del Titolo 6. dell'Editto del Commercio.

29. Per quel, che riguarda i Ricambj, che ſi pigliano nel terzo caſo per luoghi terzi, mentre ſi provi con atteſtati autentici dei Mezzani di Cambio della Piazza, dove la lettera di Cambio fu proteſtata per difetto di pagamento, non eſſerſi trovato moneta per la Piazza, dove fu tratta, nè il giorno del Proteſto, nè per otto, o dieci giorni ſuſſeguenti,

(*r*) In contrahend, quod agitur, pro cauto habendum eſt, *l. 3. ff. de rebus creditis*. Hoc eſt cum contrahimus quædam, & ſi non verbis nominatim expreſſa, ſubintelliguntur tamen ex natura ipſius actus, quem agimus, ſeu gerimus; ea pro cautis, & expreſſis habenda ſunt: perinde præſtantur ea, ac ſi cauta, & expreſſa fuiſſent. *Godof. in d. l. litt. I.*

ti, in queſto caſo il Ricambio preſo per un luogo terzo, ſarà della medeſima natura di quello del ſecondo caſo, e benchè queſto foſſe un accidente ſtraordinario il Traente non ſarà ben fondato in pretendere di riconvenire il Preſentante, perchè avendo il medeſimo Traente mancato di provvedere al pagamento della ſua lettera, in modo che non veniſſe proteſtata, eſſo perciò deve riſpondere per tutti i caſi fortuiti, che occorrono ſopra il ritorno, ed il Ricambio, che ha cagionato la ſua mancanza.

20. Ma ſe vien provata la mancanza della moneta nel luogo del Proteſto per quello della tratta; in queſto caſo è indubitato, che la moltiplicazione de' Ricambj non è legittima, per le ragioni proteſtate ſopra nel primo caſo. Ed allora, non meno che in detto caſo, contro'l Traente non può eſſer preteſo altro, che il Ricambio della ſua lettera, con tutte le ſpeſe ſpecificate ſopra, al corſo del Cambio corrente al tempo del Proteſto nella Piazza, dove la lettera fu proteſtata, per quella, dove fu tratta. Per queſt'effetto, in fine di tutti i Proteſti d' Italia vi è un atteſtato di due Mezzani di Cambio circa al prezzo, al quale ſi cambiava in quella tal Piazza per quella, dove la lettera proteſtata fu tratta.

31. Ed il Traente non avrebbe fondamento di darvi eccezione, con dire, eſſer queſto un Ritorno finto, e per conſeguenza non dover' eſſo altro, che gl' intereſſi; perchè mentre ſia giuſtificato il Ritorno, e che ſia ſtato preſo del danaro nel luogo, dove la lettera di Cambio è tratta, il Ricambio deve pagarſi, e non importa, che ciò ſia fatto per un luogo terzo. L' articolo 4. del titolo 6. dell' Editto del Commercio non ſpecifica per qual Piazza debba eſſer fatto il Ritorno, per fare il Traente debitore del Ricambio, in vece dell' intereſſe; e la ſpecificazione del luogo fatta nell' Articolo 5. non ſerve ad altro, che per

iſta

ſtabilire la maniera, nella quale è dovuto il Ricambio, e per ridurlo al limite, che deve eſſere, e non già per diſtruggerlo.

Quanto ai Ricambj, che ſi praticano ne i due primi caſi propoſti dal Signor Savary, non può eſſervi difficoltà, perchè in eſſi ſi contengono ſolamente delle commeſſioni, per il che i Preſentanti delle lettere, che ſono i Commeſſarj, hanno la loro azione contro i Commettenti per il rimborſo di tutto ciò, che ſoffrono per difetto de' medeſimi Commettenti, quali ſono i Traenti.

E nel terzo caſo vi ſono delle convenzioni, dalle quali le Parti, che una volta le hanno accordate non poſſono recedere, nè diſpenſarſi dall' eſequirle.

Maſime.

1. *Il Preſentante, che non è proprietario della lettera di Cambio proteſtata per difetto di Pagamento, non può far altro, che rimandarla al ſuo Autore, e pretender le ſpeſe del Proteſto, e la ſua provviſione.*
2. *Il Preſentante proprietario della lettera di Cambio proteſtata per difetto di pagamento, può in primo luogo farſi pagare, oltre la ſomma principale, le ſpeſe del proteſto; ed in ſecondo luogo può trarre per la Città, dove la lettera di Cambio ebbe origine, e non per altra Piazza, la ſomma principale, le ſpeſe del Proteſto, la ſua provviſione, la ſenſeria, ed il prezzo del nuovo Cambio, che ſi chiama Ricambio.*
3. *Quando non v' è negozio Regolato fra la Piazza, dove la lettera fu tratta, e quella dov' ell' era pagabile il Ricambio, fatto per luoghi terzi, è dovuto.*
4. *Quando il Traente ha dato facoltà di negoziar la ſua lettera per diverſe Piazze, è dovuto.*

CA-

CAPITOLO XVI.

Quali Persone possa convenire il Presentante per il Rimborso d'una Lettera di Cambio protestata per difetto di pagamento, con danni, ed interessi.

SOMMARIO.

1. *Il Presentante, per conseguire il capitale con gl' interessi, e danni, può intentare l' azione contro tutti i compresi nella lettera di Cambio, non godendo essi benefizio alcuno per causa di divisione, o d' ordine.*
2. *Per qual ragione possa convenire l' Accettante.*
3. *Perchè possa convenire il Traente.*
4. *Che ragione abbia contro 'l Rimettente, e contro quelli, che hanno dato la valuta per le girate.*
5. *Cautela di quelli, che pigliano lettere per conto d' altri.*
6. *Quelli che hanno fatto le girate, non si convengono coll' azione utile, ma diretta.*
7. *Se si dia, e quando si dia l' azione contro chi ordina, che sian prese lettere di Cambio.*
8. *Chi ha fatta la girata non può dare l' eccezione d' averla fatta, non per conto proprio, ma d' altri, se ciò non apparisce da quanto ha scritto.*
9. *Si espone il caso.*
10. *Se quello, che nella lettera apparisce aver dato la valuta, nega ciò esser vero, ed asserisce, che tal dichiarazione sia stata fatta senza suo ordine, resta sicuro colla semplice negazione, se non si prova in contrario.*
11. *Se alcuno de' Giratari, o di quelli, che hanno dato la valuta per qualche girata, paga la lettera presentata, acquista le ragioni del Presentante, e può convenire tutti i suoi Autori.*
12. *Si discussa, come si debba intentar l' azione, in caso, che tutti i compresi nella lettera di Cambio fossero falliti.*

1. IL Presentante può sperimentare la sue ragioni per esser rimborsato, tanto della sorte prin-

principale, che de i danni, ed intereſſi liquidati, ſecondo che è ſtato ſpiegato nel Capitolo precedente, contro tutti i compreſi nella lettera di Cambio, o ſia chi l'ha accettata, o chi la girata, o chi ha dato la valuta, quando ha promeſſo per il pagamento, o chi l'ha tratta, o chi ha dato l'ordine di trarla, ſe ve ne'è prova baſtante, tutti queſti ſono obbligati in ſolido, cioè a dire per tutto il debito, sì della ſorte principale, che de i danni, intereſſi, e ſpeſe, ſenza che poſſan godere alcun benefizio di diviſione, o d'ordine per l'anteriorità; dimodochè il detto Preſentante può convenire chi più gli piace, e poi voltarſi contro gli altri; e parimente può convenirli tutti ad un tempo medeſimo.

2. Può convenir l'Accettante in Virtù della di lui accettazione, (*s*) la quale è una formale ſtipulazione, per la quale ſi è obbligato a pagare: e tale appunto è la diſpoſizione dell'Articolo 11. del Titolo 5. dell'Editto del Commercio.

3. Può convenire il Traente, (*t*) il quale è obbligato inſolido coll'Accettante, anco dopo l'accettazione, mentre detto Accettante non paghi, e per tal cauſa laſci proteſtar la lettera.

4. Quello, che ha dato la valuta della lettera di Cambio, (*u*) e quegli che pure hanno dato la valuta per le girate, ſon tenuti come Rimettenti: quando ſtanno del credere, eſſendo ſeguito per

(*s*) Ex acceptatione oritur obligatio, quia perinde eſt, ac ſi ſolemni ſtipulatione ſoluturum ſe obſtrinxiſſet. *Rota Genuenſ. deciſ.* 104. *n.* 9.

(*t*) Scribens litteras Cambii tenetur in ſolidum cum eo, cui ſunt ſcriptæ, etiam poſt acceptationem. *Rota Genuenſ. deciſ.* 2. *n.* 41. Acceptante litteras Cambii non factaque proteſtatione, licitum eſſe Præſentatori litterarum regredi adverſus ſcriptorem litterarum. *Rota Genuenſ. deciſ.* 8. *n.* 19.

(*u*) Remittentes tum demum ſunt liberati, cum litteræ Cambii effectum ſortiantur, & ſecuta ſi ſolutio. *Rota Genuenſ. deciſ.* 2. *nu.* 10.

per fatto loro, che la lettera ſia paſſata al Preſentante, ed eſſi non poſſono eſſere diſobbligati, ſe non allorachè la lettera è attualmente pagata, e non eſſendo pagata, ſon tenuti come mallevadori: e la ragione ſi è, perchè dando in loro proprio nome la valuta della lettera, ne acquiſtano la proprietà; e quegli, a i quali vogliono, che ella ſia pagabile, non ne diventano proprietarj, ſe non per mezzo loro; come è ſtato dichiarato nel Capitolo ottavo.

5. Per cauſa di ciò i Commiſſarj, i quali non vogliono ſtar mallevadori delle lettere di Cambio, che eſſi pigliano per conto d'altri, fanno dichiarare: valuta di quelli, per conto de' quali le pigliano.

6. Si potrebbero comprendere ſotto il nome di Rimettenti, quelli che hanno fatto le girate; (*x*) Ma eſſendo negli Articoli 12. e 13. del Titolo 5. dell'Editto del Commercio nominatamente ſtabilita l'azione diretta del Preſentante contro di loro, è ſuperfluo valerſi di tal comparazione, per concedergli l'azione utile.

7. E quantunque il detto Editto non ſia fatto, che per il Regno di Francia, la medeſima ragion civile oſſerva per tutto, eſſendo conforme all'equità, alla diſpoſizione della legge (*y*), ed all'uſo della Ruota di Genova, la quale è molto da conſiderarſi nelle materie mercantili. Così in queſto fatto,

(*x*) Les Porteurs pourront auſſi par la permiſſion en Juge ſaiſir les effets de ceux, qui auront endoſſé, ou tiré les lettres, encore qu'elles ayent été acceptées &c. *Artic* 12.

Ceux, qui auront tiré, ou endoſſé les lettres ſeront pour ſuivis en garantie &c. *Artic.* 13. *Tit.* 5. *de l'Edit. de Commerce*.

(*y*) Si litterarum Auxenonis contemplatione, quas ad Ariſtonem de numeranda tibi pecunia, dederat, recepiſſe te debitum ab Ariſtone, mandato non impleto, cum petitio debiti maneat integra, nihil legitimam exactionem impedire poteſt, *lib.* 23. *Cod. de ſolut.*

Ita demum ſunt ab obbligatione diſſoluti, ſi littera effectum habuerit. *Rota Gen. deciſ.* 2. *n.* 10.

to, comechè il Preſentante non piglia la lettera di Cambio (o ſia in pagamento, o per la valuta, che egli ne paga) ſe non colla ſperanza, che ella ſarà puntualmente pagata; quando poi ciò non ſegue, è coſa giuſtiſſima, che eſſo abbia il ſuo Ricorſo contro quello, che l'ha data a lui, e non ſarebbe giuſto, che chi vi ha fatto la girata, ſi approfittaſſe colla perdita del Preſentante.

Se nella lettera di Cambio vi foſſe detto: e mettete a conto d'un tale (z); e che queſti foſſe quello, che ha dato l'ordine di trarla, ſe il Preſentante avrà modo di provarlo, come ſi è detto, in caſo che la lettera venga proteſtata per difetto di pagamento, il medeſimo Preſentante può andar contro di lui, perchè eſſendo egli ſtato la cauſa, che la lettera ſia tratta, è perciò tenuto per la mancanza del pagamento.

Ma ſe nella lettera non n'è fatta menzione alcuna, benchè il Preſentante aveſſe modo di provar l'ordine, non potrebbe convenir quel tale, per conto di cui la lettera foſſe ſtata tratta, ſe non colle ragioni del Traente, al quale quello, per conto di cui fu tratta la lettera, è obbligato; e per tale effetto biſognerebbe aver la ceſſione delle ragioni del medeſimo Traente, o averlo prima convenuto in giudizio, ſenza averne ricavato il pagamento: conruttociò quello, per conto del quale la lettera ſu tratta, potrebbe opporre al Preſentante tutte l'eccezioni, delle quali potrebbe valerſi contro al Traente.

8. Queſti, che hanno fatto le girate, quando foſſero convenuti in giudizio per il rilievo, non poſſono difenderſi coll'eccezione di non aver fat-

to

(z) Si litteras ejus ſecutus, qui pecuniæ actor fuerit, ei qui tibi litteras tradidit, pecunias credidiſti, tam condictio adverſus eum, qui a te mutuam ſumpſit pecuniam, quam adverſus eum, cujus mandatum ſecutus es, mandati actio tibi competit, *l.* 7. *Cod. mandati.*

to tali girate per conto proprio, ma per commissione altrui, o per prestare il loro nome ; perchè in materia di rilievo, deve starsi attaccato ai termini della lettera di Cambio, essendo stato così giudicato per Arresto del Parlamento di Parigi del 21. Aprile *1676.* fra i Signori Rolland, e Gasparini da una parte, e i Signori Riggioly dall'altra.

9. In detta causa il fatto era il seguente : Il Sig. Giuseppe Maris di Barcellona aveva scritto nel mese di Maggio *1672.* ai Signori Riggioly, che riceveffero per suo conto alcuni effetti, che egli aveva ordinato, che loro fossero mandati da Marsilia, e che li pregava di rimettere il ritratto in Amsterdam per lettera pagabile a suo ordine.

I Signori Riggioly presero nel mese di Giugno due lettere di Cambio dai Signori Sollicoffre di 2000. scudi, pagabili in Amsterdam da Giovanni Fremont a ordine di loro medesimi Riggioly a due usi per valuta da loro stessi.

In esecuzione della commissione, i Signori Riggioly fecero la loro girata a favore di Giuseppe Maris, e questi fece la sua a'Signori Parenzi, e Bandinucci.

Queste lettere furono accettate, ma nel tempo della dilazione de' due usi per esigerne il pagamento, Giovanni Fremont Accettante, ed i Sollicoffre Traenti, fallirono, il che diede occasione al Protesto per mancanza di pagamento ne' 17. Agosto *1672.*, in vigor del quale avendo il Maris intentato il giudizio per il rilievo davanti ai Conservatori di Lione, e portata la causa all' Audienza, fu la sua domanda per sentenza de' 7. Luglio *1673.* dichiarata incompetente, ed i Signori Riggioly furono assoluti sul motivo di ciò, che questi avevano sostenuto, di non aver pigliate le lettere, se non che per altrui commissione.

Ma essendo stato interposto l'Appello, e cedute dal Maris le sue ragioni ai Signori Rolland, e Gaspa-

ſparini, queſti ſoſtennero, che i Signori Riggioly erano obbligati per il rilievo delle lettere di Cambio, e per i danni, ed intereſſi, tanto, perchè avendone data la valuta con i loro propri danari, ne avevano acquiſtato la proprietà; quanto che mediante la loro girata ne avevan fatto una ceſſione, la quale gli obbligava al rilievo: Che la commiſſione non comportava, che eſſi faceſſero dichiarare, che la valuta era ſtata ricevuta da loro ſteſſi, e molto meno, che faceſſero fare la lettera pagabile a loro medeſimi, eſſendo queſti atti di tal ſorte, che li facevano apparire proprietarj delle lettere di Cambio: e che ſe avevano impiegato tali lettere per eſeguire la commiſſione, ciò non li diſpenſava dal rilievo, al quale erano obbligati, come ſe aveſſero negoziato con altri. Finalmente dopo una lunghiſſima, ed intrigata lite, il dì 21. Aprile 1676. ſeguì Arreſto a relazione del Sig. de Movoin Preſidente, per il quale reſtò annullata la Sentenza, ed i Signori Riggioly furono condannati a pagare ai Signori Rolland, e Gaſperini Ceſſionarj i due mille ſcudi contenuti nelle lettere di Cambio con gl' intereſſi dal dì del Proteſto, fino all' attual pagamento.

10. Convien però oſſervare, che ſe quello, da cui è dichiarata la valuta, negaſſe d' averla data, o d' aver mandato la lettera a quello, a cui è pagabile, ed aſſeriſſe, tutto ciò eſſere ſtato fatto ſenza ſuo conſenſo, nè ſaputa, come talvolta è ſeguito, e notantemente nel fatto fra Filippo Martini, ed Enrigo Barchaux, di cui ſi è parlato nel Cap. XIII. che Jacopo Vas d' Amburgo aveva dichiarato nella lettera di Cambio da lui tratta ſopra detto Filippo Martini, che egli ne aveva ricevuto il valore da Bernardo Guiſa, benchè queſti non ne ſapeſſe niente; in queſto caſo, quello, che ſarà convenuto per il rilievo, come datore della valuta, ſi difenderà validamente con negare una tal dichiarazione, e ſe non vi foſſero pro-

ve,

ve, che dimoſtraſſero avervi egli conſentito, non potrebbe eſſere aſtretto.

11. Se alcuno di quelli, che hanno fatto le girate, o dato la valuta per qualche girata, pagaſſe al Preſentante della lettera di Cambio, proteſtata per difetto di pagamento, l' importare di eſſa, entrerebbe in tutte le ragioni del medeſimo Preſentante, tanto contro 'l Traente, e l' Accettante, che contro quelli che hanno fatto le girate, o dato la valuta per quelle anteriori alla ſua, cioè contro tutti i ſuoi Autori, come ſi è ſpecificato nel Capitolo IX.

12. Che per la lettera di Cambio accettata, e per difetto di pagamento proteſtata, ſi dia l' azione inſolido contro l' Accettante, il Traente, e quelli che hanno fatto le girate, è coſa univerſalmente ricevuta ſenza controverſia; dimodocchè ſi poſſono aſtringer tutti, finchè ſi trovi alcuno di queſti obbligati, che ſia ſolvente, e che ſia in grado di poter ſoffrire l' eſecuzione con effetto. Ma quando tali debitori foſſero tutti falliti, o per eſſerſi aliontanati, o per aver chieſto tempo a pagare, o qualche diminuzione del dibito; molti Negozianti ſono di parere, che il Preſentante non poſſa intentar l' azione inſolido contro tutte le Deputazioni, e ſopra gli effetti di tutti detti Debitori; ma che ſia obbligato convenirne a ſua elezione un ſolo, cioè o l' Accettante, o 'l Traente, o uno di quelli che hanno fatto le girate; e che ricevendo egli la porzione accordata da quello, da eſſo eletto, colla maggior parte de' di lui creditori, la Deputazione acquiſta le ſue ragioni per poterſene valere contro uno di quegli altri obbligati per il rilievo, e così di mano in mano; ma che tutti quelli non moleſtati dal Preſentante, riſpetto a lui, ſon totalmente liberati; e che parimente tutti quelli non moleſtati da quel-

lo astretto dal Presentante, rispetto ad esso restan liberati, e così successivamente.

Molti altri Negozianti per lo contrario (specialmente alcuni, che hanno avuto de' litigj sopra simili fatti) son di opinione, che il Presentante, avendo una volta per obbligati insolido tutti i suddetti debitori, possa sperimentare le sue ragioni contro tutti a proporzione, e che niuna Deputazione, nè alcun Creditore lo possa impedire.

Io ho giudicato, che queste due opinioni così contrarie, siano di tal considerazione, che meritino d' essere esatamente esaminate; e pertanto, dopo averne discorso con tutti quelli, che ho avuto l' onore di conoscere, specialmente colle persone da me stimate di maggior talento, mi son dato a credere di poter discutere, per quanto mi sarà possibile, una tal questione, con supporre un fatto da consultarsi, rivestito di tutte le circostanze, che mi son potuto immaginare, o che da altri mi sono state suggerite; e di dover rapportare esattamente tutte le ragioni da me intese dell' una, e dell'altra opinione, e finalmente esaminarle tutte secondo i principj dell'equità, delle Leggi, e degli Editti. Ma perchè spesso l' amor proprio ci accieca, io temendo ciò in me stesso, ho pregato il Sig. Gio: Batista Perrin Avvocato eccellentissimo, da cui ho l'onore d' esser ben voluto, che voglia essere il mio direttore, il che molto cortesemente mi ha accordato, ed inoltre, compilati che siano i nostri pareri, di volersi sottoscrivere, come saranno fra poco rapportati.

Ma perchè taluno di quelli, che sono di parere, essere il Presentante obbligato all' elezione, mi ha dato notizia che il Signor di Foureroy, consultato sopra un simil fatto, aveva opinato per la necessità dell' Elezione, sapendo io, che non si danno i pareri, se non sopra ciò che vien propo-

sto,

sto, ho stimato conveniente sottoporre questa consultazione alla sua censura; e quantunque le di lui occupazioni non abbian permesso, che io abbia il suo parere sopra tutto il disteso, ho avuto però la sorte d' intendere, essere egli d'opinione, che il Presentante non possa essere obbligato all' elezione, come si vederà quì appresso dal suo consulto; e questo è il punto essenziale della controversia.

Qualche altro motivo ancora mi ha obbligato à consultare il Signor Chuppe, il quale col suo tratto obbligante, avendo voluto essere meco molte volte in conferenza per più ore, dopo avere egli inteso à che dovesse servire una tal consultazione, mi ha dato con eccesso di generosità segni tali della sua cortesìa, che non so come corrispondergli.

I Presentanti dunque delle lettere di Cambio accettate, i debitori delle quali son tutti falliti, ritroveranno quì dilucidati i loro diritti, e prescritta la maniera, che devon tenere, per valersene: e se i Creditori de' Debitori falliti vogliono ridurli alla necessità dell' elezione, bisognerà, che scoprano altri nuovi fondamenti; e purchè siano conformi all' equità, saranno sempre molto ben ricevuti.

Fatto da consultarsi.

Amsterdam 13. Febbr. 1688. per sc. 4000.

Mio Sig.

A due usi vi piacerà pagare per questa prima di Cambio all' ordine del Signor Sebastiano di Parigi la somma di 4000. scudi, per la valuta in conto, e mettete a conto come per la d' avviso

Vostro Serv.

Al Sig. Giacomo Roano — Bartolommeo

Accettata in Roano questo dì 1. Marzo 1688.

Giacomo

E per me pagate il contenuto della retroscritta lettera all' ordine del Signor Tommaso per valuta ricevuta in contanti da detto Signore

Parigi 10. Marzo 1688.

Sebastiano

Avanti la scadenza succede, che questi debitori, cioè

Bartolommeo Traente) tutti falliscono, e se-
Giacomo Accettante, e) paratamente si accor-
Sebastiano Giratario) dano con i loro Creditori (col consenso de i Deputati di ciascheduno fallimento) di rimetter parte de i lor debiti, cioè di pagare a un tanto per cento.

Tommaso fa sequestrare gli effetti di ciascuno di detti debitori; ed i Deputati al fallimento di Bartolommeo Traente, fanno citar detto Tommaso d'Amsterdam per la ratificazione del lor contratto d' accordo, a veder dichiarare, essere egli tenuto a sospendere il sequestro, a consentire a i termini, e rimesse contenute in detto contratto, a restituire, o produr la lettera di Cambio, ed in somma a concorrere con gli altri Creditori all' accordo suddetto.

I Deputati al fallimento di Giacomo Accettante, fanno citare il medesimo Tommaso davanti a i Consoli di Roano, perchè venga parimente astretto a concorrere al loro contratto d' accordo.

Ed i Deputati al fallimento di Sebastiano Giratario, fanno parimente citar Tommaso al parla-

lamento di Parigi per l'istesso effetto procurato da i Deputati degli altri due fallimenti.

Alla domanda de i Deputati di Bartolommeo Traente, Tommaso risponde, non esser tenuto a concorrere al contratto d'accordo, perchè avendo per obbligati insolido tanto il detto Bartolommeo Traente, che Giacomo Accettante, e Sebastiano Girattario, non può egli essere astretto a consentir puramente, e semplicemente agli stralci, ed a i termini assegnati; non intendendo di separare i suoi debitori, nè di repartire l'azioni, che esso ha contro di loro insolido, per mezzo delle quali ha egli stesso facoltà di rivalersi sopra tutti i loro effetti di quanto gli è dovuto di sorte, interessi, spese, e danni, dal tempo della scadenza della lettera di Cambio non pagata, fino all'intero rimborso.

Nel medesimo tempo intima, e notifica a i Deputati di Giacomo, e Sebastiano, le citazioni venutegli per parte di quelli di Bartolommeo, acciocchè essi procurino invigilare a i loro interessi, ed a farlo pagare interamente di ciò, che egli è dovuto.

I Deputati per il contrario sostengono, che Tommaso debba concorrere al loro Contratto d'accordo, e che non abbia la facoltà di convenire insolido i detti Traente, Accettante, e Giratario, ma che debba scegliere solamente uno de' due primi, senza pretenderlo obbligato insolido con gli altri, cioè a dire, che debba esso Tommaso concorrere a uno de i tre contratti d'accordo poco fa accennati.

Quindi nasce la questione: se Tommaso possa entrare in tutti tre i contratti d'accordo a riguardo del Traente, Accettante, e Giratario, che esso dice essergli tutti obbligati.

Le ragioni, in cui si fondano i Deputati, consistono in diverse proposizioni.

La prima si è: che l'azione di Tommaso Presentante della lettera, o sia contro 'l Traente, o contro l'Accetante, o contro 'l Giratario, non è in solido, nè per gli Editti, nè per l'Uso, nè per la Ragione, non essendovi in effetto dichiarata tale obbligazione in solido di tutti tre: che la prova di ciò si è, che quando la lettera di Cambio torna protestata, il Presentante intenta il giudizio per il suo rilievo contro quello, che ha fatto la lettera pagabile a lui medesimo: che se sopra la detta lettera vi sono più girate, egli deve convenire solo l'ultimo Giratario, e questo il penultimo, e così di mano in mano fino al Traente: che per gli Articoli 11. 12. 13. 15. 16., e 17. del Titolo delle lettere di Cambio dell' Editto del Commercio, così viene ordinato: e che se per la disposizione di detti Articoli vien permesso sequestrare gli effetti de' Traenti, de' Giratarj, e degli Accettanti, come anco di convenirli in giudizio, o come principali, o come mallevadori; non si può tal disposizione applicare a questo fatto, ma solamente nel caso, che tali debitori sian tuttavia solventi, e non sian falliti; e non essendovi nel caso nostro, se non una semplice obbligazione, o mallevadoria d'uno respettivamente all'altro, non convien trattarne come se 'l Traente, il Giratario, l'Accettante fossero obbligati in solido, indivisamente e senza distinzione; ma ciascheduno deve, per il suo rilievo, convenir quello, che gli è obbligato successivamente.

La seconda proposizione dei Deputati suddetti si è: che bisogna preferire il ben comune a quello d'un particolare; che però, se fosse permesso al Presentante di far sequestro in ciaschedun fallimento,

to, fermerebbe gli effetti triplicatamente di quel che importa il ſuo credito, il che ſarebbe d'eſtremo pregiudizio all'univerſalità de' Creditori.

La terza propoſizione ſi è: che la condizione di tutti i Creditori per via di ſcrittura deve eſſere eguale, che però ſe il Preſentante d'una tal lettera di Cambio entraſſe in ciaſchedun contratto di accordo non ſarebbe d'egual condizione degli altri Creditori.

La quarta propoſizione dei medeſimi Deputati ſi è: che ſoſcrivendoſi un Preſentante ai contratti d'accordo del Giratario, dell'Accettante, e del Traente, ne ſeguirebbero molti inconvenienti, da non eſſer ſofferti.

Dimoſtrazione.

Il Preſentante, come creditore di lire 12000. ſomma principale della lettera, ha ſottoſcritto il contratto d'accordo del Giratario, il quale pagata la metà del debito, ha promeſſo pagare l'altra metà in un certo termine. Due meſi dopo in virtù di procura del medeſimo Preſentante, come creditore delle 12000. lire, ſomma totale della lettera, vien ſottoſcritto il contratto d'accordo del Traente fermato con gli ſteſſi patti di pagar ſubito la metà, e l'altra metà a tempo. E finalmente due meſi dopo, per mezzo d'una ſimil Procura dell'iſteſſo Preſentante, come creditore delle 12000. lire, intera ſomma della ſuddetta, reſta ſottoſcritto il contratto d'accordo dell'Accettante, ſtipulato con gli ſteſſi patti degli altri due contratti ſuddetti.

Il Giratario, pretendendo, che la ſottoſcrizione fatta dal Preſentante al ſuo contratto, come creditore di 12000. lire, ſomma totale della lettera ſenza alcun riſervo, ſia una ceſſione per la quale ſia eſſo medeſimo rientrato in tutte le ſue ragioni, che aveva in detta lettera, avanti di far

la girata, e volendo valersi di tali ragioni, pretende sottoscrivere il contratto d' accordo dell' Accettante, siccome anco quello del Traente, al che i medesimi Accettante, e Traente, si oppongono, sostenendo, che avendo il Presentante tutte le ragioni del Giratario in virtù del suo ordine, non possono riconoscer per creditore altri che l'istesso Presentante, col quale resta aggiustato, e terminato tutto il negozio; e che essi non possono essere debitori due volte della medesima lettera di Cambio.

L' Accettante, per non aver ricevuto assegnamento alcuno di pagar questa lettera, e per non esser debitore del Traente; dovendo esser rilevato della sua accettazione, (la quale l'ha obbligato ad ammettere il Presentante nel suo contratto d' accordo) colle ragioni della medesima lettera acquistata contro 'l Traente pretende sottoscrivere il contratto d' accordo dello stesso Traente; il che gli ven negato per la ragione già detta, allegata non solo dal Traente, ma da esso medesimo Accettante, che però è giusto, che la medesima ragione vaglia contro lui stesso.

In questo fatto si notano molti inconvenienti.

Il primo si è: che il Presentante ricevendo tre volte la metà di 12000. lire, in virtù dei tre contratti d' accordo da lui sottoscritti, riceverebbe 18000. lire, benchè egli sia Presentante d'una lettera di sole 12000. lire.

Il secondo: che se questo Presentante potesse ammettersi a sottoscrivere tutti i contratti d'accordo, per l'intera somma, la cessione, che egli facesse al Giratario, ed all' Accettante, non produrrebbe a favor di essi effetto veruno; poichè non potendo qualsivoglia debitore essere obbligato a pagare se non una sola volta l'intiera somma, mentre

tre che il Presentante fosse stato aggiustato per questa intera somma, il Giratario, e l'Accettante resterebbero esclusi, e non potrebbero essere rilevati.

Il terzo: che se fosse lecito al Presentante potere entrare in tutti quei contratti d'accordo, questo sarebbe un permettere il delitto dello Stellionato, e tanti ne commetterebbe il medesimo Presentante, quanti sarebbero i contratti, ai quali si sottoscrivesse, dopo aver sottoscritto quello del Giratorio.

La quinta proposizione dei suddetti Deputati consiste in dire, che la ragione, che necessita il Presentante a scegliere uno dei debitori a suo gusto, risulta da questo, cioè: che siccome il Presentante non può convenire il Giratario, se non come mallevadore, col peso di cedergli la lettera, ne segue, ch'egli non può sottoscrivere il contratto d'accordo dell'Accettante (il quale diventa obbligato al Giratario) senza consenso del primo, ed in pregiudizio del secondo. E parimente non può sottoscrivere il contratto del Traente, senza il consenso del Giratario, e dell'Accettante, i quali hanno il loro regresso contro 'l Traente: che se il Presentante fa questo col loro consenso, perde il regresso contro di essi; e per conseguenza resta vero il dire, che egli ha solo facoltà di eleggere quale dei tre contratti voglia sottoscrivere, perchè per una parte deve cedere le sue ragioni, e per l'altra si priva del regresso.

La sesta proposizione de i detti Deputati de' Creditori del Traente, dell'Accettante, e del Giratario già falliti, si è: che questa necessità di dovere il Presentante eleggere un solo de i tre per suo debitore, è un'uso stabilito, non solamente in Francia, ma ancora in Inghilterra, in Fiandra, ed in Olanda, e che l'uso deve essere osservato come una legge.

La

La ſettima propoſizione ſi è: che ſon ſeguite molte Sentenze, ed Arreſti, per i quali è ſtato giudicato, che il Preſentante abbia ſolo l'elezione d'uno de i debitori della lettera di Cambio, e che tali Arreſti hanno la ſteſſa autorità, che le Leggi.

Per la parte poi di Tommaſo, Preſentante della lettera di Cambio, ſi pretende, che tutte le propoſizioni de i ſuddetti Deputati non debbano eſſer conſiderate, come riſpondendo per ordine a ciaſcheduna facilmente ſi potrà dimoſtrare.

Quanto alla prima, che concerne l'azione del Preſentante contro 'l Traente, l'Accettante, e 'l Giratario, per giudicare, ſe tale azione ſia, o non ſia in ſolido, è neceſſario prima d'ogni altra coſa ſapere quel che ſignifichi queſto termine, *azione in ſolido*, e dopo facilmente potrà vederſi, che l'azione, di cui ſi tratta, ha le proprietà dell'azione in ſolido.

Per azione in ſolido s'intende il diritto di convenire molti obbligati ad un ſolo debito, per il pagamento di tutto il medeſimo debito, di maniera che eſſendo pagato interamente tal debito, o da uno, o da molti ciaſcheduno de i debitori ſia liberato, e finattanto che tal debito non è pagato tutto, niuno de i debitori reſti liberato.

L'azione in ſolido è di due ſorti; la prima è quella, che ſi reſtringe a favore del ſolo Creditore e per quel che riguarda gli obbligati, è diviſibile fra loro; ſe pure non vi ſian de' patti, per i quali uno, o più degli obbligati abbian promeſſo per l'indennità degli altri. L'altra ſorte d'azioni in ſolido è radicale, e ſi conſerva fra gli obbligati, e per queſta l'uno è obbligato all'altro, e ſi convengono l'un l'altro ſecondo l'ordine, e l'origine dell'obbligazione.

Tale appunto è l'azione, che procede dalla tratta, dall'accettazione, e dalla girata d'una lettera di Cambio, ed è ſimile all'azione, che naſce dal-

dalla prima, seconda, o ulterior cessione d'una rendita annuale; poichè l'ultimo cessionario può convenire, occorrendo, non solamente quello, dal quale gli è stata immediatamente fatta la cessione, ma può ancora valersi delle ragioni del detto cedente immediato, contro gli altri anteriori, fino al debitor primo, e principale, in solido. La differenza, che vi è fra l'obbligo, che nasce per le lettere di Cambio, si è, che per queste il Traente è tenuto dar lettera buona, e debitor buono, ed a star mallevadore per l'Accettante, che sia solvente, e non solo nel tempo della tratta, o dell'accettazione ricusata, ma sempre; purchè sian fatte dal Presentante le debite diligenze d'esigerla ne i tempi, e termini convenienti: dovecchè per le rendite, cessioni, ed altri simili affari, l'obbligo per il rilievo dipende da i diversi patti stipulati a piacere de i Contraenti; il che non segue nelle lettere di Cambio, le quali essendo tutte fatte nella forma dimostrata in questo Trattato; non comportano nelle lor tratte, accettazioni, e girate, veruna sorte di stipulazioni straniere, ad arbitrio di chicchessia, perchè l'obbligo, o mallevadoria è sempre uniforme.

Posto questo fondamento ne segue, che l'azione in solido in materia di lettere di Cambio è stabilita dagli Editti, dall'Uso, e dalla Ragione, contro il Traente, l'Accettante; e 'l Giratario. Quanto agli Editti, per sodisfarsene, basta legger l'Articolo 11. del Titolo 5. dell'Editto di Commercio, il quale dichiara, che dopo il Protesto, quello, che averà accettato la lettera di Cambio; potrà esser convenuto ad ogni richiesta del Presentante: l'Articolo 12. Permette al medesimo Presentante di sequestrar gli effetti de i Traenti, e de i Giratarj: l'Articolo 13. passa più oltre, poichè ordina, che i Traenti, ed i Giratarj siano convenuti come mallevadori, il che non può essere se non in soli-

lido, essendo tale l'obbligo de i mallevadori: gli altri Articoli dispongono il medesimo: ed è un' errore il dire, che la dispositione di questi Articoli non possa applicarsi ne i casi di fallimenti, ma solo allorachè il Traente, l'Accettante, ed il Giratario sono solventi, e non falliti; poichè tali dispositioni non solo determinano in generale, senza far distinzione dello stato de i Traenti, degli Accettanti, e de i Giratarj; quando anco, perchè, secondo la massima inviolabile, quando la legge non fa simili distinzioni, non è lecito a chicchessia poterle fare; oltredichè i fallimenti de i suddetti obbligati non possono mutare lo stato, e la natura della lettera di Cambio, e dell' azioni, ch' ella produce, dimodochè si deve tener per fermo, che l' azione in solido del Presentante contro il Traente, l'Accettante, e il Giratario, è conforme all' Editto del Commercio.

E' parimente conforme all'uso, perchè procede dalla qualità dell' obbligazione di tutti i debitori; e la prova si è, che i creditori de i debitori falliti convengono; che, in caso di Protesto, il Presentante ha il regresso a suo favore contro il Giratario; ed essendovi più girate, lo ha tanto contro gli altri Giratarj, che contro'l Traente, e l'Accettante: che se si dice, che se in questo si vale de i diritti del suo Giratario, e così di mano in mano, non è però, che in tal maniera venga distrutta la qualità dell' azione in solido, anziche vien confermata, poichè per una parte ciò non divide l' azione, mentre il Presentante nel convenire l' uno dietro l' altro, domanda l' intera somma dovuta per la lettera di Cambio; e per l' altra parte nel valersi de i diritti del suo Giratario, non fa ciò a nome di esso, nè con animo di non convenir lui medesimo; ma bensì come proprietario delle ragioni di esso, in suo proprio nome, e come avente il regresso contro lo stesso Giratario come mallevadore, contro'l

qua-

quale può intentarlo, quando gli piace, senz'essere obbligato a proceder prima contro alcun' altro.

Finalmente l'azione in solido si fonda nella ragione; poichè è cosa ragionevole, che 'l Traente faccia, che la lettera di Cambio, della quale ha esso ricevuto la valuta, abbia interamente il suo effetto, e che in mancanza sia esso tenuto per tutti i danni, ed interessi (non ostante, che oltre lui vi siano altri a ciò obbligati) al che può essere astretto per l'azione in solido. Egli è parimente giusto, che 'l Giratario faccia valere interamente la lettera di Cambio, che esso ha veduto, per la bontà della quale esse medesimo deve rispondere fino all'attual pagamento (quantunque vi siano altri obbligati), e che possa essere astretto per la stessa azione in solido. E finalmente è pur di ragione, che l'Accettante soddisfaccia interamente all'impegno da se preso, di pagar la lettera di Cambio (benchè altri siano a ciò obbligati, ed esso non sia il debitore originario), il che produce contro di lui un'azione in solido. Avendo dunque il Presentante, come si è dimostrato, per obbligati in solido il Giratario, il Traente, e l'Accettante, in qualunque maniera, che si consideri l'azione, che egli ha contro di questi, non può esserne spogliato, nè esser costretto ad elegger d'entrare nel contratto d'accordo d'un solo, e lasciar liberi gli altri.

Alla seconda proposizione dei Deputati de' Creditori, che debba preferirsi il ben comune al particolare, si risponde, che essi erano nell'applicazione della massima, perchè questa preferenza del ben comune al particolare, non ha luogo, se non dove si tratta del pericolo di una nave, o delle case, quando si fa getto delle mercanzie d'un particolare, o si rovina la sua casa, per salvar l'altre dall'incendio; ovvero quando per servizio del pubblico, come sarebbe per la fabbrica d'una Chie-

sa,

fa, e d'un Collegio, o per l'ingrandimento di un Cimiterio, o di una ſtrada, per far delle fortificazioni, o altre ſimili opere, ſi piglia la caſa d'un particolare; ovvero quando in tempo di caeſtia generale, ſi coſtringono i Mercanti di vettovaglie, e d'altre coſe neceſſarie al vitto, e tutti quelli, che ne fanno negozio, o che ne hanno in quantità, a conſolarne il pubblico a prezzo limitato. Ma nei caſi fra un particolare, e l'altro, vuol la giuſtizia, che ſe uno ha preſo una coſa da un altro, queſti ſia indennizzato, e gli ſi paghi la valuta di ciò che è ſtato pigliato; e così per applicar la maſſima al fatto del Preſentante d'una lettera di Cambio, i debitori della quale, cioè l'Accettante, il Giratario, ed il Traente, ſon falliti, volendoſi obbligar quello a ſcegliere uno de i debitori, e privarſi dell'azione in ſolido contro gli altri ſotto preteſto d'un preteſo ben comune, fatà neceſſario indennizzarlo, poichè non vi è legge, nè ragione alcuna, che poſſa obbligare un particolare a ſpoſſeſſarſi de' ſuoi diritti a benefizio d'altri, ſenz'eſſerne indennizato. Per lo contrario poi tutta la ragione, e l'uſo ſono a ſuo favore, e vogliono, che reſti ſenza danno. E non è altrimenti vero, che i ſequeſtri, che può fare queſto Preſentante ſopra gli effetti di tutti, e di ciaſcheduno de' ſuoi debitori, poſſan nuocere agli altri creditori de' medeſimi debitori falliti, perchè ſeguendo il ſequeſtro avanti l'accordo, in vece di nuocere agli altri creditori, può anzi giovarli, eſſendo certo, che i ſequeſtri degli effetti del fallito, tornano in utile generale di tutti i ſuoi creditori: e ſeguendo poi dopo l'accordo, è coſa evidente, che il medeſimo Preſentante non può ricever più di quanto gli è dovuto dovendo eſſer cura di chi paga in vigore del primo accordo, di farſi far ricevuta, e quietanza di ciò, che paga, e negli altri accordi ſeguenti ſi può ſucceſſivamente vedere

quant'

quant'è ſtato pagato, e per conſeguenza quanto reſta dovuto.

Alla terza propoſizione dei Deputati, concernente l'allegazione di queſta maſſima, che nei fallimenti biſogna, che tutti i Creditori per ſcrittura perdano ugualmente; dal che concludono, che il Preſentante d'una lettera di Cambio, i di cui debitori, cioè l'Accettante, il Traente, ed il Giratario, ſon falliti, deve eleggere un ſolo di detti debitori, perchè altrimenti non perderebbe ugualmente: ſi riſponde eſſere queſta una inconvenienza, poichè egli è certo, che i Creditori per ſcrittura, che ſi ſian cautelati meglio, che gli altri, ne godon vantaggio, e per conſeguenza non perdono quanto gl'altri: e quelli, che hanno preſo dell'ipoteche (ſecondo, ch'è permeſſo dalle Leggi, dagli Editti, e dagli Uſi) ſe ne prevalgono, ſenz'eſſere obbligati a parteciparle agli altri Creditori.

Alla quarta propoſizione, concernente i preteſi inconvenienti, ſi repplica, che ſolo baſta eſaminare gli eſempj portati, a favore de i Deputati de' Creditori del Giratario, dell'Accettante, e del Traente, per conoſcer da una parte, che i ſuppoſti inconvenienti non poſſon ſeguire, quando il Preſentante ſperimenta la ſua azione in ſolido contro ciaſcheduno de i Giratarj, e contro l'Accettante, e'l Traente per via giudiciaria, perchè quivi ciaſcuno procede con rigore, e con diffidenza, e per altra parte ſi potrà riconoſcere, che gl'inconvenienti ſuppoſti non poſſon procedere da altro, che dalla negligenza delle Parti, perchè il Giratario ſe voleva pretendere, che il Preſentante, nel ſoſcrivere il ſuo contratto d'accordo, gli aveſſe fatto ceſſione delle ſue ragioni, doveva farſi conſegnare la lettera di Cambio, non potendo, ſecondo le regole più comuni, valerſi de i diritti d'una tal lettera, ſenza addurre il titolo, il quale eſſenzial-

zialmente non è altro, che la ſteſſa lettera di Cambio. Per lo contrario il Preſentante, per levare tutta la pretenſione della ceſſione, ſe non aveva intenzione di farla, doveva nel ſoſcrivere il contratto d'accordo del Gitatario, con eſpreſſa dichiarazione riſervarſi l'azioni a sè competenti contro 'l Traente, e contro l'Accettante, e così parimente nel ſoſcriver quello dell'Accettante. Si vede dunque, che i preteſi inconvenienti non procedon dalla natura dell'azione in ſolido, che ha il Preſentante contro'l Giratario, l'Accettante, e 'l Traente, ma per mero difetto, e negligenza delle Parti; e che nel fatto figurato, ſe ne i contratti d'accordo il Preſentante ſi foſſe obbligato con i riſervi, che ſi praticano nell'ordine giudiciario, e ſe 'l Giratario, l'Accettante, ed il Traente aveſſero uſato le precauzioni, che giuridicamente ſi praticano, quantunque il Preſentante aveſſe convenuto ciaſcun di loro per tutta la ſomma, come ſi ſuppone nel preſente fatto, non vi ſarebbe inconveniente veruno, nè avrebbe eſſo ricevuto diciottomila lire, invece di 12000., che è il primo inconveniente allegato; poichè nel primo pagamento averebbe fatto ricevuta ſopra la lettera di Cambio, di quanto aveſſe imborſato, cioè della metà, che ſarebbero ſtate 6000. lire; ſecondo la qual quietanza nel ſecondo accordo, non gli ſarebbe ſtata di nuovo pagata la metà dell'intera ſomma, ma della reſtante metà, e così ſolo 3000. lire; ed in vigore di queſta ſeconda quietanza nel terzo accordo averebbe ricevuto la metà dell'ultimo reſto, cioè 1500. lire, e per conſeguenza in vece d'aver rimborſato 18000. lire, ne avrebbe ſolamente ricevute 10500.

Il ſecondo inconveniente, ſe ben ſi conſidera, non ha ſuſſiſtenza; poichè ſe il Preſentante aveſſe ricevuto il primo luogo dal Giratario avanti di ricevere dall'Accettante, e dal Traente, l'iſteſſo

Gi-

Giratario averebbe potuto, e dovuto ſtipulare, e pigliar le ſue miſure, per eſſer rimborſato di ciò, che egli aveſſe pagato, mentre averebbe la metà di quanto vi ſarebbe reſtato delle 12000. lire, dedottone il pagato dall'Accettante, e dal Traente; e così parimente averebbe potuto far l'Accettante: ed in queſta maniera ciaſcheduno de i debitori averebbe goduto dello ſconto accordato; poichè il Traente avrebbe profittato di 6000. lire, perchè non averebbe pagato ſe non la metà delle 12000. l'Accettante averebbe profittato di 9000. lire, perchè non reſtando il debito della lettera di Cambio ſe non di 6000. lire, non avrebbe pagate ſe non 3000. metà di detto reſto: ecco l'effetto del ſuo regreſſo contro'l Traente, e l'avanzo di 3000. lire per lo ſconto fattogli. Il Giratario avrebbe parimente profittato di 10500. lire, perchè non eſſendo il reſto della lettera, ſe non di 3000. lire (eſſendone ſtate pagate 6000. dal Traente, e 3000. dall Accettante) e non pagandone egli ſe non la metà, cioè 1500. lire verrebbe in tal maniera ad aver avanzato dette 10500. lire, cioè 9000. per i pagamenti fatti dagli altri obbligati ſuddetti, 1500. per lo ſconto accordatogli: ſtante tutto ciò, ſecondo il ſuppoſto inconveniente non ſi trova, che poſſa ſeguire per cauſa dell' azione in ſolido nonpiù che il primo.

Il terzo inconveniente, al quale ſi dà nome di ſtellionato, molto meno ſi trova, eſſendochè tal delitto non può dipendere ſe non dalla mala fede del Preſentante, come ſegue negli altri contratti, dove può eſſer commeſſo, e comechè ſi ſconvolgerebbe tutta la vita civile, ſe ſi voleſſe abolire la pratica di tutti i contratti di compra, e vendita, d'impreſtito con ipoteca ec. per cagione, che in eſſi può commetterſi talvolta ſimil delitto; così nel commercio ſi offenderebbe patentemente la giuſtizia, ſe i Preſentanti delle lettere di Cambio doveſſero eſſer privati dell' azione in ſolido,

in caſo di fallimento di tutti i debitori, per eſſervi ſtato qualche Preſentante, che ha commeſſo lo ſtellionato; queſto in effetto ſarette un vero inconveniente pregiudiciale al pubblico, ed a i particolari.

Oltre queſto inconveniente, ve ne ſarebbe un altro molto evidente, ſe ſi voleſſe coſtringere il Preſentante ad eleggere di convenire, o'l Giratario, o l'Accettante, o'l Traente, perchè meſſo il Preſentante in tal neceſſità, verrebbe eſpoſto a perdite, ed ingiuſtizie inevitabili, perchè non è ſempre vero, che il Giratario, l'Accettante, ed il Traente d'una lettera di Cambio, eſſendo tutti falliti, accordino tutti, come nel fatto figurato, di pagar la metà de i loro debiti, nè dentro all'iſteſſo termine, nè coll'iſteſſe ſicureze, vedendoſi ſpeſſo, che uno fa l'accordo qualche anno prima degli altri, e che uno accorda di pagar tre quarti del ſuo debito, un altro due terzi, ed un altro la metà; parimente ſi vede, che taluno accorda di pagare l'intero in un luogo termine. Alcuni non danno ſicurtà veruna, altri danno la ſola mallevadoria delle lor donne, ed altri ne danno di perſone molto ſolventi: altri ve ne ſono, che alla prima ſcoperta del lor fallimento, fanno ſapere, che ſiano per far perder poco a i lor Creditori, ed altri, da i quali non vi è da ſperar niente: ve ne ſono taluni, i quali avendo degli effetti ſparſi, o naſcoſti, che dipoi ſcoperti, hanno i loro negozj un ſucceſſo più proſpero, che non ſi credeva: ed altri, che per un ſecondo fallimento fanno loro accordo colluſivo, ed inutile.

Suppoſto, che nel fallimento del Giratario l'apparenze ſian dubbioſe, che in quello dell'Accettante ſiano intrigate, ed in quello del Traente ſian diſperate: ſuppoſto ancora, che il Giratario tratti ſubito d'accordo con i ſuoi Creditori, per pagare a un quarto, in termine di due anni; che il Preſentante elegga d'entrare in queſt'accordo

del

del Giratario, e che di lì a poco l'Accettante, per essersi strigati i suoi affari, accordi a un terzo ec. con patto di pagar la metà dell' accordato il primo anno, e l'altra metà l' anno seguente: che il Giratario entri in questo contratto d' accordo, e che finalmente per lo scoprimento degli effetti del Traente, sparsi, e sequestrati, sia questi obbligato a trattare accordo di pagar la metà in termine d'un anno. Alla scadenza della seconda annata dell' accordo del Giratario, dopo avere esso ricevuto l' ultimo pagamento del terzo dell'Accettante, e prima d' aver pagato al Presentante l' ultimo pagamento pel suo quarto, di nuovo falliſca, onde non vi sia da sperar più niente. Supposti tutti questi fatti per veri (vedendosi molto spesso simili fallimenti) ne seguirebbe, che se il Presentante fosse obbligato a scegliere un debitore per convenir lui solo, soffrirebbe due ingiustizie, le quali non potrebbe, nè prevedere, nè evitare.

La prima sarebbe, che quando anco il Giratario fosse in buona fede, non avendo egli pagato se non il quarto in due anni, avrebbe nel medesimo tempo ricevuto il terzo, e così l'elezione farebbe guadagnare al Giratario un dodicesimo, ed all' Accettante un sesto in un negozio, dove il Presentante perderebbe tre quarti.

L' altra ingiustizia sarebbe, che l'elezione toglierebbe al medesimo Presentante le sicurtà acquistategli per la lettera di Cambio, obbligandolo a farne una cessione a quello, che egli avesse eletto per sottoporsi ad un nuovo fallimento.

Poichè dunque, valendosi il Presentante dell' azione in solido contro 'l Giratario, l'Accettante, ed il Traente, non ne segue inconveniente veruno: e poichè gl' inconvenienti supposti dall' entrare il Presentante, in vigore dell' azione in solido, nei contratti d' accordo di tutti tre i suoi debitori suddetti possono esser preveduti, ed evitati; e

che per lo contrario gl' inconvenienti prodotti dall' elezione, alla quale ſi vorrebbe obbligato il Preſentante, non poſſono eſſer ne preveduti, nè ſchivati; la ragion vuole, che gli ſi mantenga il diritto di valerſi dell' azione in ſolido, e che ſi receda dall' opinione, che vuol far paſſar per uſo, che detto Preſentante ſia obbligato ad eleggere.

La quinta propoſizione dei Deputati, i quali dicono, non potere il Preſentante convenire il Giratario, ſe non che come mallevadore, col peſo di dovergli ceder la lettera di Cambio, non è generalmente vera. Come parimente, quantunque foſſe vero, che il Preſentante non poſſa ſottoſcriverſi agli accordi dell'Accettante, del Traente, e d' un Giratario anteriore, ſenza 'l conſenſo del Giratario poſteriore, ſotto pena di non eſſere ammeſſa la ſua iſtanza, quando voleſſe dipoi intentare il regreſſo contro queſto poſteriore; non è però vero, che per queſta maſſima ſia neceſſitato ad eleggere; poichè, per una parte convien notare, che chiunque aſtringe un mallevadore, non è obbligato cedergli le ſue ragioni contro l' altre ſicurtà, che eſſo ha per lo ſuo credito, ſe non quando il medeſimo mallevadore lo ſoddisfa interamente: ſiccome parimente ſe un Creditore, oltre il mallevadore, ha ancora de' pegni, che aſſicurano il ſuo Credito, non è tenuto cedere, nè conſegnar tali pegni al medeſimo mallevadore, quando non è da eſſo pagato, ſe non che d' una porzione. Per altra parte poi, dalla neceſſità, che ha il Preſentante di pigliare il conſenſo del Giratario, per ſottoſcriver gli accordi dell' Accettante e del Traente, non ſe ne può dedurre, che ne venga in conſeguenza, che il detto Preſentante ſia neceſſitato ad eleggere, poichè la compoſizione, e la diminuzione delle ragioni del Giratario, che ſi fa concorrendo agli accordi, produce una tal neceſſità; non potendo il Preſentante intentare il re-

regreſſo contro 'l Giratario poſteriore, mentre le ragioni della lettera di Cambio non ſieno intere, ed in iſtato di eſſer cedute ſenz' alterazione, in caſo che queſto Giratario voleſſe ſoddisfarlo dell' intero ſuo credito; onde ne ſegue, che il Preſentante, ſe aveſſe ſottoſcritto alcuno degli accordi dell' Accettante, e del Traente, o del Giratario anteriore, ſi ſarebbe meſſo di ſua volontà nell' impotenza di convenire il Giratario poſteriore, e lo avrebbe tacitamente ſcaricato, e, reſpettivamente ad eſſo, averebbe fatto l' elezione; ma finchè il Preſentante non fa niente contro l'Accettante, Traente, e Giratario anteriore, che non ſia notificato al Giratario poſteriore; e per operar più cautamente, ſe non riceve, ſe non con proteſto, preſente, o almeno citato detto Giratario poſteriore; procedendo in queſta maniera non diminuiſce le ſue ragioni; ma piuttoſto le difende, e le conſerva; e ſtà a lui di valerſene in ogni miglior modo; onde non ſi deve dire, che abbia aſſoluto veruno, nè che abbia fatto coſa, per la quale ſia ſtato ridotto all' elezione.

Per quel che riguarda la ſeſta propoſizione fondata ſopra il preteſo uſo, il quale, dicono i Deputati, che nel caſo noſtro metta il Preſentante in neceſſità di eleggere uno de' ſuoi obbligati, ſenza poter convenire gli altri, ma ſolo quello da eſſo eletto; non deve in alcun modo conſiderarſi.

Prima, perchè una tal queſtione è di fatto, ſe queſt' uſo generalmente, e coſtantemente ſia oſſervato, e ſe ſi poſſa provare; poichè ſuccedendo molto di rado, che l' Accettante, il Traente, ed il Giratario falliſcan tutti nell' iſteſſo tempo; e che ſi trovi de' ſimili avvenimenti, nei quali il Preſentante ſia ſtato obbligato ad eleggere, ſenza aver per avanti ſottoſcritto ſemplicemente ſenza riſervo di verun contratto d' alcuno degli obbligati ſuddetti: nè potendoſi peravventura trovare

una ſentenza ſopra un ſimil fatto, dalle circoſtanze del quale ſi poſſa riconoſcere un tal' uſo, e comechè, eſſendo proibite le teſtimonianze, che ſi fanno dalla turba, non ſi può provare il medeſimo uſo per via di teſtimonj; onde la prova di eſſo viene ad eſſer quaſi impoſſibile, dovendoſi la conſuetudine provare come coſa di fatto.

In ſecondo luogo non deve conſiderarſi perchè ſuppoſto, che un tal' uſo, o conſuetudine ſia ferma e ſtabile, naſce ancora ſopra di ciò una queſtione ſe l'uſo ſia appoggiato alla ragione, o ſe vi repugni. Reſta chiaramente provato, da quanto ſi è detto ſopra, che queſta preteſa conſuetudine non è altrimenti appoggiata alla ragione, poichè tutti i mezzi propoſti per iſtabilirla, o ſon mal fondati, o non ſon ragionevoli; e per lo contrario repugna aſſolutamente alla ragione; per l'oppoſizione, che ha coll'equità, e per gl'inconvenienti, che introdurrebbe, impoſſibili a prevederſi, ed evitarſi.

Ed in terzo luogo, perchè queſt'uſo non eſſendo appoggiato nè all'equità, nè alla ragione, benchè foſſe, come ſi pretende, antico, ed univerſale, deve eſſere interdetto in tutte le parti, dove ha luogo la giuſtizia; perchè ſe le leggi vogliono, che ſi abbia riguardo agli uſi, ed a i coſtumi, eſſe vogliono ancora, che ciò intanto ſi pratichi, inquanto tali uſi, e coſtumi ſono conformi alla retta ragione; ma eſſendo contrarj ad eſſa, ed alle leggi, queſte non vogliono, che ſi oſſervino, nè che alcuno vi ſi conformi.

La ſettima propoſizione de i Deputati concernente le preteſe ſentenze, non merita appena riſpoſta, perchè di tali Sentenze, ed Arreſti, che ſi pretende aver giudicato, e determinato ſopra la queſtione, che quì ſi tratta, ed avere autorità di leggi, non ſi ſa notoriamente, che ve ne ſia; e ſuppoſto, che ve ne foſſe, non deve farſene conto:

i ſoli

i ſoli Arreſti, nei quali è inſerita la clauſula, che ſiano letti, pubblicati, e regiſtrati nei Protocolli, e che in effetto vi ſono ſtati regiſtrati, queſti poſſono ſervir per legge ; ma tutti gli altri Arreſti, fatti ſemplicemente fra i particolari, ſono di poca conſiderazione riſpetto a quelli, che non ſono ſtati le Parti ; eſſendo maſſima di ragione, che la rejudicata non può nuocere a quelli, che non ſono ſtati i litiganti, per la ragione, che bene ſpeſſo ſeguono più per fatto delle Parti, che del Giudice, o per dolo, o per ſorpreſa, o per troppa fretta, o per difetto degli atti, o per eſſere male eſpoſte le ragioni, onde ſovente avviene, che le liti ſon giudicate ſenz'eſſere bene inteſe, e ſenza che ne ſiano ſtate fatte le veridiche informazioni ; e per queſto ſecondo la maſſima di ragione è neceſſario giudicare in vigor delle leggi, e non degli eſempj ; e ſpecialmente quando non ſono conformi alle leggi, come ſarebbero quelli, per i quali il Preſentante d'una lettera di Cambio (l'Accettante della quale, il Traente, ed il Giratario ſon falliti) foſſe ſtato obbligato ad eleggere uno di eſſi per convenir lui ſolo, ed abbandonare gli altri.

Sopra tutte queſte ragioni d'ambe le Parti ſi domanda a ſavj una riſoluzione certa ſopra la preſente queſtione, cioè, ſe il Preſentante d'una lettera di Cambio ſia obbligato ad eleggere uno dei tre ſuoi debitori, o l'Accettante, o'l Giratario, o'l Traente, e che decidano ſopra ciaſcheduna delle propoſizioni, e lor reſpettive riſpoſte.

I ſavj ſottoſcritti, viſta l'informazione ſopra eſpreſſa ; preſuppoſto il fatto colle circoſtanze rappreſentate, ſono di parere : Primieramente, che Tommaſo, Preſentante della lettera di Cambio di quattromilla ſcudi, tratta da Bartolommeo d'Amſterdam ſopra Giacomo di Roano, pagabile a Sebaſtiano di Parigi, il quale l'ha girata a favo-

re di detto Tommaſo, e proteſtata per difetto di pagamento, ha diritto d'entrare ne i contratti d'accordo da farſi fra i Creditori di Bartolommeo, di Giacomo, e di Sebaſtiano, tanto per la ſorte principale, che per i danni, ſpeſe, ed intereſſi, cagionati dal Preteſto, ſenza poter'eſſere in ciò impedito dagli altri creditori, nè eſſergli contraddetto da alcuno de' debitori, nè eſſere obbligato ad elegger ſolamente alcuno di eſſi, e ſpogliarſi delle ſue ragioni contro gli altri, purchè il detto Tommaſo abbia fatto il Proteſto, ed abbia intentato il giudicio per il regreſſo con ciaſcheduno de i debitori ſuddetti in tempo conveniente; e che non abbia fatto alcuno accordo, o altro atto pregiudiziale alle ſue ragioni, le quali ſiano tutte interne, e nel loro eſſere, non oſtante i fallimenti di queſti tre debitori, e le ragioni di queſto parere ſono le ſeguenti.

Prima, perchè qualunque Traente di lettera di Cambio è obbligato come mallevadore fino all'attuale, e total pagamento della lettera di Cambio, de i danni, ed intereſſi, quantunque la medeſima ſia ſtata accettata. *Rota Genuenſis deciſ.* 1. *numer.* 6. *per l.* 23. *Cod de ſolutionibus*, *& numer.* 21. *& num.* 38. *deciſ.* 1. *num.* 10. *num.* 11. *& numer.* 41. *deciſ.* 4. *numer.* 7. *deciſ.* 8. *numer.* 8. *&* 19. *Scaccia de commerciis*, *& Cam-* §. 2. *Gloſſa* 5. *quæſt.* 10. *numer.* 312. dove egli cita più deciſioni della Ruota Romana; e finalmente l'Editto del Regolamento del Commercio del meſe di Marzo 1673. titolo delle Lettere di Cambio, articolo 12. e 13.

Seconda, perchè l'Accettante della lettera di Cambio è obbligato direttamente (per l'impegno volontario, che egli ha preſo, per mezzo della ſua accettazione, al pagamento di tutta la lettera di Cambio, nè il Proteſto cagionato per aver'egli ricuſato pagarla (quando anco ciò foſſe per non

aver'

aver' egli ricevuto l' assegnamento promessogli per farne il pagamento) non lo disobbliga in maniera veruna. *L. 1. Cod. de constituta pecunia Scaccia loco cit. nu.* 317. Anzichè un tal rifiuto, che ha dato occasione al Protesto, accresce la sua obbligazione per i detti danni, ed interessi : *Rota Genuens. decis.* 104. *n.* 9. E parimente l' Editto del Commercio al medesimo titolo, articolo 11. permette di convenire l' Accettante ; onde per necessaria conseguenza esso è indispensabilmente debitore.

Terza, perchè tutti i Giratarj sono obbligati come mallevadori della lettera di Cambio, poichè il loro ordine è una specie di mandato all' Accettante, e di cessione al Presentante, e stante ciò : *Mandato non impleto, cum petitio debiti maneat integra, nihil legitimam exationem impedire potest leg.* 23. *Cod. de solutionibus* : e la Ruota di Genova si serve di questa Legge per concludere in questa maniera : *Ergo debitores non sunt liberati, licet remissa fecerint, quia ita demum sunt ab obligatione dissoluti, si litteræ effectum habuerint, decis.* 2. *n.* 10. E l' Editto del Commercio negli articoli sopraddetti, specialmente nell' articolo 13. stabilisce, che i Giratarj siano convenuti come mallevadori. E' stato parimente giudicato, che quando anche i Giratarj avessero fatto la girata per commissione, senz' avere avuto alcuna proprietà nella lettera di Cambio, siano non ostante obbligati come mallevadori per cagione della loro sottoscrizione, e per l' ordine col quale hanno sostituito altri in loro luogo. Arresto de' 21. Aprile 1676. nella causa fra i Signori Rolland, e Gasparini Presentanti della Lettera di Cambio protestata per mancanza di pagamento, ed i Signognori Riggioly Giratarj ; Sollicoffres Traenti, e Giovanni Fremont tutti falliti.

Quarta, benchè per lo scioglimento della quistio-

ſtione baſti, che ſia provato, che ciaſcheduno dei debitori ſia tenuto all'intero debito, e che ſia una quiſtione di nome, ſe l'azione competente contro di eſſi, e che ſuſſiſte, e può intentarſi fino all'intero pagamento di tutto il debito cambiale, dei danni, ed intereſſi, com'è ſtato provato, ſia azione in ſolido, o no; contuttociò conviene oſſervare, che la denominazione *in ſolido* non è mai ſtata levata all'azione, la quale il Preſentante d'una lettera di Cambio, proteſtata per difetto di pagamento, ha diritto d'intentare: *Scribens litteras Cambii tenetur in ſolidum cum eo, cui ſunt ſcriptæ, etiam poſt acceptationem. Rota Genuenſ. deciſ. 2. n. 41.* Per la ragione, che *ſolidum eſt, quod omnibus ſuis partibus conſtat, cui nihil eſt detractum:* che è la giuſta definizione della parola. La obiezione, che può eſſer data, per provare, che non vi ſia obbligazione in ſolido, ſi è, che in caſo di Proteſto per mancanza di pagamento, il Preſentante ha il regreſſo contro quello, che ha fatto la girata a ſuo favore, e ſe conviene anco gli altri obbligati, in far ciò ſi vale delle ragioni del medeſimo Giratario. Ma queſta obiezione, in vece di diſtruggere l'azione in ſolido, ſerve a dimoſtarla più chiaramente; perchè da una parte il Preſentante, cominciando a convenire un ſolo, fa iſtanza, che quello ſia condannato al pagamento del tutto, con i danni, ed intereſſi, il che prova, che l'azione è in ſolido, perchè non eſſendo tale, non potrebbe fare iſtanza dell'intero pagamento con i danni, ed intereſſi, che è fin dove ſi eſtende l'azione in ſolido; non potendo le iſtanze aver maggiore eſtenſione, che l'azione. Per altra parte la lettera di Cambio accettata, eſſendo proteſtata per mancanza di pagamento, l'Accettante ha la qualità di debitore principale; ed il Preſentante, cominciando a moleſtare il Giratario, il quale non è, ſenon mallevadore, ſi contiene in quella maniera, che ſi pratica quando

do gli obbligati ſon tali in ſolido: nel qual caſo non vi è l'obbligo di eſiger prima dal debitor principale, mentre ſi conviene quello degli obbligati, che più piace, con facoltà di tornare a convenire gli altri, ſecondo le Leggi 23. e 28. *Cod. de Fidejuſſoribus*: e ſe quando il Preſentante torna a convenire gli altri, cioè il Giratario, il Traente, è l'Accettante, ſi vale delle ragioni di quello, che ha fatto la girata in ſuo favore, ciò in effetto non ſegue a nome di queſt'ultimo Giratario, ma in nome dello ſteſſo Preſentante, come avente la piena proprietà del credito cambiale: il che è confermato dall'articolo 15. del medeſimo titolo dell'Editto del Commercio, per il quale vien dichiarato, che il Preſentante, nel caſo di non avere uſato la debita diligenza, ſia eſcluſo dall'azione contro 'l Traente, ed il Giratario; onde ne ſegue che avendo fatto la debita diligenza, può convenire e l'uno, e l'altro, il che ſuppone eſſere egli proprietario delle ragioni della lettera di Cambio. In vece dunque, che dal retrocedere, che fa il Preſentante a convenire gli altri obbligati anteriori, ſi diſtrugga l'azione in ſolido, queſta piuttoſto ſi ſtabilice. Nè gli articoli 11. 12. 13. 14. 15. 16., e 17. del medeſimo titolo delle lettere di Cambio diſtruggon la qualità dell'azione in ſolido, che il Preſentante d'una lettera di Cambio ha contro i debitori di eſſa; anzi al contrario delle loro diſpoſizioni ſi può riconoſcere le principali proprietà dell'azioni in ſolido, mentrechè permettono di ſequeſtrare gli effetti di tutti i debitori, come tali in ſolido; e che laſciano al Preſentante la libertà di principiare a convenire o l'Accettante, o il Traente, o i Giratarj, o tutti inſieme, che ſono le qualità naturali dell'azione in ſolido. E comechè le diſpoſizioni di queſti articoli ſono generali, ſenza reſtrizioni, nè diſtinzione circa ai debitori

ſol-

ſolventi, o falliti; la propoſta reſtrizione, che queſti articoli non devono eſſere inteſi, ſenon quando i debitori ſono buoni, e non quando ſono falliti, non è conforme ai termini delle diſpoſizioni, che vi ſi contengono, che ſono generali, e che per conſeguenza, *Generalia generaliter intelligenda ſunt. Gottofr. in l.* 1. §. 1. *ff. de legat. præſt.*

Quinta, non biſogna qualificare le ſemplici mallevadorie, per le quali i Giratarj, ed i Traenti ſono obbligati, del nome di mallevadorie formali per il valore, e pagamento delle lettere di Cambio, ſenza benefizio dell' eſazione per ordine; e le autorità ſopraccitate le ſtabiliſcono per tali; poichè, ſecondo ciò, che ſi è detto, il Traente, ed i Giratarj ſono obbligati fino all' intero pagamento della lettera di Cambio; e gli Articoli 15. e 16. del Titolo delle Lettere di Cambio dell' Editto del Commercio, levano tutte le difficoltà; perchè l' articolo 15. diſcarica i Traenti, ed i Giratarj della mallevadoria, ſe i Preſentanti non hanno fatto le diligenze ordinate dagli Articoli precedenti e l' Articolo 16. obbliga i Traenti, ed i Giratarj a provare, che l' Accettante abbia l' aſſegnamento per pagare; ed in mancanza di tal prova, a ſtar mallevadori per la lettera, che è l' effetto della mallevadoria ſemplice. Per tutte queſte conſiderazioni, i ſavj ſon di parere, che l' azione del Preſentante d' una lettera di Cambio contro il Traente, il Giratario, e l' Accettante ſia talmente in ſolido, come ſe procedeſſe da una obbligazione, e ſtipulazione congiunta, con i termini *inſieme*, *e in ſolido*, *un ſolo per tutti ſenza diviſione*, *nè eſazione per ordine*, *con rinunzia delle ragioni*, *ed eccezioni competenti.*

Seſta, ſono ancor di parere, che non debbano attenderſi le ragioni propoſte, per le quali ſi pretende obbligato il Preſentante a mutar la qualità della ſua azione, ed in vece che poſſa conveni-

venire insolido tutti i debitori, debba fermarli a scieglierne un solo, senza poterne attirare contro gli altri.

Poichè, per quel che riguarda il bene universale, non si può dire, che l'azione in solido del Presentante d'una lettera di Cambio, protestata per mancanza di pagamento, essendo intentata regolarmente contro tutti i debitori, produca verun pregiudizio al bene universale: e posto, e non concesso, che vi fosse per il pubblico tal pregiudizio, non ostante non si potrebbe ristringer le ragioni del Presentante, stabilite da più Leggi, e da uno Editto, come apparisce per quanto si è detto sopra, senza derogare a tali Leggi, ed Editto: questo non potrebbe farsi senz'autorità del Principe, quantunque un tal bene paresse specioso. Vi sono due esempj di questa verità: il primo apparisce nell'Editto del mese d'Agosto 1606., per il quale si dichiara valida la obbligazione delle Donne senza la renunzia al Senatusconsulto Vellejano, ed all'altre Leggi a loro favorevoli, alle quali viene espressamente derogato. E l'altro per la dichiarazione del mese d'Aprile 1664. la quale ha derogato alle Legge Giulia del fondo dotale nelle Provincie Lionese, Forest, Beavillois, e Maconnois; ma finattanto che non vi è un'Editto, che approvi, e legittimi il preteso bene universale, non deve presumersi contro la ordinaria ragione civile.

La massima, che tutti i Creditori per Chirografo devono essere uguali, dedotta dalla *l.7. Cod. de bon. auth. Jud.* non può impedire il Presentante d'una lettera di Cambio protestata per mancanza di pagamento, d'intentare la sua azione in solido contro tutti i debitori, perchè per una parte questa massima non ha luogo contro i creditori, che hanno preso più sicurezze, che gli altri, o per mezzo d'ipoteche, o per altre cautele;

le; comechè è una disposizione triviale di ragione per la *L. pro debito*, *Cod. de bonis auth. Jud. possid. l.* 10. *& l.* 11. *ff. de pignorib. & hyp. l.* 7. *ff. de distract. pign. & l.* 9. *Cod. qui potior in pign. Consuetudo Parisiensis artic.* 181. ed altre: Non ha però luogo contro i Creditori privilegiati: *L.* 58. §. 1. *ff. mandati:* il che è confermato per l' *art.* 8. *del titolo de' Fallimenti, e Bancherotte dell' Editto del Commercio*: così avendo il Presentante d'una lettera di Cambio molte più sicurezze, che alcun' altro particolar creditore di qualsisia debitore, non può essergli opposta una tal massima; e parimente, per farne l' applicazione, bisognerebbe ammettere questo Presentante in ciaschedun contratto d' accordo, perchè vi sono più corpi di creditori realmente distinti, e separati, de i quali corpi il Presentante della lettera di Cambio è incontestabilmente un membro, poichè il debitore, che è il subietto di questo corpo, gli è obbligato in solido. Ora egli è certo, che la massima s' applica a ciascun membro, e s' applica a tutto il corpo, e la pratica dev' essere, che nell' accordo del debitor principale, che è il Traente, o l'Accettante il Presentante vi entri per l' intero credito, ed in quello dell'altro per il resto, dettratto quanto averà ricevuto, e nell' accordo del Giratario per il restante, fatte due detrazioni dell' imborsato da i primi: ed intesa così la massima, non ne nasce alcuna difficoltà.

Gl' inconvenienti risultanti dal fatto figurato per esempio, non possono produrre una conseguenza generale, perchè da una parte tali inconvenienti non poson esser commessi, se non nella soscrizione de i contratti d'accordo, e questo non è il caso, del quale si tratta. Per altra parte questi inconvenienti son puramente accidentali, e per fatto delle Parti, che possono facilmente evitarli, e disimpegnarsene, e parimente il male,

le, che poſſon produrre, non è ſenza rimedio, pretendendo il Giratario, che la ſoſcrizione, che il Preſentante fa al ſuo accordo, ſia una ceſſione della lettera di Cambio; per levare l' occaſione a queſti inconvenienti, non deve far altro, che farſela conſegnare, e cancellare il ſuo ordine, o ſia girata; nel qual caſo il Preſentante, non avendo più alcun titolo, non potrebbe più convenire nè l' Accettante, nè il Traente. Il Preſentante della lettera di Cambio per altra parte, pretendendo, che la ſua ſoſcrizione al contratto d' accordo del Giratario non l' impediſca di convenire il Traente, e l' Accettante, deve fare una eſpreſſa dichiarazione in quel primo accordo, che colla ſua ſottoſcrizione non intende pregiudicare alle ſue ragioni: ma può eſſere, che ſe le Parti ſi foſſero ſpiegate così chiaramente, non ſarebbe forſe ſeguita la ſottoſcrizione; e ſe parimente negli altri accordi foſſe ſtata praticata una tal condotta naturale, e comune, non ſarebbero ſtati commeſſi queſt' inconvenienti: e nello ſtato che ſi figura il fatto, il Preſentante della lettera di Cambio, avendo ſottoſcritto puramente, e ſemplicemente l' accordo del Giratario, ſenz' alcun riſervo, non può pretendere altro, che la metà promeſſagli per queſto contratto; poichè per il contratto d' accordo, l' ordine, o ſia la girata della lettera di Cambio, che era la prima cauſa dell' obbligazione del Giratario, non ſuſſiſte più; *ita enim nova conſtitutione, ut prior perimatur: L. 8. ff. de novat.* poichè il Preſentante, che per la prima obbligazione aveva il diritto di convenire per l' intera ſomma, ſenza la dilazione, e di ſequeſtrare gli effetti del Giratario, ſe ne priva per il contratto d' accordo, e ſi contenta, che nel tempo accordato il Giratario gli paghi la metà convenuta; onde ne ſegue, che il Preſentante non può ritenere in ſua mano la let-

lettera di Cambio, che non è più il titolo del ſuo credito; e quando la teneſſe come per un pegno, verrebbe liberata per l'innovazione riſultante dal contratto d'accordo; *L.* 11. §. 1. *ff. de Pignor., &c. & L.* 8. *de novat.* ed il Giratario può chiedere, e pretendere in giudizio la reſtituzione del ſuo pegno: *L.* 1. §. 6. *ff. de obligat. &c.* ſenza che il Preſentante ſe ne poſſa difendere, ſotto preteſto, che nel contratto d'accordo non ſia dichiarato, che egli conſente all'innovazione; nè ſi poſſa prevalere della *L. ult. Cod. de novat.* perchè per una parte gli ſtatuti del Regno di Francia hanno derogato a queſta Legge: *Charondas Lib.* 7. *des Reſponſes Cap.* 74. *Bugnion des Loix ambrogèes Lib.* 6. *n.* 62. E per altra parte in tutti i Paeſi, dove queſta Legge non è formalmente ſoppreſſa, l'innovazione viene ammeſſa per le preſunzioni, quantunque nel contratto non ſia dichiarata: *Nam Doctores omnes fatentur, hodie novationem etiam induci ex vehementibus, ſeu perſpicuis conjecturis, quod ſine dubio locum habet, quando ultimus contractus cum primo non compatitur, tunc enim poſteriora derogant prioribus L. Pacta noviſſima Cod. de Pactis: Mantica de tacitis, & ambiguis convent.: L.* 17. *lit.* 3. *n.* 12. 13. *Faber. in Cod. lib.* 8. *tis.* 29. *defin.* 11.

Per quel che concerne il diritto della retroceſſione della lettera di Cambio appartenente al Giratario, quand'è convenuto in giudizio dal Preſentante, non ſi può quindi dedurre una general neceſſità, che abbia il medeſimo Preſentante d'eleggere, in qualſivoglia modo, che ei ſi contenga nel ſottoſcrivere i contratti d'accordo, o per via giudiciaria, o ſtragiudicialmente. Nè vale il dilemma de i contradittori, i quali dicono: O che il Preſentante conviene in giudizio il Giratario, e gli cede la lettera di Cambio, e così non gli reſta più azione, per poter convenire gli altri,

tri: O che conviene gli Autori del medesimo Giratario, e così non può ceder la lettera, e per conseguenza non può convenire lo stesso Giratario: e così rispetto agli altri, perchè il dilemma è difettoso; poichè se il Presentante non opera cosa veruna, se non per via giudiciaria, il Giratario non ha diritto alcuno alla cessione, finattanto che non abbia interamente pagato il Presentante: *Fidejussori enim solventi solidum, cedenda est actio contra fidejussorem. Paul. in summar l. 17. & Gotofr. in d. l. ff. de Fidejuss.* ma quando non lo paga dell'intero, il Presentante ha il diritto di convenire gli altri obbligati fino all'intero suo pagamento. Ed al secondo membro del dilemma si replica, che purchè il medesimo Presentante notifichi giuridicamente al Giratario, ed agli altri interessati il giudizio intentato contro alcuno di essi colle proteste di proseguir la lite a rischio de' suoi obbligati, che possono avervi interesse, e con intimazione di far valere le sue ragioni, come stimerà più conveniente, a tenore della *L. 53. §. 1. ff. de evictionibus:* il Presentante non è obbligato ad altro, che a tener conto di quanto riceve, e può domandare il resto, e nell'istessa maniera che un creditore, dopo avere astretto il debitor principale avanti del mallevadore, sapendolo, e vedendolo questi, e che il detto debitor principale non sia bastevolmente solvente, in tal caso il creditore non è obbligato a fare alcuna cessione al mallevadore, e non resta di aver diritto di convenire il medesimo mallevadore per il resto del suo credito. Che se il creditore tenuto ad astringere il mallevadore, e che questi non lo paga dell'intero, non è obbligato a cedergli alcuna parte dell'obbligazione del debitor principale, finchè non sia interamente pagato, dopo di che, e non prima, è obbligato a cedere al mallevadore, il resto del credito, che egli non ha esatto dagli al-

vi obbligati a rilevare il medesimo mallevadore. Ma se il Presentante ha sottoscritto qualche contratto d'accordo d'uno de i debitori, contro il quale il Giratario ha l'azione per il rilievo, senza aver fatto ciò di consenso di questo Giratario, e senz'esser convenuto seco di farlo senza pregiudizio dell'azioni, che esso ha contro di lui, non vi è dubbio, che per colpa sua, e per suo difetto, le ragioni della lettera di Cambio non essendo più intere, la cessione di esse sarebbe imperfetta, ed il Giratario avrebbe giusto titolo di difendersi coll'eccezione del difetto della cessione dell'azione, ed in tal caso non seguirebbe, che il Presentante avesse perduto le sue azioni contro il Giratario, e contro gli altri per aver fatto l'elezione; bensì ciò sarebbe per suo difetto, per avere volontariamente, e senza notificazione, nè autorità, disposto degli altrui diritti.

L'uso, o consuetudine non pare stabilita legittimamente, nè colle circostanze precise, che la facciano passare per ferma, e costante, da poter servire di fondamento alla decisione sopra le ragioni dei particolari, molto più, che questo preteso uso di costringere un Presentante d'una lettera di Cambio protestata per difetto di pagamento, quando tutti i debitori son falliti, ad eleggerne uno, ed abbandonare gli altri, par che sia introdotto per errore, e per abuso, e non dalla ragione, come dice la *Legge* 39. *ff. de Legibus*; dimodochè se fosse in effetto vero, che vi fosse un tale uso, bisognerebbe, che non si seguitasse, poichè quantunque l'uso sia di qualche autorità, non deve però essere di tal condizione, *ut rationem vincat, aut legem*, *l.* 2. *Cod. quæ sit longa consuetudo*: e pertanto i Tribunali, quando vengon chiaramente scoperti gli abusi introdotti nella ragion civile, e nel commercio, non dubitano di correggerli. Vi son due esempj d'una tal cor-

correzione nel commercio ſopra quella Legge, per la quale, nelle parti dove ſi oſſerva la Legge comune, ſi aſſegna alle Mogli, ſopravviventi ai Mariti, oltre la lor dote, la metà più della ſomma dotale, da eſtraerſi dai beni del Marito. Si era introddotto un' uſo, che in caſo, che il Marito falliſſe, la Moglie impoſſeſſandoſi de'ſuoi beni dotali, ſi faceva ancora aggiudicare altri beni per queſto diritto d' augumento, dando cauzione di reſtituirli ai Creditori del ſuo Marito fallito in caſo, che eſſa premoriſſe a lui. Vi eran più Sentenze, ed Arreſti: dai quali era ſtato così ordinato, e queſto fu praticato fino all' anno 1688. quando alcuni creditori meglio inſtruiti, ed intendenti, quali foſſero i loro diritti, rappreſentarono, che per il contratto di Matrimonio, che è il titolo della Moglie, e la legge delle Parti, non era dichiarato, che la Moglie doveſſe godere il fondo di tale augumento durante la vita del Marito; che per conſeguenza, eſſendo uno effetto del Marito, ſua vita durante, i di lui creditori dovevano eſſerne meſſi in poſſeſſo: che qualunque uſo contrario alle convenzioni, ſtabilite nei Contratti, era un' abuſo contrario alle Leggi, ed alla ragione; e che in vece di ſeguitarlo, era neceſſario derogarvi: ſtante ciò, in tutti gli Arreſti ſeguiti dipoi la Curia, ha ſempre ordinato, che i creditori del Marito godano il fondo dell'augumento: durante la vita del Marito, con dar cauzione di renderlo alla Moglie in caſo che ad eſſa premoriſſe il Marito. Così fu dichiarato per Arreſto de' 6. Settemb. 1670. fra Margherita Carcavi moglie ſeparata dai beni di Claudio Bertier, ed Antonio Guibert, ed altri creditori del detto Bertier. Per Arreſto de' 19. Lug. 1672. fra Antonietta Mettare, moglie repudiata da Franceſco Badol, ma per Decreto di Giudice mantenuta, e Luigi Raffellin, ed altri Deputati

de' creditori di detto Badol. E per Arreſto de' 5. Settembre 1672. fra i Padri Geſuiti del Noviziato di Avignone, ed altri Creditori di Ceſare de' Ferrari, e Franceſca Orſetti ſua moglie.

L'altro eſempio è ſopra un eſtenſione del privilegio di preferenza a tutti i creditori, accordato per diverſi Arreſti alle mogli, nei luoghi dove ſi oſſerva la Legge Comune, per il pagamento delle loro doti, ed augumento ſopra i mobili dei loro mariti in caſo di decozione: eſſendoſi in tali occaſioni introdotto un' abuſo di preferir le mogli per le loro doti ed augumenti, ſopra gli effetti delle ſocietà nelle quali erano aſſociati i loro mariti, ai creditori di tali ſocietà, a proporzione della parte ſpettante ai medeſimi loro mariti. Queſt' uſo ſi fondava principalmente ſul ſupoſto d'un falſo principio, che gli effetti della Società appartengono a ciaſcheduno degli Aſſociati ſecondo la parte, e porzione, che egli ha nella Società, altrimenti non apparterebbero ad alcuno: il che non può dirſi. Sopra queſto falſo principio erano aggiudicati a tali donne degli effetti della Società per la rata ſpettante a i loro mariti: il che fu praticato fino al Gennajo dell' anno 1676. quando fu appellato alla Corte da tre Sentenze de' Conſervatori di Lione, dove eſſendo ſtata dimoſtrata la falſità di queſto principio dai creditori della Società, e fatto vedere, che gli azzociati non hanno alcuna proprietà diviſa degli effetti della Società, ſalvo che un repartimento, e che queſto non poteva farſi, ſenonchè dopo pagati i debiti della Società, *l.* 27. *&* 28. *ff. pro Socio*: poichè la Società non ha effetti, ſenonchè dedotti i debiti: *L. ſubſignatum. §. Bona; & L. Princeps bona, ff. de Verb. ſignificatione*; e per conſeguenza, che tali mogli degli Aſſociati, le quali venivano in perſona dei loro mariti, non potendo aver più ragioni di eſſi, non potevano pretendere, che

ap-

appartenesse ai medesimi veruna porzione degli effetti della Società, prima che i debiti di essa non fossero pagati: che la ragione faceva ben conoscere, che tali effetti non potevano appartenere a cischeduno degli Associati, secondo la porzione messa nella Società, perchè nelle compre delle mercanzie, o altri effetti per la medesima Società, tutti gli Associati sono obbligati insolido al pagamento del prezzo, che costano, e per conseguenza la proprietà deve essere insolido, ed indivisa; altrimenti vi sarebbe dell' ingiustizia; poichè se ciascheduno degli Associati avesse la sua porzione in particolare, quello, che non avesse effetti, potrebbe disporre della sua porzione a suo gusto, e gli altri potrebbero essere astretti insolido al pagamento del tutto, quantunque non avessero la proprietà del tutto; il che non sarebbe conveniente. In somma la Corte riconoscito chiaramente, un tale uso essere in effetto un abuso, giudicò, che non dovesse più praticarsi; e per Arresto de' 25. Gennajo 1677. ordinò, che i Creditori della Società fossero pagati anteriormente alle Donne degli Associati sopra gli effetti della Società: essendo Presidente il Sign. de Fourcy nella terza delle Inrmazioni, ed il Sign. Portail Relatore.

E perchè i Popoli vogliono talvolta ostinatamente osservare alcune antiche consuetudini, contro la disposizione generale degli Editti fatti da i Re per tutto il Regno; la Corte passa più avanti, ed ordina precisamente l'esecuzione di tali Editti ne i Paesi, che si regolano con usi contrarj, e che per tale effetto questi Arresti siano letti, e pubblicati nelle pubbliche Audienze, e registrati dove occorre: e di più comanda a i Sostituiti del Procurator Generale, ed ai proccuratori Fiscali de' Tribunali de' Signori, di farli eseguire. Così fu ordinato per Arresto de' 7. Set-

tembre 1688. dato fra Gio: della Faye, ed altri da una parte; Ilario Carlo Piet Signor di Beaurepaire dall'altra, per il quale fu derogato all' Articolo 486. delle Conſuetudini d'Angiò.

Quanto alle Sentenze, ed Arreſti, per i quali ſi pretende, eſſere ſtato giudicato, che il Preſentante d'una lettera di Cambio, proteſtata per difetto di pagamento, non abbia ſenon l'elezione e la ſcelta d'uno de i Debitori della detta lettera, contro il quale poſſa intentar l'azione, non pare, che debba averſi alcuna conſiderazione a i termini ne i quali i fatti ſono rapportati, perchè queſte non ſono Sentenze, ne' Arreſti, che ſiano emanati a relazione de' Signori della Corte Reale, nè ai quali ſia appoſta la clauſula, che ſian letti, e pubblicati, e regiſtrati ne i luoghi, dove poſſano ſervire per Legge, come quelli rapportati dal Signor Bougnier, Lettera D nu. 14. Lett. E num. 1. Lett. S nu. 16. Lett. T nu. 5. Da Robet Libro 2. Cap. 10. Dal Signor Savary ne' ſuoi Pareri, e Conſigli al Parere 16. e queſto è tanto più conſiderabile in queſto fatto, che un tale Arreſto, il quale è de'21. Marzo 1681. era per occaſione d'una lettera di Cambio, e confermato da molt' altri; poichè le Sentenze, ed Arreſti dati fra i particolari da i Giudici ordinarj, non devon ſervire in pregiudizio di terze perſone, ſe non ſia riconoſciuto eſſattamente, eſſere ſtati pronunziati a tenore delle Leggi, e della ragione: *Cur non exemplis, ſed legibus judicandum ſit. L. 13. Cod. de ſentent. & inter loc. omn. judic.* e che non vi ſia differenza fra i fatti giudicati, e quelli da giudicarſi, in modo che non meritino un differente giudizio.

Ripigliando dunque ciò, che è ſtato detto di ſopra, cioè: che Tommaſo ha una azione in ſolido contro tutti i debitori della lettera di Cambio.

Che

Che non vi è alcun bene univerſale, nè queſto è il caſo, nel quale deve preferirſi al particolare.

Che ſi conſerva perfettamente l'egualità fra i creditori d'un fallimento, con intentarſi l'azione in ſolido contro tutti i debitori della Lettera di Cambio.

Che gl'inconvenienti allegati ſono puramente perſonali, accidentali, e facili ad evitarſi, e ripararſi.

Che il preteſo uſo dell'obbligo d'eleggere, come contrario alle leggi, ed all'equità, non deve ſeguitarſi.

E che le ſentenze, ed Arreſti, che ſi pretende eſſere ſtati pronunziati in caſi ſimili, de i quali non è riconoſciuto il fatto, nè gli atti, e per conſeguenza nè meno la parità, non poſſono eſſer conſiderati.

I ſavj conſultati ſono di parere, che il ſuddetto Tommaſo è beniſſimo fondato, e non può eſſere impedito di ſperimentare l'azione inſolido contro tutti i debitori della lettera di Cambio.

Secondariamente, per quel che riguarda la condotta, che doveva tenerſi ſi ſuppone.

Primo che Tommaſo abbia fatto fare il Proteſto per manzanza di pagamento, almeno il dì 25. Aprile 1688. nel qual giorno ſcadono i dieci giorni determinati dall'Articolo 4. del titolo 5. dell'Editto del Commercio, contando il dì dopo la ſcadenza, ſecondo la Dichiarazione del Re del dì 10. Maggio 1686. perchè non doveva diſpenſarſi di queſta formalità, quando anco l'Accettante ſia fallito avanti la ſcadenza, poichè il Proteſto è una diligenza neceſſaria, che non può eſſere ſupplita per mezzo di qualſivoglia altro atto ſecondo l'Articolo 10. del medeſimo Titolo, e non può eſſer fatto antecedentemente *L. 5. Cod. de Hæred. act.* perchè eſſendo una ſpecie

di domanda : *Præpoſtera petitio non admittitur . Gottof. in d. L. 5.*

Secondo : Si ſuppone ancora , che egli abbia cominciato a convenire in giudizio il Giratario il 15. Maggio , nel qual giorno può eſsere ſcaduta la dilazione de i quindici giorni dopo il Proteſto , ed un giorno per ogni cinque leghe , oltre le prime dieci leghe: e che circa al dì 26. Giugno, che è la ſcadenza de i due meſi abbia convenuto in giudizio il Giratario , tutto ſecondo l' ordinazione dell' Articolo 13. del medeſimo Titolo.

Terzo: Si ſuppone ancora , che quantunque l' Editto del Commercio non preſcriva alcun termine per convenire in giudizio l' Accettante , non ſia ſtato ciò traſcurato , e che contro tutti ſia ſtata fatta iſtanza dell' intero pagamento della lettera di Cambio, danni , intereſſi , e ſpeſe, colla riſerva eſpreſsa di far tali atti ſenza pregiudizio delle ragioni , ed azioni competenti contro gli altri obbligati nella detta lettera.

Oſservate queſte coſe : l' ordine più regolare ſi è di far prima convenire l' Accettante davanti al Giudice del luogo, dove la lettera di Cambio è pagabile , e fare iſtanza , che ſia condannato al pagamento di detta lettera , danni , intereſſi , e ſpeſe ; e ſia anco aſtretto perſonalmente , ſenza pregiudizio delle ſue ragioni , ed azioni contro il Traente , e contro il Giratario in ogni miglior modo.

Dopo, per convenire il Traente , ed il Giratario come mallevadori ſenza confuſione , il meglio ſi è il convenirli davanti al medeſimo Giudice , dov' è convenuto l'Accettante , e fare iſtanza , che nella ſentenza da pronunziarſi contro queſto , ſian compreſi anco quelli , ed in tal maniera ciaſcheduno di eſſi ſarà condannato in ſolido al pagamento del contenuto della lettera di Cambio , con i danni, intereſſi, e ſpeſe.

E quantunque il Traente, ed il Giratario siano domiciliati in giurisdizioni diverse da quella dell'Accettante, saranno contuttociò ben convenuti, secondo l'Articolo 17. del Titolo 12. dell'Editto del Commercio, il quale permette al creditore di convenire i debitori nel luogo, in cui dev'esser fatto il pagamento: il che è conforme alla Legge Comune, poichè *Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quo, ut solveret, se obligavit L. 26. ff. de oblig. & act. l. 3. ff. de reb. auct. jud. poss. l. 61. ff. de Fidejussoribus.*

E benchè l'Accettante sia il vero debitore, e che il Traente, ed il Giratario siano mandanti di differenti domicilj, non mancan però d'esser sottoposti alla medesima Giurisdizione: imperocchè *Ex persona rei mandator forum sortitur. Gottofred. in d. l. 61. ff. de Fidejuss.*

Il Presentante non deve parimente trascurare di sequestrare gli effetti del Traente, del Giratario, e dell'Accettante, mentre gli se ne porga l'occasione, il che dal Giudice, mentre di ciò gli va fatta istanza, deve esser permesso, secondo l'Articolo 12. del Titolo 5. dell'Editto del Commercio.

Non deve anco tralasciare di dare eccezione a tutti gli atti, inventarj, ed altri procedimenti concernenti gli Accordi proposti, e di protestar sempre, che tuttociò è senza pregiudizio delle sue ragioni contro gli altri.

Non mancherà ancora di notificare a i creditori d'uno, ciò che gli sarà intimato per parte e i creditori dell'altro, acciocchè gli sia noto, e provvedano al loro interesse, come stimeranno più conveniente, e sempre senza pregiudizio delle sue ragioni.

Deve parimente guardarsi di dare alcun consenso, che possa pregiudicare alle ragioni di chicchesia; e se egl' è convenuto per quest'effetto, o

per

per vederè approvare de i contratti, deve eſſo per una parte notificar ciò a' ſuoi mallevadori, che hanno intereſſe a tali contratti, ed intimarli ad invigilarvi, dichiarando, che ciò, che può ſeguire, ſarà a loro riſchio: e per altra parte deve riſpondere, che ciò, che gli viene intimato, riguarda tali mallevadori, a i quali biſogna indirizzare gli atti.

E generalmente deve mettere in pratica tutto-ciò, che ſi fa in caſo di fallimento di molti obbligati, e mallevadori, e che l'occorenza può rendere inconveniente.

In terzo luogo generalmente diciamo, che il Preſentante d' una lettera di Cambio proteſtata per difetto di pagamento, non può conſervare la ſua azione in ſolido contro tutti i debitori, ſottoſcrivendo tutti, o qualcheduno dei contratti d' accordo ſemplicemente, colle condizioni accordate dagli altri creditori, ai debitori, ſenza averli prima aſtretti al pagamento, per le ragioni addotte ſopra: e ſe egli vuole conſervare i ſuoi diritti, è aſſolutamente neceſſario, che oſſervi tre coſe.

La prima: che il primo contratto, che ei ſoſcriverà, ſia del ſuo ultimo autore, e che egli continovi graduatamente ſecondo l'ordine, che è proceduta l'obbligazione; altrimenti ſe ſi valeſſe dei diritti degli ultimi obbligati, perderebbe l'azione, mettendoſi in iſtato di non poter retrocedere ordinatamente.

La ſeconda: che nel ſottoſcrivere queſto primo contratto, dichiari eſpreſſamente, che il conſenſo, che egli preſta alla diminuzione, ed all'altre condizioni convenute con gli altri creditori, ſia ſenza pregiudizio delle ragioni, ed azioni a sè competenti, come Preſentante di una lettera di Cambio contro gli altri mallevadori obbligati, e debitori della medeſima lettera, i quali potranno eſſer convenuti a conto, e riſchio di eſſo medeſimo

Pre-

Preſentante ; per il che la detta lettera di Cambio non reſterà d'appartenerſegli ; e che la ſomma, che gli viene accordata come a Preſentante, e creditore del Giratario, a cauſa del di lui ordine, l'accetta ſolamente per diſporre dei diritti perſonali, e delle azioni, che ha contro detto Giratario, e non altrimenti ; e così dichiarerà, retrocedendo per ordine, nel ſottoſcrivere agli altri contratti d'accordo, fino a quello del debitore originario.

La terza: che non potendo il Preſentante eſigere dal Giratario fallito, e trattante d'accordo co' ſuoi Creditori, ſe non quanto gli è dovuto di reſto della lettera di Cambio, danni, intereſſi, e ſpeſe, dedottone le ſomme ricevute dagli altri debitori obbligati per il detto Giratario: e potendo ſuccedere, che queſti obbligati ſiano gli ultimi a pagare ; ſarebbe ben fatto, (per evitar le liti, che potrebbero inſorgere per la reſtituzione del di più, che aveſſe ricevuto) o convenire con detto Giratario per una certa ſomma, e che quel che potrebbe eſſer pagato di ſoprappiù degli altri debitori, reſti a conto, e riſchio del Preſentante : ovvero accordare, che quando riceverà dagli altri debitori, debba ciò ſeguire preſente il Giratario ſteſſo, o dopo averlo fatto legittimamente citare ; affinchè, ſe quanto il Preſentante avrà ricevuto ſi trovaſſe aſcendere a maggior ſomma di quello importa la ſua porzione, a ragguaglio degli altri creditori, a cauſa de' pagamenti da farſi dagli altri debitori, il Giratario ritiraſſe nel medeſimo tempo il di più, che veniſſe pagato: e queſte iſteſſe formalità biſognerebbe oſſervare negli altri contratti d'accordo.

Deciſo in Parigi queſto dì 5. Aprile 1689. Sottoſcritto

Perin, e Du Puys de la Serra.

Conſulta di Monſieurs de Fourcroy ſopra il medeſimo caſo propoſto.

Se i Deputati del Sig. Sebbaſtiano pagaſſero al Sig. Tommaſo tutta la ſomma, egli è certo, che avrebbero il loro regreſſo contro i deputati di Giacomo: e ſe queſti di Giacomo l'aveſſero pagata a quelli del Sig. Sebaſtiano, avrebbero il regreſſo contro quelli del Sig. Bartolommeo.

Stante ciò, le ragioni che militano per il tutto, militano anco per la parte. Argomentando dunque dal tutto alla parte, ſe i Deputati di Sebaſtiano delle lire 12000. ne pagano, per eſempio 3000. a Tommaſo, hanno il ſuo regreſſo per tre mila lire contro la Deputazione di Giacomo: ma ciò non impediſce, che Tommaſo non abbia il ſuo regreſſo in occorrenza con eſſi contro la medeſima Deputazione per le 9000. lire reſtanti.

E quel che i Deputati di Sebaſtiano riceveranno, in occorrenza con Tommaſo, dalla Deputazione di Giacomo, non impedirà, che Tommaſo, per il di più non poſſa convenire i Deputati di Bartolommeo, con queſta oſſervazione, che la Deputazione di Bartolommeo potrà eſſer convenuta da quella di Giacomo per la ſomma, che avrà pagato: da quella di Sebaſtiano, per quel che averà parimente pagato, dedottone quel che averà ricevuto da quella di Giacomo, e da Tommaſo, per quel che li ſarà dovuto di reſto, dedottone quel che averà ricevuto dalle due Deputazioni di Sebaſtiano, e di Giacomo. Così tutte queſte Deputazioni ſaranno pagate concorrentemente a ſoldo, e lira ſopra gli effetti di Bartolommeo.

Sottoſcritto De Fourcroy.

Con-

Convien notare, che Tommaſo non avendo ricevuto dalla Deputazione di Sebaſtiano delle 12000. lire contenute nella lettera di Cambio ſe non che lire 3000. non reſta impedito d' avere il ſuo regreſſo per le 9000. lire, che reſtano, concorrentemente con detta Deputazione, contro la Deputazione di Giacomo; e che quello, che i Deputati di Sebaſtiano ricevono concorrentemente con Tommaſo dalla Deputazione di Giacomo non impediſce, che Tommaſo per il di più non ſi provveda ſopra la Deputazione di Bartolommeo. Da queſto ne ſegue, che Tommaſo entra negli Accordi di tutti i Debitori, e che per conſeguenza, ſecondo il parere del Signor De Fourcroy, Tommaſo Preſentante della lettera di Cambio, non può eſſere obbligato ad eleggere la Depuzione d' uno de i debitori, per convenir quella ſola, ed abbandonar l' altre.

Ne ſegue ancora, che Tommaſo Preſentente della lettera di Cambio ſperimenta la ſua azione in ſolido contro tutti, perchè quantunque ei non riceva ſe non 3000. lire della Deputazione di Sebaſtiano (perchè Monſ. De Fourcroy ſuppone, che queſta Deputazione non paghi altro che il quarto) eſſendo però entrato in ſolido per tutta la ſomma di 12000. lire, e ricevendo il quarto, egli è trattato come tutti i creditori in ſolido di Sebaſtiano; il che ſi conferma dall' eſſer fatto concorrere nell' Accordo di Giacomo Accettante per tutto il reſto di 9000. lire, e per il rimanente in quello di Bartolommeo.

Per la Pratica.

Monſ. De Fourcroy pone il caſo, che la Deputazione del Giratario ſia la prima a pagre il quarto; la Deputazione di Giacomo Accettante ſia la ſeconda; e la Deputazione di Bartolommeo la ter-

terza: Queſto caſo però non è certo; potendo facilmente ſuccedere, che la Deputazione dell'Accettante ſia la prima a pagare; e comechè da una parte queſto darebbe occaſione d' argomentare molto differentemente, per poco che ſia diverſificato il caſo; e che per altra parte convien dimoſtrare, che non vi è alcuna neceſſità di differire, e che non ſarebbe bene indugiare a ricever dalle Deputazioni, che ſono in iſtato di pagare, finchè la Deputazione del Giratario abbia pagato la prima, e che quella dell'Accettante abbia pagato la ſeconda; ſarà appropoſito trovare un mezzo, per il quale la Deputazione del Giratario non paghi di più, o che ſia la prima, o l'ultima a pagare; e che parimente quella dell'Accettante non paghi di vantaggio, o che paghi nel primo, o nell'ultimo luogo.

Ma prima di far queſto, convien fare una oſſervazione, cioè ricercare, in mano di chi ſia il fondo della lettera di Cambio; perchè ſe un tal fondo, o aſſegnamento è in mano dell'Accettante, come regolarmente ſuccede, in tal caſo l'Accettante è il debitor principale, ed il Traente ha il regreſſo contro di lui: che ſe il Traente ha tuttavia l'aſſegnamento in ſua mano, e che l'Accettante abbia accettato ſopra la ſola ſperanza del rimborſo, allora il Traente è il principal debitore, ed all'Accettante ſi compete il regreſſo contro di lui, come pone il caſo il Signor Fourcroy.

Su queſto principio, ſuppoſto, che la Deputazione del Giratario paghi la prima, come parimente pone il Signor di Fourcroy, e che sborſi il quarto di 12000. lire, cioè lire tremilla—lire 3000.

Suppoſto ancora, che la Deputazione dell'Accettante paghi in ſecondo luogo il terzo di 12000. lire, cioè 4000. lire, delle quali il Preſentante, creditore del reſto di 9000. lire, ne riceverà 3000. ---------- lire 3000.

Ed

Ed il Giratario creditore di 3000. lire, da esso pagate, ne riceverà 1000. ———— lire 1000.

Supposto parimente, che la Deputazione del Traente paghi in terzo luogo la metà di 12000. lire, cioè lire 6000., delle quali il Presentante, creditore di 6000. lire di resto, ne riceverà 3000. il Giratario creditore di 2000. lire per resto, ne riceverà mille: e l'Accettante, creditore di 4000. lire, ne riceverà 2000.

Apparisce dunque su questi supposti. Primieramente: che il Presentante delle 12000. lire, ne riceve 9000., e viene a perdere il quarto cioè 3000. lire: Dovecchè, se fosse obbligato ad eleggere, o 9000. lire, se egli eleggesse il Giratario, ovvero 8000. lire, eleggendo l'Accettante, o almeno 6000. lire, se eleggesse il Traente.

Secondariamente: la deputazione del Giratario sborsa tremilla lire, e si rimborsa di 1000. lire dell' Accettante, e d'altre mille dal Traente, dimodocchè questa Deputazione non perde più che 1000. lire, che è un dodicesimo.

In terzo luogo: la Deputazione dell'Accettante sborsa 4000. lire, e ne ritira 2000., dimodochè essa non perde se non un sesto: a talchè, quantunque il Presentante abbia per obbligati il Giratario, e l' Accettante, non resta però, che egli solo non perda altrettanto, che quei due insieme.

Per tornare al mezzo da trovarsi, perchè le cose passino ugualmente, o che la Deputazione del Traente, o quella dell'Accettante paghino le prime; e che in alcun caso, nè il Presentante riceva, nè il Giratario, nè l'Accettante, nè il Traente paghino più una volta, che un altra, bisogna supporre ancora due casi.

Primo: che la Deputazione del Traente sia la prima a pagar la metà, e che il Presentante, di 12000. lire ne riceva 6000.

Che

Che la Deputazione dell' Accettante ſia la ſeconda a pagare il terzo, ed il Preſentante, creditore di 6000. lire di reſto, ne riceva il terzo, cioè 2000. lire.

Stante ciò, che ſi è preſuppoſto, cioè, che il Traente non abbia rimeſſo l' aſſegnamento, eſſo non ha contro l'Accettante regreſſo veruno.

Che la Deputazione del Giratario ſia l' ultima a pagare il quarto; ed il Preſentante delle lire 4000. di reſto ne riceva mille.

In queſta maniera il Preſentante riceverà ſolamente 9000. lire, come nel primo caſo: il Traente, non paga, ſe non 6000. lire: l'Accettante non ne paga ſe non 2000. come nel primo caſo; o avendo pagato 4000. lire, ſe ne rimborſa di 2000., ed il Giratario non paga ſe non 1000. lire, che torna pure come nel primo caſo; poichè, quantunque paja, che egli abbia sborſate 3000. lire, viene ad eſſere imborſato di 1000. lire per la parte dell' Accettante, e d' altre mille per quella del Traente.

L'altro caſo ſi è, che la Deputazione dell' Accettante ſia la prima a pagare il terzo, ed il Preſentante della lettera di Cambio riceva 4000. lire ------ 4000.

Che la Deputazione del Traente ſia la ſeconda a pagar la metà, e che il Preſentante reſtando creditore d' otto milla lire, ne riceva 4000. ------ lire 4000.

E l' Accettante riceverà la metà di quel che egli ha pagato, cioè 2000. lire.

Che la Deputazione del Giratario ſia l' ultima a pagare il quarto delle reſtanti 4000. lire, cioè lire 1000.

Così in queſt' ultimo caſo, come negli altri due, il Preſentante riceve l' iſteſſa ſomma: ſuppoſto ſempre, che detto Preſentante non abbia ſottoſcritto alcun contratto d' accordo, ne fatto al-

altra cosa, se non che secondo le regole dichiarate nel primo Consulto, non impugnate da quello del Sig. di Fourcroy.

Consulto del Sig. di Chuppè sopra il medesimo caso proposto.

Il Giureconsulto sottoscritto, veduta la lettera di Cambio, ed il caso proposto, è di parere:

Sopra la prima questione, per la quale si domanda, se per esser divenuti insolventi Bartolommeo Traente, Giacomo Accettante, e Sebastiano Giratario, per cagione dei loro fallimenti, sia tenuto Tommaso Presentante della lettera di Cambio ad eleggere uno dei tre suddetti obbligati, ed una delle loro Deputazioni.

Che non vi sia chi possa obbligare Tommaso Presentante della lettera di Cambio, creditore di 12000. lire, ad eleggere di sottoscrivere uno dei tre contratti d accordo, cioè, o quello della Deputazione di Bartolommeo Traente, o di Giacomo Accettante, o di Sebastiano Giratario. E la ragione si è, perchè Tommaso, avendo tre debitori, che gli sono obbligati per la medesima somma di 12000. lire, ha il diritto di convenir tutti tre, o in solido, o ciascheduno per la loro parte del debito, e l'azione, che esso ha contro tre obbligati, non può variarsi per l'impotenza a pagare, sopravenuta dopo l'accettazione della lettera, e dopo la cessione fatta da Sebastiano Giratario a favore di Tommaso. Nè si può dubitare, che questi non abbia un'azione in solido contro Giacomo, il quale ha accettato la lettera, poichè egli è effettivamente il debitor principale; ed in mancanza di Giacomo Accettante, supposto, che ei fosse insolvente, l'istesso Tommaso ha parimente un azione in solido contro gli altri due: contro Bartolommeo Traente, il quale è tenuto pagare *actio-*

mandati; perchè avendo dato ordine a Giacomo, sopra'l quale è stata tratta la lettera a favore di Sebastiano, esso è il mandante, e per conseguenza Sebastiano ha diritto di convenirlo, perchè faccia valere il suo ordine, o mandato. Tommaso ha parimente la sua azione contro Sebastiano, che ha fatta la girata, la quale deve esser considerata come una cessione, che porta seco una mallevadoria di dare, e far valere i diritti ceduti; e benchè questa non sia espressamente stipulata, è però sottintesa nella lettera di Cambio a benefizio del Commercio, dove si può dire: *plus scriptum, quam dictum*. Così supposto, che Giacomo Accettante sia insolvente, Tommaso ha un azione in solido contro il Traente, e contro il Giratario.

Se succede, che l'uno, e l'altro divengano insolventi, la loro impotenza a pagare non può variare, nè distruggere l'azione in solido, nè il diritto, che ha Tommaso di convenire questi due insieme obbligati; una tale impotenza può diminuire il pagamento delle 12000. lire, ma non gli può levare l'azione, che esso aveva a principio contro i tre debitori.

La necessità di eleggere uno degli obbligati, che si dice essere introdotto dall'Uso, e per gli Arresti, è contraria alla Ragion civile, e principalmente alla Novella 99. di Giustiniano, per la quale la necessità dell'elezione d'uno de i debitori fu elevata: *Ea Novella tollitur electio, qua datur creditori, ut conveniat in solidum quem volet ex Reis debendi, si videlicet duo Rei promittendi, se nominatim in solidum non obligaverint; vel si se nominatim obligaverint, & omnes solvendo sint, quia his casibus creditor cogitur inter eos dividere actionem suam, ita ut singulos conveniat in partes tantum viriles, & ita plures Rei promittendi, his casibus hodie habent beneficium divisionis. Cujac. ad citatam Novell.* E siccome per la costituzione dell' Imperadore Adriano i Commallevadori hanno il bene-

benefizio della diviſione ; così i Coobbligati ad un medeſimo debito, hanno lo ſteſſo privilegio, ed il Creditore ha contro ciaſcuno di eſſi la ſua azione: *Creditori adempta eſt electio generali conſtitutione. Novell. 99.* Onde in vece che una tale elezione del Creditore abbia luogo, per il contrario è ſtata derogata; ed il Creditore ha la ſua azione contro ciaſcheduno degli obbligati, per far loro pagar la lor porzione, ſecondo la diſpoſizione di detta Novella, la quale è ricevuta, e meſſa in uſo in queſto Regno.

Or dunque, o che i debitori non ſono obbligati in ſolido, o che ſono in tal maniera obbligati: nel primo caſo il creditore ha un'azione contro ciaſcheduno degli obbligati ad un medeſimo debito, per far pagare a chiccheſia di eſſi la ſua parte: nell'altro caſo, eſſendo obbligati in ſolido, ſe ſon tutti ſolventi, il creditore deve divider la ſua azione contro ciaſcheduno di eſſi; ma ſe non ſon ſolventi, egli ha la ſua azione in ſolido contro eſſi medeſimi, e contro i mallevadori, perchè queſta ſolidità d'azione, o contro i coobbligati, o contro le ſicurtà, è ſtata conceſſa nel caſo d'impotenza a pagare; pertanto quella neceſſità, che ſi vorrebbe imporre al creditore di eleggere uno de i tre, o l'Accettante, o il Traente, o il Giratario, è direttamente contraria alla ragione, ed alle convenzioni della ſocietà, la quale è ordinariamente ſtipulata per dare un mezzo al creditore, in caſo che trovi inſolvente il debitore principale, di cercar le ſue ſicurezze contro gli coobbligati, o contro i mallevadori. Quando poi il debitore, od i coobligati ſon ſolventi, il creditore deve convenir queſti, e non ha azione contro le ſicurtà, o mallevadori; ma eſſendo il debitore inſolvente, in queſto caſo ha il rimedio dell'azione in ſolido contro gli altri coobbligati, o contro i mallevadori.

L' Editto del Commercio non parla in conto alcuno di queſta neceſſità di eleggere uno degli obbligati, o de' mallevadori.

Non ſi vede parimente Arreſto veruno che abbia autorizzato una tal neceſſità di eleggere.

Quant' all' uſo, s' egli è ſtato introdotto fra i Negozianti, eſſendo contro la diſpoſizione delle leggi, e contro la natura dell' azioni in ſolido conceſſe a i creditori, e non eſſendo confermato per alcuna ſentenza data in giudizio contradittorio, deve eſſere rigettato, e ridotto alla Legge Comune.

Conſiderato tuttociò, e ſuppoſto, che l' impotenza de i debitori a pagare, conſerva a i creditori tutte le loro azioni contro gli obbligati, e mallevadori della ſomma di 12000. lire contenuta nella lettera di Cambio, biſogna eſaminare i mezzi, di cui può valerſi Tommaſo Preſentante della lettera medeſima, per ricuperare un tal credito, e la qualità di ciaſcheduno degli obbligati.

Primieramente egli è certo, che Giacomo, per l' accettazione da eſſo fatta della lettera di Cambio, deve eſſer conſiderato come principal debitore.

Secondariamente, Sebaſtiano, che ha dato il ſuo ordine a favor di Tommaſo, è un mandante, o cedente le ſue ragioni, ed è tenuto per il compimento della lettera. Pertanto Tommaſo ha l' azione del mandato diretta contro Sebaſtiano, o l' azione utile, che aveva Bartolommeo Traente; e per conſeguenza Sebaſtiano deve eſſer conſiderato come una ſicurtà, o mallevadore, poichè legalmente il mallevadore, ed il mandante ſon quaſi la medeſima coſa.

In terzo luogo Bartolommeo Traente è parimente obbligato a Tommaſo, poichè avendo fatto il ſuo mandato a Giacomo Accettante di pagare a Sebaſtiano, Tommaſo valendoſi delle ragioni del medeſimo Sebaſtiano, può intentare la

medesima azione, che aveva quello contro Bartolommeo: e così Bartolommeo essendo il mandante, è considerato come una sicurtà, o mallevadore.

Ma comechè tutte queste azioni di Tommaso contro tutti gli obbligati sono subordinate l'une all'altre, e regolarmente si deve prima convenire il principale obbligato, e poi le sicurtà, o mallevadori, pertanto:

Si è di parere, che Tommaso debba astringer Giacomo, il quale è il debitor principale, prima di domandar parte alcuna delle 12000. lire, nè a Bartolommeo, nè a Sebastiano, i quali sono considerati come mallevadori.

Quando si supponga, che nella cessione, fatta da Sebastiano delle sue ragioni a Tommaso, vi fosse una tacita stipulazione, e promessa di far valere, e assicurare il credito, come pretendono i Negozianti; egli è però sempre vero, ch'è necessario astringere il debitor principale, perchè la promessa d'assicurare, e far valere ec. non leva l'obbligo d'astringer chi occorre. Bisogna dunque, che Tommaso convenga primieramente Giacomo, o i Curatori de' suoi beni abbandonati, ed entrando nel contratto d'accordo del medesimo, che promette pagar per metà, verrà a conseguir la somma di 6000. lire. Fatta questa prima esazione, Tommaso resta creditore d'altre 6000. lire per le quali ha le sue azioni contro Sebastiano suo Cedente, e contro Bartolommeo Traente, o cedente di Sebastiano.

Comechè Bartolommeo Traente, e Sebastiano Giratario debbon considerarsi come due mallevadori, e che fra i commallevadori ha luogo il benefizio della divisione; si accorda, che il creditore ha l'azione in solido contro i mallevadori, ma altresì i mallevadori hanno una eccezione per divider la lettera, e per non esser tenuti ambidue, se non che per la metà; e così entrando Tommaso in ciascheduno dei loro accordi, secondo la convenzione fatta di pagar la metà, non ricupererà se non che 15000. lire

da Bartolommeo, ed altrettante da Sebastiano, e la perdita per l'impotenza di Giacomo principal debitore, che per quella dei mallevadori caderà egualmente sopra l'uno, e sopra gli altri, secondo la disposizione di ragione *nell' Autent. Hoc ita. Cod. de duobus reis*, la qual'è presa dalla suddetta Novella 99. *Ejusmodi est natura obligationis plurium reorum debendi, ut inter eos sit mutuum periculum*; ed in questo si praticherà il ben pubblico, che si vuol far prevalere all'interesse dei Particolari.

Altro non resta adesso da considerarsi, se non questo, cioè: come devono quelli, che pagano aver il loro regresso contro gli altri.

Primieramente Giacomo Accettante, o la Deputazione avente le di lui ragioni, non può aver regresso per le 6000. lire, da esso pagate a Tommaso nè contro Sebastiano Giratario, nè contro Bartolommeo Traente; e la ragion di questo si è, perchè Giacomo essendo principal debitore, non può mai aver regresso contro i suoi coobbligati, o sicurtà in solido. la Legge *si plures* 27. §. *Si Fidejussor*, *ff. de Fidejuss.* così dispone espressamente: *Qui rei loco principalis est, non potest desiderare, ut inter se, & fidejussorem dividatur obligatio.*

Maggior può esser la difficoltà per Sebastiano, il quale dovendo avere il suo regresso per 1500. lire, da esso pagate, non può averlo contro Giacomo, poichè questi, mediante il pagamento di 6000. lire, e la remissione, o staglio del restante, viene ad esser liberato: e perchè Sebastiano vien surrogato in luogo, e nelle ragioni di Tommaso creditore, non ha maggior ragione di detto Tommaso: e comechè il debito a riguardo di Giacomo è estinto, non ha veruna azione contro di lui.

Se Sebastiano ha qualche regresso, non può averlo se non che contro Bartolommeo Traente, ma si può dire che Sebastiano, e Bartolommeo essendo mandanti, o commallevadori, e non avendo ne regres-

so,

ſo, nè azione gli uni contro gli altri, come dice il Cujacio: *Si Fidejuſſor Creditori ſolverit, nullam habet actionem adverſus Confidejuſſores; tenet propria obligatio*, ne ſegue, che Sebaſtiano non ha regreſſo veruno contro Bartolommeo. Se poi il medeſimo Sebaſtiano, che per ſe ſteſſo non ha azione alcuna, pretende valerſi delle ragioni di Tommaſo creditore, nelle quali egli entra per le 1500. lire pagate; Bartolommeo coobligato, o commallevadore, gli opporrà l'eccezione dell'impotenza a pagare di tutti gli obbligati alla Lettera di Cambio, e potrà dirgli, che la perdita, dipendente da tale impotenza, cadendo egualmente ſopra i coobbligati, deve ſoffrirla per la ſua parte, e porzione, ſecondo la regola: *inter Reos debendi, ſeu Confidejuſſores, mutuum eſt periculum*: la qual regola è in uſo, e ſi pratica fra noi, ed è ſtata confermata dagli Arreſti, fra i quali è quello di Barbedor, riferito da Bacquet, per il quale fu giudicato, che detto Barbedor (obbligato con tre altri ad un certo fondo fruttifero di lire cento, e ſucceduto nelle ragioni del creditore, per avergli pagato la ſorte, e l'intereſſe di detto fondo) doveſſe dedurre non ſolamente la ſua parte, che era un quarto del credito, ma ancora il terzo di un altro quarto d'uno dei coobbligati, il quale era divenuto inſolvente.

Così dichiarato in Parigi 22. Agoſto 1689.

Sottoſcritto. Chuppè.

Il Sig. Chuppè prova chiaramente, che Tommaſo Preſentante della Lettera di Cambio, non può eſsere obbligato ad eleggere uno dei tre obbligati alla lettera, cioè o l'Accettante, o il Giratario, o'l Traente, nè ad entrare in un ſolo accordo d'uno di eſſi; ma che avendoli tutti tre per obbligati in ſolido, può convenirli tutti.

Maſſime.

1. *Il Preſentante per il rimborſo della Lettera di Cambio*

proteſtata per difetto di pagamento, può convenire l' Accettante, il Giratario, ed il Traente, ſiccome, quelli, che aveſſero dato l' ordine per trar detta lettera, avendone eſſo prove baſtanti, eſſendogli tutti obbligati in ſolido.

2. *Niuno di quelli, che hanno accettato, tratto, o girato una lettera di Cambio, poſſono eſſer diſcaricati dalla loro obbligazione, quantunque abbiano accettato, tratto, e girato per altrui commiſſione.*

3. *In caſo di fallimento di tutti gli obbligati alla Lettera di Cambio accettata, e proteſtata per difetto di pagamento, comechè il Preſentante ha l' azione in ſolido contro tutti, ha ancora diritto d'entrare in ciaſcheduno degli Accordi, e Diſtribuzioni, ſenza poter eſſere aſtretto ad eleggerne uno, ed abbandonare gli altri.*

4. *Il Preſentante d' una lettera di Cambio accettata, e proteſtata come ſopra, ſe ſottoſcrive l' Accordo d' uno degli obbligati ſenz' alcuna riſerva, ſi rende incapace di convenire gli altri.*

5. *Il Preſentante d' una lettera di Cambio accettata, e proteſtata come ſopra, il quale ſottoſcriva l' Accordo d' uno de i primi obbligati, ſenz' aver il conſenſo degli ultimi obbligati, di poter far ciò ſenza pregiudizio delle ſue azioni, ſi rende incapace di poterli convenire, per non eſſer più in iſtato di poterli ceder le ſue ragioni intiere.*

6. *Il Preſentante d' una lettera di Cambio accettata, e proteſtata come ſopra, il quale ſia concorſo a qualche Accordo, non può concorrere agli altri ſeguenti, ſe non che ſucceſſivamente per quello, che gli è dovuto di reſto.*

CAPITOLO XVII.

In qual maniera un Preſentante d' una Lettera di Cambio, proteſtata per difetto di pagamento, poſsa procedere contro quelli, che gli ſono obbligati.

SOMMARIO.

1. *Le Lettere di Cambio hanno l' eſecuzion parata, e queſto ſi pratica generalmente per tutto.*

2. *I debitori delle lettere di Cambio poſſono eſſere aſtretti al pagamento coll' eſecuzion perſonale.*
3. *Se le lettere di Cambio producano l' azione ipotecaria? e ſi dice che nò.*
4. *In Francia le lettere di Cambio, ſiccome ogn' altra Scrittura privata, dà l' ipoteca dal giorno della ricognizione.*
5. *Queſt' ipoteca ſi dà contro chicchesia, dal giorno che ha fatto la ricognizione.*

1. LE Lettere di Cambio ſon così privilegiate, che quantunque non ſiano che ſemplici ſcritture private, eſse hanno contuttociò l'eſecuzion parata, perchè ſubito che ſon proteſtate per mancanza di pagamento, i Preſentanti poſſono ipſofatto ottener la licenza di ſequeſtrare (*a*) gli effetti di quei tali, che gli ſon obbligati, quali ſon quelli, di cui ſi è fatto menzione nel Capitolo precedente: e queſta è la preciſa diſpoſizione del primo Articolo del Titolo 5. dell' Editto del Commercio.

E queſto non ſolamente ſi oſſerva in Francia, ſecondo la ſuddetta diſpoſizione, in Genova, ed in Bologna, a tenore de i loro Statuti; ma ancora in tutte le Piazze per uſo generalmente ricevuto per utilità pubblica, ſulla quale è fondato. (*b*)

2. Quelli, che ſono obbligati al pagamento, o ſono tenuti come mallevadori della lettera di Cambio proteſtata per mancanza di pagamento, poſſono eſſere aſtretti perſonalmente, (*c*) ſecondo la diſpo-

(*a*) Les Porteurs pourront auſſi par la permiſſion du Juge ſaiſir les effets de ceux, qui auront tiré, ou endoſſé les lettres entre qu' elles ayent été acceptées; mêmes les effets de ceux, ſur les quels elles auront été tirées en cas qu' ils les ayent acceptées. *Edit de Commerce tit. 5. art. 12.*

(*b*) Loquendo de jure municipali locorum, concludo, quod inſtrumenta, apoduſæ, & litteræ Cambii habent expreſſa diſpoſitione executionem paratam: loquendo de conſuetudine etiam generali concludo idem, quod habent executionem paratam. *Scaccia §. 7. Gloſſ. 5 n. 3. 4.*

(*c*) Ceux, qui auront ſigné des Lettres, ou Billets de Change pourront être contraints par corps, enſemble ceux qui y auront mis leur aval. *Edit de Commerce, tit. 7. art. 2.*

ſpoſizione dell' Articolo 4. del Titolo 34. dell' Editto del meſe d' Aprile 1667., e dell' Articolo primo del Titolo 7. dell' Editto del Commercio.

E queſto parimente ſi pratica per tutto; ma come di coſa triviale, e comunemente nota, gli autori tralaſciano di addurre le prove, e di farne copia alla poſterità.

3. Per quel che riguarda la quiſtione, ſe le lettere di Cambio producano anco l' azione ipotecaria; quantunque Stefano Clerac Avvocato del Parlamento di Guienna nel ſuo Trattato *De l' uſage du Negoce, ou Commerce de la Banque des lettres de Changes Cap. 6. nu.* 8. ſia di parere, che i Proteſti fatti in altri Regni, dian l' ipoteca, ed obblighino a pagare l' intereſſe in Francia, dal giorno della data di eſſi; eſſendo così ſtato giudicato per Arreſto della Camera di Guienna de' 26. Marzo 1646 fra Bernardo Sichigarai, e Gio: Barriere, Cittadini di Bordeos, Attori, ed Iſac Bardeau parimente Cittadino, e Mercante di detta Città: Relatore il Signor Mounier, e Preſidente il Signor di Gourgues; contuttociò, per non eſſer da eſſo Clerac riferito il fatto deciſo da detta Camera con tutte le ſue circoſtanze particolari, e non avendo io potuto trovare alcun' altro ſimile Arreſto, avrei renitenza di ſtabilire con quel ſolo eſempio una Regola generale contraria al Diritto Comune, ſecondo il quale le lettere di Cambio non producono ipoteca. (*d*)

4. Non è però, che al parere di Niccolò di Genova non vi ſiano delle Piazze, i di cui Statuti particolari

(*d*) Altera ſuccedit hic dubitatio, & eſt, an pro litteris ipſius Cambii competat regulariter privilegium hypothecæ; qui quidem difficultati ſatisfaciendo, rem de jure communi pro negativa eſſe definitam apertè concludo. *Sic in terminis docuit Petrus Surdus conſ. ſuo 499. num. 2. in 4. & c. Nicol. a Gen. de ſcript. privata de litt. Cambii qu. 2. n. 1.*

ri accordano l'ipoteca (*e*) in virtù delle lettere di Cambio, come in Milano; ma ſarebbe neceſſario riconoſcere con quali termini ſi ſpieghino tali Statuti, per ſapere, ſe queſt' ipoteca è dal giorno della lettera, o dal giorno del proteſto, o dal giorno della ricognizione, perchè in Francia le lettere di Cambio, come tutte l'altre ſcritture private, non danno l'ipoteca, ſe non dal giorno della ricognizione, o della negazione fatta in giudizio, ſecondo gli Articoli 92. e 93. dell' Ordinanza del 1539.

5. E perchè la ſottoſcrizione del Traente, e quella dell' Accettante, ſiccome quelle de i Giratarj, ſono differenti, l' ipoteca non può aver luogo contro l' Accettante, e contro i Giratarj, dal giorno della ricognizione, o negazione del Traente, ma ſolamente contro ciaſcheduno dal giorno della ricognizione di eſſi reſpettivamente.

Da queſto Capitolo tre maſſime ſi poſſon dedurre.

Maſſime.

1. *Il Preſentante d'una lettera di Cambio proteſtata può con licenza del Giudice far ſequeſtrare tutti gli effetti degli obbligati alla medeſima lettera.*
2. *Tutti gli obbligati al pagamento, o alla mallevadoria d'una lettera di Cambio proteſtata per mancanza di pagamento, poſſono eſſere aſtretti perſonalmente.*
3. *La lettera di Cambio proteſtata, come ſopra, non può dar l'ipoteca contro ciaſcheduno degli obbligati, ſe non che dal giorno della ricognizione, o negazione reſpettivamente della loro ſottoſcrizione.*

C A-

(*e*) Dixi autem (rem pro negativa definitam, jure communi inſpecto) quod ex conſuetudinibus, & ſanctionibus peculiarium locorum ſecus definitum eſt, ex novis Conſtitutionibus Mediolani (ut ab his exordiar) de quibus ſub *Tit. off. Abb. §. Eo amplius*, *Lib.* 5. conceſſa eſt procul dubio hypotheca pro litteris ipſius Cambii veri, & realis. *Nicol. a Genua de ſcript: privata de litt. Cambii*, *qu.* 2. *n.* 6. & 7.

CAPITOLO XVIII.

De' Biglietti di Cambio.

1. *L' uso de' Biglietti di Cambio non è in pratica fuori di Francia, ma in Parigi è frequentissimo.*
2. *Ne i Biglietti di Cambio si ricerca, che siano di lettere di Cambio date, o da darsi.*
3. *Ne i Biglietti delle lettere di Cambio si deve esprimere sopra chi sian tratte le lettere, a chi, ed in qual tempo debbano pagarsi, e come si dichiari la valuta.*
4. *Esempio del Biglietto per lettera di Cambio data.*
5. *I Biglietti di lettera di Cambio da darsi, devono esprimere il luogo, nel quale si devon trarre, il tempo, in cui devono essere pagate, e se ne sia ricevuta la valuta.*
6. *Esempio di Biglietto di lettera di Cambio da darsi.*
7. *Acciocchè i Biglietti abbiano l' esecuzione parata, è necessario, che siano esenti da ogni finzione.*
8. *Non solo i Mercanti, ma anco altri particolari possono celebrare il contratto delle lettere di Cambio, e per conseguenza per l' esecuzion di esse possono essere astretti; ma i soli Negozianti possono essere astretti personalmente in virtù de' Biglietti per valuta riconosciuta in contanti, o mercanzie.*
9. *L' esecuzion parata non si concede per il Prestito.*

1. L'Uso de' Biglietti di Cambio non si pratica nelle Piazze straniere; e quel che gli fa avere un gran corso in Parigi, si è, che quest'è un mezzo comodo per trovare al bisogno della moneta, perchè questi Biglietti hanno il medesimo privilegio, che le Lettere di Cambio, per la loro esecuzione. Molti però s' ingannano, credendo, che tutti i Biglietti pagabili al Presentante, o al di lui ordine, e per valuta ricevuta, siano Biglietti di Cambio, essendo cosa certissima, che queste non sono le qualità essenziali de' Biglietti di Cambio.

2. L'Articolo 27. del Titolo 5. dell' Editto del Commercio ordina precisamente, che un Biglietto, per esser Biglietto di Cambio, debba esser fatto

per

per causa di Lettere di Cambio date, o da darsi; (*f*) e pertanto non è se non la causa, che fa l' essenza d'un Biglietto di Cambio.

3. Non basta ancora, che vi si dichiari indistintamente, per Lettere di Cambio date, (*g*) ma è necessario, che vi si faccia precisa menzione sopra chi siano state tratte, a chi siano pagabili, ed in che tempo; inoltre di chi sia la valuta, e come sia dichiarata, secondo l' Articolo 28. del medesimo Titolo. Egli è però vero, che quest' articolo non si esplica totalmente così, ma bisogna intenderlo in questo senso, perchè se la valuta delle Lettere di Cambio date, fosse stata pagata, non vi sarebbe luogo ad alcun Biglietto di Cambio, che non si fa per lettere di Cambio date, se non allora, che ne resta debita la valuta. Per dare una chiara, e distinta notizia d' un Biglietto di Cambio per Lettere date, sarà necessario porne quì un esempio.

Esempio.

4. Per la somma di 3000. lire, che io prometto pagare in un mese al Sig. . . . . o a suo ordine, per Lettera di Cambio, ch' ei m' ha dato pagabile da . . . . . d' Amsterdam a due usi per valuta dichiarata in contanti. In Parigi questo dì . . . . . 1687.

Sottoscritto N. . . . . .

5. I Biglietti di Cambio per Lettere di Cambio da darsi, devon far menzione del luogo, dove le me-

(*f*) Aucum Billet ne sera reputé Billet de Chang, si ce n' est pour Lettres de Change, qui auront été fournies, ou qui le devront etre. *Edit. de Commerce tit. 5. art. 27.*

(*g*) Les Bille s pour lettres de Change fournies feront mention de celuy, sur qui elles auront été tirées, qui en aura donné la valeur, & si le payement a été fait en deniers, marchandises, ou autres effets à peine de nullité. *Edit. de Commerce tit. 5. art. 8.*

medeſime doveranno eſſer tratte, e quando doveranno eſſer pagabili, e ſe n'è ſtata ricevuta la valuta, ſecondo l'Articolo 29. del Titolo 5. dell' Editto del Commercio: ed il ſeguente eſempio ſarà a propoſito, per farne concepire più chiaramente la formula.

Eſempio.

6. Per la ſomma di 3000. lire, delle quali io prometto dar Lettera di Cambio per Lione, pagabile ne i proſſimi pagamenti di . . . . . all' ordine del Signor . . . . . per valuta ricevuta contanti da lui medeſimo.

Parigi queſto dì . . . . . .

Sottoſcritto N. . . . . .

7. Non baſta però pigliare i biglietti concepiti in una delle due forme ſoprannotate, per pretendere d' avere il privilegio de' Biglietti di Cambio, ma biſogna, che ſiano conformi alla verità, che non vi ſia niente di ſimulazione, nè di finzione, cioè, che le Lettere di Cambio ſiano ſtate attualmente date, o che la perſona, che le deve dare, ſia in iſtato da poter dare delle Lettere di Cambio, conformi a quelle dichiarate nel Biglietto; perchè ſe tali lettere eſpreſſe nel Biglietto non ſono ſtate veramente date, e che quello, che fa il Biglietto per lettere di Cambio da darſi, non ſia in grado di poterle fare per il luogo nominato, per eſſer quivi pagabili; queſti Biglietti non averanno il privilegio dell' eſecuzion perſonale, come veri Biglietti di Cambio, per eſſer coſa evidente, che ſiano ſtati fatti fintamente, (*h*) e per dare al Creditore un privilegio per l'eſecuzione per-

(*h*) In contractibus, rei veritas potius, quam ſcriptura perſpici debet. *L. 1. Cod. Plus valere quod agitur, quam quod ſimulare concipitur.* Non quod ſcriptum, ſed quod geſtum eſt inſpicitur. *L. 3. Cod. eod.*

perſonale, che la vera qualità del ſuo credito non gli può dare.

8. Non biſogna ancor ſupporre, che non altri, che i Negozianti poſſan dare, e pigliar Lettere di Cambio, e che per conſeguenza poſſano eſſer ſoggetti all'eſecuzion perſonale: facendo l'eſperienza vedere, che tutte le perſone le poſſon fare, ſecondo la diſpoſizione de' loro affari; potendo taluni trarre ſopra i loro Agenti, e lor debitori; ed altri pigliar Lettere di Cambio, o per pagar ciò, che devono in altri luoghi, o per fare altrove qualche compra, o per altri motivi; e perciò l'Articolo primo del Titolo 7. dell'Editto del Commercio determina l'eſecuzion perſonale (*i*) indifferentemente contro tutti quelli, che averanno ſottoſcritto Lettere, e Biglietti di Cambio, e riſtringe queſt' eſecuzione perſonale fra i Negozianti, e Mercanti, per i Biglietti per valuta ricevuta in contanti, o in mercanzie, cioè a dire, che biſogna, che il Debitore, ed il Creditore ſian tutti due Negozianti, o Mercanti.

9. La ragione, che vi ſi può dare di queſta diſtinzione, ſi è, che non ſi è voluto dare l'eſecuzion perſonale per il preſtito, eſſendo ſtato ciò proibito per l'Ordinanza del meſe d'Aprile 1667. perchè ſi può dire, che tutti i Biglietti per valuta ricevuta, mentre il Debitore, ed il Creditore non ſiano ambedue Negozianti, o Mercanti, ſon puri preteſti; dovecchè quelli che ſeguono fra i Negozianti, ſon ſempre, o per pagamento di conto, o per altre negoziazioni, le quali producon l'eſecuzione perſonale.

Quattro Maſſime ſi cavano da queſto Capitolo.

Maſſi-

(*i*) Ceux, qui auront ſigné des Lettres, ou Billets de Change pourront etre contraints par corps, enſemble ceux, qui y auront mis leur aval, qui auront promis d'en fournir, avec remiſe de place en place, qui auront fait des promeſſes pour lettres de Change a eux fournies, ou qui le

Maſſime.

1. *Il Biglietto di Cambio è nullo, ſe non è fatto per Lettere di Cambio, date e da darſi.*
2. *Il Biglietto di Cambio, per Lettere di Cambio date, è nullo, ſenza la dichiarazione ſopra di chi ſian tratte, a chi ſian pagabili, ed in qual maniera ſia dichiarata la valuta.*
3. *Il Biglietto di Cambio, per Lettere di Cambio da darſi, è nullo, mentre non vi ſia dichiarato il luogo, dove eſſe Lettere dovranno eſſer tratte, quando debbano eſſer pagabili, ed in che modo ſia ſtata pagata la valuta.*
4. *Il Biglietto di Cambio è nullo, ſe il debitore non è perſona abile a fare il negoziato quivi menzionato e ſe tal negoziato non è vero.*

Il fine dell' Opera.

IN-

---

le devront etre tous Negocians, ou Marchands, qui auront ſigné des Billets pour valeur reçué comptant, ou en marchandiſe, ſoit qu'ils doivent etre aquittez à un particulier y nommé, ou à ſon ordre, ou au Porteur. *Edit. de Commerce tit. 7. art. 1.*

INDICE

DELLE COSE PIU' NOTABILI.

I numeri Romani accennano il Capitolo e gli Arabici quelli posti a' principj de' Capi in margine.

A

Accettante, se possa pagare avanti il giorno della scadenza, ripugnandovi il Presentante. Cap. XII. num. 1.
Fondamento per l'Affermativa. n. 3.
Ragioni per la negativa. 4.
Si risolve per la negativa. 6.
Accettante, se possa pentirsi per alcuna causa. X. 1.
La regola è, che non possa pentirsi. 2.
Fallisce la regola nel solo caso, se l'accettazione è stata procurata con inganno. 3.
Accettante, per pagar bene è necessario, che conosca quello che riceve, e che sia cauto di non pagar male a rischio di pagar doppiamente. XIII. 8.
Accettante in vigor dell'accettazione diventa debitor principale, ed il Traente resta mallevadore insolido per pagamento. VIII. 1.
Accettante talvolta non vuole accettare in alcuna maniera, e talvolta vuole accettare diversamente da quel che ordina la Lettera. IX. 1.
Per qual causa non voglia accettare. 2.
Per qual causa voglia accettare diversamente. 3.
Si dichiara con un'esempio. 4.
Accettante sotto Protesto, quali obbligazioni acquisti, e contro chi, ed a che sia tenuto. IX. 11. 12.
Accettazione sotto protesto per mettere a conto, quando si faccia, e come si scrive. IX. 13.
Accettazione secondo la formula quando si faccia liberamente, ed insieme con Protesto. IX. 14.

Accettazione non si fa sempre a comodo del Presentante, mentre esso in due casi non conseguisce il pagamento. VIII. 2.

Primo caso, quando l'Accettante è creditore del Rimettente, perchè allora accetta per pagare a se medesimo. 3.

Questo, quantunque sia in uso, è sia approvato da diverse sentenze, a prima vista però par cosa iniqua. 4.

Secondo caso, quando un creditore del Rimettente fa sequestrare il Cambio. 18.

Fuori di questi casi l'accettazione si fa sempre a comodo del Presentante. 19.

Azione contro chi ordina pigliarsi Lettere di Cambio se si dia, e quando. XVI. 7.

Azione, come debba intentarsi, se tutti i Compresi nella Lettera di Cambio fossero falliti. XVI. 12.

Aggio, che cosa sia. I. 3.

B

Benefizio di divisione, o d'ordine, non si dà a i compresi nella Lettera di Cambio. XVI. 1.

Benchè le Lettere di Cambio non siano pagate, contuttociò il contratto è valido. III. 35.

Baratto è genere supremo, a rispetto di cui la Vendita è una specie, sotto la quale si contiene il Cambio. III. 25.

Biglietti di Cambio fuor di Francia non si praticano, ma in Parigi son frequentissimi. XVIII. 1.

Biglietti di Cambio devono avere questo requisito, che sian fatti per Lettere date, o da darsi XVIII. 2.

Biglietti di Cambio per Lettere di Cambio date devono esprimere in chi siano tratte le lettere, a chi, in che tempo, e da chi debban pagarsi, e come sia dichiarata la valuta. XVIII. 3.

Esempio di Biglietto per Lettera di Cambio data. 4.

Biglietti per le Lettere di Cambio da darsi, devono

no esprimere il luogo, in cui si deve trar, e il tempo, nel quale deve pagarsi, e se sia ricevuta la valuta. 5.
Esempio. 6.
Biglietti di Cambio, acciocchè abbian l' esecuzion parata, è necessario, che non sian finiti. XVIII. 12.

C

CAmbiare che cosa sia. I. 1.
Cambio di quante sorti sia. I. 2.
Cambio minuto, che cosa sia. I. 3.
Cambio da un luogo all'altro per Lettere, che che cosa sia. I. 4.
Cambio secco, che cosa sia. I. 5.
Cambio Lionese, che cosa sia. I. 6.
Cambio per Lettere è un Contratto incognito agli antichi Romani. II. 1.
Cambio, come si diffinisca. III. 26.
Cambio è un Contratto di ragion delle genti. III. 27.
Cambio è un contratto nominato. III. 28.
Cambio è un Contratto di buona fede. III. 29. VI. 13.
Cambio si perfeziona col solo consenso. III. 30.
Cambio ha due rispetti III. 1.
Il primo, fra il Traente, ed il Rimettente. III. 2.
L'altro da una parte fra il Traente, e l' Accettante, e dall'altra fra il Rimettente, ed il Presentante. III. 3.
Cambio non è Mutuo, cioè prestito. III. 5. 6.
Prima differenza dal Mutuo al Cambio, si è, che nel Cambio non si può riconoscere chi sia il Mutuante, o 'l Mutuatario. 7.
Seconda che nel Cambio non si rende l' istesso in specie. 8.
Terza, che nel Cambio non si rende altrettanto. 9.
Quarta, che nel Cambio la restituzione non si fa nel medesimo luogo. 10.
Quinta, che il mutuo si fa a comodo d'un solo,

lo, ed il Cambio a comodo di due. II. e VI. 13.
Cambio non è contratto innominato. III. 14.
Cambio non è Baratto. III. 15.
Cambio, se sia una specie di compra, e vendita. III. 16. e seguenti.
Cambio si fa solamente fra il Traente, ed il Rimettente. VIII. 5.
Caso d' un Presentante, che in effetto non era tale, e sua decisione. XIII. 4. 5.
Caso notabile sopra un Protesto fatto in Firenze. XIV. 5.
Casi due notabili in materia d' accettazione. X. 4.
A questi casi diede occasione un certo errore, in cui i Parigini incorrevano. X. 5.
Primo caso, nel quale successe, che l' Accettante cancellò l' accettazione, e fu assoluto dal pagamento. X. 6.
Secondo caso, nel quale l' Accettante asserì, essersi perduta la Lettera, e fu condannato. X. 7.
Cautela per quelli, che piglian lettere per conto d' altri. XVI. 5.
Cautela da usarsi nella consegna della moneta XII. 11.
Clausula, paga a Severino, o a suo mandato, e quando nelle lettere vi son più ordini simili. IV. 9.
Compensazione della Lettera di Cambio col debito del Rimettente deve farsi, quantunque il Presentante asseriſſe di aver dato la valuta. XIII. 9.
Ed anco se provasse d'aver rimesso il danaro; nel qual caso avrebbe l'azione contro il Rimettente. 10.
Consulto sopra il modo d'intentar l'azione in solido nel caso, che i compresi nella Lettera di Cambio siano tutti falliti. XVI. 12.
Contro i Giratarj s'intenta l'azione diretta. XVI. 6.
Contro il Procuratore hanno luogo le medesime eccezioni, che possono darsi al Principale. VIII. 7.

Cir-

Circa la natura del Cambio i Dottori ſon di varj pareri. III. 4.
Chi non opera gratis, è più fortemente obbligato. VI. 19.
Compratore, dopo ſtabilita la vendita (mentre il Venditore non ſia in mora per la vendita) è ſoggetto al riſchio. VI. 14.
Chi debba eſſer preferito in concorſo di molti, che vogliano accettare una lettera. IX. 15.
Credito liquido, qual ſia. VIII. 15.

D

DEbitori delle Lettere di Cambio poſſon eſſere aſtretti perſonalmente. XVII. 2.
Debitore non può pagare avanti il giorno della ſcadenza, o che il giorno ſia appoſto in favore del Creditore, o di ambidue. XII. 5.
Diffinizione del Cambio. III. 26.
Dichiarazione della Curia Parigina de' 7. Sett. 1630. Che il Preſentante ſia tenuto della mora ſe dentro a' trenta giorni non averà fatto il Proteſto; onde parimente ſarà imputato al medeſimo ſe non averà preſentato in tempo conveniente. VI. 21.
Differenza fra l'obbligazione del Traente, e l' azione che il Preſentante ha contro il ſuo autore. XV. 25.

E

ESempj di Lettere di Cambio, dove intervengono tre perſone. IV. 12. 13. 15. 16. 17. 18.
Eſempio di Lettere di Cambio, dove intervengon due perſone. IV. 19. 20.
In queſti eſempj ſempre ſi ſottintende una, o due perſone. IV. 21.
Sul precedente eſempio naſce la quiſtione, ſe quelle ſian veramente Lettere di Cambio, ed in quali caſi ſi praticano. IV. 22.
Eſempio nel quale ſi paga al Mandante, ed eſempio del Mandato. IV. 10.
Errore dell' Editto del Commercio. XIII. 24.
Eſempio de' Biglietti per Lettere di Cambio date. XVIII. 4.

Esempio de' Biglietti per Lettere di Cambio da darsi. XVIII. 6.
Esecuzion parata per Lettere di Cambio. XVII. 1. Non si dà per il prestito. XVIII. 9.
Effetto del Protesto fatto legittimamente per la negata accettazione varia secondo la varietà de' luoghi. VII. 5.

F

Forma della consegna della moneta, in caso che il Presentante non voglia ricevere ec. XII. 10.
Formula delle Lettere di Cambio. IV. 1.
Formula d'accettazione sotto Protesto, se quello al quale è diretta la tratta non vuole accettare altrimenti. IX. 6.
Formula ec. se il Presentante non vuole accettare se nonchè sotto Protesto. IX. 7.
Formula ec. se un Terzo volesse accettare sotto Protesto. IX 8.
Formula del Protesto della Città di Lione XIV. 3.
Forma, o Regola di fare i Protesti varia secondo la diversità delle Piazze. XIV. 4.
Forma di fare i Protesti in Francia XIV. 6.
Formula degli spacci del Traente. IV. 5. 6.
Formula degli spacci del Rimettente. IV. 7. 8.
Fra il Cambio, e la Vendita non vi è se non una sola differenza, cioè circa alla materia. III. 17.

G

Giratario non può dare l'eccezione di aver fatto la Girata, non per conto proprio, ma d'altri, se ciò non apparisce dalla lettera. XVI. 8. Si espone il caso. 9.
Giratario, o quelli, che hanno dato la valuta per le girate, pagando la lettera presentata, entrano nelle Ragioni del Presentante, e possono convenire tutti i loro autori. XVI. 11.

I

Interesse del Cambio non corre dal giorno della lite contestata, ma dal dì del Protesto. XV. 4.

L

Leggi di Francia non obbligano gli stranieri. XV. 10.

Let-

Lettere di Cambio talvolta ſono accettate prima che pervengano al Preſentante, e ſuo eſempio. VI. 26.
Lettere di Cambio non poſſono accettarſi, ſe conſta del Fallimento del Traente. IX. 17.
Lettere di Cambio non eſſendo pagate il giorno conveniente, il Preſentante deve fare il Proteſto ſecondo lo ſtile del luogo, in cui le lettere ſono pagabili. XIV. 2.
Lettere di Cambio ſi poſſono pagare ſenza riſchio ad un Preſentante cognito, e ſolvente. XIII. 10.
Cautela da pigliarſi, ſe il Preſentante foſſe incognito. XIII. 9.
Lettere di Cambio non ſono ſufficienti per eſigerne il pagamento, ma ſi richiede inoltre il giuſto titolo. XIII. 2.
Lettere di Cambio eſſendo pagabili fuori delle Fiere, e de i Pagamenti, non poſſon proteſtarſi per la ricuſata accettazione, ma per il negato pagamento, paſſato il termine. VII. 6.
In tal caſo dal Traente non ſi può eſiger altro, ſenonchè una cauzione, che aſſicuri, che la lettera ſarà pagata nel termine conveniente. VII. 7.
Lettere di Cambio hanno l'eſecuzion parata, e ciò ſi pratica in tutti i luoghi. XVII. 1.
Lettere di Cambio non producono l'azione ipotecaria. XVII. 3.
Lettere di Cambio, ſiccome tutte l'altre private ſcritture in Francia danno l'ipoteca dal giorno della ricognizione. XVII. 4.
Queſt' ipoteca ſi dà contro chicchefia dal giorno, che l'iſteſſo ha fatto la ricognizione. XVII. 5.

M

MOdi cinque di pagare le Lettere di Cambio. IV. 24.
Primo modo, A viſta. IV. 25.
Secondo, A tanti giorni viſta: IV. 26.
Terzo, A di tanti del tal meſe. IV. 28.

Quarto, A uso, o a più usi. IV. 29.
Quinto, Nel tal pagamento, o nella tal Fiera. IV. 44.
Modo di scriver brevemente l'accettazione sotto Protesto. IX. 10.
Moneta ha due bontà come l'altre merci. III. 23
Moneta cresce, e scema di prezzo. III. 18.
Moneta val più in un luogo, che in un altro, benchè sia dell'istessa bontà, e del medesimo conio. III. 19.
Moneta si contiene sotto general denominazione delle cose mobili. III. 20.
Moneta è barattabile. III. 21.

N

NE i contratti di buona fede deve giudicarsi secondo l'equità; e non strettamente secondo la lettera. VI. 15.
Nel Cambio due soli sono i contati, i quali reciprocamente si obbligano, cioè il Traente, ed il Rimettente; gli altri due, cioè il Presentante, e l'Accettante non intervengono, se non che per l'esecuzione. IV. 13.
Nel Cambio non è necessario, che si faccia la reciproca consegna della lettera, e della valuta nell'istesso tempo, che si stabilisce contratto. III. 32.
Nome del debitore si può vendere. III. 24.
Non è cosa generale, che il Presentante stesso faccia accettar la Lettera di Cambio. VI. 25.
Non può alcuno esser di miglior condizione del suo autore. VIII. 8.
Non solo i Mercanti, ma altri possono celebrare il Contratto del Cambio, e per conseguenza per l'esecuzione di esso possono essere arrestati; i soli Mercanti però lo possono essere per i Biglietti di Cambio della valuta ricevuta in contanti, o in mercanzie. XVIII. 8.
Non è permesso pagar la lettera per onore d'alcuno a quello, al quale ciò fu proibito. IX. 16.

O

Opinione, che i Proteſti non ſiano neceſſarj, ſi rigetta. XIV. 21.
Origine del Cambio, ed inventori di eſſo incerti. II. 2.
Alcuni l'attribuiſcono a i Giudei banditi dal Regno di Francia. II. 3.
Il de Rubis l'aſcrive a i Fiorentini fuoruſciti dalla Patria, e ricoverati in Francia. II. 4.
Queſt'opinione è la più probabile. II. 5.

P

Preſentante, per eſſer qualificato tale, regolarmente baſta, che il Cambio ſia pagabile a lui, o in vigor della lettera, o dell'ordine, o della ceſſione. XIII. 3.
Preſentante, ſe quando la lettera è accettata dall' Accettante per pagare a ſe medeſimo, abbia azione contro eſſo Accettante. VIII. 12.
Preſentante, ſe poſſa coſtringer l'Accettante, che accetta per pagare a sè medeſimo, a giuſtificare il credito, ed in difetto accettar puramente, e ſemplicemente. VIII. 13.
Preſentante, ſe ſia arbitro aſſoluto della lettera, di modo, che poſſa preſentare a ſuo beneplacito quando voglia. VI. 12.
Preſentante, ſe ſia tenuto preſentare, e poſſa obbligare ad accettar le Lettere di Cambio. VI. 1.
Preſentante, ſe, e come ſia obbligato a fare accettare la lettera. VI. 3.
Preſentante, ſe, e quando ſia tenuto della mora per non preſentare. VI. 5.
Opinione, che non ſia tenuto, e ſue ragioni. VI. 7. 8.
La contraria opinione prova. VI. 9. 10.
Preſentante non è tenuto proccurar l'accettazione, ſe non in caſo, che gli ſia ordinato, nel qual caſo è tenuto della mora. VI. 24.
Preſentante ſi conſidera o come Proccuratore del Rimettente, o come proprietario della Lettera di Cambio. VIII. 6.

Preſentante, ſe nel termine del pagamento non vuol ricevere, o non ſi trova nel luogo, l' Accettante per mezzo del depoſito può cautelarſi d'ogni danno, ed intereſſe. XII. 9.

Preſentante per ricevere il pagamento, e l'Accettante per liberarſi per mezzo di eſſo, deve l' uno e l'altro eſſer qualificato tale. XIII. 1.

Preſentante, per potere eſigere, non baſta, che ſia in ſua mano la Lettera di Cambio, ma è neceſſario, che abbia un giuſto titolo. XIII. 2.

Preſentante eſſendo incognito, deve provare all' Accettante per via di teſtimonj d' eſſere quel deſſo. XIII. 9.

Pagamento ſi fa ſenza pericolo al Preſentante cognito, e ſolvente. XIII. 10.

Preſentante non deve indugiare ad eſigere, altrimenti ſe l'Accettante diveniſſe inſolvente, il danno ſarebbe ſuo. XIV. 1.

Preſentante, non eſſendo fatto il pagamento nel giorno della ſcadenza, deve fare il Proteſto ſecondo lo ſtile del luogo, dove la lettera è pagabile. XIV. 2.

Preſentante, non eſſendo padrone della Lettera di Cambio, la deve ſolamente rimandare, e pretender le ſpeſe del proteſto, e la proviſione. XV. 1.

Preſentante eſſendo padrone della lettera proteſtata, ha tre rimedj, e può elegger qual vuole: Primo, che può richieder le ſpeſe del Proteſto, e l'intereſſe dal giorno del Proteſto, con la ſorte principale. XV. 3.

Secondo, che può fare il Ricambio, e come queſto ſi faccia. 5.

Terzo, che queſto Ricambio lo può fare per qualſiſia Piazza, e come ſi faccia. 7.

Eſempio del Ricambio. 6.

Preſentante può intentar l'azione in ſolido contro tutti i compreſi nella Lettera di Cambio, ed ha l' elezione di intentarla contro qual

qualsisia di essi, i quali non godono del beneficio della divisione, o dell' ordine. XVI. 1.
Ragione perchè possa convenir l'Accettante. 2.
Ragione perchè possa convenire il Traente. 3.
Perchè possa convenire il Rimettente, e quelli i quali diedero la valuta per le Girate. 4.
Protesto per la negata accettazione, se fosse privo d'effetto, sarebbe superfluo. VII. 1.
Protesto per la negata accettazione di Lettera da Parigi in luogo, dove non è in uso l'accettare, non ha effetto alcuno. VII. 2.
Protesto per la negata accettazione delle lettere da pagarsi nelle Fiere, o nei Pagamenti, non vale, se vien fatto fuor delle Fiere, o dei Pagamenti. VII. 3.
Protesto per la negata accettazione di lettera fatto in debito tempo non è privo d'effetto. VII. 4.
Protesto, se la Lettera di Cambio è pagabile fuor delle Fiere, o dei Pagamenti, non si può fare per la negata accettazione, ma per il negato pagamento, scaduto il termine. VII. 6.
In tal caso non si può pretendere altro dal Traente, se non che dia idonea sicurtà, che la lettera sarà pagata nel tempo conveniente. VII. 7.
Protesti devono in un certo tempo notificarsi al Traente, a i Giratarj, e ad altri interessati. XIV. 22.
Protesti (secondo l'Editto del Commercio) non basta, che sian notificati; ma inoltre si richiede, che in certo tempo s'intentino l'azioni, altrimenti può essere opposta l'eccezione della non competente azione. XIII. 23.
Che cosa siano tenuti provare il Traente, ed il Giratario, i quali danno una tale eccezione. XIV. 25.
Presentante, scaduto il giorno della lettera, de-

ve

ve ricevere il pagamento offertogli XII. 8.
Parole inſerite nelle Lettere di Cambio, *A tanti giorni viſta*, devono interpetrarſi ſecondo l'equità. VI. 16.

Q

QUal ſia il credito liquido. VIII. 15.
Come ſi provi tale. VIII. 16.
Non è liquido quel che ſi deve per il tal giorno. VIII. 17.
Quando le Lettere di Cambio ſcapitano, v. gr. un per cento: quella non è uſura, ma prezzo del Cambio. III. 13.
Quattro conſiderazioni circa alle Lettere di Cambio. IV. 2.
Prima, quante perſone ſi conſiderino nelle Lettere di Cambio, e lor denominazioni. IV. 3.
Seconda, riguarda il tempo del pagamento. IV. 24.
Terza, la ſomma da pagarſi. IV. 45.
Quarta, la valuta. IV. 46.
Quello, che ha patteggiato di pigliar Lettere di Cambio, ſe poſſa ritrattarſi ſotto qualche preteſto. V. 1.
Sopra una tal quiſtione tre ſono le opinioni. V. 3.
La prima è, che il Rimettente poſſa ritrattarſi, abbia data, o nò, la valuta. V. 4.
La ſeconda, che il Rimettente non poſſa ritrattarſi, ſotto qualſivoglia preteſto. V. 5.
La terza è ſotto diſtinzione. V. 6.
Si dimoſtra l'errore di queſta opinione. V. 7.
La ſeconda opinione può ſervire di regola, con qualche limitazione, ſecondo la qualità delle circoſtanze. V. 8.
Quando naſce qualche grave ſoſpetto contro il Traente, ſi può chieder ſicurtà, la quale non eſſendo data, il Rimettente non è tenuto pagar la valuta. V. 9.
Non così; ſe il ſoſpetto è leggiero. V. 10.
Quando non vi ſia legittimo ſoſpetto, o che il Traen-

Traente dia ſicurtà, il Rimettente non può pentirſi. V. 12.

Quel tanto, ſenza cui non può adempirſi il contratto, par che ſia tacitamente inſerito nel contratto medeſimo. XV. 28.

Quel tale, che non fa ciò, che gli è intimato, e facilmente può farlo, è in dolo. VI. 20.

R

RAgione della differenza degli effetti diverſi de' proteſti delle lettere pagabili nelle Fiere o pagamenti o fuori di eſſi. VII. 8.

Ragione, perchè ſia introdotta l' accettazione ſotto proteſto, e da chi ſi faccia legittimamente. IX. 5.

Ricambio come ſi faccia. XV. 6.

Ricambio fatto per altra Piazza diverſa da quella, per la quale fu tratta la lettera, deve notificarſi per tempo a chi vi ha intereſſe. XV. 8.

Ricambiare in altra Piazza diverſa da quella, nella quale è ſtato fatto il Cambio, in Francia è proibito. XV. 9.

Ricambj per altra Piazza diverſa da quella, in cui fu fatto il Cambio, ſi praticano in diverſi caſi. XV. 11.

Primo caſo, ſe la lettera proteſtata, fu girata per diverſe Piazze. XV. 12.

Secondo, ſe fra la Città del Proteſto, e la Città della Tratta non vi ſia continovo, e regolato commercio. XV. 14.

Terzo, anco eſſendovi commercio fra l'una, e l'altra Piazza, e quando. XV. 15.

La moltiplicazione del Ricambio nel primo caſo è iniqua. XV. 23.

Si rigetta un'obbiezione. XV. 24.

Il Ricambio nel ſecondo caſo ſi difende per la neceſſità, purchè il Traente per tempo ſia avviſato: o che il medeſimo Traente non abbia rimeſſo l'aſſegnamento per pagare il Ricambio ec. XV. 26.

In queſti caſi par che tacitamente ſia ſtato con-

venuto, che ſi facciano, e ſi moltiplichino i Ricambj. XV. 27.
Nel terzo caſo ſono giuſti, mentre ſi provi la rarità della moneta nel luogo del Proteſto per il luogo della Tratta. XV. 29.
Non così, ſe ciò non può provarſi. XV. 30.
Monſ. Sava y pone tre altri caſi, ne i quali ſi fanno più Ricambj. XV. 16.
Primo, ſe il Traente manda la ſua lettera in altra Piazza diverſa da quella, per la quale è tratta. XV. 17.
Eſempio. 18.
Secondo, ſe la lettera tratta per un luogo di mezzo, ſarà mandata all Accettante in vece d'aſſegnamento, col quale ſia pagato il primo Cambio, e venga proteſtata. XV. 19.
Eſempio. 20.
Terzo, ſe al Rimettente ſarà ſtata data facoltà di trasferir la lettera ad altra Piazza. XV. 21.
Ne i due primi la moltiplicazione del Ricambio non ha difficoltà. XV. 32.
Nel terzo caſo ſi giudica, che ſia accordato, che il Ricambio ſi moltiplichi. XV. 33.
Ricambio, ſe potrà farſi con minor diſpendio più in un modo, che in un altro, il Traente non è tenuto pagarlo più caro di quel, che importi il modo del minor diſpendio. XV. 22.
Regola, che il Cambio debba pagarſi a quello nominato nella Lettera, nella Girata, o nella Ceſſione, non ha luogo nel Fallito. XIII. 6.
Si riſtringe ancora in alcune Piazze, dove diverſamente è ordinato. XIII. 7.
Racconto d'alcuni caſi, ne i quali fu indugiato a preſentar la lettera, A otto giorni viſta. VI. 6.
Rimettente, che non vada in perſona al luogo dove il Cambio deve pagarſi, ſe baſti un ſemplice ſuo ordine, e ſi tiene per l'affermativa. IV. 14.

S

SCaccia nel Trattato de' Cambj non trattò della formula della Lettera, A tanti giorni viſta. VI. 11.

Se il contratto di Cambio è per utilità de i due Contraenti, non è conveniente, che uno goda tutta la libertà, ed utilità, e l'altro abbia tutto il rischio. VI. 17.
Se quello, di cui nella lettera si dichiara esser la valuta, nega ciò, ed asserisce tal dichiarazione essere stata fatta senza suo ordine, con questa semplice difesa resta assoluto, non avendo provato il contrario. XVI. 10.
Se la lettera presentata non vorrà essere accettata in iscritto, si fa il Protesto per mezzo di due Notaj, o d'un Notajo, e due Testimonj, secondo l'uso di ciascheduno luogo. VI. 17.
Se alcuno de' Giratarj, o di quelli, che hanno dato la valuta per le Girate, paga la lettera presentata, entra nelle ragioni del Presentante, e può convenire tutti i suoi autori. XVI. 11.
Se la presentazione della Lettera di Cambio sarà differita, se sia tenuto il Traente per gli accidenti, che possono avvenire? IV. 27.
Spiegazione degli Articoli 12. 13. 14. 15. 16 24. e 25. del Titolo 5. dell'Editto del Commercio. IV. 11.
Spiegazione dell' Articolo 2. del Titolo 5. dell' Editto del Commercio. VI. 2. 22. VIII. 11.
Spiegazione della Legge 39. ff. de solution. VI. 23.
Spiegazione dell' Articolo 1. dell' Ordinanza di Lione del mese di Giugno 1667. VII. 10. 11.
Spiegazione dall' Articolo 5. Tit. 5. dell' Editto del Commercio. IX. 9.
Spiegazione della Legge 38. §. 16. ff. de Verb. oblig. secondo il Cuiacio. XII. 7.
Stile di fare i Protesti varia secondo la diversità delle Piazze. XIV. 4.
Stile della Città di Lione. XIV. 7.
Di Londra. 8.
D'Amburgo. 9.
Di Venezia. 10.
Di Milano. 12.

Di

Di Bergamo. 13.
Di Roma. 14.
D'Ancona. 15.
Di Bologna, e Di Livorno. 16.
D' Amſterdam. 17.
Di Vienna d'Auſtria. 18.
Stile della Città dove ſono le Fiere de' Cambj. 19.
Stile di Genova. 20.
Stile di Firenze diede occaſione ad alcuni caſi notabili. XIV. 5.

T

TAllero, come ſi computi in Francia. XII. 2.
Tempo conveniente a preſentare può determinarſi dal Giudice, o dall'Arbitro, raddoppiando i giorni neceſſarj, al Viaggio. VI. 18.
Traente, ſe poſſa pentirſi? Sopra ciò ſi propongono due quiſtioni. V. 13.
La prima, ſe alcuno poſſa eſimerſi dall'obbligo di dar la lettera promeſſa; che ſi riſolve con una diſtinzione. V. 14.
La ſeconda, ſe eſſendo data la lettera, il Traente poſſa oppor l'eccezione della non numerata pecunia, nella quale ſi fanno due diſtinzioni. V. 16. ec.
Traente ſe per l'accettazione della lettera di Cambio reſti libero? Opinione affermativa. XI. 3.
Negativa tenuta dall'Autore. 2.
Fondamenti di eſſa. 3.
Si riſtringe, ſe il Preſentante ſia in mora per l'eſazione, o dia dilazione. 4.
Traente non può dare eccezione contro la verità della Lettera di Ricambio. XV. 31.

V

USura non ſi commette nel Cambio. III. 12.
Uſi diverſi di varj luoghi circa a'pagamenti delle Lettere di Cambio. IV. 30. fino al nu. 45.

Fine dell' Indice.

METODO
DI TUTTI
LI CAMBJ,

Che ſi praticano al preſente

NELLE PRINCIPALI PIAZZE
DELL' EUROPA,

E ſotto a cadauna Piazza l' USO, col quale cambia con le altre.

AVVISO.

AL celebre Trattato delle Lettere di Cambio, che ſortito dall'illuſtre mente di Autore Franceſe, quindi accreſciuto, ed illuſtrato con Paraſraſi Latina, venne poi donato alla Toſcana Favella, per rendere più compita la preſente Edizione, fu giudicato convenevoliſſimo l'aggiugnere ancora il Metodo, che facilmente dinoti le maniere del Cambio ſteſſo; perchè ſiccome col mezzo del primo ſi ſcoprono le ragioni, e gli obblighi di chi nel Cambio ha per qualche parte intereſſe; così nel ſecondo ſi veda manifeſtamente ſpiegato, come qualunque Piazza dell' Europa cambia con le altre. Si deve di più rimarcare, che nel ſuccitato Metodo reſta provveduto non ſolamente alla comodità di avere raccolte per ordine di Alfabeto tutte le Piazze, ma inoltre appreſtata la facilità di vederſi ſott'occhio, come in una Tavola, la ſpiegazione, e valore delle Monete, ſieno immaginarie, oppure reali, delle quali cadauna Città ſi ſerve per cambiare con le altre, e ciò, che ſi paga da qualunque Piazza, per cui eſſa cambia, avendovi non meno ſpecificata la maniera di poter ridurre una Moneta all'altra.

Di Opera così facile, e comoda ne dev'eſſere la Negoziazione obbligata al Signor Wiertz Agente del Cambio nella Città di Baſilea, che la diede al

Pubblico in lingua Franceſe nell' Anno 1728., *ed in queſta Edizione fu riportata nell' Italiana, acciò chiunque ha intereſſe nel Cambio, e chi vuole di eſſo farſene pratico, poſſa trovare nella medeſima quel lume, e trarne quel profitto che altronde con molto tempo, e non minore fatica avrebbe dovuto acquiſtarſi. Per l' accennata unione di due Pezzi, così claſſici, e neceſſarj, che ſono contenuti in queſto Tomo, il primo de' quali tende a manifeſtare le formole, Accettazioni, Pagamenti, Controverſie, e Deciſioni de' Caſi, che avvenire poſſono ne' Cambj; l' altro poi, che dichiara il modo facile di farli, con gli Uſi di qualunque Piazza, ſi ſpera, che la preſente Edizione ſia per eſſere di buon grado univerſalmente accettata, ed approvata.*

Cam-

Cambj della Città di Amburgo.

AMBURGO

Sopra	Dà	per ricevere
AMSTERDAM.	1. *Daelder* di 32. soldi *Lubs*, banco	per 33. *soldi* comuni, banco, più meno.
ANVERSA	1. detto	per 34. *Patar*, più o meno, moneta di Cambio, o di permissione.
BRESLAVIA	100. *Risdaller* di 48. Soldi *Lubs*, banco	per 132. *Rycxd.* moneta Imper. aumentata p. o m.
CADICE	105. danari de grossi, banco, più o meno	per 1. *Ducato* di 375. *Maravedi* vecchia plata.
COPPENAGA	100. *Risd.* di 48. soldi di *Lubs*, banco	per 100. *Risd.* Daneſi di 6. Marchi, più o meno.
DANTZICA	1. detto	per 100. *Groſſi* Poloneſi, più o meno.
FRANCFORT	100. *Risd.* di 48. soldi *Lubs*, banco	per 136. *Rycxd.* moneta, più o meno.
LISBONA	46. *Danari* de groſſi, banco, più o m.	per 1. *Crociado* di 400. *Rais*.
LONDRA	33. *Soldi* de groſſi, banco, più o m.	per 1. Lira *Sterlina*.
LIONE	30. *Soldi Lubs*, banco, più o meno	per 1. *Scudo* di 60. ſoldi *Torneſi*.
MADRID	86. *Danari* de groſſi, banco, più o meno	per 1. *Ducato* di 375. *Marav.*, nuova pl.
NURIMBERGA	100. *Risd.* di 48. ſoldi *Lubs*, banco	per 134. *Rycxd.*, moneta corrente.
PARIGI	30. *Soldi Lubs*, banco, più o meno,	per 1. *Scudo* di 60. ſoldi *Torneſi*.
SIVIGLIA	105. *Danari* de groſſi, banco, più o meno,	per 1. *Ducato* di 375. *Maravedis* vecchia plata,

STOKOLMA 1. *Risd.* di 48. ſoldi *Lubs*, banco, per 25. *Marchi* di rame, più o meno.

VENEZIA 92. *Danari* de groſſi, banco, per 1. *Ducato*, banco più o m.

Vi ſi tengono Libri, e ſcritture in *Risdaller*, *Soldi Lubs*, ovvero in *Marchi*, e *Soldi Lubs*.

1. Riſdaller vale 3. Marchi, 48. ſoldi Lubs, ovvero 96. danari de groſſi.

1. Marco Lubs vale 16. ſol. Lubs, ovvero 32. danari de groſſi.

1. Soldo de groſſi vale 6. ſoldi Lubs, o ſia 12. danari de groſſi.

20. Soldi de groſſi fanno una Lira de groſſi.

Le Lire, Soldi, e Danari de groſſi, ſono immaginarj, ma il Riſdaller, e le ſorti di monete di ſotto ſpecificate ſono Reali, e nel giorno 3. Febbrajo 1728. valevano come ſiegue:

I Ducati d'oro guadagnavano 3. $\frac{1}{4}$ per 100. } contro li Riſdaller, ſpecie, b.o.

Li Scudi bianchi di Francia $\frac{1}{4}$ per 100. }

Gli Scudi Daneſi, chiamati *Daniſche Croonen*, perdevano 14. $\frac{1}{4}$ per 100. }

Le pezze Daneſi, e dell'Holſtein di 6. ſoldi, a contarle per 5. ſoldi perdevano ---------- 18. $\frac{1}{4}$ per 100. } contro li

Le Pezze nuove di $\frac{2}{3}$ a contarle per 32. ſoldi Lubs, perdevano ---------- 29. $\frac{1}{2}$ ad $\frac{1}{4}$ per 100. } Riſdaller, ſpecie, banco.

Le Pezze Daneſi, e dell'Holſtein di 6. ſoldi perdevano- 42. $\frac{5}{8}$ a $\frac{1}{2}$ per 100. }

Le Pezze Daneſi, e dell'Holſtein di 1. ſoldo perdevano---44. $\frac{1}{2}$ per 100. }

La moneta corrente di Amburgo è fiſſata al 16. per 100. contro la moneta di Banco, val a dire che 100. Riſdaller, banco, fanno 116. Riſdaller, moneta corrente.

L'uſo

L'uſo è contato in Amburgo.
Di Londra, e della Francia, 30. giorni di Data.
Della Spagna, Italia, e Portogallo, 2. meſi di Data.
D'Amſterdam, e d'Anverſa ſi tira il più ſpeſſo a corti giorni, come ſarebbe a 4. 6., ed il più ad una ſettimana di Data.
Per Vienna, Breslavia, e Praga, ſi tira ordinariamente a 4. ſettimane di Data.
Per Dantzica, ſi tira a 41. giorni di Data.
Per Nurimberga, ed Auguſta, ſi tira a 33. giorni di Data.
Per Francfort, e Lipſia, ſi tira, fuori di Fiera, a corti giorni.
Si hanno 12. giorni di favore dopo la Scadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Amſterdam,

AMSTERDAM.

Sopra	Dà	per Ricevere
ANVERSA	100. lire de groſſi banco	per 101. lir. de groſſi dan. di Cambio, o di permiſſione, più o men.
AMBURGO	33. Soldi comuni banco, più o meno	per 1. *Daelder* di 30. ſoldi *Lubs* banco.
BILBAO	86. danari de groſſi banco, più o meno	per un Ducato di 375. *Marav.* nuova plata.
BREMEN	100. *Riſdaller* di 50. ſoldi moneta corrente	per 128. *Rycxdall.* di 3. marchi o di 72. groſſi *Lubs*, p. o. m.
BRESLAVIA	36. ſoldi comuni banco, più o meno	per un *Rycxdal.* moneta Imperiale aumentata.
CADICE	105. danari de groſſi, banco, più o meno	per un Ducato di 375. *Marav.*, vecchia plata.

COLONIA	100. *Risdaller*, correnti di 50. soldi	per 128. *Rycxdal* più o me. di 78. *Albus*.
CONINGSBERGA	1. lira de grossi corrente	per 270. grossi Polonesi, più o meno.
DANTZICA	1. lira de grossi banco	per 280. grossi Polonesi, più o meno.
FRANCFORT	100. *Risdaller* correnti di 50. soldi	per 126. *Rycxd.* moneta corrente, più o meno.
GINEVRA	39. danari de grossi banco, più o m.	per un *Scudo* di 60. soldi, mon. corr.
GENOVA	96. danari de grossi banco, più o me.	per una *Piastra* di 5. lire in banco.
LIPSIA	40. Soldi comuni correnti, più o meno.	per un *Rycxd.* moneta corrente di 24. *Silver gros.*
LILIA in FIANDRA	100. lire de grossi, banco	per 150. lire de grossi mon. di Cambio, più o meno, che si riduce in moneta di Francia a ragione di una lira de grossi per 7. 10. soldi mon. di Francia.
LISBONA	46. danari de grossi banc. più o men.	per un *Crociado* di 400. *Reali*.
LIVORNO	95. danari de grossi banc., più o men.	per una *Pezza* da 8. reali.
LONDRA	34. soldi de grossi banc., più o men.	per una lira *Sterlina*.
AMSTERDAM	cambia per *Lisbona* 46. danari *de grossi*, banc. più o men.	per un *Crociado* di 400. *Rais*.
LIONE	60. danari de grossi banc. più o men.	per uno *Scudo* di 60. Soldi *Tornesi*.
MADRID	86. danari de grossi banco, più o meno	per 1. *Ducato* di 375. *Maravedi* nuova plata.
NURIMBERGA	100. *Risdaller* correnti di 50. soldi	per 127. *Rycxd.* di 90. *Carantani*, moneta cor. più, o meno.

PA-

PARIGI	60. danari de groſſi banco, più o men.	per uno *Scudo* di 60. ſoldi *Torneſi*.
SIVIGLIA	105. danari de groſſi, banco, più o m.	per 1. *Ducato* di 375. *Maravedi* vecchia pl.
VENEZIA	92. danari de groſſi banc., più o men.	per un *Ducato* banco di 24. groſſi.

Nota. Non ſi cambia direttamente da Amſterdam ſopra Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma, e Torino, non oſtante che la più parte di queſte Piazze cambino direttamente ſopra Amſterdam.

Si tengono nel detto Amſterdam li Libri, e le Scritture in *Fiorini*, o *Gulden* comuni, ovvero *Stuyver*, e *Pfenning*.

Il Fiorino, chiamato *Gulden*, vale 20. Soldi comuni, o 40. danari de groſſi.

Il Soldo comune chiamato *Stuyver*, vale 2. danari de groſſi, o 16. *Pfenning*.

Un danaro de groſſi vale 8. *Pfenning*.

La lira de groſſi (qual'è una moneta immaginaria, di cui ſi ſerve per i Cambj ſopra il Brabante e Fiandra, ſopra Dantzica, e Coninsberga) è chiamata in lingua del Paeſe *Pondt-Vlaems*, e vale 20. Soldi de groſſi, o *Schellinghi Vlaems*.

Il Soldo de groſſi, o *Schellingo Vlaems* vale 12. danari de groſſi.

La detta lira de groſſi vale altresì 6. Fiorini.

Il *Riſdaller*, di cui ſi ſerve per i Cambj ſopra Bremen, Colonia, Francfort, e Norimberga, è una moneta reale, vale 50. Soldi comuni, o 2. Fiorini e mezzo, o 100. danari de groſſi.

La moneta di banco diſcorda dalla moneta corrente ſecondo il tempo, e la ſituazione degli affari, Ordinariamente la differenza, che ſi chiama l'*Agio*, è tra 'l 2. e 6. per cento; val'a dire, che 100. Fiorini moneta di banco fanno 102. ſino a 106. Fiorini moneta corrente.

Si conta in Amſterdam l'*Uſo* di tutte le Città delle ſette Provincie Unite, di tutto il Brabante, della Fiandra, di tutta la Francia, di Ginevra, e di tutta l'Inghilterra, d'un meſe di 30. giorni di data;

due

due Uſi di due meſi di data ; mezzo Uſo di 15. giorni di data

L'Uſo di Dantzica , Coningsberga , e Riga , è contato in detto Amſterdam d' un meſe a viſta ; ma il più ſpeſſo ſi tira da Dantzica ſopra Amſterdam a 40. giorni di Data , e da Coningsberga e Riga a 41. giorni di data ; ed alcune volte ancora ad uno o due meſi di Data.

L'Uſo per tutta l'Italia , la Spagna , ed il Portogallo è contato in Amſterdam di due meſi di Data ; e doppio Uſo a 4 meſi di Data.

L' Uſo d'Auguſta , Baſilea , Francfort , Norimberga , Vienna , Zurig , e della maggior parte delle Città d' Alemagna , è contato in Amſterdam di 15. , o più toſto di 14. giorni viſta ; doppio Uſo è di 28. giorni ; mezzo Uſo , di 7. giorni , viſta.

Vi ſono ſei giorni di favore per il pagamento delle lettere di Cambio dopo la ſcadenza , compreſi vi le Domeniche , e giorni di Feſta ; e ſe s'incontra che il ſeſto giorno cada in Domenica , o giorno feſtivo , conviene , che la lettera di Cambio ſia pagata nel giorno precedente.

Cambj della Città di Anverſa .

ANVERSA

Sopra	Dà	per Ricevere .
AMSTERDAM	101. lire de groſſi moneta di cambio , più o meno	per 100. lire de groſſi , banco.
AMBURGO	33. *Patar* , più o meno	per 1. *Daelder* di 32. Soldi Lubs , banco.
CADICE	108. danari de groſſi , più o meno	per un Ducato di 375. *Marav.* vecchia plata.
COLONIA	100. *Riſdaller* di 96. danari de groſſi	per 128. *Ryexdaller* , più o meno.
LISBONA	45. danari de groſ-	per un *Crociado* di

	ſi, più o meno	400. *Rais*.
LONDRA	34. Soldi de groſſi, più o meno	per una Lira *Sterlina*.
LIONE	60. danari de groſſi, più o meno	per uno *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.
MADRID	85. danari de groſſi, più o meno	per un *Ducato* di 375. *Marav.* nuova plata.
PARIGI	58. danari de groſſi, più o meno	per uno *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.
VENEZIA	92. danari de groſſi, più o meno	per un *Ducato*, banco, di 24. groſſi

Nota. Si cambia da Anverſa ſopra tutte le Piazze di ſopra mentovate in moneta di Cambio, o di permiſſione, qual' è di Scudi della Croce, che vagliono 48. *Patari*, o 96. danari de groſſi; e i *Ducatoni* di Milano, con altro nome chiamati *Bajocire*, vi vagliono 60. *Patari* moneta di Cambio; la qual moneta di Cambio, o di permiſſione è differente dell' 8. $\frac{1}{3}$ per cento dalla moneta corrente; val'a dire, che 100. lire de groſſi moneta di Cambio fanno 108. $\frac{1}{3}$ de groſſi moneta corrente. Lo Scudo di 48. *Patari*, moneta di Cambio valendo 52. *Patari*, o Soldi, moneta corrente.

Si tengono in Anverſa, come ancora in tutte le altre Città del Brabante, li Libri, e le Scritture in *lire*, *ſoldi*, *e danari* de groſſi.

La lira de groſſi, o ſia *Pondt-Vlaems*, vale 20. Soldi de groſſi.

Un Soldo de groſſi, o ſia *Schelling-Vlaems*, vale 12. danari de groſſi.

La lira de groſſi vale altresì 6. *Fiorini*.

Il *Fiorino* vale 40. danari de groſſi.

L' Uſo per tutte le piazze vi è praticato nella ſteſſa maniera, come in Amſterdam, vi ſi godono parimente ſei giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Augusta.

AUGUSTA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTER-DAM	108. *Rycxdaller* di 90. *Carantani*, moneta di Cambio, più o meno	per 100. *Risdaller* di 50. Soldi comuni, banco.
AMRURGO	105. *Rycxdaller*, più o meno, moneta di Cambio	per 100. *Risdaller* di 3. marchi Lubs, banco.
BOLZANO	100. *Fiorini*, più o meno, moneta di Cambio	per 100. *Fiorini* di 60. *Carantani*, moneta di Cambio.
DETTO	100. *Fiorini*, più o meno, moneta corrente	per 100. *Fiorini*, moneta corrente, detta *moneta longa*.
FRANC-FORT	98. *Rycxdaller*, più o meno, moneta corrente	per 100. *Risdaller*, moneta di 90. *Carantani*.
LIPSIA	102. *Rycxdaller*, più o meno, moneta corrente	per 100. *Rycxdaller*, moneta corrente di 24. *Silver* grosso.
DETTO	99. *Rycxdaller*, più o meno, moneta corrente	per 100. *Rycxdaller* in Luigi bianchi vecchj.
LIONE	100. *Rycxdaller*, moneta corrente	per 120. *Scudi* di 60. sol. *Torneſi*, più o m.
NURIM-BERGA	100. *Fiorini*, più o meno, moneta corrente	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.
S. GALLO	88. *Fiorini*, più o meno, moneta di Cambio	per 100. *Fiorini*, valuta di San Gallo.
VENEZIA	96. *Rycxdaller*, più meno, moneta di Cambio	per 100. *Ducati*, banco, di 24. groſſi.
VIENNA.	99. *Fiorini*, più o meno moneta corr.	per 100. *Fiorini*, meneta corrente.

Quantunque ſi cambj da Auguſta ſopra molte Piazze in mo-

moneta di Cambio, vi ſi tengono ciò non oſtante i Libri, e le Scritture in *Rycxdaller*, *Carantani*, e *Pfenning*, od in *Fiorini*, *Carantani*, e *Pfenning*, moneta corrente, che è 27. per 100. meno della moneta di Cambio, val'a dire, che 127. *Rycxdaller* moneta corrente ſono 100. *Rycxdaller* moneta di Cambio.

Un *Rycxdaller* vale 1. $\frac{1}{2}$ *Fiorin*, o 90. *Carantani*.

Un *Fiorino* vale 60. *Carantani*, o $\frac{2}{3}$ *Rycxdaller*.

Un *Carantano* vale 4. *Pfenning*.

La Moneta corrente di Auguſta conſiſte in *Luigi-bianchi*, che vagliono 2. *Fiorini* alla pezza, ed ha diſparità del 1. al 3. per 100. contro la moneta, come ſarebbe a dire, che 100. Fiorini moneta corrente fanno 101. ſino a 103. Fiorini moneta.

L'uſo di Auguſta è contato per tutte le Piazze a 14. giorni, viſta: il mezzo uſo, ed il doppio-uſo, a proporzione.

Vi ſi accordano 5. giorni di favore dopo la Scadenza delle Lettere di Cambio, eccettuate quelle, che ſono tratte ad uno, due, o tre giorni viſta, le quali devono eſſere pagate 24. ore dopo la ſcadenza.

Nota. Non ſi accetta in Auguſta veruna Lettera di Cambio ſino a tanto ch' eſſa non abbia più che 15. giorni a traſcorrere.

Cambj della Città di Baſilea negli Svizzeri.

BASILEA

Sopra	Dà	per ricevere
AMSTERDAM	100. *Riſdaller* moneta di Cambio	per 93. *Riſd.* banco, più o meno.
DETTO	100. *Riſdaller*, detta	per 97. *Riſd.* moneta corr., più o m.
AMBURGO	100. *Riſdaller* moneta di Cambio	per 95. *Riſd.*, banco, di 3. marchi Lubs, più o men.
AUGUSTA	100. *Riſdaller*, detta	per 128. *Rycxdaller*, più o meno, moneta corrente.

DET-

DETTA	100. *Fiorini*, moneta corr., più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.
FRANC-FORT	100. *Risdaller*, moneta di Cambio	per 129. *Rycxdaller*, moneta, più o m.
DETTO	100. *Fiorini*, moneta corr., più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta.
GINEVRA	100. *Risdaller*, moneta di Cambio	per 99. *Scudi*, mon. corr., più o meno.
GENOVA	101. *Risdaller*, più o meno, moneta di Cambio	per 100. *Piastre* di 5. lire in banco.
LIPSIA	100. *Risdaller*, detto	per 125. *Rycxdaller* moneta corr. di 24. *Silverg*, più o meno.
DETTA	100. *Luigi d'oro*, vecchj, più o meno	per 100. *Luigi d'oro* vecchj.
DETTA	101. *Luigi-bianchi*, vecchj, più o m.	per 100. *Luigi bianchi* vecchj.
LIVORNO	100. *Risdaller*, moneta di Cambio	per 96. *Pezze* da 8. reali, più o meno,
LONDRA	1. *Risdaller*, detto	per 53. danari *Sterling*, più o meno.
LIONE	100. *Risdaller*, detto	per 160 Scudi di 60. Sol. di *Torneſi* più o m.
MILANO	1. *Luigi d' oro*, vecchio	per 25. lire correnti, più o meno.
DETTO	1. *Fiorino* di moneta corrente	per 67. Soldi correnti, più o men.
PARIGI	100. *Risdaller*, moneta di Cambio	per 160. Scudi di 60. Sold. *Torneſi*, più o m.
STRASBURGO	100. *Risdaller*, detti	per 160. Scudi di 60. Soldi moneta d' Alſazia, più o m.
VIENNA	100. *Risdaller*, detti	per 128. *Rycxdaller*, moneta corrente, più o meno.
ZURIG	100. *Luigi d'oro* vecchj	per 100. *Luigi d'oro* vec.
DETTO	100. *Ducati*	per 100. *Ducati*.

Nota. Si cambia altresì ſopra Norimberga, e queſto ſu 'l medeſimo piede di Auguſta.

Si

Si tengono in Basilea i Libri, e le Scritture in *Risdaller*, *Soldi*, e *danari*, o pure in Lire, Soldi, e Danari.
Altri li tengono in *Risdaller*, *Carantani*, e *Pfenning*, oppure in Fiorini, Carantani, e Pfenning.
Un *Risdaller* vale 3. lire, o 60. *Soldi*, o 108. *Carantani*.
Una Lira vale 20. Soldi, o 36. Carantani.
Un *Soldo* vale 12. danari,
Un *Fiorino* vale 60. *Carantani*.
Un *Carantano* vale 5. *Pfenning*.
Per l'addietro la moneta di Cambio consisteva in *Bajeoire*, e *Scudi*, specie tanto degli Svizzeri, come d'Ollanda ec. Da qualche tempo in qua, cioè dall' anno 1719. il Corpo de' Mercanti con l'approvazione del Supremo Magistrato, ha giudicato a proposito, per vieppiù facilitare il Commercio, di dar corso alle specie d'oro, e d'argento seguenti, cioè
A' Luigi d'oro vecchj, il prezzo de' quali fu fissato ad 11. lire, 10. soldi moneta di Cambio.
A' Luigi d'oro della Croce di Malta, il prezzo de' quali fu fissato a 16. lir. 16. soldi, detta moneta.
A' Luigi bianchi vecchj, che furono messi a 3. lir. 2. soldi, detta moneta.
Agli Scudi di tre Corone, che furono messi a 3. lir. 10. soldi, detta moneta.
Agli Scudi di Navarra di 10. al Marco, che furono messi a 56. soldi, detta moneta.
Per altro da certo tempo in qua, queste specie d'oro, e d'argento come, altresì li *Bajeoire*, e gli Scudi in ispecie, sono divenuti rari; per il che si è alzato il loro prezzo in maniera; che per avere di queste specie di danaro, si è dato di più del 2. per 100. d'Agio, i Luigi d'oro alla Croce di Malta valsero di più di 16. lir. 18. soldi, ed i Luigi d'oro vecchj, e le Doppie di Spagna vagliono dal principio dell' anno 1725. in avanti 11. lir. 13. soldi, ed i Duc. 6. lir. 9. $\frac{1}{2}$ soldi. In queste due sorte di monete, e specialmente in Luigi d' oro vecchj, o Doppie di Spagna, sono stipolati d' ordinario i pagamenti per le Lettere di Cambio, che si negoziano in Basilea, e questa appunto si può chia-

mare al preſente la moneta di Cambio. Si ſerve per li traffichi, e le vendite de' frutti, e delle manifatture ec., della moneta corrente, che conſiſte, oltre la moneta di Baſilea, e quella dell'Imperio, in Luigi d' oro vecchj, Doppie di Spagna, Ducati, Luigi d' oro nuovi, Luigi d'oro chiamati Mirlitoni ec. I Luigi d' oro vecchj, o Doppie di Spagna, vagliono 7. $\frac{1}{2}$ Fiorini, li Ducati 4. Fiorini e 100. Carantani, le altre ſorte di danaro poi hanno il prezzo ſecondo la loro abbondanza, o ſcarſezza.

Si tira per ordinario da Baſilea ſopra le altre Piazze come ſiegue, cioè

Sopra Amſterdam, Amburgo, e Londra, a due meſi di Data ec., ſovvente a corti giorni.
Sopra Ginevra, a corti giorni.
Sopra Strasburgo, a corti giorni, ed in Fiere.
Sopra Parigi, ad uno o due Uſi, od a corti giorni.
Sopra Auguſta, Nurimberga, e Vienna, ad Uſo, o 14. giorni viſta.
Sopra Francfort, e Lipſia, in Fiere ed a corti giorni.
Sopra Milano, Genova, e Livorno, a 15. giorni viſta, e qualche volta ad uno, o due meſi di Data.
Sopra Lione, in pagamenti, e ad alcuni giorni viſta.
Sopra Zurigo, ad 8. o 15. giorni viſta.
Non vi ha regolamento di giorni a favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Berlino nella Pruſſia.

BERLINO

Sopra	Dà	per Ricevere.
AMSTERDAM	127. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Rycxdaller*, mon. corrente.
DETTO	132. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Rycxdaller*, banco.
AMBURGO	132. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Rycxd.* di 5. Marchi Lubs, b. o.
BRESLAVIA	97. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Rycxd.* moneta Imperiale aumen.

NU-

		tata.
NURIMBERGA	98. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Rycxd.* moneta corrente.
DANTZICA	98. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Rycxd.* di 90. Grossi Polonesi.
LIPSIA	99. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Rycxd.* correnti di 24. *Silver* grossi
LONDRA	5. *Rycxd.*, più o m.	per 1. Lira *Sterlina*.

Nota. Berlino cambia per tutte le Piazze di sopra ennonziate in moneta di Brandeburgo, consiste i Pezzi di $\frac{2}{3}$ *Rycxdaller* di Brandeburgo, e vale una tal Pezza $\frac{2}{3}$ d' un Fiorino, o 16. *Bon-grossi*.

Vi si tengono i Libri, e le Scritture in *Rycxdaller*, *Grossi*, & *Pfenning*.

Un *Rycxdaller* vale 24. *Boni-grossi* o sia 30. *Grossi* ordinarj.

Un *Bon-grosso* vale 12. Pfenning.

L' Uso è contato in Berlino di 14. giorni, vista; como ancora in quasi tutta l' Alemagna.

Vi sono tre giorni di favore dopo la scadenza delle Lettere di Cambio, computatevi le Feste.

Cambj della Città di Bergomo.

BERGOMO

Sopra	Dà	per ricevere
BOLZANO	163. Soldi di Cambio, più o meno	per un *Rycxdaller* di 93. *Carantani*, moneta di Cambio.
LIONE	110. Soldi di Cambio, più o meno	per uno *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.
MILANO	185 Soldi, detti, più o meno	per uno *Scudo* di 117 Soldi di Cambio.
NOVI	260. Scudi, detti, più o meno	per 100. Scudi di marco.
ROMA	170. Soldi, detti, più o meno	per uno *Scudo* Romano di 10. *Giulj*.
VENEZIA	1. Scudo, detto, più o meno	per 117. Soldi, chiamati *Marchetti*, ban.

Bergomo tiene Libri, e Scritture in Lire, Soldi, Danari.
Una Lira vale 20. Soldi.
Un Soldo vale 12. Danari.

7. Lire moneta di Cambio fanno 8. lire moneta corrente in Bergomo, la qual'è lo ſteſſo, che la moneta corrente di Venezia; calcolata ſul piede di una Lira di 12. *Carantani*, valuta dell' Imperio: o ſia circa 36. lire per un Luigi d'oro vecchio, od una Doppia di Spagna.

Quanto agli Uſi delle Lettere di Cambio, Bergomo ſi regola come ſi pratica in Venezia, e queſto ſi potrà vedere in fine, dove ſi tratta de' Cambj di Venezia.

Cambj della Città di Bolzano.

BOLZANO

Sopra	Dà	per Ricevere
AUGUSTA	98. *Ricxd.*, mon. di Camb. più o men.	per 100. *Rycxdaller*, mon. di Cambio.
BERGOMO	1. *Rycxd.* moneta di Cambio	per 164. *Soldi*, più o m. mon. di Camb.
BOLOGNA	1. *Fiorino*, moneta di Cambio	per 56. *Bajocchi*, più o meno
FIRENZE	112. *Carantani*, mon. di Camb. più o m.	per 1. *Scudo* d' oro di lire 7. e mezza.
FRANCFORT	98. *Rycxd.* mon. di Camb., più o m.	per 100. *Rycxd.* moneta di Cambio.
LIONE	60. *Carantani*, mon. di Camb., più o m.	per 1. *Scudo* di 60. Sol. di *Torneſi*.
MILANO	1. *Fiorino*, mon. di Cambio	per 66. *Soldi* di Cambio, più o meno.
NAPOLI	76. *Carantani*, mon. di Camb., più o m.	per 1. *Ducato* di 10. *Carlini*.
DETTO	83. *Rycxd.*, mon. di Camb., più o m.	per 100. *Ducati* di 10. *Carlini*.
NOVI	156. *Carantani*, mon. di Camb. più o m.	per 1. *Scudo* di Marco.
ROMA	154. *Carantani*, mon. di Camb., più o m.	per 1. *Scudo* d' oro Stampe.
NURIMBERGA	98. *Fiorini*, mon. corrente, più o m.	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.

S. GAL-

S. GALLO	86. *Fiorini*, mon. di Camb., più o m.	per 100. *Fiorini*, valuta di S. Gallo.
VENEZIA	1. *Rycxd.*, mon. di Cambio.	per 130. *Soldi*, chiamati *Marchetti*, banco.

Si tengono in Bolzano i Libri, e le Scritture in *Fiorini*, *Carantani*, e *Pfenning*, moneta corrente, chiamata *Moneta Longa*.

Un *Fiorino* vale 6. *Carant.*

Un *Carantano* vale 4. danari, o *Pfenning*.

Un *Rycxdaller*, moneta Longa, o corrente, vale Fiorino 1. e mezzo, o sia 90. Carantani; per altro si fanno de' Cambj, servendosi della moneta di Cambio.

Il *Rycxdaller*, moneta di Cambio (che è immaginaria, vale 93. Carantani.

Il *Fiorino*, moneta di Cambio, vale 60. Carantani.

Si riduce la moneta di Cambio a moneta corrente al 133. per 100. all'incirca, val'a dire, che 100. Fiorini, moneta di Cambio, fanno 133. Fiorini moneta corrente, la qual moneta corrente, o sia moneta longa, consiste in Scudi, mezzi, e quarti di Scudi dell'Imperio, ed in Pezze di 17., e 7. Carantani.

Vi sono in Bolzano quattro grandi Fiere all'Anno, cioè

La prima Fiera incomincia al Lunedì dopo la Domenica *Lætare*, che si chiama Fiera di quaresima.

La seconda comincia il primo dì Feriale dopo la Festa del Santissimo Sagramento, chiamata Fiera del *Corpus Domini*.

La terza comincia nel giorno dopo la Natività della Beatissima Vergine, e si chiama Fiera di S. Bartolommeo, o di Santo Egidio.

La Quarta comincia alli 6. Dicembre, che si chiama Fiera di Santo Andrea.

Cadauna di queste Fiere dura 15. giorni.

Dal giorno 6. sino agli 11. della Fiera si proccura le accettazioni, nel giorno 12. si va alla Piazza delli Cambj per girare le parti.

Nel giorno 15. la Fiera è finita; ciò non ostante vi si danno due giorni di soprappiù per i pagamenti.

Nota. Non si tira sopra Bolzano, che in Fiera; per lo che non vi ha nè Uso, nè giorni di favore regolati.

È proibito in Bolzano come pure in Venezia, il pagare Lettere di Cambio indossate.

Cambj della Città di Bologna.

BOLOGNA

Sopra	Dà	per Ricevere
BOLOGNA	cambia per *Vienna* 48. *Bajocchi*, più o m.	per un *Fiorino* moneta corrente.
AMSTERDAM	39. *Bajocchi*, più o meno.	per 1. *Fiorino*, banco.
BOLZANO	64. detti, più o meno.	per 1. *Fiorino* moneta di Cambio.
DETTO	48. detti, più o meno	per 1. *Fiorino* moneta corrente.
FIRENZE	106. detti, più o meno	per 1. *Ducatone* di 7. Lire.
GENOVA	139. detti, più o meno	per 1. *Scudo* d'arg. di 7. lire 12. soldi.
LIVORNO	87. detti, più o meno	per 1. *Pezza* di 8. Reali.
LIONE	56. detti, più o meno	per 1. *Scudo* di 60. Soldi di *Torneſi*.
MILANO	110. detti, più o meno	per 117. *Soldi* di Cambio.
DETTO	83. detti, più o meno	per 1. *Scudo* di 6. Lire correnti.
NAPOLI	72 *Bajocchi*, più o meno	per un *Ducato* di 10. *Carlini*.
NOVI	175. *Scudi* di 85. *Bajocchi*, più o m.	per 100. *Scudi* di marco.
ROMA	99. *Bajocchi*, più o meno	per un *Scudo* Romano di 10. *Giuli*.
VENEZIA	1. *Scudo* di 85. *Bajocchi*, più o m.	per 130. Soldi, chiamati *Marchetti*, banco.
DETTA	58. *Bajocchi*, più o m.	per un *Ducato* corren.

Si

Si tengono in Bologna i Libri, e le Scritture in *Lire, Soldi*, e *Danari*; alcuni li tengono in Piastre, e Bajocchi.

La Lira vale 20. Soldi, ed il Soldo 12. danari.

La Piastra vale 85. Bajocchi, o Soldi.

Un Soldo, Bajocco, o Bolognio, significano la medesima cosa.

100. Bajocchi fanno 10. Giulj, o sia un Scudo Romano.

Un Luigi d'oro vi vale	lir. 17.	a	17. soldi 5.
Una Doppia di Spagna	17.	a	17. soldi 5.
Una Doppia di Roma	16.	sol.	10.
Detta d'Italia	16.	sol.	10.
Un Zecchino di Venezia	10.	sol.	5.
Detto di Firenze	10.		
Un Ducato	9.	sol.	15. a 16.
Una Genovina, o Scudo d'Argento di Genova	6.	sol.	12.
Un Filippo	4.	sol.	18.
Un Ducatone di Milano, Roma, e Firenze	5.	sol.	5.
Una Pezza da 8. Reali, o sia Piastra	4.	sol.	5.
Uno Scudo di Bologna	4.		

Queste spezie variano alcune volte di prezzo, secondo che sono ricercate, e secondo la loro abbondanza; o scarsezza.

L'Uso in Bologna è di 8. giorni a vista, non compreso il giorno dell'accettazione, ne della scadenza. Nel nono giorno conviene che siegua il pagamento, o la protesta, imperciocchè non vi ha alcun giorno di favore dopo la scadenza delle Lettere.

Cambj della Città di Bordeò.

BORDEO'

Sopra	Dà	per ricevere
BORDEO,	cambia per *Londra* 1. Scudo di 60. soldi	per 32. Danari *Sterlinghi*, più o m.

	Torneſi.	
AMSTERDAM	1. *Scudo* di 60. Soldi Torneſi	per 60. danari de groſſi, banco, più o meno.
ANVERSA	1. detto	per 59. danari de groſſi, moneta di Cambio, o di permiſſione, più o m.
AMBURGO	1. detto	per 30. Soldi *Lubs*, banco, più o m.
LIONE e PARIGI	100. *Lire* di 20. Sol. di *Torneſi*.	per 99. Lire di 20. Soldi Torneſi, più o meno.

Si tengono in Bordeò Libri, e Scritture in *Lire*, *Soldi* e *Danari*.
Una lira vale 20. Soldi.
Un Soldo vale 12. danari.
L'Uſo per tutte le Piazze di ſopra ennonziate, è contato per 30. giorni di Data.
Vi ſono 10. giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere, computandoſi le Domeniche, e le Feſte.

Cambj della Città di Bremen.

RREMEN

Sopra	Dà	per Ricevere.
AMSTERDAM	124. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Riſdaller*, moneta corrente.
DETTO	130. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Riſdaller*, banco
AUGUSTA	97. *Rycxd.*, più o meno.	per 100. *Rycxd.* moneta corrente.
AMBURGO	130. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Rycxd.*, ban. di 48. Soldi Lubs.
DETTO	100. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Riſd.* moneta corrente.
BRESLA.	97. *Rycxdaller*, più	per 100. *Rycxdaller*,

VIA

VIA	o meno.	moneta Imperiale aumentata.
FRANC-FORT	99. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Rycxdaller*, *Edict.* od in Luigi d'argento.
DETTO	96. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Risd.*, in moneta
LIPSIA	99. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Risdaller*, moneta corrente.
LONDRA	546. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. Lire *Sterline*.
NURIMBERGA	96. *Rycxdaller*, più o meno	per 132. *Rycxd.* moneta corrente.

Bremen cambia ſopra tutte le Piazze di ſopra nominate in moneta di Cambio, eſſendo eſſa di Pezze vecchie di due terzi, in luogo che la moneta corrente conſiſte in Pezze nuove di due terzi, la qual moneta corrente è un poco minore della moneta di Cambio.

Si regolano in Bremen Libri, e Scritture a *Rycxdaller*, e *Groſſi*.

Il *Rycxdaller* vale 3. *Marchi*, o ſia 72. *Groſſi*.

Il *Marco* vale 24. *Groſſi*.

L'Uſo per tutte le Piazze dell'Imperio è di 14. giorni viſta; per Amſterdam ſi ſtipola il termine del pagamento nella Lettera di Cambio; e per Londra vi è un meſe di Data.

Non vi ha regolamento in riguardo a' giorni di favore.

Cambj della Città di Breslavia.

BRESLAVIA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	134. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Risdaller*, banco.
AUGUSTA	100. *Fiorini*, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.

AMBURGO	134. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Risd.* banco di 48. soldi *Lubs*.
DANTZICA	103. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Risd.* di 90. Grossi Polonesi.
NURIMBERGA e VIENNA.	100. *Fiorini*, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.

Breslavia cambia per tutte le Piazze di sopra citate in moneta Imperiale aumentata, la quale viene così chiamata, perchè le Pezze di 15. Carantani sono state alzate a 17., e quelle di 6. Carant. a 7.

Si tengono in Breslavia Libri, e Scritture in due maniere, cioè.

Gli uni in *Rycxdaller*, *Silvergrossi*, e *Pfenning*.

Gli altri in *Rycxdaller*, *Carantani*, e *Pfenning*.

Il *Rycxdaller* vale 30. *Silvergrossi*, o 90. Carantani.

Il *Silvergros* vale 3. Carantani, e 12. Pfenning.

Il *Carantano* vale 4. Pfenning.

Vi si conta l'Uso di tute le Piazze a 14. giorni dopo l'accettazione, il mezzo Uso a 7. giorni, il doppio Uso a 28. giorni dopo l'accettazione.

Non vi ha che 6. giorni di favore per pagare le Lettere di Cambio dopo la scadenza; come in Amsterdam; ma quelle a vista devono essere pagate 24. ore dopo la presentazione.

BRUSSELLES.

Questa Piazza tiene Libri, Scritture, e cambia come in Anversa.

Cambj della Città di Cadice.

CADICE

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	1. *Ducato* di 375. Maravedis.	per 105. danari de grossi, banco, più o meno.
ANVERSA	1. detto	per 105. detti, mo-

		neta di Cambio, o di permissione, più o meno.
AMBURGO	1. Ducato come sopra	per 105. danari de grossi, banco, più o meno.
FIRENZE	150. *Maravedis*, più o meno	per uno *Scudo d' oro* di lire 7. $\frac{1}{2}$
GENOVA	120. *Pezze* correnti di 8. *Reali*, più o m.	per 100. *Pezze* di 5. Lire.
DETTA	100. Doppie	per 100. Doppie, più o meno.
LIVORNO	116. *Pezze* correnti, più o meno, di 8. *Reali*	per 100. *Pezze* da 8. Reali.
LONDRA	1. *Pezza* da 8. Reali	per 42. danari *Sterlini*, più o men.
LIONE	1. detta	per 80. soldi *Tornesi*, più o meno.
DETTO	1. Doppia	per 18. Lire Tornesi, più o meno.
MADRID	100. Doppie	per 100. Doppie, più o meno
MILANO	320. *Marav.*; più o meno	per 117. Soldi di Cambio.
NAPOLI	280. *Marav.*, più o meno	per un *Ducato* di 10. *Carlini*.
NOVI	630. *Marav.*, più o meno	per uno *Scudo* di marco.
PARIGI	1. *Pezza* di 8. Reali	per 80. soldi *Tornesi*, più o meno.
ROMA	620. *Marav.*, più o meno	per 1. *Scudo* d' oro Stampe.
VENEZIA	290. *Marav.*, più o m.	per 1. *Ducato*, banco.

Cadice Cambia per tutte le Piazze in vecchia Plata, che vale 25. per 100. più che la nuova; val' a dire, che 100. Reali vecchia Plata vagliono 125. Reali nuova Plata.

Vi si tengono Libri, e Scritture in *Reali*, e *Maravedis* vecchia Plata.

Un *Reale* vale 4. *Quartiglie*, 16. *quarti*, o 34. *Maravedis*.

Undici Reali, ed un Maravedis fanno un Ducato di 375. Maravedis, che è il Ducato, di cui si serve nel Cambio: se ne fa mercanzia, ed il Ducato non è contato, che di 11. Reali, o di 374. Maravedis.

Una Pezza, vecchia Plata, vale 8. Reali, o 272. Maravedis.

Una Doppia dall' anno 1686. sino al Gennajo del 1726. valeva 32. Reali vecchia Plata; ma dal Gennajo 1726. in avanti venne fissata per ordine del Re a 40. Reali di Plata.

La moneta, che è presentemente corrente, e con la quale si fanno tutti i pagamenti, si fabbrica in Ispagna dall'anno 1718. in avanti. Il suo titolo è al di sopra di 9. danari, ciò che fa un aumentazione di 25. per 100. di liga; ed oltre la differenza del titolo ve ne ha ancora una sul peso di presso a 10. per 100.

Una tal Pezza vale 8. *Reali* di Plata.

Li doppj Reali, e Reale di Plata del medesimo titolo non hanno corso che per 2. Reali, ed 1. Reale.

Le Pezze effettive fabbricate nelle Indie ed in Ispagna prima dell'anno 1718., che sono del titolo di 11. Danari, vagliono 9. $\frac{1}{2}$ Reali di plata.

Le mezze Pezze della stessa fabbrica, e del medesimo titolo vagliono Reali di plata 4. $\frac{3}{4}$

Le Doppie d'oro, delle quali 34. fanno il Marco di Spagna, che è meno forte di quello di Francia de 6. $\frac{1}{2}$ per 100. vagliono 40. Reali di plata.

Nota. Che le Pezze effettive, quali vengono dalle Indie, sono considerate come Mercanzia, e si negoziano col 20. sino al 25. per 100. di beneficio contro la moneta corrente. Le Pezze con questa primizia, o sia Agio, si calcolano allora per 8. Reali di plata. Avanti il mese di Gennajo 1726. non vi aveva che una primizia del 4. al 6. per 100., ma ella è salita dopo l'Editto Regio degli 8. Febbrajo 1726., col quale fu decretato, che abbia corso in tutti i suoi Stati

ſi per 9. ½ Reali di plata in vece di 8. E con altro Editto del meſe precedente aveva già aumentate le Doppie a 36. Reali di plata, in luogo che prima erano di 32., e ſucceſſivamente ſono ſtate aumentate a 40., e ciò dura ancora.

Tutte le Lettere, che ſi tirano ſopra degli Eſteri, o vengono dall' Eſtero, ſono ordinariamente ad Uſo, che è di 60. giorni di Data.

Li giorni di grazia, o di favore, per il pagamento delle Lettere dell' Eſtero, ſono 6. giorni dopo la ſcadenza, computate le Feſte; e quelli del rimanente delle Lettere tirate dalla Spagna ſopra Cadice, ſono 14. gior.

Il Senſaliſmo delle Lettere di Cambio, e la Compra delle Pezze ſi paga al 2. per mille.

Vi ſono ancora de' Ducati, delle Pezze degli Scudi, e de' Reali *di Vellon*, o *Billon*, colle quali ſi paga ne' Banchi, che concernono agli affari del Re, le rendite ec., ma comechè non ha ciò verun legame con i Cambj, ſi ſtima ſuperfluo il darne quì notizia al Pubblico.

Cambj della Città di Colonia.

COLONIA

Sopra	Dà	per ricevere
AMSTERDAM	130. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Riſdaller*, mon. corrente.
DETTO	138. detti, più o meno	per 100. *Riſd.*, banc.
ANVERSA	135. detti, più o meno	per 110. *Riſd.*, moneta di Cambio.
AUGUSTA	102. detti, più o meno.	per 100. *Rycxd.* moneta corrente.
FRANCFORT	98. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.*, in moneta.
LIPSIA	102. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.* moneta corrente.

NURIM-

NURIMBERGA, e VIENNA	102. detti, più o no	per 100. *Rycxd.* moneta corr.	

Vi si tengono Libri, e Scritture in *Rycxdaller*, ed *Albus*.
Un Rycxdaller vale 78. Albus ordinariamente, ma in alcune occasioni si conta per 80. Albus, cioè ne'Cambj sopra Anversa, Lipsia, e la Francia. Questo è il danaro, che si chiama Specie.
L'Albus vale in Colonia 2. Carantani, 8. Helleri, o 12. Pfenning.
Vi sono 6. giorni di favore dopo la Scadenza delle Lettere di Cambio, e quanto all'Uso questa Città si conforma al rimanente dell Alemagna, contando 14. giorni dalla vista per un Uso.

Cambj della Città di Coppenaga nella Danimarca.

COPPENAGA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	100. *Risdaller* Danesi più o meno	per 100. *Risdaller*, mon. corr.
AMBURGO	109. detti, più o m.	per 100 *Risd.* banc. di 48. soldi *Lubs*.
DANTZICA	100. *Risdaller* detti	per 100. *Risdaller*, Poloneſi, più o m.
LONDRA	4. $\frac{1}{4}$ *Risd.* detti, più o meno.	per una Lira *Sterlina*.

Vi si tengono i Libri in *Risdaller*, *Marchi* e *Soldi* Danesi.
Un Risdaller vale 6. Marchi, o 4 *Oort* Danesi.
Un Marco Danese vale 16. Soldi Danesi, o pure 8. Soldi di Lubs
Un Oort Danese vale $\frac{1}{2}$ Marco Danese, o 24. Soldi Danesi.
Due Soldi Danesi fanno un Soldo Lubs.
Un Soldo Danese è composto di 12. Danari Danesi.

Co-

Comecchè Coppenaga non cambia, che con le Piazze di ſopra ſpecificate, non ſi tira ad Uſo, ma ſi ſpiega nella Lettera Cambiale il tempo, in cui dev'eſſa reſtare pagata.

Vi ſono 8. giorni di favore per il pagamento delle Lettere di Cambio dopo la loro ſcadenza.

Cambj della Città di Coningsberga.

CONINGSBERGA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	261. *Groſſi* Poloneſi, più o meno	per 1. *Lira* de groſſi, moneta corr.
AMBURGO	110. *Groſſi* Poloneſi, più o meno	per 1. *Riſd.* di 48. Soldi *Lubs*, banco.
BRESLAVIA	100. *Rycxdaller*, moneta di Brandeburgo	per 100. *Rycxd.* mon. Imper. aumentata, più o meno.
FRANCFORT	84. Groſſi Poloneſi, più o meno	per 1. *Rycxd.*, in moneta.
DETTO	100. *Rycxd.*, moneta di Brandeburgo	per 105. *Rycxd.* moneta, più o m.
LIPSIA	100. *Rycxd.*, moneta di Brandeburgo	per 101. *Rycxd.* mon. corr., più o m.
NURIMBERGA	56. *Groſſi* Poloneſi, più o meno	per 1. *Fiorino*, mon. corrente.

Si tengono i Libri, e le Scritture in *Ricxdaller*, *Groſſi*, e *Pfenning*.

Un Rycxdaller vale 3. Fiorini, o 90. Groſſi.

Un Fiorino, o ſia Tinfe, vale 30. Groſſi.

Un Groſſo vale 18. Pfenning.

L'uſo Per l'Alemagna e di 15. giorni viſta, e per Amſterdam ſi tira il più delle volte a 41. giorni di Data.

Vi ſono 6. giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Dantzica.

DANTZICA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	270. *Groſſi* Poloneſi, più o meno	per *t. Lira* de groſſi, banco.
AMBURGO	110. *Groſſi* detti, più o meno	per 1. *Rycxd.* di 48. ſoldi *Lubs*, banco.
BRESLAVIA	100. *Rycxdaller*	per 103. *Rycxd.* moneta Imper. aument. più o m.
FRANCFORT	84. *Groſſi* Poloneſi, più o meno	per 1. *Rycxd.* mon. di 90. *Carantani.*
DETTO	100. *Rycxdaller*	per 105. *Rycxd*, moneta, più o m.
LIPSIA	100. *Rycxdaller*	per 101. *Rycxd.* mon. corr., più o m.
NURIMBERGA	56. *Groſſi* Poloneſi, più o meno	per 1. *Fiorino*, mon. corrente.

Si tengono Scritture, e Libri in *Rycxdaller*, *Groſſi*, e *Pfenning*.
Alcuni però li tengono in *Fiorini*, *Groſſi*, e *Pfenning*.
Il Rycxdaller vale 3 Fiorini, o 90 Groſſi.
Un Fiorino vale 30 Groſſi.
Un Groſſo vale 18 Pfenning.
L'Uſo per l'Alemagna è di 15. giorni viſta, e per Amſterdam ſi tira il più di ſpeſſo a 40. giorni Data.
Si accordano 10. giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Firenze.

FIRENZE

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	1. *Pezza* da 8. Reali	per 93. Danari de

DAM		grossi, banco, più o meno
BOLZANO	1. detta	per 112. *Carantani*, mon. di Cambio, più o m.
CADICE	1. detta	per 350. *Maravedis*, più o meno, vecchia plata.
LISBONA	1. detta	per 1000. *Rais*, più o meno.
LIVORNO	118. *Soldi* comuni, più o m.	per 1. *Pezza* da 8. Reali.
DETTO	100. *Ducatoni* di 7. lire	per 115. *Pezze* da 8. Reali, più o m.
LONDRA	1. *Pezza* da 8. Reali	per 52. Danari *Sterlini*.
LIONE	1. detta	per 85. Soldi *Torneſi*.
MADRID	1. detta	per 440. *Maravedis*, più o meno, nuova plata.
MILANO	1. detta	per 124. *Soldi* di Cambio.
NAPOLI	100. dette	per 140. *Duc.* di 10. Carlini, più o m.
NOVI	150. dette più o meno	per 100. *Scudi* di marco.
ROMA	100. dette	per 70. *Scudi* d' oro Stampe.

VENEZIA 70. dette più o meno per 100. *Ducati*, ban.

Si tengono in Firenze Scritture, e Libri in *Scudi*, *Soldi* e *Danari d'oro*.

Uno Scudo d'oro vale 20. ſoldi d'oro, o lire 7. $\frac{1}{2}$ ovvero 150. Soldi comuni. Un Soldo d'oro vale 12. Dan. d'oro.

L'Uſo è praticato come ſiegue:

Per l'Inghilterra 3. meſi dalla Data della Lettera.

Per Amſterdam, ed Amburgo 2. meſi dalla Data della Lettera.

Per Napoli 20. giorni di Data, e 15. giorni, viſta.

Per Roma, e Milano, 10 giorni, viſta.

Per

Per Venezia, 5. giorni vista, ed a 20. giorni di Data. Non vi sono giorni di grazia fissati, stantecchè la Lettera di Cambio dopo la di lei scadenza deve essere pagata, o protestata avanti la partenza del Corriero per la Piazza, d'onde essa è tirata.

Resta proibito di pagar Lettere di Cambio indossate.

Cambj della Città di Francfort.

FRANCFORT

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	138. *Rycxdaller*, moneta, più o meno.	per 100. *Risdaller*, banco.
DETTO	132. detti, più o meno	per 100. *Risd.* moneta corr.
ANVERSA	131. detti, più o meno	per 100. *Risd.*, moneta di Cambio, o di permissione.
AMBURGO	136. detti, più o meno	per 100. *Risd.*, banco
AUGUSTA	103. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.*, moneta corr.
BASILEA	130. detti, più o meno	per 100. *Risd.*, moneta di Cambio.
BREMA	105. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Rycxd*, moneta di Cambio.
DETTA	104. detti, più o meno	per 100. *Ryxcd.*, moneta corrente.
BRESLAVIA.	102. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.* moneta Imperiale aumentata.
COLONIA	102. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.* di 78. *Albus*.
GINEVRA	131. detti, più o meno	per 100. *Scudi*, moneta corr.
LIPSIA	105. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.*, moneta corr.

LON-

LONDRA	130. *Batz*, più o m.	per una Lira *Sterlina*.
LIONE	124. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Scudi* di 60. Soldi *Torneſi*.
NURIMBERGA	103. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.*, moneta corr.
PARIGI	124. detti, più o meno	per 100. *Scudi* di 60. Soldi *Torneſi*.
STRASBURGO	125. detti, più o meno	per 100. *Scudi*, moneta d'Alſazia.
VENEZIA	120. detti, più o meno	per 100. *Ducati*, banco.
VIENNA	103. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.*, moneta corrente.

Si tengono in Francfort Libri, e Scritture in *Rycxdaller*, *Carantani* e *Pfennig*, o pure in *Fiorini*, *Carantani* e *Pfenning*.

Un *Rycxdaller* vale *Fiorini* 1. e mezzo, *Batz* 22. e mezzo, o 90. *Carantani*.

Un *Fiorino* vale 15. *Batz*, o 60. *Carantani*.

Un *Carantano* vale 4. *Pfenning*.

Vi ſono principalmente quattro ſorte di monete in uſo a Francfort, cioè:

MONETA di CAMBIO, conſiſtente in Scudi della Croce, Scudi d'Olanda, di Colonia ec., come pure in Baieoires.

L'EDICT GELT, o ſia moneta d' Editto, conſiſtente in Scudi dell' Imperio, in Luigi bianchi vecchj di Francia, che vagliono tanto l' uno come l' altro, due Fiorini per cadauno.

LA MONETA, che conſiſte in pezze di 12. 6., 4., e 2. Carantani.

LA MONETA CORRENTE conſiſteva per l' addietro in una ſorta di Fiorini, che già da qualche tempo ſono divenuti rariſſimi; per altro comechè ſi tira ancora da Amſterdam Sopra Francfort in moneta corrente, reſtavi regolato, che per 100. Fiorini moneta corrente ſieno pagati 104. Fiorini in moneta, e la metà della differenza, o dell' Agio dell'

Edict Gelt contro la moneta. Se ſi ſuppone adunque, che l' *Edict Gelt* vaglia 3 per 100. più, che la moneta, la metà dell' Agio ſarà 1. e mezzo per 100., e così ſopra l'eſpoſto piede la differenza della moneta corrente contro la moneta ſarà 5. e mezzo per 100., val'a dire, che 100. Fiorini in moneta corrente valeranno 105 e mezzo Fiorini in moneta.

La moneta di Cambio vale 32. per 100., o ſi preſſo, più che la moneta, coſicchè 100. Fiorini moneta di Cambio vagliono circa 132. Fiorini in moneta.

In Francfort ſi tengono due grandiſſime Fiere ogni anno, l'una a Paſqua, e l'altra in Settembre: ciaſcuna di queſte dura tre Settimane.

La prima comincia (dopo l' anno 1727.) il Martedì dopo Paſqua. Dall' anno 1711. ſino al 27. cominciò 8. giorni dopo Paſqua; e prima dell' anno 1711. cominciò tre Settimane più preſto, cioè 15. giorni avanti Paſqua.

La ſeconda, detta Fiera di Settemb., comincia alla Domenica avanti, o dopo la Feſta della Natività di Maria Vergine Santiſſima; ſecondo che s' incontrano i giorni: mentre ſe queſta cade in Domenica, Lunedì, Martedì, o Mercoledì, la Fiera comincia nella Domenica precedente; ſe poi la Feſta viene in Giovedì, Venerdì, o Sabbato, la Fiera comincia nella Domenica ſeguente.

L' uſo di Francfort per tutte le piazze è di 14. giorni dopo l' accettazione; il doppio, ed il mezzo Uſo, a proporzione.

Fuori di Fiera vi ſono 4. giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Ginevra.

GINEVRA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	1. *Scudo*, moneta corrente	per 93. danari, banco, più o meno.

DET-

DETTO	100. *Scudi*, moneta corrente, più o m.	per 98. *Rycxd.*, mon. più o meno.
AUGUSTA	100. detti	per 127. *Rycxdaller*, moneta corrente più o meno.
BASILEA	99. detti, più o meno	per 100. *Risd.*, moneta di Cambio.
FRANCFORT	100. detti	per 130. *Rycxd.*, più o meno in moneta.
GENOVA	101. detti, più o m.	per 100. *Pezze* di 5. Lire in banc.
LIPSIA	100. detti	per 126. *Rycxd.*, moneta corr.
LIVORNO	97. detti, più o meno	per 100. *Pezze* da 8. Reali.
LONDRA	1. detto	per 55. danari *Sterlingh*, più o meno.
LIONE	100. detti	per 163. *Scudi*, più o meno di 60. soldi *Torneſi*.
MILANO	96. *Doppie*, più o meno di 11. Lire 5. Soldi	per 100. *Doppie* di 24. Lire correnti, o 2400. lire moneta corrente.
NURIMBERGA	100. *Scudi*, moneta corrente.	per 127. *Rycxdaller* moneta corrente, più o meno.
PARIGI	100. detti	per 162. *Scudi*, più o meno, di 60. Soldi *Torneſi*.
TORINO	101. *Doppie*, più o meno di 11. Lire 5. Soldi.	per 100. *Doppie* di 16. Lire Ducali, o per 1600. lire Ducali.

Nota. Che il Cambio ſopra Milano dev' eſſere inteſo come ſe ſi daſſe a Ginevra 96., più o meno volte 11. Lire 5. Soldi moneta corrente per Lire 2400. moneta corrente in Milano. Siegue lo ſteſſo nel Cambio

ſopra Torino, poichè ſi danno in Ginevra 101. volte più o meno, 11. Lire 5. Soldi, moneta corrente, per 1600. Lire Ducali, che ſi chiamano pure Lire di Piemonte.

Alcuni in Ginevra tengono i loro Libri, e Scritture in *Scudi*, *Soldi*, e *Danari*, altri in *Lire*, *Soldi*, e *Danari*.

Uno Scudo vale 3. Lire, o 60. Soldi.

Una Lira vale 20. Soldi.

Un Soldo vale 12. danari.

L' uſo di Ginevra per l' Olanda, l' Inghilterra, e la Francia è contato ad un meſe di 30. giorni di Data; per Auguſta, Francfort, Nurimberga, e Lipſia 14. giorni dopo l' accettazione; per Torino, Milano, Genova, e Livorno a 15. giorni viſta.

Vi ſono 4. giorni di favore per il pagamento delle Lettere di Cambio dopo la loro ſcadenza.

Cambj della Città di Genova.

GENOVA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	1. *Piazza* di 5. Lire	per 96. danari de groſſi, banco, più o meno.
CADICE	1. *Scudo* di Marco	per 640. *Maravedis*, vecchia plata, più o meno.
LIVORNO	99. *Soldi* comuni, più o meno	per 1. *Pezza* da 8. *Reali*.
LONDRA	1. *Pezza* di 5. Lire	per 45. danari *Sterlingh*, più o m.
LIONE	110. *Scudi* di Marco	per 290. *Scudi*, più o meno, di 60. Soldi *Torneſi*.
MILANO	1. *Scudo* di 4. Lire	per 79. *Soldi* di Cambio, più o m.

NAPOLI	80. *Sol.* com., più o m.	per 1. *Ducato* di 10. *Carlini*.
NOVI	122. $\frac{2}{5}$ Scudi d'Argento di 7. $\frac{3}{5}$ lire	per 100. *Scudi* di Marco.
ROMA	115. *Soldi* communi, più o meno	per 1. *Scudo* Romano di 10. *Giulj*.
VENEZIA	1. *Scudo* di 4. Lire	per 105. *Soldi* banco, chiamati in Lingua del Paese *Marchetti*, più o m.

Nota. Tutte le Lettere di Cambio sono pagate in Banco, eccettuate quelle, che spiegano espressamente moneta corrente fuori di Banco, le quali perdono il 16. fino al 17. per 100. contro la moneta di Banco; cioè a dire, che 100. Lire di Banco fanno 116. fino a 117. Lire fuori di Banco. Si serve della moneta corrente fuori di Banco per il pagamento delle Mercanzie.

Si tengono in Genova Libri, e Scritture in *Pezze*, *Soldi*, e *Danari* d'oro in *Lire*, *Soldi*, e *Danari* comuni.

Una Pezza vale 20. Soldi d'oro, o 100. Soldi comuni, o 5. Lire.

Un Soldo d'oro vale 12. danari, d'oro. o 5. Soldi comuni.

Una Lira vale 20. Soldi comuni.

Un Soldo comune vale 12. danari comuni.

Uno Scudo d'Argento vale 7. Lire e 12. Soldi comuni.

Le Pezze, e gli Scudi d'Argento sono monete in ispecie reali, come ancora le Doppie, quali essendo di peso vagliono 18. Lire 18. Soldi fino a 19. Lire. Le Doppie di Spagna di peso vagliono 19. Lire e 2. Soldi. Le Lisbonine 30. Lire e 4. Soldi. Ciò s' intende in Banco; ma lo Scudo di 4. Lire è immaginario, come pure lo Scudo di Marco, il quale è calcolato ordinariamente per una mezza Doppia, aggiugnendovisi 1. per 100., così che 101. Scudi di Marco fanno 100. Scudi d' oro, o tante mezze Doppie.

L' uso si pratica in Genova come siegue:

Di Londra, tre mesi dalla Data delle Lettere.

Di Lisbona, Cadice, e Madrid, due mesi dalla Data delle Lettere.

D' Amſterdam, e d'Amburgo, due meſi dalla Data delle Lettere.

Di Roma, e Venezia 15. giorni viſta.

Di Firenze, Livorno, e Milano, 8. giorni viſta.

Di Napoli, 22. giorni viſta.

Si accordano 30. giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere a ſequela dello Statuto; ma li Portatori delle Lettere di Cambio non ſono obbligati ad aſpettare sì lungo tempo, potendo farle proteſtare nel giorno ſeguente alla ſcadenza, quantunque d'ordinario ſi aſpetti 8. o 15. giorni, avanti di ciò fare.

Cambj della Città di Lipſia

LIPSIA

Sopra	Dà	per ricevere
AMSTERDAM	132. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Riſdaller*, banco.
DETTO	126. *Rycxd.*, più o meno	per 100. *Riſdal.* moneta corrente.
AMBURGO	132. detti, più o meno	per 100. *Riſd.*, banco di 48. Soldi *Lubs.*
AUGUSTA	98. detti, più o m.	per 100. *Rycxd.*, moneta corrente.
BOLZANO	98. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.* moneta corrente.
DANTZICA	101. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.* di 90. Groſſi *Poloneſi*.
FRANCFORT	96. detti più o m.	per 100. *Rycxd.* in moneta.
LONDRA	5. $\frac{1}{2}$ detti più o m.	per una Lira *Sterlina*.
LIONE	80. detti più o meno	per 100. *Scudi* di 60. Soldi *Torneſi*.
NURIMBERGA	98. detti, più o m.	per 100. *Rycxd.* correnti.
VIENNA	98. detti, più o m.	per 100. *Rycxd.* moneta corr.

Si cambia per tutte le Piazze di ſopra ſpecificate in moneta corrente, che conſiſte in Pezze di due terzi, ed un terzo di Saſſonia, Brandeburgo, e Luneburgo.

Vi ſi tengono Libri, e Scritture in *Rycxdaller Silvergros* e *Pfenning*.

Un Rycxdaller vale 24. Silvergros, o Buoni-groſſi.

Un Silvergros, o ſia Buon-groſſo, vale 12. Pfenning.

Si tengono in Lipſia tre celebri Fiere ogni anno, e ſono.

Fiera dell' Anno nuovo, che comincia nel primo giorno dell' Anno, o il Lunedì ſeguente, ſe l' anno principia in Domenica.

Fiera di Jubilate, che comincia nel Lunedì della terza ſettimana dopo Paſqua.

Fiera di San Michiele, che comincia nella Feſta del detto Arcangelo, o ſia alli 29. di Settembre, quando cada in Domenica; ſe nò, principia nella Domenica ſeguente.

Ogni Fiera dura 15. giorni, o due ſettimane: la prima è quella della Fiera, la ſeconda del pagamento. Si proccurano le accettazioni delle Lettere di Cambio nel ſecondo giorno della Fiera; ma allorquando quello, ſopra di cui ſono tirate, ne vuole prolongare l' accettazione ſino alla ſettimana del pagamento, egli è permeſſo.

L' uſo è contato in Lipſia 14. giorni dopo l' accettazione, il doppio, ed il mezzo Uſo a proporzione.

Fuori del tempo delle Fiere vi ſono 5. giorni di favore per il pagamento delle Lettere di Cambio dopo la loro ſcadenza.

Cambj della Città di Lisbona nel Portogallo.

LISBONA.

Sopra	Dà	per Ricevere
LISBONA	cambia per *Londra* 1000. *Rais*.	per 5. *Schelinghi Sterlini*, più o m.
AMSTERDAM	1. *Crociado* di 400. *Rais*	per 45. danari de gr. ban. più o m.

AMBURGO	1. detto	per come ſopra.
CADICE	1000. *Rais*, più o meno	per 1. *Ducato* di 375. *Marav.*, vecch. pl.
FIRENZE	950. *Rais*, più o meno.	per 1. *Scudo* d'oro di di Lire 7. $\frac{1}{2}$
GENOVA	830. *Rais*, più o m.	per 1. *Pezza* da 5. Lire.
LIVORNO	810. *Rais* più o meno	per una *Pezza* da 8. *Reali*
LIONE	650. *Rais*, più o m.	per 1. *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.
MADRID	800. *Rais*, più o m.	per 1. *Ducato* di 375. *Marav.*, nuova pl.
ROMA	1050. *Rais*, più o m.	per uno *Scudo* Romano di 10. *Giulj*.
DETTA	1527. *Rais*, più o meno	per 1. *Scudo* d'oro Stampe de 15. *Giulj*.
VENEZIA	780. *Rais*, più o m.	per 1. *Ducato*, banco

Vi ſi tengono Libri, e Scritture in Rais per *Millioni*, *Miliaria*, e *Centinaja*, dividendo, e ſeparando primieramente le Centinaja con un e tagliato per lungo con un ſottile tratto di penna; e li Milioni dalle Miliara, con un puntino.

Le monete reali del Portogallo coſiſtono

In Groſſe Pezze d' oro fino di Duc. che vagliono 10000. Rais

In Doppia Moeda, o ſia Doppia da due, che vale 4000. Rais.

In Moeda, qual'è la Doppia ſemplice, che vale 2000. Rais.

In mezza-Moeda, o ſia mezza-Doppia, che vale 1000. Rais.

In Crociadi non marcati, de'quali ſi ſerve per i Cambj, e ſono calcolati per 4000. Rais

In Doppie di Spagna, che vagliono 3000. Rais, ed

In Piaſtre, che vagliono 750. Rais per cadauna.

L'Uſo è contato in Lisbona, per l'Olanda, Inghilterra,

ra, Genova, Livorno, e Venezia due meſi dalla Data delle Lettere.

Vi ſono ſei giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Livorno.

L I V O R N O

Sopra	Dà	per Ricevere.
AMSTERDAM	1. *Pezza* da 8. Reali	per 92. *dan.* de groſſi, banco, più o m.
FIRENZE	116. *Pezze* più o meno	per 100. *Ducatoni* di 7. Lire.
GINEVRA	98. dette più o meno	per 100. *Scudi*, moneta corrente.
GENOVA	102. dette, più o meno	per 100. *Pezze di* 5. Lire
LISBONA	1. detta	per 810. *Rais.* più o meno.
LONDRA	1. detta	per 52. danari *Sterlingh*, più o m.
LIONE	1. detta	per 85. Soldi *Torneſi*, più o meno.
MILANO	1. detta	per 126. *Soldi*, moneta corrente, più o meno.
NAPOLI	100. dette	per 112. *Ducati* 10. *Carlini*, più o m.
NOVI	185. dette, più o no	per 100. *Scudi di* Marco.
ROMA	120. dette, più o meno	per 100. *Scudi* Romani di 10. *Giulj*.
DETTA	1 detta	per 120. *Soldi* Rom., più o meno, de quali 133. $\frac{1}{3}$ fanno 1. *Scu.* di 10. *Giulj*.
VENEZIA	100. dette	per 104. *Ducati*, banco, più o m.

Vi

Vi ſi tengono Libri, e Scritture in *Pezze*, *Soldi*, e *Danari* d'oro.

Una Pezza vale 20. Soldi d'oro, o 6. Lire.

Un Soldo d'oro vale 12. danari d'oro.

Una Lira vale 20. Soldi comuni, ed il Soldo vale 12. danari comuni.

L'uſo è praticato come ſiegue: di Londra, e Lisbona, tre meſi dalla Data delle Lettere.

D'Amſterdam, e d'Amburgo, due meſi dalla Data delle Lettere.

Di Roma, e Venezia, 15. giorni, viſta.

Di Firenze, e Milano, 8. giorni, viſta.

Di Napoli, 22. giorni, viſta.

Di Spagna, due meſi dalla Data delle Lettere.

Non vi ſono giorni di favore regolati dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Londra nell' Inghilterra

LONDRA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	1. Lira *Sterlina*	per 33. $\frac{1}{2}$ *Sol.* de groſ. ſi, banco, più o m.
AMSTERDAM	1. detta	per 34. *Soldi* de groſſi, banco, più o meno.
ANVERSA	1. detta	per 33. Sol. de groſſi, moneta di Cambio, più o meno
CADICE	42. danari *Sterlingh*, più o meno	per una *Pezza* da 8. Reali, vecchia pl.
DUBLINO	100. Lire *Sterline*	per 110. Lire *Sterlin.*
FIRENZE	66. danari *Sterlinghi* più o m.	per uno *Scudo* d'oro di Lire 7. $\frac{1}{2}$
GENOVA	54. detti, più o meno	per una *Pezza* di 5. Lire.
GINEVRA	53. detti, più o m.	per uno *Scudo* di 60. *Soldi*, mon. corr.

LIS-

LISBONA	5. *Schellingh Sterlingh*, più o meno	per 1000. *Rais*.
LIVORNO	51. danari *Sterlingh*, più o meno	per una *Pezza* da 8. Reali.
LIONE	32. detti, più o m.	per uno *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.
MADRID	42. detti, piu o m.	per una *Pezza* da 8. *Reali*, nuova pl.
MILANO	63. detti, più o m.	per 117. *Soldi* di Cambio.
PARIGI	32. detti, più o m.	per uno *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.
ROMA	62. detti, più o m.	per 1. *Scudo* Romano di 10. *Giulj*.
VENEZIA	48. detti, più o m.	per 1. *Ducato*, banco

Si tengono in Londra Libri, e Scritture in *Lire*, *Schellingh*, e *Danari* Sterlini.
Una Lira Sterlina vale 20. Schellingi Sterlini.
Uno Schellingo Sterlino vale 12. danari Sterlini.
Si calcola l'Uſo d'Amſterdam, Amburgo, Anverſa, e di tutta l' Alemagna a 30. giorni dalla Data delle Lettere.
Della Spagna, e Portogallo, due meſi dalla Data.
Dell'Italia, tre meſi dalla Data delle Lettere.
Vi ſono tre giorni di favore per il pagamento delle Lettere di Cambio, dopo la loro ſcadenza.

Cambj della Città di Lione in Francia.

L I O N E

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	1. *Scudo* di 60. ſoldi *Torneſi*.	per 30. Soldi *Lubs*, banco.
AMSTERDAM	1. *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.	per 58. Danari de groſſi, banco, più o meno
AUGUSTA	126. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.* moneta corr.

BOLOGNA	1. detto	per 52. *Bolognini*, più o meno
BOLZANO	1. detto	per 60. *Carantani* di Camb. più o m.
CADICE	78. Soldi *Torneſi*, più o meno	per 1. *Pezza* da 8. Reali, vecch. pl.
FIRENZE	100. *Scudi* da 60. ſoldi di *Torneſi*.	per 54. *Scudi* d'oro di lir. 7. $\frac{1}{7}$, più o m.
FRANCFORT	124. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.* in moneta.
GENOVA	89. Soldi *Torneſi*, più o meno	per 1. Pezza di lire 5.
GINEVRA	162. *Scudi* ſuddetti, più o meno	per 100. *Scudi*, moneta corrente.
LISBONA	1. *Scudo* ſuddetto	per 650. *Rais*, più o meno.
LIPSIA	125. *Scudi* ſuddetti, più o meno	per 100. *Rycxd.*, moneta corr.
LIVORNO	88. Soldi *Torneſi*, più o meno	per 1. *Pezza* da 8. *Reali*.
LONDRA	1. *Scudo* ſuddetto	per 32. Danari *Sterlini*, più o m.
MILANO	1. detto	per 59. *Soldi* di Cambio, più o m.
NAPOLI	130. *Scudi* ſuddetti, più o m.	per 100. *Ducati* di 10. *Carlini*.
NOVI	290. *Scudi* detti più o meno	per 100. *Scudi* di Marco.
PARIGI	101. *Lire* di 20. Soldi, più o m.	per 100. lire *Torneſi*.
ROMA	100. *Scudi* ſuddetti	per 34. *Scudi* d'oro Stampe, più o m.
S. GALLO	1. detto	per 64. *Carantani*, valuta di S. Gallo, piu o meno.
TORINO	1. detto	per 12. *Soldi* di Piemonte, più o m.
VENEZIA	100. detti	per 66. *Ducati* di banco più o m.
LIONE	cambia per *Torino*	per 53. Soldi Torneſi; uno

uno *Scudo* di 60. Soldi di Torneſi

Per *Auguſta*, e *Viena* 53. Sol. *Torneſi*, più o m. per un *Fiorino* corr.

Si tengono in Lione Libri; e Scritture in *Scudi*, *Soldi*, e *Danari*, ed in *Lire*, *ſoldi*, e *Danari*, ſecondo che più piace a cadauno.

Uno Scudo vale 60. Soldi Torneſi, o 3. Lire.

Una Lira vale 20. Soldi.

Un ſoldo vale 12. Danari.

Si tengono ogni anno quattro Fiere, e quattro Pagamenti, cioè:

La Fiera de'Re, che comincia immediatamente il Lunedì dopo l'Epifania, e dura 15. giorni lavorativi, ſenza contare le Feſte, e le Domeniche. Nel giorno dopo la Fiera, comincia la franchiggia degli Svizzeri, e degli Alemani, che ſono iſcritti alla Dogana, la qual dura 15. giorni, computate le Feſte.

La Fiera di Paſqua, che comincia nel Lunedì dopo la Domenica *Quaſimodo*, e dura 15. giorni continuati.

La Fiera d'Agoſto, che comincia alli 4. di queſto meſe, e dura 15. giorni lavorativi. La franchiggia comincia dopo l'ultimo giorno della Fiera, e dura 15. giorni di ſeguito.

La Fiera de' Santi, che comincia alli 3. Novembre, e dura 15. giorni lavorativi. La franchiggia comincia dopo l'ultimo giorno della Fiera, e dura 15. giorni tra lavorativi, e feſtivi.

Sieguono i pagamenti.

Il Pagamento de'Re, che comincia alli 3. di Marzo nel qual tempo ſi proccurano le accettazioni, ſino alli 15. ed allora ſi comincia a girare le partite ſino al fine del meſe; il contante ſiegue in appreſſo, e dura ſino alli 6. d'Aprile.

Il Pagamento di Paſqua, che comincia alli 3. Giugno. Le ſcritture, e le girate delle partite cominciano alli 15., e durano ſino al fine del meſe.

Il

Il Pagamento d'Agoſto, che comincia alli 3. di Settembre. Le girate delle partite cominciano alli 15., finiſcono al fine del meſe. Il contante dura ſino alli 6. di Ottobre, come nel precedente ſino alli 6. Luglio.

Il Pagamento d'Ogni-Santi, che comincia alli 3. Dicembre. Le girate delle partite cominciano alli 15. e finiſcono col meſe. Il contante dura ſino alli 6. Gennajo.

L'Uſo per l'Inghiltera, l'Olanda, Amburgo ec. è di 30 giorni di Data.

Per Auguſta ſi tira ordinariamente a 60. giorni di Data.

Per le piazze dell'Italia ſi ſtipola ordinariamente il tempo nelle Lettere di Cambio.

Fuori de' tempi de' deſcritti Pagamenti vi ſono ſoltanto 3. giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio, quantunque per tutta la Francia ſi abbiano 10. giorni di tolleranza.

Cambj della Città di Madrid.

MADRID

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	1. *Ducato* di 375. *Marevedis*	per 85. *Danari* de groſſi, più o meno
AMSTERDAM	1. detto	per 86. *Danari* de groſſi, banco, più o meno.
FIRENZE	420. *Maravedis*, più o meno	per 1. *Scudo* d' oro di lire 7. $\frac{1}{2}$
GENOVA	121. *Pezze*, più o meno	per 100. *Pezze* di 5. lir.
LISBONA	1. *Ducato* ſuddetto	per 780. *Rais*, più o m.
LIVORNO	117. *Pezze*, più o meno	per 100. *Pezze* di 6. lire.
LONDRA	1. *Pezza*	per 42. Danari *Sterlinghi*, più o m.
LIONE	1. detta	per 84. Soldi *Torneſi*, più o meno

PA-

PARIGI	1. *Doppia*	per 10. Lire *Torneſe* più o meno.
DETTO	1. *Pezza*	per 84. Soldi *Torneſe* più o meno.
NAPOLI	320. *Maravedis*, più o meno	per 1. *Ducato* di 10. *Carlini*.
NOVI	800. detti, più o meno	per un *Scudo* di Marco.
ROMA	800. detti, più o meno	per 1. *Scudo* d' oro Stampe.
VENEZIA	330. detti più o meno	per 1. *Ducato*, banco.

Madrid cambia per tutte le Piazze in nuova plata, la qual vale 25. per 100. meno, che la vecchia plata, val' a dire, che 125. Reali nuova plata; equivaglio-no a 100. Reali vecchia plata.

I Libri, e le Scritture vi ſono tenuti in *Reali*, e *Maravedis*, nuova plata.

Si è già fatta menzione, trattando di Cadice, de' cangiamenti avvenuti nelle monete di Spagna, onde quì laſciamo di ripetere lo ſteſſo.

L' Uſo è contrato d' Amſterdam, Amburgo, Londra, Genova, Livorno, Venezia, e di quaſi tutte le altre Piazze di ſopra nominate, a due meſi dalla Data delle Lettere.

Vi ſono 14. giorni di favore per il pagamento dopo ſcadute le Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Milano.

MILANO.

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	56. *Soldi* correnti, più o meno	per 1. *Fiorino*, banco.
AUGUSTA	69. *Sol.* detti, più o m.	per 1. *Firrino*, mon. cor.
BOLZANO	69. *Soldi* di Cambio più o meno	per 1. *Fiorino*, moneta di Cambio.

GE-

GENOVA	78. *Soldi* detti più o meno	per 1. *Scudo* di 4. Lire.
LIVORNO	126. *Soldi* correnti, più o meno	per una *Pezza* da 8. *Reali*.
LIONE	58. *Soldi* di Cambio più o meno	per 1. *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.
NAPOLI	110. *Soldi* correnti, più o meno	per 1. *Ducato* di 10. *Carlini*.
NOVI	188. *Sldi* di Cambio, più o meno	per 1. *Scudo* di Marco.
NURIMBERGA	69. *Soldi* correnti, più o meno	per 1. *Fiorino*, moneta corrente.
ROMA	138. *Soldi* detti, più o meno	per 1. *Scudo* Romano di 10. *Giuli*.
S. GALLO	1. *Lira* detti	per 16. *Carantani*, più o m. valuta di San Gallo.
VENEZIA	117. *Soldi* di Cambio, più o meno	per 157. *Soldi*, ban. chiamati *Marche*.
DETTA	83. *Soldi* correnti, più o meno	per 1. *Ducato* corrente.
VIENNA	68. *Soldi* detti, più o meno	per 1. *Fiorino*, moneta corrente:
ZURIGO	68. *Soldi* detti, più o meno	per 1. *Fiorino*, valuta di *Zurzach*.

Si tengono Libri, e Scritture in *Lire*, *Soldi*, e *Danari*.
Una Lira vale 20. Soldi, ed un Soldo 12. Danari.
Lo Scudo di 117. Soldi di Cambio, e immaginario. La riduzione in moneta corrente ſi fa ſu 'l piede di 106. Soldi di Cambio, chiamati Imperiali, per 146. Soldi correnti, che ſono al preſente il valore d'un Filippo d' Argento.
Le monete reali ſono:
La Doppia di Spagna, che vale a 25. lire, e 3. ſoldi.
Il Luigi d'oro di Francia, di peſo, vale lir. 24. e ſol. 17.
La Doppia di Genova, vale a 24. lire e ſol. 18. 6.
La Doppia di Milano vale a 24. lire e ſol. 15.
Il Ducato d'oro, chiamato Onghero; vale ſino a 14. Lir.
Il Zecchino di Venezia vale ſino a 14. Lire.
Il Ducatone, ovvero Bajeoires, ſia di Borgogna, Monfera-

ferato, Mantova, e d'Olanda, vale 8. Lire, e qualche Soldo di più.
Lo Scudo d'Argento di Genova, chiamato Genovina, vale Lire 9. Soldi 19. 6.
Il Filippo vale Lire 7. e sol. 6.
Il Teſtone del Papa vale Lire 2. Soldi 5.
Il tutto dev'eſſere inteſo contro moneta corrente.
L'Uſo è contato in Milano, per Genova 8. giorni dopo l'accettazione.
Per Venezia 20. giorni dopo la Data.
Per Livorno, Roma, Anguſta, e Vienna, 15. giorni dopo l'accettazione.
Per Amſterdam, due meſi dopo la Data.
Per Londra, tre meſi dopo la Data.
Non vi ſono giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Marſiglia nella Provenza.

MARSIGLIA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	1. *Scudo* di 60. Soldi *Tornesi*	per 58. danari de groſſi, banco, più o meno.
CADICE e MADRID	18. *Lire*, più o meno	per una *Doppia*.
GENOVA e LIVORNO	160. *Scudi*, più o meno	per 100. *Pezze*.
LONDRA	1. detto	per 33. danari *Sterlinghi*, più o m.

Vi ſi tengono Libri, e Scritture in *Lire*, *Soldi*, e *Danari Tornenſi*.
Una Lira vale 20. Soldi, un Soldo 12. danari.
L'Uſo vi è contato a 30. giorni di Data, come in Parigi.
Vi ſono parimente 10. giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Nantes.

NANTES

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	159. *Lire*, più o m.	Per 100. *Marchi* Lubs banco.
AMSTERDAM	185. dette, più o m.	per 100. *Fiorini*, banco.
ANVERSA	180. dette, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta di Cambio, o di permissione.
LONDRA	220. dette, più o meno	per 100. Lire Sterline.

Si tengono Libri, e Scritture, in *Lire*, *Soldi*, e *Danari Tornesi*.

Una Lira vale 20. Soldi, un Soldo 12. danari.

L'Uso vi è contato a 30. giorni di Data, come a Parigi.

Vi sono parimente 10 giorni di tolleranza dopo scadute le Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Napoli.

NAPOLI

Sopra	Dà	per Ricevere
BOLOGNA	1. *Ducato* del Regno	per 78. *Bolognini*, più o meno.
BOLZANO	1. detto	per 75. *Carantani*, moneta di Cambio, più o meno.
FIRENZE	140. detti, più o meno	per 100. *Scudi* d'oro di Lire 7. $\frac{1}{2}$
GENOVA	110. detti	per 88. *Pezze* di 5. Lire, più o m.
LIVORNO	115. detti, più o meno	Per 100. *Pezze* da 8. *Reali*.

LIO-

LIONE	70. detti, più o meno	per 100. *Scudi* di 60. Soldi *Torneſi*.
MADRID	1. detto	per 320. *Maravedis*, nuova plata, più o meno.
MILANO	1. detto	per 110. *Soldi* correnti, più o meno.
NOVI	210. detti, più o meno	per 100. *Scudi* di Marco.
ROMA	127. detti, più o meno	per 100. *Scudi* moneta da 10. Giulj.
VENEZIA	110. detti, più o meno	per 100. *Ducati* di Banco.

Vi ſi tengono Libri, e Scritture in *Ducati*, *Carlini*, e *Grani* del Regno, o pure in *Ducati*, e *Grani*.

Un Ducato vale 10. Carlini, o 100. Graui. Un Carlino vale 10. Grani, o Soldi.

L'Uſo per Roma e 8. giorni, viſta; per Genova 22. giorni, viſta; per Firenze 20. giorni dalla Data delle Lettere, o 15. giorni viſta; per Venezia 15. giorni dopo l'accettazione; per Livorno 22. giorni viſta; per la Spagna due meſi dalla Data delle Lettere.

Non vi ſono giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Novi.

N O V I

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	1. *Scudo* di Marco	per 170. *Danari* de groſſi, banco, più o meno.
BOLOGNA	100. detti, più o meno	per 180. *Scudi* di 85. *Bolognini*, più o m.
BOLZANO	1. detto	per 156. *Carantani* di Cambio, più o m.

CADICE	1. detto	per 640. *Maravedis*, vecchia plata, più o meno.
FIRENZE	100. detti	per 145. *Scudi* d'oro di lire 7. $\frac{1}{2}$ più o meno
GENOVA	100. detti	per 122. $\frac{2}{3}$ *Scudi* d'argento di lire 7. $\frac{3}{5}$, più o meno.
LIVORNO	100. detti	per 180. *Pezze* di 8. *Reali*, più o m.
LONDRA	1. detto	per 95. danari *Sterlingh*, più o meno.
LIONE	100. detti	per 290. *Scudi* di 60. Soldi *Torneſi*, più o meno.
NOVI	cambia per *Venezia* 100. *Scudi* di Marco	per 190. *Ducati*, più o meno.
MILANO	1. detto	per 170. *Soldi* di Cambio, più o men.
NAPOLI	100. detti	per 210. *Ducati* del Regno, più o m.
ROMA	100. detti	per 101. *Scudi* d'oro Stampe, più o m.
VENEZIA	190.	per 190. *Ducati*, banco, più o men.

Vi ſi tengono Libri, e Scritture in *Scudi*, *Soldi*, e *Danari*, di Marco.

Un Soldo di Marco vale 12. danari di Marco.

Lo Scudo di Marco è immaginario, ma lo Scudo d'oro qual'è la mezza-Doppia, è reale. La differenza dall'uno all'altro è del 1. per 100., cioè a dire, che 100. Scudi d'oro, o ſiano 50. Doppie, fanno 110. Scudi di Marco.

Si tengono in Novi quattro Fiere conſiderabili ogni anno, e ſono:

La

La Fiera della Purificazione, chiamata *Fiera d'Apparizione*, comincia nel dì 1. Febbrajo.
La Fiera di Pasqua, comincia nel dì 1. Maggio.
La Fiera di Agosto, comincia al 1. di Agosto.
La Fiera de' Santi, comincia al 1. di Novembre.
Ogni Fiera dura 8. giorni, e qualche volta resta prolongata di 1. o 2. giorni di più, per facilitare gli affari de' Banchieri, e de' Negozianti.
Nulla si fa relativamente a' Cambj fuori de' tempi delle suddette Fiere, e così non vi sono giorni di favore dopo la scadenza delle Lettere.

Cambj della Città di Nurimberga.

NURIMBERGA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	133. *Rycxdaller*, moneta corrente, più o meno.	per 100. *Risdaller*, banco.
AMSTERDAM	133. detti, più o meno	per 100. *Risd.*, banco.
DETTO	127. detti, più o meno	per 100. *Fior.*, moneta corr.,
AUGUSTA	100. *Fiorini*, moneta corrente	per 100. *Fior.*, moneta corr., più o m.
BOLZANO	98. *Fiorini* moneta rente, più o m.	per 100. *Fiorini*, moneta corr.
BRESLAVIA	99. detti, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta Imperiale aumentata.
FRANCFORT	98. *Rycxdal.* moneta corren., più o m.	per 100. *Rycxd.* in moneta.
LIPSIA	102. detti, più o meno	per 100. *Rycxd.*, moneta corr.
LIONE	80. detti, più o meno	per 100. *Scudi* di 60. Soldi *Tornesi*.
VENEZIA	180. *Fiorini*, moneta	per 100. *Ducati*, ban-

	corren., più o m.	co.
VIENNA	99. *Fiorini* detti, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corr.

Vi si tengono Libri, e Scritture in *Fiorini*, *Schiling*, e *Pfenning*, ovvero in *Fiorini*, *Carantani*, e *Pfenning*.

Un Fiorino vale 20. Schillingi, o 60. Carantani.

Un Schillingo vale 3. Carantani, o 12. Pfenning.

Un Rycxdaller vale Fiorini 1. $\frac{1}{2}$, 30. Schillingi, o 90. Carantani.

Un Carantano vale 4. Pfenning.

L'Uso, e contato in Norimberga per tutte le Piazze a 15. giorni dopo l'accettazione: il mezzo e doppio Uso a proporzione,

Tutte le Lettere di Cambio tirate dalle altre Piazze sopra Norimberga, devono secondo l'ordine essere pagate in Banco, in moneta corrente, che consiste in Scudi dell'Imperio, e mezzi Scudi, od in Vecchj Luigi bianchi di Francia, e mezzi Luigi; i primi de' quali vagliono 2. Fiorini; ed i mezzi 1. Fiorino.

Si accordano 6. giorni di favore dopo la scadenza delle Lettere di Cambio; ma se occorre che il sesto giorno cada in Domenica, o giorno Festivo, il Portatore della Lettera deve farsi scrivere, o pagare nel dì precedente. Le Lettere di Cambio scadute avanti le due fermature della Banca, che si fanno al finire di Aprile, e d'Ottobre, devono essere scritte, o pagate nella Banca avanti la Fermatura, quand'anche non fosse passata che una sola parte de' giorni di favore, od in caso di mancamento devon'essere protestate.

Cambj della Città di Parigi.

PARIGI

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	154 *Lire Tornesi*, più o meno	per 100. *Marchi Lubs*, banco;
AMSTERDAM	1. *Scudo* di 60. Soldi *Tornesi*	per 58. *Danari* de grossi banco, più om.

AN-

ANVERSA	1. detto	per 59. *Danari* de' groſſi, moneta di Cambio, o permiſs. più o men.
CADICE	18. *Lire Torneſi*, più o meno	per 1. *Doppia*.
LONDRA	1. *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*	per 33. Danari Sterlingi, più o m.
LIONE	99. *Lire Torneſi*, più o meno	per 100. *Lire Torneſi*.
MADRID	18. dette, più o meno	per 1. *Doppia*.
NANCY	100. dette	per 130. *Lire Loreneſi*, più o men.
STRASBURGO	100. dette	per 101. *Lire* moneta d'Alſazia, più o m.

Si tengono in Parigi Libri, e Scritture in *Lire*, *Soldi*, e *Danari*.

Uno Scudo vale 3. Lire, o 60. Soldi Torneſi.

Una Lira vale 20. Soldi Torneſi.

Un Soldo vale 12. Danari.

L'Uſo vi è contato, per Amſterdam, Amburgo, Anverſa, Brabante, l'Olanda, Londra, Nancy, Straſburg, e tutte le Città della Francia ad 1. meſe di 30. giorni dalla Data.

Si accordano 10. giorni a favore dopo la Scadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Rocella.

LA ROCELLA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	135 *Lire Torneſi*, più o meno	per 100. *Marchi Lubs*. banco
AMSTERDAM	210. *Lire Torneſi*, più o meno.	per 100. *Fiorini*, b.

LONDRA	210. dette più o meno	per 10. *Lire Sterline*.
LIONE, e PARIGI	69. dette più o meno	per 100. *Lire Tornesi*.

I Libri, e le Scritture vi sono tenuti in *Lire*, *Soldi*, e *Danari*.

Una Lira vale 20. Soldi. Un Soldo vale 12. Danari.

L'Uso per tutte le piazze di sopra mentovate, è contato a 30. giorni di Data.

Vi sono, come in Parigi, 10. giorni di favore, il pagamento delle Lettere di Cambio dopo la loro scadenza.

Cambj della Città di Roma

ROMA

Sopra	Dà	per Ricevere
ROMA	cambia per *Cadice* 1. *Scudo* d'oro Stampe	per 630. *Maravedis* vecchia plata.
AMSTERDAM	36. *Bajocchi*, più o meno	per 1. *Fiorino*, banco.
BOLOGNA	1. *Scudo* di 10. *Giulj*	per 99. *Bolognini*, più o meno.
CADICE	1. *Scudo* di Stampa d'oro	per 63. *Maravedis*, vecchia plata, più o meno.
FIRENZE	73. detti, più o meno	per 100. *Scudi* d'oro di Lire 7. $\frac{1}{2}$
GENOVA	1. *Scudo* di 10. *Giulj*	per 115. *Soldi Genovesi* in banco, più o men.
LISBONA	1. *Scudo* di Stampa d'oro	per 1400. *Rais*, più o meno.
LIVORNO	86. detti, più o m.	per 100. *Pezze* da 8. *Reali*.

LIONE	34. detti, più o meno	per 100. *Scudi* di 60. Soldi *Torneſi*, più o meno.
MADRID	1. detto	per 800. *Maravedis*, nuov. pl., più o m.
MILANO	75. detti, più o meno	per 100. *Scudi di* 117. Soldi di Cambio.
NAPOLI	100. *Scudi* di 10. *Giulj*	per 136. *Ducati* del Regno, più o m.
NOVI	102. *Scudi* di Stampa d'oro, più o m.	per 100. *Scudi* di Marco.
VENEZIA	52. detti, più o m.	per 100. *Ducati*, ban.

Di ſpeſſo ſi cambia ſopra l'Italia, Spagna, ed ancora la Francia, dando 102. Doppie, più o meno, per ricevere in que' Paeſi 100. Doppie in Luigi d'oro.

Si tengono in Roma Libri e Scritture in *Scudi*, *Giulj*, e *Bajocchi*, od in Scudi e Bajocchi.

Uno Scudo Romano vale 10. Giulj, o 100. Bajocchi.

Un Giulio, o ſia Paolo, vale 10. Bajocchi.

Lo Scudo di 10. Giulj è reale, e ſe ne ſerve per i Cambj ſopra Bologna, Genova, Livorno, e Napoli; al contrario lo Scudo di Stampa d'oro, di cui ſi ſerve per i Cambj ſopra le altre Piazze, è immaginario, e ſi conta per 15. Giulj, come la Doppia del Papa. Allorchè ſi cambia in Roma ſopra delle altre Piazze, il Banchiere, che ſomminiſtra la Cambiale, ne riceve il valore ſul piede di 1523. mezzi quattrini per ogni Scudo di Stampa d'oro: al contrario per una Lettera di Cambio, tirata dall'Eſtero, il Portatore di quella ne riceve il valore ſul piede di 1525. mezzi quattrini per ogni Scudo di Stampa d'oro. Queſti 23. o 25. mezzi quattrini, ſono una Specie d'Agio, perchè il detto Scudo di Stampa d'oro vale 15. Giuli, 150. Bajocchi, o 1500. mezzi quattrini.

Uno Scudo Romano vale 1000. mezzi quattrini. Un Giulio 50. quattrini, o 100. mezzi quattrini.

Un Bajocco vale 10. mezzi quattrini.

Un Teſtone del Papa vale 3. Giulj, o 30. Bajocchi.

Una doppia di Spagna vale 33. Giulj, o Paoli.

L'Uſo

L'Uſo è contato in Roma, per l'Inghilterra, tre meſi dalla Data delle Lettere.
Per l'Olanda, e Fiandra, 2. meſi della Data.
Per Portogallo, e la Spagna 2. meſi dopo l'accettazione delle Lettere.
Per Firenze, Genova, e Venezia', 10. giorni dopo l'accettazione.
Per Napoli, 8. giorni dopo l'accettazione.
Per Bologna, 15. giorni dopo l'accettazione.

Cambj della Città di Rovan.

ROVAN

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	155. *Lire Torneſi*, più o meno	per 100. *Marchi Lubs* banco.
AMSTERDAM	1. *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*	per 58. *Danari* de groſſi, banco.
LONDRA	210. *Lire Torneſi*, più o meno	per 10. *Lire Sterline*.
PARIGI e LIONE	99. *Lire* dette	per 100. *Lire Torneſi*.

I Libri, e le Scritture vi ſi tengono in *Lire*, *Soldi*, e *Danari*.
Una Lira vale 20. Soldi. Un Soldo vale 12. Danari.
L'Uſo di tutte le Piazze di ſopra nominate, è contato 30. giorni di Data,
Tanto, come in Parigi; vi ſono 10. giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

SIVIGLIA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	1. *Ducato* di 375. *Maravedis*	per 105. *Danari*, e grossi, banco, più o meno.
AMSTERDAM	1. detto	per 105. come sop.
ANVERSA	1. detto	per 105. *Danari* de grossi, moneta corren., o di Permissione, più o meno
FIRENZE	350. *Maravedis*, più o meno	per 1. *Scudo* d' oro di lire 7. 1/2
GENOVA	120. *Pezze* corr. di 8. *Reali*, più o m.	per 100. *Pezze* di 5. lire.
DETTA	100. *Doppie*	per 101. *Doppie*, più o meno.
LIVORNO	116. *Pezze* corr. di 8. *Reali*, più o meno	per 100. *Pezze* da 8. *Reali*.
LONDRA	1. *Pezza* di 8. *Reali*	per 42. *Danari Sterlinghi*, più o m.
LIONE	1. detta	per 80. Soldi *Tornesi* più o m.
DETTO	1. *Doppia*	per 18. Lire *Tornesi*, più o m.
MADRID	100. *Doppie*	per 100. *Doppie*, più o meno.
MILANO	320. *Maravedis*, più o meno	per 1. *Scudo* di 117. *Soldi* di Cambio.
NAPOLI	280. detti, più o meno	per 1. *Ducato* di 10. *Carlini*.
NOVI	630. detti, più o meno	per 1. *Scudo* di Marco.
PARIGI	1. *Pezza* da 8. *Reali*	per 80. Soldi *Tornesi*

DET-

DETTO	1. *Doppia*	più o meno. per 18. Lire *Torneſi*, più o meno.
ROMA	620. *Maravedis*, più o meno	per 1. *Scudo* d' oro Stampe.
VENEZIA	310. *Maravedis*, più o meno	per 1. *Ducato*, banco.

Siviglia cambia, come Cadice, per tutte le Piazze in vecchia plata, che vale 25. per 100. più della nuova, ciqè 100. Reali vecchi. pl. vagliono 125. Reali n. pl.

Vi ſi tengono Libri, e Scritture in *Reali*, e *Maravedis*, vecchia plata.

Un Reale vale 4. quartille, 16. quartos, o 34. Maravedis.

Undeci Reali, ed 1. Maravedis, formano il Ducato di 375. Maravedis, che è il Ducato, di cui ſi ſerve in Cambio. In Mercanzia il Ducato è contato per 11. Reali, o 374. Maravedis.

Una Pezza, vecchia Plata vale 8. Reali o 272. Maravedis.

Una Doppia valeva dopo l' anno 1686. ſino al meſe di Gennajo 1726., 32. Reali vecchia plata; ma dal detto meſe in avanti per Editto del Re fu fiſſata a 40. Reali di plata.

La Moneta, che corre al preſente, con cui ſi fanno tutti i pagamenti, ſi fabbrica in Iſpagna dall' anno 1718. in avanti; il di lei titolo è al di ſotto 9. danari, che fa un aumento del 25. per 100. di lega; ed oltre la differenza del titolo ve ne ha ancora un' altra ſul peſo di preſſo al 10. per 100.

Tale Pezza vale 8. Reali di plata.

I doppj-Reali, e Reali di plata del medeſimo titolo non hanno corſo, che per 2. Reali, ed 1. Reale.

Le Pezze effettive, cuniate nelle Indie, ed in Iſpagna prima dell' anno 1718., che fanno di titolo 11. danari, vagliono 9. $\frac{1}{2}$ Reali di plata.

Le mezze-Pezze della ſteſſa fabbrica, e del medeſimo titolo, vagliono 4. $\frac{3}{4}$ Reali di plata.

Le

Le Doppie d' oro, 34. delle quali fanno il Marco di Spagna, che è men forte di quello di Francia del 6. $\frac{1}{2}$ per, 100., vagliono 40. Reali di plata.

Nota. Che le Pezze effettive, quali vengono dalle Indie, ſono conſiderate come Mercanzia, e ſi negoziano col 20. ſino al 25. per 100. di benefizio contro la moneta corrente. Le Pezze con queſta primizia, o ſia Agio, ſi calcolano allora per 8. Reali di plata.

Avanti il meſe di Gennajo 1726. non ve era che una primizia del 4. al 6. per 100., ma ella è creſciuta dopo l' Editto Regio degli 8. Febbrajo 1726., in cui ſi ordina, ch' abbiano corſo in tutta la Monarchia Spagnuola per 9. $\frac{1}{3}$ Reali di plata in luogo di 8. Con Editto del meſe precedente aveva già il Re aumentate le Doppie a 36. Reali di plata in vece di 32., e ſucceſſivamente a 40., la qual coſa ſuſſiſte ancora.

Tutte le Lettere tirate ſopra degli Eſteri, o da queſti ſpedite ſono d' ordinario ad Uſo, che è di 60. giorni dalla Data delle Lettere di Cambio.

I giorni di grazia, o ſia favore per il pagamento delle Lettere Straniere, ſono 6. dopo la ſcadenza, compreſevi le Feſte: quelli poi delle Lettere tirate dal rimanente della Spagna ſopra Siviglia, ſono 14.

Cambj della Città di StoKolma nella Svezia.

STOKOLMA

	Dà	per Ricevere
Sopra AMBURGO	25. *Marchi* moneta di rame, più o meno	per un *Riſdaller*, Banco, di 48. Soldi *Lubs*.
AMSTERDAM	24. detti, più o meno	per un *Riſd.* di 50. Soldi, mon. corr.

Vi ſi tengono Libri, e Scritture in *Daller*, *RondſtucK*, ed *Oehrlin* di rame, ed in ſimili d' argento.

Un

Un Daller d'argento vale 3. Daller di rame, o 12. Marchi di rame.

La ſteſſa moneta vale altresì 4. Marchi d' argento.

Il Daller di rame vale 4. Marchi di rame, o 32. Rondſtuck di rame.

Un Marco di rame vale 8. Rondſtuk, overo Oehr.

Un Rondſtuk, o ſia Oehr vale 4. Oherlin.

Un Riſdaller vale 6. Daller di rame, 2. Daller d'argento, o 24. Marchi di rame.

Un Ducato d'oro vale 2. Riſdaller, o 12. Daller di rame.

Vi ſi trovano altresì delle Criſſine d' argento, che vagliono 20. Rondſtuck.

Per riguardo a' giorni di favore, nulla vi ha di regolato. E come Stokolma non cambia che con Amburgo, ed Amſterdam, ſi ſtipola ordinariamente il tempo della ſcadenza nelle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di S. Gallo negli Svizzeri.

SAN GALLO

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	106. *Carantani*, più o meno	per un *Riſdaler* banco
AUGUSTA	110. *Fiorini*, più o meno	per 100. *Fiorini*, monata di Cambio.
DETTO	88. *Fiorini*, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.
BOLZANO	112. detti, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta di Cambio.
DETTO	89. detti, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.
FRANCFORT	86. detti, più o meno	per 100. *Fiorini* in moneta.
GENOVA	22. *Carantani*, più o meno	per una *Lira* di Genova in Banco.

GINEVRA	102. *Carantani*, più o mono	per uno *Scudo* di 60. Soldi cor.
LIPSIA	90. *Fiorini*, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.
LONDRA	7 $\frac{3}{5}$ *Fior.*, più o m.	per una Lira *Sterlina*.
LIONE	62. *Carantani*, più o meno	per 1. *Scudo* di 60. soldi *Torneſi*.
MILANO	16. *Carantani*, più o meno	per 1. *Lira*, moneta corrente.
NURIMBERGA	88. *Fiorini*, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.
PARIGI	62. *Carantani*, più o meno	per 1 *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.
VENEZIA	165. *Fiorini*, più o m.	per 100. *Ducati* banco.
VIENNA	88. detti, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.

Si cambia per tutte le Piazze contro valuta di San Gallo.

Le Scritture vi ſono tenute da alcuni, in *Fiorini*, *Carantani*, e *Pfenning*, valore di San Gallo; dagli altri poi in monete di ſimil nome, valuta dell' Imperio.

Un Fiorino vale 60. Cararantani. Un Carantano valè 4. Pfenning.

Un Rycxdaller in iſpecie vale 102. Carantani, valuta di San Gallo.

Uno Scudo bianco dell'Imperio vale 2. Fiorini, valuta dell'Imperio, o 106. Carantani di San Gallo.

La valuta di San Gallo è preſentemente regolata a 106. Carantani per lo Scudo di Francia, e lo Scudo bianco dell' Imperio.

Il Luigi d'oro vecchio ha corſo per 6. Fiorini 36. e due terzi Carantani: il Mirliton per 6. Fiorini 25. e due terzi Carantani.

L' Uſo vi è contato 14. giorni a viſta: il Doppio, e mezzo uſo a proporzione.

Non

Non vi sono giorni di favore regolati dovendo le Cambiali essere pagate fra 24. ore dopo la loro Scadenza.

Cambj della Città di Strasburgo, o sia Argentina.

STRASBURGO

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	162. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Risdaller*, moneta corrente
DETTO	155. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Risdaller*, banco.
BASILEA	163. detti, più o meno	per 100. *Risdaller*, moneta di Cambio.
FRANCFORT	125. detti, più o meno	per 100. *Rycxdaller*, in moneta.
LIONE, e PARIGI	99. detti, più o meno	per 100. Scudi di 60. Soldi *Tornesi*.

Si cambia in Strasburgo per tutte le Piazze di sopra esposte in moneta d' Alsazia, che per l' addietro è stata sino al 20. per 100. meno della moneta di Francia; ma da qualche tempo sino al presente la moneta d' Alsazia è la stessa come quella di Francia. Il Rycxdaller moneta d' Alsazia è adunque lo stesso, come 3. Lire Tornesi in Francia, con l' uno o due per 100. in circa d' Agio. I Libri, e le Scritture vi sono tenuti in varie maniere.

Alcuni li tengono in *Rycxdaller*, e *Carantani*; Altri in *Fiorini*, e *Carantani*; Altri in *Fiorini Schilling*, e *Pfenning*; altri poi in *Lire*, *Soldi*, e *Danari*.

Un Rycxdaller vale 1. $\frac{1}{2}$ Fiorin., 15. Schillinghi, 3. Lire, 90. Carantani, o 60. Soldi.

Un Fiorino vale 20. Soldi, 5. Schillingi, o 30. Carantani.

Uno

Uno Schillingo vale 6. Carantani, o 4. Soldi.
Secondo l'Ordine Reale, Strasburgo dovrebbe conformarsi in riguardo all'Uso alle Città della Francia; ma esso ritiene l'Uso di 15. giorni a vista per l'Olanda, e l'Alemagna; per Parigi, e Lione, l'Uso è di un mese di 30. giorni di Data.

Cambj della Città di Torino.

TORINO

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	34. *Soldi* di Piemonte, più o meno	per 1. *Fiorino*, banco.
AUGUSTA	45. detti, più o meno	per 1. *Fiorino*, moneta corrente,
GENOVA	128. detti, più o meno	per 1. *Genovina*, o sia Scudo d'argento di Lire 7. Sol. 12.
GINEVRA	84. detti, più o meno	per 1. *Scudo* di 60. Soldi, mon. corr.
LIVORNO	82. detti, più o meno	per 1. *Pezza* da 8. *Reali*.
LONDRA	17. $\frac{7}{8}$ Lire di Piem. più o men.	per 1. Lira *Sterlina*.
LIONE	62. *Soldi* detti, più o meno	per 1. *Scudo* di 60. Soldi *Torneſi*.
MILANO	101. *Doppie* di 16. Lire più o meno	per 100. *Doppie*, di 24. Lire correnti.
DETTO	98. Soldi di Piem. piu o meno	per 1. *Filippo*, o ſua valuta.

Vi ſi tengono Libri e Scritture in *Lire*, *Soldi*, e *Danari* di Piemonte.
Una Lira vale 20. Soldi. Un Soldo vale 12. Danari.
Una doppia vale 16. Lire di Piemonte.

L'Uſo vi è contato per l'Inghilterra 3. meſi dalla Data delle Lettere.

Per l' Olanda, 2. meſi dalla Data.

Per Ginevra, Milano, Genova, e Livorno, 15. giorni a viſta. Si tira altresì ſopra di queſte Piazze ad 8. giorni di viſta.

Non vi ſono giorni di favore regolati dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Cambj della Città di Venezia.

VENEZIA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	1. *Ducato* banco	per 87. *Danari*, de groſſi, banco, più, o meno.
AMSTERDAM	1. *Ducato* banco	per 88. *Danari* de groſſi, banco, più o meno.
ANVERSA	1. detto	per 88. *Danari* de groſſi, moneta di Cambio, o di permiſſione, più o m.
AUGUSTA	100. detti	per 95. *Riſdaller* di 90. *Carantani*, moneta di Cambio, più o meno.
BOLZANO	143. *Soldi*, banco, più più o meno	per 1. *Riſdaller* di 93. Carantani, moneta di Cambio, più o meno.
FIRENZE	100. *Ducati*, banco	per 70. *Scudi d'oro* di Lire 7. $\frac{1}{2}$ più o meno.

FRAN-

FRANCFORT	100. detti	per 120. *Rycxdaller*, in moneta, più o m.
GENOVA	110. *Marchetti*, banco, più o m.	per 1. *Scudo*, mon. di 4. Lire, banco.
LIVORNO	100. *Ducati*, banco	per 96. Pezze da 8. Reali, più o m.
LONDRA	1. detto	per 49. Danari *Sterlinghi*, più o m.
LIONE	62. detti, più o meno	per 100. *Scudi* di 60. Soldi *Torneſi*.
MILANO	160. *Marchetti* banco più o meno.	per 1. *Scudo* di 117. Soldi di Cambio.
NAPOLI	100. *Ducati*, banco	per 110. *Ducati* del Regno, più o m.
NOVI	200. detti, banco, più o meno	per 100. *Scudi* di Marco.
ROMA	100. detti, banco	per 52. *Scudi* d' oro Stampe, più o m.
S. GALLO	100. detti, banco	per 166. *Fiorini*, valuta di S. Gallo più o m.
VIENNA	100. detti, banco	per 170. *Fiorini*, monet. corr. più o m.

I Libri, e Scritture vi ſono tenuti comunemente in *Ducati*, e *Groſſi*.

Un Ducato vale 24. Groſſi, o 124. Soldi, chiamati *Marchetti*.

100. Ducati banco, fanno per Decreto pubblico 120. Ducati correnti, ma vi ſi aggiunge ancora un Sopr' Agio di 29. ſino a 29. per 100., ſecondo le congiunture.

L' Uſo è contato in Venezia per Amſterdam, l'Olanda, Anverſa, ed Amburgo, 2. meſi dalla Data delle Lettere.

Per Londra 3. meſi dalla Data.

Per Nurimberga, Auguſta, Viena, Francfort, S. Gallo, Genova, e Napoli, 15. giorni dopo l' accettazione.

Per Firenze, e Livorno, 5. giorni dopo l'accettazione. Per Roma, 20. giorni dopo l'accettazione. Per Milano 20. giorni dopo la Data delle Lettere.

Vi sono 6. giorni di favore per il pagamento delle Lettere di Cambio dopo la Scadenza.

E' proibito in Venezia l'accettare, o pagare Lettere di Cambio indossate.

Cambj della Città di Vienna nell'Austria.

VIENNA

Sopra	Dà	per Ricevere
AMBURGO	133. *Rycxdaller*, più o meno	per 100. *Risdaller*, banco.
AMSTERDAM	134. detti, più o meno	per 100. *Risdaller*, banco.
AUGUSTA	101. *Fiorini*, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.
BOLZANO	98. detti, più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.
BRESLAVIA	99. detti più o meno	per 100. *Fiorini*, moneta Imperiale aumentata.
FRANCFORT	97. detti, più o meno.	per 100. *Fiorini*, in moneta.
LIPSIA	102. *Rycxd*, più o meno	100. *Ryxcdall.* moneta corr.
LIONE	100. detti, più o meno	per 125. *Scudi* di 60. Soldi *Torneſi*, più o meno.
NURIMBERGA	101. *Fiorini*, più o meno.	per 100. *Fiorini*, moneta corrente.
VENEZIA	126. *Rycxdal.* più o meno	per 100. *Ducati*, banco.

Si

Si cambia per tutte le Piazze di ſopra mentovate in moneta corrente, che conſiſte in ſpecie di due Fiorini, un Fiorino, e mezzo Fiorino, come ancora in Pezze di 17., e di 7. Carantani.

I Libri, e le Scritture vi ſono d' ordinario tenuti in *Fiorini*, *Carantani*, e *Pfenning*, ovvero in *Rycxdaller*, *Carantani*, e *Pfenning*.

Un Rycxdaller vale Fiorini 1. e mezzo, 30. Groſſi dell' Imperio, o 90. Carantani.

Un Fiorino vale 20. Groſſi dell' Imperio, o 60. Carantani.

Un Carantano vale 4. Pfenning.

Un Groſſo dell' Imperio vale 3. Carantani, o 12. Pfenning.

L' Uſo vi è contato a 14. giorni dopo l' accettazione.

Vi ſono tre giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Nota. Che ſi tira da Venezia ſopra Vienna ad Uſo, o 14. giorni dopo l' accettazione; Per altro comechè la Poſta di Venezia non arriva a Vienna che una volta per ſettimana, cioè al Sabato, l' accettante può differire l' accettazione ſino al proſſimo Venerdì; ma allora è tenuto a pagare 14. giorni dopo, ſenz' alcuna dilazione, e non gode in tal caſo d' alcun giorno di favore.

Cambj della Città di Zurigo.

ZURIGO

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTER-DAM	180. *Fiorini*, valuta di Zurzach	per 93. *Riſd.*, banco, più o m.
DETTO	180. detti	per 98. detti, mon. corr., più o m.
AUGUSTA	102. *Fiorini*, più o m. in Luigi d' oro di	per 100. *Fiorini*, moneta corr.

DET-

	Fiorini 7. $\frac{1}{2}$	
DETTA	120. *Fiorini* in Luigi d'oro di 7. Fiorini	per 127. *Fior.*, mon. corr., più o m.
BERGOMO	11. *Carantani*, più o meno, valuta di Zurzach	per 1. *Lira* corrente
FRANCFORT	180. *Fiorini*, valuta di Zurzach	per 180. *Fiorini* in mon., più o m.
GENOVA	21. *Carantani*, valuta suddetta, più o m.	per 1. *Lira* Genovese in Banco.
MILANO	100. *Filippi*, più o meno, valuta suddetta, o 100. volte 29. Batz della stessa valuta, più o m.	per 100. Filippi, o sia 700. Lire correnti.
S. GALLO	102. *Fior.*, valuta di Zurzach. più o m.	per 130. *Fiorini*, valuta di S. Gallo.
VENEZIA	11. *Carantani*, valuta suddetta, più o m.	per 1. Lira, moneta corr.

Si cambia in Zurigo per tutte le Piazze, eccettuata Augusta, in valuta di Zurzach, che consiste in Luigi d'oro a 7. Fiorini, o Ducati a 3. Fiorini, e 54. Caranti.

Vi si tengono Libri, e Scritture in *Fiorini*, *Carantani*, ed *Heller*, ovvero in *Fiorini*, *Schillinghi*, ed *Heller*.

Un Fiorino vale 16. Batz; 40. Schilinghi, o 60. Carantani, valuta di Zurigo.

Un Batz vale Schilingi 2. e mezzo, o Carantani 3. e tre quarti valuta di Zurigo.

Un Schillingo vale Carantano 1. e mezzo, ovvero 12. Heller.

Un Carantano vale 8. Heller.

Un Risdaller, valuta di Zurzach, vale 18. Carantani.

Un Fiorino, detta valuta, vale 60. Carantani, o sia 15. Buoni-Batz.

L'Uso per Amsterdam e tutta l'Alemagna, vi è contato 14. giorni vista.

Non

Non vi ſono giorni di favore dopo la ſcadenza delle Lettere di Cambio.

Nota. Il Filippo vi è contato 29. Batz, s'intende de' Buoni Batz, di ſorte che ſi fanno Cambj ſopra Milano, ſe il Cambio vi è a 2. per 100. perdita della Lettera: ſi moltiplica 98. per 29. Batz, il prodotto ſarà di Batz, che ſi riducono in Fiorini, dividendo la ſomma per 15. Si può altresì ridurre i Batz in Luigi d'oro dividendo la ſomma de' Batz per 105. Siegue lo ſteſſo, ſe il corſo è a 2. per 100. di Benefizio, poichè allora ſi moltiplicano li 102. Filippi per 29. e ſi divide il prodotto per 15., ſe ſi vuole avere il quoziente de' Batz; e per 105. ſe dev'eſſerlo in Luigi d'oro.

Essendosi notabilmente mutato in questi ultimi tempi il Cambio della Città di Bergomo, si è giudicato spediente per comodo universale de' Negozianti di aggiugnere specificamente il sistema del medesimo, secondo vien praticato al presente.

Cambj della Città di Bergomo.

BERGOMO

Sopra	Dà	per Ricevere
AMSTERDAM	Soldi 85., più o meno	per un Fiorino di Banco.
ANVERSA	Soldi 83. $\frac{1}{2}$ più o meno	per un Fiorino di Cambio.
AUGUSTA	Soldi 104., più o meno	per un Fiorino corrente.
BOLZANO	Soldi 104., più o meno	per un Fiorin. moneta longa.
LIONE	Soldi 120., più o meno	per uno Scudo d'oro Sole.
LIPSIA	Soldi 103., più o meno	per Fiorino in Luigi bianchi.
LIVORNO	Soldi 192. più o meno	per una Pezza da otto Reali.
LONDRA	Lire 44., più o meno	per una Lira Sterlina.
MILANO	Lire 10. 12., più o meno	per Lire 7. correnti di Milano.
VENEZIA	Ducati 100. $\frac{1}{4}$ più o meno	per Ducati 100. corr.
DETTA	Soldi 193., più o meno	per un Ducato di banco.
VIENNA	Soldi 102., più o m.	per un Fiorino corr.

FINE.